

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA.

# ANNALI DI STATISTICA.

ATTI DELLA COMMISSIONE

PER LA

STATISTICA GIUDIZIARIA CIVILE E PENALE.

SESSIONE ORDINARIA, GIUGNO 1893.




ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO

VIA UMBRIA

1894





# INDICE

DELLE

MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME.

## ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA.

Sessione ordinaria del 1893.

### I. — PARTE GENERALE.

	Pagina
Composizione della Commissione . . . . .	XI
Ordine dei lavori per la sessione . . . . .	XII
Relazione del Presidente della Commissione (senatore Messedaglia) a S. E. il Ministro Guardasigilli (senatore Calenda di Tavani) sui lavori e sulle proposte formulate dalla Commissione:	
1) Sulle Relazioni dei Procuratori generali presso le Corti d'appello e dei Procuratori del Re intorno alle cause di gratuito patrocinio nel biennio 1891-92 . . . . .	XIII
2) Sulle Relazioni dei Capi delle Corti e dei Tribunali intorno ai fallimenti per gli anni 1891-92 . . . . .	XV
3) Sui discorsi dei Procuratori generali intorno all'amministra- zione della giustizia civile e commerciale nell'anno 1892 .	XXVIII
4) Sulle Relazioni dei Procuratori generali presso le Corti d'ap- pello sulle tutele per gli anni 1891-92 . . . . .	XX
5) Sulle cause determinanti i proscioglimenti dei giudicabili nello stadio istruttorio e in quello del giudizio . . . . .	XXII
6) Sui discorsi dei Procuratori generali intorno all'ammini- strazione della giustizia (parte penale) nell'anno 1892 . .	XXIV
7) Sul movimento della delinquenza nell'anno 1891 . . . . .	XXV
8) Sulla statistica compilata col metodo della scheda indivi- duale per ogni imputato di delitti . . . . .	XXVI
9) Altri temi . . . . .	XXVIII

## II. — VERBALI DELLE SEDUTE.

### Seduta del 6 giugno 1893.

	Pagina
Discorso d'inaugurazione dell'on. Gianturco, Sotto-Segretario di Stato al Ministero di grazia e giustizia e dei culti . . . . .	1
Comunicazioni della Presidenza:	
Lettura dei decreti di nomina dei nuovi Commissari . . . . .	2
Comunicazioni del cav. Sandrelli, a nome del Comitato, sopra i provvedimenti presi per l'attuazione di alcune deliberazioni della Commissione . . . . .	3-10
I. Tutela . . . . .	3
II. Fallimenti . . . . .	4
III. Costituzione legale delle Società commerciali . . . . .	5
IV. Istruzioni dei processi penali delegate ai Pretori - Appelli in materia penale - Servizio dei Giurati . . . . .	ivi
V. Applicazione di alcune disposizioni del nuovo Codice penale . . . . .	7
VI. Proscioglimenti dei giudicabili nello stadio istruttorio e in quello del giudizio. . . . .	ivi
VII. Statistica patrimoniale degli Enti ecclesiastici conservati . . . . .	ivi
Discussione sulle comunicazioni del cav. Sandrelli . . . . .	10
Proposta del senatore Boccardo intorno al prospetto statistico dei fallimenti. . . . .	11
Proposta degli on. Costa e Lucchini intorno ad un'indagine sulla formazione delle liste dei Giurati e sui risultati dell'amministrazione della giustizia loro affidata . . . . .	16

### Seduta del 7 giugno 1893.

Seguito della discussione sulle comunicazioni del cav. Sandrelli. . . . .	20
Proposta del senatore Costa intorno alla statistica degli Enti ecclesiastici soppressi . . . . .	27

### Seduta dell'8 giugno 1893.

Seguito della discussione sulle comunicazioni del cav. Sandrelli. . . . .	28
Comunicazione del cav. Sandrelli sulle Relazioni dei Procuratori generali presso le Corti d'appello e dei Procuratori del Re intorno alle cause di gratuito patrocinio nel biennio 1891-92 . . . . .	30-53

	Pagina
I. Introduzione. . . . .	30
II. Ricorsi per l'ammissione al gratuito patrocinio - Lavoro delle Commissioni presso i Tribunali e le Corti . . . . .	31
III. Trattazione delle cause a gratuito patrocinio. . . . .	35
IV. Osservazioni generali. . . . .	48
Discussione sulla comunicazione del cav. Sandrelli . . . . .	54

**Seduta del 9 giugno 1893.**

Seguito della discussione sulla comunicazione del cav. Sandrelli . .	60
Proposta dell'on. Ferri intorno alle Relazioni annuali sul gratuito patrocinio . . . . .	68
Proposta del consigliere Sandrelli e del senatore Costa intorno all'or- dinamento della difesa dei poveri nelle cause civili e penali . .	69
Proposta del consigliere Sandrelli e del senatore Costa intorno ad alcune notizie da chiedersi nelle Relazioni annuali sul gratuito patrocinio prescritte dalla Circolare del 15 giugno 1891, n. 1243	ivi
Proposta del consigliere Curcio intorno all'opportunità che anche i Procuratori generali presso le Corti di cassazione riferiscano an- nualmente al Ministero di grazia e giustizia sul movimento delle cause a gratuito patrocinio . . . . .	ivi
Comunicazione del comm. Penserini sulle Relazioni dei Capi delle Corti e dei Tribunali intorno ai fallimenti per gli anni 1891-92 .	70-91

**Seduta del 10 giugno 1893.**

Relazione del senatore Lampertico sui discorsi dei Procuratori gene- rali intorno all'amministrazione della giustizia civile e commer- ciale nell'anno 1892 . . . . .	92-111
I. Discorsi inaugurali. . . . .	94
II. Tutele, fallimenti, gratuito patrocinio . . . . .	ivi
III. Costituzione della famiglia e stato civile. . . . .	95
IV. Esperimento di conciliazione. . . . .	96
V. Preture. . . . .	97
VI. Patrocinio innanzi alle Preture . . . . .	98
VII. Attività dell'Autorità giudiziaria - Circostrizione giudi- ziaria . . . . .	99

	Pagina
VIII. Riforme giudiziarie - Diritti degli uscieri giudiziari . . .	100
IX. Pubblico Ministero . . . . .	ivi
X. Procuratori legali . . . . .	ivi
XI. Vendite giudiziarie. . . . .	101
XII. Periti in materia civile - Curatori di fallimenti - Sequestratari giudiziari . . . . .	ivi
XIII. Ricorsi elettorali - Questioni elettorali . . . . .	ivi
XIV. Cause civili . . . . .	102
XV. Procedimento col rito formale e col rito sommario . . .	ivi
XVI. Appelli dalle sentenze dei Pretori e dei Tribunali. . . .	103
XVII. Celerità nella trattazione e decisione delle cause - Pro- roghe . . . . .	104
Matrimoni contratti col solo rito religioso . . . . .	ivi
Uscieri giudiziari . . . . .	107
Proposte . . . . .	109
Discussione sulla Relazione del senatore Lampertico . . . . .	111

**Seduta dell'11 giugno 1893.**

Seguito della discussione sulla Relazione del senatore Lampertico. .	118
Proposta degli on. Lucchini e Costa intorno ad un'indagine sulla sincerità dei registri dello stato civile per ciò che riguarda la legittimità o illegittimità dei nati . . . . .	124
Proposta del senatore Costa di accertare il numero dei matrimoni religiosi non seguiti dal matrimonio civile . . . . .	ivi
Proposta del senatore Auriti intorno ad una Relazione da farsi dal senatore Lampertico sull'infanzia abbandonata e sul ricovero per correzione paterna. . . . .	130
Discussione sulla Relazione del consigliere Penserini intorno ai falli- menti . . . . .	133
Proposta del Presidente della Commissione intorno all'aggiunta di alcune notizie sulle moratorie nelle tabelle allegate alle Relazioni annuali sui fallimenti . . . . .	134

**Seduta del 12 giugno 1893.**

Comunicazione del senatore Auriti intorno alle Relazioni dei Procu- ratori generali presso le Corti d'appello sulle tutele per gli anni 1891-92 . . . . .	135-145
---	---------

	Pagina
Discussione sulla comunicazione del senatore Auriti. . . . .	146
Proposta del Presidente della Commissione di chiedere al Ministero dell'interno notizia dei provvedimenti presi affinchè siano sempre istituite le tutele per i minorenni che escono dai riformatorii. . .	147
Proposta del comm. De' Negri intorno ad un'aggiunta da fare nel prospetto delle tutele, allegato alla Circolare del 29 settembre 1892, n. 1272 . . . . .	149

**Seduta del 13 giugno 1893.**

Relazione del comm. Curcio sulle cause determinanti i proscioglimenti dei giudicabili nello stadio istruttorio e in quello del giudizio . . . . .	151-184
---	---------

I. — Analisi statistica dei processi finiti nel periodo istruttorio e de' giudizi seguiti da proscioglimento:

§ 1. — Iniziativa dell'azione penale. . . . .	152
§ 2. — Analisi delle istruzioni penali. . . . .	154
§ 3. — Analisi dei giudizi penali . . . . .	158

II. — Cause del numero eccessivo de' processi finiti nel periodo istruttorio e de' giudizi seguiti da proscioglimento:

§ 1. — Degli agenti della polizia giudiziaria . . . . .	168
§ 2. — Andamento generale dell'istruzione dei processi . .	170
§ 3. — Lunga durata delle procedure. . . . .	175
§ 4. — Inconvenienti derivanti dalla detenzione preventiva	178
§ 5. — Osservazioni intorno al contegno de' testimoni e dei periti . . . . .	ivi
§ 6. — Influenze scorrette che si esercitano sui giudici . .	181

III. — Conclusione. . . . . 182

Discussione sulla Relazione del comm. Curcio . . . . .	184
Proposta degli on. Costa e Lucchini intorno all'opportunità di proseguire negli studi statistici sugli insuccessi dei procedimenti penali . . . . .	188

**Seduta del 14 giugno 1893.**

Relazione dell'on. Lucchini sui discorsi dei Procuratori generali intorno all'amministrazione della giustizia (parte penale) nell'anno 1892. . . . .	189-218
--	---------

	Pagina
I. Istruttorie . . . . .	192
II. Giudizi . . . . .	199
III. Giuria . . . . .	201
IV. Argomenti speciali . . . . .	208
Delinquenza dei minorenni . . . . .	ivi
Recidiva . . . . .	211
Precedenza obbligatoria del matrimonio civile al religioso . . . . .	212
Discussione sulla Relazione dell'on. Lucchini . . . . .	219

**Seduta del 15 giugno 1893.**

Relazione del Direttore generale della statistica sul movimento della delinquenza nell'anno 1891 . . . . .	226-247
I. Osservazioni preliminari . . . . .	226
II. Movimento dei reati . . . . .	229
III. Esito dei giudizi . . . . .	240
IV. Reati rimasti impuniti . . . . .	245
Discussione sulla Relazione del Direttore generale della statistica . . . . .	247

**Seduta del 16 giugno 1893.**

Relazione del comm. De' Negri sulla statistica compilata col metodo della scheda individuale per ogni imputato di delitti . . . . .	256-284
I. Selezione delle schede da attribuirsi al 1890 . . . . .	257
II. Classificazione delle notizie . . . . .	259
III. Metodo per la pubblicazione delle notizie . . . . .	263
IV. Saggio dei risultati dello spoglio . . . . .	ivi
V. Difficoltà incontrate nello spoglio e difetti rilevati nelle schede . . . . .	274
Proposte . . . . .	283
Discussione sulla Relazione del comm. De' Negri . . . . .	284
Proposta del senatore Costa intorno alla compilazione della statistica penale col metodo della scheda individuale . . . . .	290
Proposta dell'on. Lucchini intorno ai provvedimenti necessari per migliorare la compilazione della scheda individuale e l'andamento del casellario giudiziale . . . . .	ivi



Proposta del prof. Lucchini intorno all'opportunità che tanto nei prospetti sommari, quanto nelle pubblicazioni analitiche annuali l'esito dei giudizi sia posto in relazione con le forme iniziali della procedura e con le circostanze della minorennità e della recidiva . . . . . 291

**III. — ALLEGATI**

I. Circolare del Ministero di grazia e giustizia ai Procuratori generali presso le Corti d'appello, concernente l'applicazione di alcune disposizioni del nuovo Codice penale . . . . . 293

II. Circolare del Direttore generale della statistica agli Economi generali dei Beneficci vacanti del Regno ed al Delegato economale di Roma, riguardante la compilazione della statistica patrimoniale degli Enti ecclesiastici conservati. . . . . 295



# ATTI DELLA COMMISSIONE PER LA STATISTICA GIUDIZIARIA.

Sessione ordinaria del 1893.

## Componenti la Commissione.

### **PRESIDENTE:**

**Messedaglia** comm. **Angelo**, senatore del Regno, professore di economia politica e statistica nella R. Università di Roma.

### **COMMISSARI:**

**Auriti** S. E. comm. **Francesco**, senatore del Regno, procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma;

**Beltrani-Scalia** comm. **Martino**, consigliere di Stato;

**Boccardo** comm. **Girolamo**, senatore del Regno, consigliere di Stato;

**Bodio** comm. **Luigi**, direttore generale della statistica;

**Canonico** comm. **Tancredi**, senatore del Regno, presidente di sezione nella Corte di cassazione di Roma;

**Costa** comm. **Giuseppe Giacomo**, senatore del Regno, avvocato generale erariale;

**Cuccia** comm. avv. **Simone**, deputato al Parlamento;

**Curcio** comm. **Giorgio**, consigliere di Stato;

**De' Negri** comm. avv. **Carlo**, direttore capo di divisione nella Direzione generale della statistica;

**Ferri** avv. prof. **Enrico**, deputato al Parlamento;

**Fortis** avv. **Alessandro**, deputato al Parlamento;

**Inghilleri** comm. avv. **Calcedonio**, consigliere di Stato, senatore del Regno;

**Lampertico** comm. **Fedele**, senatore del Regno;

**Lucchini** comm. avv. **Luigi**, deputato al Parlamento, consigliere della Corte di cassazione di Roma;

**Mazzucchelli** comm. avv. **Edoardo**, consigliere della Corte dei conti;

**Penserini** comm. avv. **Francesco**, consigliere della Corte di cassazione di Roma;

**Righi** comm. avv. **Augusto**, senatore del Regno;

**Sandrelli** cav. avv. Carlo, consigliere di Corte d'appello, in missione al Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

**Tondi** comm. avv. Nicola, deputato al Parlamento, presidente di sezione nella Corte di cassazione di Roma.

**SECRETARI:**

**Borgomanero** cav. avv. Luigi, segretario nel Ministero di grazia e giustizia e dei culti;

**Bosco** cav. avv. Augusto, segretario nella Direzione generale della statistica.

---

**ORDINE DEI LAVORI.**

1° Comunicazioni della Presidenza ;

2° Comunicazioni del Comitato sopra i provvedimenti presi per l'attuazione di alcune deliberazioni della Commissione (Cav. SANDRELLI);

3° Comunicazione sulle Relazioni dei Procuratori generali presso le Corti d'appello e dei Procuratori del Re intorno alle cause di gratuito patrocinio nel biennio 1891-92 (Cav. SANDRELLI);

4° Comunicazione sulle Relazioni dei Capi delle Corti e dei Tribunali intorno ai fallimenti per gli anni 1891-92 (Comm. PENSERINI);

5° Relazione sui discorsi dei Procuratori generali intorno alla amministrazione della giustizia civile e commerciale nell'anno 1892 (Senatore LAMPERTICO);

6° Comunicazione sulle Relazioni dei Procuratori generali presso le Corti d'appello sulle tutele per gli anni 1891-92 (Senatore AURITI);

7° Relazione sulle cause determinanti i proscioglimenti dei giudicabili nello stadio istruttorio e in quello del giudizio (Commendatore CURCIO);

8° Relazione sui discorsi dei Procuratori generali intorno alla amministrazione della giustizia (parte penale) nell'anno 1892 (Onorevole LUCCHINI);

9° Relazione sul movimento della delinquenza nell'anno 1891 (Comm. BODIO);

10° Relazione sulla statistica compilata col metodo della scheda individuale per ogni imputato di delitti (Comm. DE' NEGRI).

---

Relazione del Presidente della Commissione (senatore **MESSEDAGLIA**) a  
S. E. il Ministro Guardasigilli (senatore **CALENDA DI TAVANI**) sui  
lavori e sulle proposte formulate dalla Commissione.

---

ECCELLENZA,

Ho l'onore di riferire all'E. V. intorno ai lavori compiuti dalla Commissione per la statistica giudiziaria nella sessione tenuta dal 6 al 16 giugno 1893.

Mi limiterò a riassumere sommariamente le discussioni avvenute e le deliberazioni prese, potendo l'E. V., ove lo desideri, averne compiuta notizia dai verbali delle adunanze, che Le presento.

Discorrerò prima delle Relazioni dei Commissari sulle varie materie affidate al loro studio, e accennerò poi ad alcuni altri argomenti trattati nel corso della sessione.

**1. — Comunicazione del cav. Sandrelli sulle Relazioni dei Procuratori generali presso le Corti d'appello e dei Procuratori del Re intorno alle cause di gratuito patrocinio nel biennio 1891-92.**

Il consigliere Sandrelli si occupò delle cause trattate a patrocinio gratuito negli anni 1891 e 1892, valendosi delle Relazioni dei Capi del Pubblico Ministero intorno a questo argomento. Da un'analisi del movimento di queste cause egli dedusse che il loro numero andò gradatamente aumentando, a cagione, forse, in parte delle peggiorate condizioni economiche di questi ultimi anni.

In pari tempo il Relatore si è compiaciuto dell'opera delle Commissioni a cui è affidata la concessione del gratuito patro-

cinio, riconoscendo che esse procedono con giusti criteri e con lodevole attività.

Ma quanto alla trattazione delle cause ammesse a questo beneficio, il consigliere Sandrelli ha dovuto pur troppo associarsi ai lamenti dei Procuratori generali, per i ritardi frapposti nel definirle, con danno non solo delle Parti interessate, ma anche della regolare amministrazione della giustizia.

Se vi sono cause che meritano di essere spedite con sollecitudine, sono appunto queste, iniziate e sostenute da persone di scarsi mezzi, le quali sanno di aver diritti da esperire, ma ignorano il modo di farli valere e debbono il più delle volte contrastare con persone doviziose ed accorte, che non lasciano quasi mai intentata alcuna via per difendersi, per sfuggire alle giuste domande loro rivolte e per prolungare il corso della lite.

La legge oggi in vigore per il gratuito patrocinio non è sufficiente, secondo il parere del Relatore, a garantire al povero una difesa vigile e pronta, ed occorrono innovazioni per cui possa meglio raggiungere codesto fine.

Lunga ed approfondita fu la discussione che seguì sulla Relazione Sandrelli, e vari furono i rimedi proposti dai Commissari per riparare agli inconvenienti lamentati.

Alcuni, come il senatore Canonico, invocarono il ritorno ad un'antica e benefica istituzione, l'Avvocatura dei poveri, con quelle innovazioni, s'intende, che fossero dimostrate opportune, sia dall'esperienza già fattane, sia dalle mutate condizioni dei tempi; altri, come l'on. Fortis, suggerirono di far contribuire le Curie alle spese necessarie per istituire e mantenere un ufficio di difesa legale dei poveri.

Ma tutti furono concordi nel riconoscere che l'istituto del gratuito patrocinio ha bisogno di essere più efficacemente disciplinato, e fu pertanto approvata all'unanimità una proposta del Relatore, con la quale si fanno voti perchè siano compiuti gli studi per la riforma della difesa dei poveri nelle cause civili e penali.

Ad agevolare intanto codesti studi ed a mettere in luce il vero stato delle cose, fu pure deliberato, su proposta dello stesso Relatore, alla quale si associò l'on. Costa, di pregare l'E. V. di disporre:

1° che nelle Relazioni annuali prescritte dalla Circolare del 15 giugno 1891, n. 1243, si diano particolareggiate notizie anche: *a)* circa il lavoro delle Commissioni di gratuito patrocinio e circa il numero e l'esito degli appelli interposti contro le deliberazioni delle Commissioni di primo grado; *b)* circa le cagioni dell'aumento o della diminuzione verificatisi nell'anno nel numero delle cause a gratuito patrocinio; *c)* circa le cagioni delle cause abbandonate o perente, di quelle conciliate o transatte; *d)* circa i ritardi che si verificano nella trattazione delle cause suddette; *e)* circa l'adempimento dell'art. 23 del regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2627;

2° che siano modificati, in conformità a quello annesso alla Relazione del consigliere Sandrelli, i moduli attualmente in uso.

Infine fu accolta una proposta del consigliere Curcio, che anche i Procuratori generali presso le Corti di cassazione debbano presentare ogni anno al Ministero di grazia e giustizia una Relazione, corredata di dati statistici, sul movimento delle cause a gratuito patrocinio.

## **2. — Comunicazione del comm. Penserini sulle Relazioni dei Capi delle Corti e dei Tribunali intorno ai fallimenti per gli anni 1891-92.**

La diminuzione del numero dei fallimenti che mi ero compiaciuto di notare nella mia Relazione dell'anno scorso, s'è pur troppo arrestata. Infatti nel 1892 i fallimenti dichiarati furono 2199, mentre nell'anno precedente erano stati 2017. Il numero dei fallimenti nel 1892 è il più alto di una lunga serie di anni ad incominciare dal 1871, eccettuato soltanto l'anno 1888, in cui erano stati 2200.

Nel 1892 i fallimenti aumentarono soprattutto nell'Italia settentrionale; crebbero pure, quantunque in minor proporzione, nell'Italia meridionale e centrale ed in Sicilia; solo in Sardegna diminuirono di più di un terzo.

Un fatto che ha giustamente fermata l'attenzione del Relatore è la prevalenza dei fallimenti terminati per via di concordato su quelli chiusi con liquidazione.

Due sono le cause principali che, secondo il parere dei Presidenti dei Tribunali e dei Procuratori del Re, danno origine a questo fatto anormale, e cioè la gravità delle spese richieste dalla procedura di fallimento, che assorbono talvolta tutto intero l'attivo, e le soverchie lungaggini della procedura stessa, che sono uno stimolo potente a transigere soprattutto per i commercianti, per i quali il tempo ha così grande valore.

L'istituto della delegazione dei creditori continua ad essere oggetto di censura, in particolar modo nei fallimenti di lieve entità. Non mancano proposte di rimedi, sino a quella radicale di sopprimere codesta delegazione; ma prevale l'opinione che si debba rendere facoltativo ai creditori di costituirla, e che, una volta costituita, si debba impedire con opportuni provvedimenti che la negligenza dei creditori delegati intralci e prolunghi il corso della procedura.

Poco liete sono le osservazioni dei Presidenti dei Tribunali e dei Procuratori del Re intorno all'istituto dei curatori. Tuttavia la maggior parte sono di parere che giovi conservarlo, pur cercando il modo di evitare gl'inconvenienti che derivano dalla scelta di persone non sempre adatte all'ufficio. Troppo spesso accade che i curatori siano poco zelanti nell'adempimento dei loro doveri e non esitano neppure a venire ad accordi col fallito, sacrificando al proprio vantaggio gli interessi dei creditori. Una più attenta e rigorosa vigilanza da parte dei giudici delegati gioverebbe forse ad impedire questi abusi; e, quando ciò non bastasse, vi sarebbe sempre un rimedio nella sanzione dell'art. 864 del Codice di commercio, troppo di rado, per non dir quasi mai, applicata.



Discordi, ma per la maggior parte severi, sono gli apprezzamenti intorno alla moratoria. Però le censure riguardano non tanto l'istituto in sè stesso, quanto l'uso che ne vien fatto.

In pratica, da parte di commercianti accorti, la moratoria è divenuta un mezzo di frode per prorogare il fallimento, e per aver agio intanto di sottrarre documenti e valori. Mentre, nell'intento del legislatore, la moratoria avrebbe dovuto concedersi solo in casi eccezionali a beneficio del commerciante onesto, nella cui azienda gravi ed inattese circostanze avessero prodotto un momentaneo dissesto, accade che si valgano ogni giorno dei vantaggi di quell'istituto anche coloro che non ne sarebbero meritevoli.

Il comm. Penserini si fermò ancora sopra un altro punto attinente a questa materia del fallimento, ossia sull'indipendenza del procedimento penale dalla procedura innanzi alla giurisdizione commerciale, indipendenza che è sanzionata dall'art. 696 del Codice di commercio. Questa regola subisce bensì un'eccezione per il disposto degli art. 839 e 861, ma tale eccezione dovrebbe essere limitata ai casi nei quali la consigliano le circostanze del fallimento e le condizioni del concordato. Invece l'indeterminatezza di codesti criteri, le lamentate collusioni dei curatori coi falliti, la debolezza dei creditori che, quando pure non siano dolosamente conniventi, sono tratti ad accettare concordati disastrosi per sfuggire alle lungaggini ed alle spese della liquidazione, son tutte cause che contribuiscono all'abuso che si fa di quella eccezione, e contro il quale i Capi dei Tribunali e del Pubblico Ministero invocano un efficace rimedio.

Per ultimo il Relatore dimostrò la necessità di un coordinamento degli art. 816, 839 e 861 del Codice di commercio, non sembrando giusto che il fallito, il quale ha pagato interamente i creditori, goda di benefici minori di colui che ha conchiuso un concordato spesso svantaggioso per quelli, e che quest'ultimo commerciante, arricchitosi a danno di molti, possa, in base all'art. 839, essere più facilmente cancellato

dall'albo dei falliti che non quegli che soddisfece in tutto i propri debiti, applicandosi a lui soltanto le rigorose disposizioni dell'art. 816.

Come conclusione della sua Relazione il consigliere Pensellini ha presentato le seguenti proposte, che io sottopongo all'approvazione dell'E. V.

“ La Commissione delibera: *a*) di richiamare l'attenzione “ di S. E. il Ministro sulle osservazioni concernenti la riforma “ legislativa intorno al fallimento; *b*) di far voti: 1° che prescrivasi dovere le Relazioni e le statistiche sui fallimenti, coi “ riassunti per distretti, essere trasmesse al Ministero non più “ tardi del primo trimestre dell'anno successivo, vigilandone “ l'esattezza e curando che vengano corretti gli errori; 2° che “ siano eccitate le Autorità giudiziarie a maggiore attività ed “ a più severa vigilanza sui curatori; 3° che provvedasi a che “ non rimangano paralizzate le procedure dei fallimenti deficienti di attivo disponibile per le spese giudiziali. „

### **3. — Relazione del senatore Lampertico sui discorsi dei Procuratori generali intorno all'amministrazione della giustizia civile e commerciale nell'anno 1892.**

Il senatore Lampertico ha passato in rassegna le varie opinioni espresse dai Procuratori generali intorno agli argomenti toccati nei loro discorsi dell'anno 1893 per la parte civile, mettendo in rilievo gl' inconvenienti che, secondo il parere di quei magistrati, turbano il buon andamento dell'amministrazione della giustizia civile, come, ad esempio, le proroghe troppo frequenti che si concedono nella discussione delle cause, lo scarso numero delle conciliazioni ottenute dai Pretori, la sostituzione, divenuta ormai abituale, del procedimento sommario al formale. Il Relatore ha fermato in special modo la sua attenzione sulle condizioni deplorabili degli uscieri giudiziari, e ha dimostrato quanto sia equo che il Governo provveda con sollecitudine a migliorare, almeno in parte, la

loro sorte, in quel modo che reputerà più conforme alle esigenze della giustizia e alle necessità finanziarie dello Stato.

L'on. Lampertico ha chiuso la sua Relazione presentando le seguenti proposte che, dopo un non breve dibattito, furono votate dalla Commissione.

“ La Commissione delibera di chiamare l'attenzione del Ministero della giustizia :

“ 1° sulla condizione infelice degli uscieri giudiziari, e  
“ specialmente di quelli addetti alle Preture, in seguito alla  
“ ampliata competenza dei Conciliatori, perchè vegga di prov-  
“ vedere in qualche modo, anche in via amministrativa, per  
“ migliorarne la condizione ;

“ 2° sul numero rilevante e deplorabile delle proroghe  
“ che si concedono ripetutamente nella discussione delle  
“ cause, con preghiera di vedere se non fosse possibile di adot-  
“ tare intanto, almeno in linea amministrativa, un provve-  
“ dimento diretto a ottenere che le Autorità giudiziarie usino  
“ moderatamente della facoltà di concedere proroghe ;

“ 3° sullo scarso numero delle conciliazioni che avven-  
“ gono innanzi ai Pretori, e sulla necessità che si raccomandi  
“ ai Pretori di curare l'esatto adempimento di quanto loro  
“ prescrive l'art. 417 del Codice di procedura civile ;

“ 4° sull'opportunità ed urgenza di investigare accura-  
“ tamente come proceda il servizio delle perizie giudiziarie,  
“ dei sequestratari giudiziari e dei curatori alle procedure di  
“ fallimento ; e di proporre anche su questi argomenti spe-  
“ ciali ed annuali Relazioni da farsi dai Procuratori generali  
“ presso le Corti d'appello ;

“ 5° sull'urgenza della riforma del procedimento col  
“ rito sommario ;

“ 6° di portare a conoscenza del Ministero della giustizia  
“ il fatto rilevato da qualche Procuratore generale nei discorsi  
“ inaugurali pel corrente anno giuridico, che cioè nei registri  
“ di stato civile durante gli anni 1889-91 non furono in qual-  
“ che Comune iscritti alcuni atti di nascita e di morte ;

“ 7° di pregare il Ministero della giustizia di far sì che i  
“ Procuratori generali presso le Corti di appello, con speciali  
“ rapporti da comunicarsi alla Commissione per la statistica  
“ giudiziaria, diano particolareggiate notizie sui ricorsi pre-  
“ sentati nell'ultimo quinquennio alle Autorità giudiziarie in  
“ materia elettorale amministrativa e politica;

“ 8° di chiamare l'attenzione del Ministero sui provve-  
“ dimenti che possono desumersi necessari dai dati statistici  
“ che si hanno già disponibili sulle vendite giudiziarie, provo-  
“ cando sui medesimi anche il giudizio dei Procuratori gene-  
“ rali presso le Corti d'appello, da comunicarsi alla Commis-  
“ sione. „

#### 4. — Comunicazione del senatore Auriti intorno alle Relazioni dei Procuratori generali presso le Corti d'appello sulle tutele per gli anni 1891-92.

Anche quest'anno il senatore Auriti ha riferito sul modo in cui funziona l'istituto della tutela dei minorenni ed ha esposto con brevità e chiarezza i risultati generali che si ricavano intorno agli istituti pupillari dalle Relazioni dei Procuratori generali.

Egli ha notato con compiacenza che, mercè le cure della Commissione per la statistica giudiziaria e mercè i provvedimenti da essa suggeriti ed accolti dal Governo, il servizio delle tutele è andato notevolmente migliorando. Non si è però raggiunto ancora la meta e dobbiamo insistere perchè le disposizioni stabilite dalla legge in favore della persona e delle sostanze dei minorenni siano sempre ed efficacemente eseguite.

Per ciò che riguarda l'opera dei pubblici ufficiali, è comune fiducia dei Procuratori generali che man mano si otterrà da parte loro il pieno adempimento degli obblighi ad essi imposti.

Ma quanto al concorso, pur così necessario, delle persone

di famiglia, degl'interessati, è doloroso dover constatare che da questo lato s'incontra spesso l'indifferenza, l'inerzia e perfino la riluttanza, specialmente se coloro cui incomberebbe l'ufficio di tutore hanno scarsa educazione e coltura e gli orfani minorenni sono senza patrimonio. E poichè la carità si promuove con la voce e con l'esempio, non s'impone con la legge e con la coazione, molto è da sperare, secondo il parere dell'on. Relatore, dall'opera di libere associazioni private, che curino con amore l'educazione e il sostentamento di minorenni privi di beni di fortuna, orfani dei genitori e talvolta anche senza nome e senza congiunti.

La Commissione, lieta che l'esperienza abbia cominciato a dimostrare l'utilità delle sue deliberazioni, ha approvato le proposte presentate dall'on. Auriti, che sono del seguente tenore:

“ La Commissione: 1° fa presente al Ministero della giu-  
“ stizia, che nel complesso c'è un miglioramento nel modo  
“ come funziona l'istituto della tutela, ma deve continuare la  
“ vigilanza per arrivare a quelle perfezioni che vi è obbligo  
“ e possibilità di raggiungere; 2° fa rilevare al Ministero:  
“ a) l'utilità del sistema tenuto nel circondario di Milano, ove  
“ dei nomi dei minori usciti dagli ospizi si fa una doppia co-  
“ municazione al Pretore ed al Procuratore del Re, il quale  
“ in tal modo può esercitare il debito sindacato sul numero  
“ delle tutele istituite in detta categoria; b) la necessità rile-  
“ vata dal Procuratore generale di Venezia, che tali comuni-  
“ cazioni si facciano qualche tempo prima dell'uscita de' mi-  
“ nori dagli ospizi, acciò non siano essi per un certo intervallo  
“ abbandonati a sè stessi prima della nomina del tutore;  
“ 3° prega il Ministero della giustizia di chiedere a quello del-  
“ l'interno, e quindi comunicare a questa Commissione, le  
“ informazioni sull'esecuzione data alla Circolare del 25 agosto  
“ 1892, relativa all'applicazione dell'art. 8 della legge 17  
“ luglio 1890, n. 6972, e 5 del regolamento 5 febbraio 1891,  
“ n. 99. „

La Commissione ha pure espresso il desiderio che l'E. V. chieda notizia all'onorevole suo collega dell'interno dei provvedimenti presi affinchè sia osservata la disposizione contenuta nell'art. 495 del regolamento generale per gli stabilimenti carcerari ed i riformatorii governativi, e per ottenere che i direttori di questi ultimi promuovano, prima dell'uscita del minore dal riformatorio, la costituzione del Consiglio di tutela, a norma dell'art. 235 del Codice civile.

**5. — Relazione del comm. Curcio sulle cause determinanti i proscioglimenti dei giudicabili nello stadio istruttorio e in quello del giudizio.**

Il consigliere Curcio riferì intorno ai proscioglimenti dei giudicabili, così nel periodo istruttorio come in quello del giudizio, fermandosi specialmente a considerare il fatto così spesso lamentato del notevole numero di reati dei quali restano ignoti gli autori.

Dopo di avere accertato, per mezzo dei dati del 1890, paragonati con quelli del quinquennio precedente, il numero dei processi terminati nel periodo istruttorio e in quello del giudizio con ordinanza o sentenza di proscioglimento, il Relatore ha esaminato le varie cause che si oppongono alla scoperta e alla punizione dei colpevoli. Egli ha cercato di giovare in quest'indagine delle opinioni e dei consigli così di magistrati come di funzionari, che per la loro esperienza fossero in grado di fornirgli notizie sicure.

Come conclusione delle sue ricerche, è parso al consigliere Curcio di poter stabilire che le cagioni principali per cui molti delinquenti sfuggono alle investigazioni della giustizia consistono nella scarsità dei mezzi pecuniari di cui dispongono le autorità di pubblica sicurezza; nell'esiguo numero degli agenti incaricati della scoperta dei reati; nell'imperfetta organizzazione della polizia giudiziaria, che in gran parte dei Comuni rurali e lontani dal capoluogo del mandamento manca quasi

del tutto; nella facilità che hanno gli agenti della forza pubblica di denunziare come delitti certi fatti che non sono tali e i privati di querelarsene; nella lunga durata dei processi che fa scomparire le tracce e le prove dei reati, fa dimenticare la vittima e muove a pietà verso il reo; finalmente nelle influenze che si esercitano sui giurati dai rei e talvolta perfino dagli avvocati, che dovrebbero essere invece i collaboratori dei magistrati nella scoperta della verità e nell'applicazione della legge.

Di varia indole sarebbero i rimedi ai quali con le leggi e con gli atti dell'autorità giudiziaria ed amministrativa si potrebbe aver ricorso per rimediare a questo stato di cose; ma il Relatore ha preferito astenersi dal fare qualsiasi proposta, e si è limitato a raccomandarne una già presentata l'anno scorso, che cioè s'invitino i Procuratori generali e i Procuratori del Re a rivolgere la loro attenzione sul fatto dell'impunità di molti rei e sulle cause di essa. Sono appunto quei funzionari che, seguendo da presso e continuamente lo svolgersi dei processi penali, sono meglio in grado di studiarne la genesi e l'andamento e di rilevarne gli insuccessi.

La Commissione, persuasa col Relatore della necessità di nuove e maggiori indagini, approvò la seguente proposta degli on. Costa e Lucchini:

“ La Commissione, prendendo atto della pregevole Relazione del consigliere Curcio intorno agl' insuccessi dei procedimenti penali, incarica il Comitato di voler proseguire negli studi statistici in argomento; prega il Ministro Guardasigilli di voler richiamare su di esso l'attenzione dei Rappresentanti il P. M., e attende dal Comitato nella prossima sessione una nuova Relazione intorno alla statistica degli insuccessi medesimi, posti in relazione alle specie dei reati e alle provincie in cui si commettono, alla qualità degli imputati, alla forma e alla durata dei procedimenti e alla detenzione preventiva dei giudicabili. „

**6. — Relazione dell'on. Lucchini sui discorsi dei Procuratori generali intorno all'amministrazione della giustizia (parte penale) nell'anno 1892.**

L'esame delle notizie contenute nei discorsi dei Procuratori generali per la parte penale ha dato occasione all'on. Lucchini di rilevare alcuni inconvenienti che si osservano in questa parte dell'amministrazione della giustizia e che possono essere rimossi senza ricorrere ad alcuna riforma legislativa. L'on. Relatore ha creduto opportuno che sia richiamata su questi inconvenienti l'attenzione dell'E. V. ed ha presentato a tal fine le seguenti proposte che, dopo breve discussione, la Commissione confortò del suo suffragio :

\* La Commissione, prese in esame le Relazioni statistiche  
“ (parte penale) dei signori Procuratori generali, richiama  
“ specialmente l'attenzione del Ministro Guardasigilli intorno  
“ ad alcuni inconvenienti da essi segnalati nell'amministra-  
“ zione della giustizia penale, e cioè: 1° sulla durata eccessiva,  
“ in generale, di non poche procedure e dei pubblici dibattimenti, sia davanti i Tribunali, sia, e più, davanti le Corti  
“ d'assise, e sulle cause che vi possono influire; 2° sul modo  
“ con cui vengono compilati i processi verbali, così nel periodo  
“ istruttorio, come nel pubblico dibattimento, che non sempre  
“ riproducono nei modi prescritti dalla legge i risultamenti  
“ processuali, nonchè sul modo di scritturazione dei medesimi;  
“ 3° sul difetto non infrequente di designazione nelle sentenze  
“ di condanna del punto di partenza della pena o delle pene  
“ applicate, prima di procedere agli aumenti o alle diminuzioni conseguenti al computo delle circostanze aggravanti o  
“ diminuenti o al concorso di più reati. „

Vedrà l'E. V. in qual modo si possa provvedere per evitare che si ripetano siffatte irregolarità, giustamente lamentate dall'on. Relatore, le quali non solo rendono più difficile l'esatta compilazione delle statistiche penali, ma possono anche, talvolta, esser d'ostacolo alla retta amministrazione della giustizia.



**7. — Relazione del Direttore generale della statistica  
sul movimento della delinquenza nell'anno 1891.**

Il comm. Bodio ha riassunto le notizie più importanti sulla delinquenza nel 1890 e 1891, ed ha cercato, per quanto lo consentivano le differenze fra la nuova legislazione ed i Codici aboliti, di paragonare questi due anni con quelli del periodo 1879-1889.

Il numero totale dei reati aumentò così nell'anno 1890, come, ancor più, nel 1891.

Ma per stabilire se questo maggior numero di reati rappresenti un reale peggioramento delle condizioni della delinquenza, occorre considerare più da vicino le varie specie di essi, e soprattutto vedere in quale proporzione sia dovuto al crescere delle contravvenzioni e delle infrazioni a leggi speciali. Le une e le altre seguono in tutti i paesi un movimento ascendente, che si direbbe quasi parallelo al progredire dei rapporti della vita civile.

Dall'analisi fatta dal Direttore della statistica circa la criminalità italiana negli anni 1890 e 1891, risulta che l'aumento dei reati denunciati e giudicati dipende anzitutto dalle contravvenzioni e dalle violazioni di leggi speciali, che continuarono a crescere negli ultimi anni, senza che per ciò fosse perturbata maggiormente la sicurezza sociale.

Inoltre, l'aver il nuovo Codice sottoposto a sanzione penale fatti che, come l'ubriachezza, prima vi sfuggivano, contribuì ad aumentare la somma dei reati.

Infine alcuni veri delitti, quali i furti, le rapine, le truffe, sono pure cresciuti, e, sotto questo rispetto dei reati contro la proprietà, la criminalità si è effettivamente aggravata.

Quanto ai reati contro le persone, il più terribile di essi, l'omicidio, continuò a decrescere. Da più di un decennio si osserva questa diminuzione degli attentati contro la vita, quantunque il loro numero rimanga sempre, nel nostro paese,

pur troppo assai alto. Riguardo agli altri reati contro le persone, la mutata legislazione non permette di trarre deduzioni sicure rispetto alla maggiore frequenza verificatasi nelle diffamazioni ed ingiurie, nè rispetto alla diminuzione delle ferite.

Prima di chiudere la sua Relazione, il comm. Bodio ha cercato di istituire un calcolo approssimativo del numero dei reati denunciati che giungono al giudizio e di quelli seguiti da condanna.

Non tenendo conto dei fatti che non costituiscono reato, la proporzione dei reati denunciati portati a giudizio è del 78 per cento, e la proporzione di quelli seguiti da condanna del 50 per cento. Bisogna però avvertire che, anche rispetto a questa indagine, è necessario distinguere le varie specie di reati, giacchè la proporzione dei reati giudicati e seguiti da condanna varia grandemente dall'uno all'altro genere di infrazioni.

**8. — Relazione del comm. De' Negri sulla statistica compilata col metodo della scheda individuale per ogni imputato di delitti.**

Come è noto all'E. V., il metodo della scheda individuale per la raccolta dei dati della statistica penale è in vigore presso di noi dal 1° gennaio 1890.

Sull'andamento di questo servizio ha riferito il comm. De'Negri, il quale ha presentato alla Commissione un saggio di spoglio delle schede dell'annò 1890, per porla in grado di farsi un concetto adeguato del modo in cui il lavoro si sta eseguendo.

Oltre all'espore i criteri ai quali si attenne l'Ufficio di statistica nello spoglio delle schede, il Relatore pose in evidenza le difficoltà incontrate e i difetti rilevati nelle schede e, in forma di raccomandazioni da farsi all'E. V., presentò alcune proposte di provvedimenti intesi a rimuovere in modo efficace gl'inconvenienti più o meno gravi da lui deplorati.

La Commissione suffragò del suo voto le proposte del comm. De'Negri, per le quali io ho ora l'onore di chiedere l'approvazione di V. E. Esse sono le seguenti:

“ 1° Che sia raccomandato ai magistrati di indicare  
“ sempre nelle ordinanze o sentenze:

“ *a*) non solo i singoli articoli di legge sui quali si  
“ fonda il dispositivo, ma la parte, il capoverso o il numero  
“ degli articoli stessi;

“ *b*) e nel caso di concorso di più persone in un reato,  
“ quando fu applicato l'art. 63 e quando l'art. 64 del Codice  
“ penale.

“ 2° Che sia migliorato l'ordinamento del casellario  
“ giudiziario per modo che si possa rilevarne:

“ *a*) i singoli articoli del Codice penale o delle leggi  
“ speciali richiamati nel dispositivo delle ordinanze o sentenze  
“ annotate nei cartellini individuali, con le specificazioni indi-  
“ cate nella lettera *a* del numero precedente;

“ *b*) se la pena inflitta nei singoli casi di condanna fu  
“ scontata, indicando lo stabilimento dove lo fu e la data  
“ della liberazione, ovvero se le condanna fu estinta per altro  
“ motivo.

“ 3° Che sia fatta rigorosamente osservare in tutti i  
“ gradi di giurisdizione la disposizione dell'art. 323 del rego-  
“ lamento generale giudiziario, per la quale agli atti proces-  
“ suali deve sempre unirsi il certificato di penalità dei singoli  
“ imputati.

“ 4° Che siano eccitati i Capi del Pubblico Ministero ed  
“ i Pretori a vigilare attentamente affinchè sia compilata la  
“ scheda individuale per *tutti* gli imputati di delitti e non ap-  
“ pena l'ordinanza o la sentenza che ha statuito su di essi sia  
“ divenuta irrevocabile, facendo all'uopo frequenti riscontri  
“ fra il registro generale delle cause penali e il registro di  
“ spedizione delle schedè. „

## 9. — Altri temi.

*Giurati.* — L'istituto della Giurìa fu anche in quest'anno oggetto di viva discussione, specialmente per ciò che riguarda l'imperfetta formazione e revisione delle liste dei Giurati, dalle quali sono indebitamente esclusi molti di coloro che avrebbero, senza dubbio, i requisiti voluti dalla legge per l'esercizio di questo ufficio civile.

La Commissione, considerando che il Governo non ha preso ancora alcun provvedimento per rimediare agl'inconvenienti messi in luce dall'Inchiesta sui Giurati fatta nel 1889 ed esposti nella Relazione presentata in quello stesso anno dal comm. De'Negri, credette opera saggia di ritornare sull'argomento e di rinnovare le indagini, anche per accertare quale influenza abbia esercitato sulla natura dei giudizi per Giurati la mutazione delle norme di competenza stabilita dal regio decreto 1° dicembre 1889 e la conseguente diminuzione del numero delle cause deferite alle Corti d'assise.

*Delegazioni ai Pretori delle istruttorie di processi penali.* — Il consigliere Curcio espresse il desiderio che sia richiamata l'attenzione di V. E. sull'abuso che i Giudici istruttori fanno della facoltà loro accordata dalla legge di delegare ai Pretori le istruttorie dei processi penali, abuso che torna non di rado di grave pregiudizio alla retta e sollecita amministrazione della giustizia, perchè cagiona una perdita sensibile di tempo, specialmente nell'inizio dei processi, in quel periodo appunto in cui è più facile di mettersi sulle tracce delle prove.

*Statistica degli Enti ecclesiastici.* — La statistica ecclesiastica, della quale la Commissione ebbe più volte ad occuparsi, e che, prima nel 1872 e successivamente nel 1879, fu oggetto di deliberazioni e di discussioni della Giunta centrale di statistica, è ora entrata nella via dell'esecuzione.

Ciò si deve all'aver la Commissione riconosciuto come, col vasto programma dapprima ideato, non si potesse venire a conclusioni pratiche, sia per le difficoltà intrinseche della materia, sia per la mancanza di mezzi proporzionati, ed all'aver perciò deliberato, nella sessione del luglio 1889, di contenere l'indagine entro più modesti confini, limitandosi a rilevare la consistenza patrimoniale dei soli Enti ecclesiastici conservati.

Compiuti gli studi e preparati i modelli, questi, con Circolare del 1° settembre 1892, n. 1270, furono distribuiti agli Economati generali dei Benefizi vacanti del Regno e al Delegato economale di Roma, affinchè venissero raccolte le notizie statistiche del patrimonio attivo e passivo di ciascun Ente.

Quantunque il lavoro sia stato già avviato dappertutto, ed in parecchi distretti sia anzi terminato, tuttavia è lungi dall'essere compiuto; a cagione delle difficoltà incontrate e specialmente della riluttanza degli investiti a fornire i dati loro richiesti per timore che l'inchiesta sia diretta a scopo fiscale.

Quanto alla statistica degli Enti soppressi, che doveva essere compilata dalla Direzione generale del Fondo per il culto, essa fu per ora abbandonata, essendo parso a quell'Ufficio che, più che un lavoro statistico vero e proprio, essa costituisse un'indagine contabile sull'origine e sulle vicende del patrimonio pervenuto al Fondo pel culto, mentre poi le ricerche sarebbero riuscite lunghe e difficili.

Di questa deliberazione si dolse la Commissione, convinta che la statistica degli Enti ecclesiastici soppressi abbia un'importanza non solo retrospettiva, ma anche economico-giuridica per la destinazione che, in un tempo più o meno lontano, dovrà pur darsi al patrimonio amministrato dal Fondo per il culto. Pertanto la Commissione fece voti affinchè la statistica degli Enti soppressi non sia abbandonata, ma unicamente rimandata a tempo più opportuno.

*Matrimoni celebrati col solo rito religioso.* — Il senatore Lampertico toccò pure nella sua Relazione dei danni che deri-

vano dalla celebrazione del matrimonio religioso senza che sia accompagnato da quello civile. Dopo aver ricordato le difficoltà che impediscono di accertare esattamente il numero dei matrimoni contratti col solo rito religioso, egli espresse il dubbio che i dati raccolti fin qui in proposito siano attendibili e degni di fede, ed insistè sulla necessità di esser molto cauti nel porli a fondamento di provvedimenti legislativi, come fu fatto per il disegno di legge sulla precedenza del matrimonio civile sul religioso, presentato al Senato del Regno dal Ministro di grazia e giustizia il 26 maggio 1879.

La Commissione per la statistica giudiziaria non deve, al dire del senatore Lampertico, discutere delle ragioni che possono consigliare questa riforma, o piuttosto dissuaderne. Essa ha solo il diritto e il dovere di far sì che non si giunga ad illazioni generali da fatti, i quali si avverano in qualche parte soltanto del territorio dello Stato; che non si prenda come punto di partenza, assai più che un fatto veramente statistico, un fatto storico, che deriva da circostanze del momento e che è andato perdendo via via la sua importanza, e non è inoltre bene accertato nè determinato nei suoi momenti iniziali; che non si dia infine un giudizio del fatto per via di supposizioni, ma bensì in seguito ad un'indagine compiuta delle cause molteplici che possono contribuirvi.

Lunga ed animata fu la discussione intorno a questo argomento, e si chiuse col riconoscere l'opportunità di accertare il numero dei matrimoni religiosi non seguiti dal matrimonio civile.

Quest'indagine fu affidata alle cure del Comitato, mercè l'approvazione della seguente proposta:

“ La Commissione delibera di affidare al Comitato l'incarico di verificare quale sia: 1° il numero dei matrimoni celebrati col rito religioso, che non sono ancora legittimati col matrimonio civile; 2° il numero dei matrimoni che si celebrarono in ciascuno dei cinque anni precedenti col solo rito religioso, senza che nello stesso anno siano stati legit-

“ timati col matrimonio civile. E nel caso che la verifica-  
zione  
“ diretta non possa farsi, determinare i criteri coi quali questo  
“ fatto possa essere accertato in modo indiretto „.

*Verificazione dei registri dello stato civile.* — Durante la discussione sulla Relazione del senatore Lampertico fu espresso il dubbio che i registri dello stato civile non siano dappertutto tenuti con la dovuta regolarità, e che vi possano talvolta essere iscritti dei fatti non conformi al vero.

La Commissione, convinta dell'utilità di un'inchiesta diretta a verificare la sincerità degli atti dello stato civile, su proposta degli on. Costa e Lucchini, ne affidò l'incarico al Comitato permanente della statistica giudiziaria.

Tali sono, onorevole signor Ministro, le principali deliberazioni prese dalla Commissione che ho l'onore di presiedere, sulle quali mi faccio debito di richiamare l'attenzione di V. E.

Con che voglia Ella gradire l'attestazione della mia rispettosa osservanza.

Roma, 20 febbraio 1894.

*Il Presidente della Commissione*

**Sen. A. MESSEDAGLIA.**

---





## Seduta del 6 giugno 1893.

---

### Presidenza dell'on. GIANTURCO, Sotto-Segretario di Stato al Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Canonico, Costa, Curcio, De' Negri, Ferri, Inghilleri, Lampertico, Lucchini, Mazzucchelli, Messedaglia, Penserini, Righi, Sandrelli e Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 10 antimeridiane.

GIANTURCO, *Sotto-Segretario di Stato*. A nome di S. E. il Ministro Guardasigilli, senatore Eula, rivolge un saluto alla Commissione per la statistica giudiziaria.

Ha veduto con piacere che gli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono molto importanti e toccano a problemi sia della vita civile e sociale, sia dell'amministrazione giudiziaria, che sono stati molto discussi ed agitati in questi ultimi anni. Giova che la statistica concorra alla loro soluzione con un contributo di fatti e di osservazioni positive, ed egli non dubita che saranno studiati dalla Commissione con quella competenza e quell'amore che ha sempre posti nell'opera sua. È dolente di non potere, per necessità del suo ufficio, assistere a tutte le sedute della Commissione; ma gli è grato di poterla assicurare che il Governo terrà nel massimo conto le deliberazioni che verranno prese e cercherà di attuarle con provvedimenti legislativi ed amministrativi.

Con questa promessa, anzi con questa formale assicurazione, è lieto di inaugurare i lavori della Commissione per la statistica giudiziaria.

MESSEDAGLIA, *Presidente*. Ringrazia l'on. Sotto-Segretario di Stato delle benevole parole dirette alla Commissione e dell'onore fattole coll'aver voluto inaugurarne egli stesso i lavori.

S. E. l'on. Gianturco cede la presidenza al senatore Messedaglia ed esce dall'aula.

**Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.**

BORGOMANERO, *segretario*. Dà lettura dei decreti di rinnovamento parziale della Commissione.

A' termini dell'art. 6 del regio decreto 20 aprile 1882, n. 742 (serie 3<sup>a</sup>), dal 31 dicembre 1892 cessarono di far parte della Commissione i signori:

Canonico comm. Tancredi;  
Cuccia comm. Simone;  
Lucchini comm. Luigi;  
Penserini comm. Francesco;  
Righi comm. Augusto;  
Tondi comm. Nicola.

Cessò pure di farne parte il comm. Antonio Tami, il quale, essendo stato incaricato di reggere la Direzione generale del fondo per il culto, presentò le sue dimissioni da membro e segretario permanente della Commissione.

Con decreti dell'11 e del 31 gennaio 1893, visti i regi decreti del 20 aprile 1882, n. 742 (serie 3<sup>a</sup>), del 24 maggio 1885, n. 3135 (serie 3<sup>a</sup>) e del 24 giugno 1888, n. 5468 (serie 3<sup>a</sup>), il Ministro Guardasigilli confermò a membri della Commissione, per il triennio 1893-95, i signori:

Canonico comm. Tancredi;  
Cuccia comm. Simone;  
Lucchini comm. Luigi;  
Penserini comm. Francesco;  
Righi comm. Augusto;  
Tondi comm. Nicola;

e, in sostituzione del comm. Tami, nominò il signor

Sandrelli cav. Carlo, consigliere di Corte d'appello, in missione presso il Ministero di grazia e giustizia; incaricandolo delle funzioni di segretario permanente della Commissione.

Con altro decreto del 31 gennaio 1893 il Ministro Guardasigilli nominò membri del Comitato permanente, per il triennio 1893-95, i signori:

Tondi comm. Nicola;  
Sandrelli cav. Carlo.

PRESIDENTE. Prega il cav. Sandrelli di riferire sui provvedimenti presi per l'attuazione delle deliberazioni approvate dalla Commissione.

**Comunicazioni del cav. Sandrelli, a nome del Comitato, sopra i provvedimenti presi per l'attuazione di alcune deliberazioni della Commissione.**

### I. Tutela.

L'on. signor Presidente si dette premura di rivolgere preghiera al Ministero della giustizia per sollecitare dal Ministero dell'interno le istruzioni ed i provvedimenti atti ad assicurare, da parte delle Congregazioni di carità, l'esatta osservanza delle disposizioni contenute negli art. 8 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e 5 del regolamento 5 febbraio 1891, n. 99, riguardo alla tutela dei minorenni orfani.

Ora il Ministero della giustizia informa che il Ministero dell'interno ha provveduto su questo punto con una Circolare del 25 agosto 1892, n. 25279, nella quale si invitavano i Prefetti del Regno a richiamare l'attenzione delle Amministrazioni delle Congregazioni di carità, e specialmente di quelle dei piccoli Comuni, più facilmente composte di persone meno versate in diritto, sull'importanza dei Consigli di famiglia e di tutela e sulla necessità che tali Consigli siano costituiti e funzionino anche per gli infelici diseredati di ogni bene di fortuna, ed a prescrivere che presso ciascuna Congregazione fosse tenuto un registro di tutti gli orfani e minorenni abbandonati, ciechi e sordo-muti poveri appartenenti al Comune, e che non si trovino nella condizione prevista dall'art. 262 del Codice civile, affinché si potesse sempre e facilmente verificare, mediante un riscontro coi registri delle Preture, se per ciascuno di essi sia stato costituito e funzioni il Consiglio di famiglia o di tutela.

Nella stessa Circolare si raccomandava inoltre ai Prefetti di

rivolgersi anche alle Direzioni di tutti gli ospizi, ricoveri e riformatorii della Provincia, alle quali è applicabile l'art. 262 del Codice civile, per invitarle alla scrupolosa osservanza dell'obbligo che loro incombe, quando dismettono un ricoverato, di avvertirne la Congregazione di carità ed il Pretore del luogo nel quale il medesimo è domiciliato, affinché si possa immediatamente provvedere, nel suo interesse, alla costituzione del Consiglio di famiglia o di tutela.

Questa Circolare fu comunicata dal Ministero della giustizia alle Autorità giudiziarie con un'altra del 12 settembre del medesimo anno (1).

Affinchè poi le tutele si potessero classificare secondo le varie cause che vi danno luogo, il Ministero di grazia e giustizia ha modificato, con un'altra Circolare del 29 settembre 1892, il modulo in uso presso le Preture per raccogliere i dati statistici sui Consigli di famiglia e di tutela da inviarsi ai Procuratori del Re e da questi al Ministero della giustizia (2).

## II. Fallimenti.

L'on. signor Presidente, con due lettere in data del 27 giugno 1892, n. 361 e 362, comunicò al Ministero della giustizia le deliberazioni adottate dalla Commissione relativamente ai fallimenti, cioè:

a) la proposta dell'on. Tondi di richiamare l'attenzione del Guardasigilli sui voti dei Procuratori generali per una revisione delle disposizioni del Codice di commercio relative ai fallimenti;

b) la proposta dello stesso on. Tondi di far presente al Guardasigilli il ritardo che si nota nello svolgimento delle procedure di fallimento, tanto in sede civile come in sede penale, e di pregarlo ad un tempo, ove lo stimi opportuno, di chiedere alle Magistrature, presso le quali i lamentati ritardi si sono verificati, le ragioni di essi, al fine di rimuovere gli ostacoli che si frappongono al sollecito corso della giustizia;

(1) Veggansi queste due Circolari in allegato al volume degli *Atti della Commissione per la statistica giudiziaria* - Sessione del 1892, pag. 130 e 131.

(2) Veggansi questa Circolare e il nuovo modello per la statistica delle tutele in allegato al volume degli *Atti della Commissione* - Sessione del 1892, pag. 133 a 135.

c) la proposta dell'on. Boccardo di aggiungere, nel prospetto allegato alla Circolare del 23 agosto 1891, n. 1251, una colonna per dar notizia dei casi nei quali si ottenne un dividendo non maggiore del 5 per cento. Quest'aggiunta si dovrebbe fare dopo la colonna 38<sup>a</sup> del prospetto che dà le notizie sui fallimenti per la parte civile.

Non si ebbe finora alcuna comunicazione del Ministero circa i provvedimenti presi per l'attuazione delle deliberazioni sovra citate, e specialmente della seconda e della terza (b e c).

### **III. Costituzione legale delle Società commerciali.**

Con lettera del 27 giugno 1892, n. 364, fu partecipata al Ministero della giustizia la deliberazione presa dalla Commissione nella seduta del 1° luglio 1889, su proposta del senatore Costa, diretta a provvedere che si adempiano regolarmente e nel termine fissato dagli art. 93, 94, 95 del Codice di commercio le formalità della pubblicazione degli atti costitutivi delle Società commerciali.

Non si conosce finora quali saranno i provvedimenti che il Ministero crederà di dare in proposito.

### **IV. Istruzioni dei processi penali delegate ai Pretori.**

#### **Appelli in materia penale. Servizio dei Giurati.**

L'on. signor Presidente della Commissione, con lettere del 15 aprile 1892, n. 309, e del 27 giugno 1892, n. 365, si diede premura di portare a conoscenza del Ministero le deliberazioni riguardanti:

a) le delegazioni di istruttorie ai Pretori, avvertendo che il numero di esse sarebbe soverchio;

b) il numero degli appelli penali dichiarati inammissibili;

c) i Giurati, facendo speciali avvertenze perchè le Giunte comunali siano richiamate ad attendere con scrupolosità e con diligenza alla compilazione delle liste; perchè nelle liste dei Giurati si indichi l'anno di nascita invece dell'età; perchè si usi maggior rigore nella compilazione e revisione delle liste dei Giurati e nel dispensarli dall'ufficio; perchè infine i Procuratori del Re curino la rigorosa applicazione dell'art. 23 della legge 8 giugno 1874 (1).

(1) Art. 23 della legge 8 giugno 1874:

« Coloro che manchino o ricusino di adempiere le funzioni loro affidate dalla legge, o che, richiesti dall'autorità competente e obbligati o dalla legge

Il Ministero della giustizia, in seguito alle comunicazioni su ricordate, ha risposto all'on. signor Presidente con la seguente Nota del 21 maggio scorso, n. 6912:

« Mi sono dato cura di esaminare le savie osservazioni e proposte della Commissione per la statistica giudiziaria, le quali formarono argomento delle lettere del 15 aprile 1891, n. 309, e 27 giugno 1892, n. 365; osservazioni e proposte che hanno per fine :

« 1° di restringere in più discreti limiti le eccessive delegazioni fatte dai Giudici istruttori ai Pretori per la compilazione dei processi ;

« 2° di esaminare se non convenga estendere al caso d'inammissibilità degli appelli le disposizioni che, giusta l'art. 8 della legge 12 dicembre 1875, semplificano la definizione dei ricorsi inammissibili in sede di cassazione;

« 3° di migliorare il funzionamento della Giuria, provvedendo che l'elenco permanente dei Giurati sia meno imperfetto; che la lista dei Giurati sia riveduta con maggiore esattezza, secondo le prescrizioni della legge, e che si usi minore larghezza nel dispensare da tale ufficio.

« Per quel che riguarda le Commissioni comunali, non ho mancato di far presente all'on. Ministro dell'interno i desiderii di codesta Commissione di statistica, affinchè voglia raccomandare ai Sindaci che si procuri di non omettere nell'elenco permanente dei Giurati nessuno di coloro che hanno il dritto ed il dovere di figurarvi; e voglia altresì raccomandare di segnare nella detta lista non la cifra degli anni, ma bensì l'anno di nascita di ciascun iscritto, sembrando anche a me ciò più conforme all'art. 10 della legge 8 giugno 1874, n. 1937.

« In quanto agli altri suggerimenti, che dovrebbero essere materia di proposte legislative e che mirano a modificare le vigenti disposizioni in materia di procedimento penale, di appelli e di Giurati, ovvero a renderne più preciso il precetto e meno arbitraria l'attuazione, so che la Commissione di riforme del Codice di procedura penale ne aveva già tenuto tutto il debito conto.

o dal loro ufficio, rifiutino di dare le notizie necessarie per la formazione delle liste, sono puniti con una multa da cento a trecento lire.

« Sono puniti colla multa da lire duecentocinquanta a lire cinquecento coloro che danno scientemente notizie erronee nei casi sopra contemplati.

« Coloro che non adempiono alle prescrizioni dell'art. 9 saranno puniti con un'ammenda di lire cinquanta. »

« Null'altro quindi mi resta a fare che l'augurio di vedere approvate queste riforme dal Parlamento, quando gli saranno presentate le relative proposte ».

« *Pel Ministro*

« *NOCITO.* »

## **V. Applicazione di alcune disposizioni del nuovo Codice penale.**

La Commissione ricorderà la deliberazione presa nella seduta del 4 giugno 1892, su proposta del senatore Costa, e diretta a S. E. il Guardasigilli, affinché volesse invitare i Procuratori generali presso le Corti d'appello a raccogliere notizie particolareggiate sul modo in cui funzionano alcune istituzioni del nuovo Codice penale.

La preghiera fu accolta, e l'on. Guardasigilli diresse ai Procuratori generali una Circolare in data del 10 marzo 1893 (1) perregarli di inviare al Ministero di grazia e giustizia una speciale Relazione su quei nuovi istituti penali intorno al cui funzionamento la nostra Commissione aveva dimostrato maggior desiderio di informazioni.

## **VI. Proscioglimenti dei giudicabili nello stadio istruttorio e in quello del giudizio.**

La Commissione, nella seduta del 4 giugno 1892, approvò la proposta del consigliere Curcio e dell'on. Lucchini di accertare le cause determinanti il numero ingente dei proscioglimenti dei giudicabili nello stadio istruttorio e in quello del giudizio.

Fu dato incarico al consigliere Curcio, uno degli autori della proposta, di predisporre tale studio e di riferirne in questa sessione.

## **VII. Statistica patrimoniale degli Enti ecclesiastici conservati.**

La statistica ecclesiastica, della quale la nostra Commissione ebbe più volte ad occuparsi, e che già prima nel 1872 e successi-

(1) Veggasi questa Circolare in allegato al presente volume.

vamente nel 1879, fu oggetto di discussioni e di deliberazioni della Giunta centrale di statistica, è ora finalmente entrata nella via dell'esecuzione.

Ciò si deve all'avere la Commissione riconosciuto come, col vasto programma dapprima ideato, non si potesse venire a conclusioni pratiche, sia per le difficoltà intrinseche della materia, sia per la mancanza di mezzi proporzionati. Nella sessione del luglio 1889 deliberò quindi di contenere l'indagine entro più modesti confini e di limitarsi a rilevare la consistenza patrimoniale dei soli Enti ecclesiastici conservati.

Compiuti gli studi e preparati i modelli necessari per questa indagine, essa ebbe attuazione nello scorso anno, grazie all'on. Ministro Guardasigilli (Bonacci). Con Circolare del 1° settembre 1892, n. 1270 (1), agli Economi generali dei Benefizi vacanti del Regno e al Delegato economale di Roma, egli ordinava che si raccogliessero, per ciascun Ente ecclesiastico conservato, le notizie statistiche concernenti il suo patrimonio attivo e passivo.

In questa Circolare era fissato il 31 ottobre 1892 per la restituzione dei modelli corredati delle notizie richieste, e si affidava alla Direzione generale della statistica la parte esecutiva del lavoro.

Furono spediti ai vari Economati generali e alla Delegazione economale di Roma gli stampati da essi richiesti e fu posto mano ai lavori.

Senonchè fu tosto avvertita la necessità di prorogare il termine per la restituzione dei moduli, essendosi riconosciuto che quello dapprima fissato era insufficiente alla raccolta dei dati, non che alla revisione che ne dovevano fare i Subeconomi e successivamente gli Economi generali.

Questi si affrettarono a rilevare che la qualità dell'indagine e la generale incapacità degli investiti dei benefizi a dare notizie numeriche d'indole contabile avrebbero reso il lavoro di revisione lungo e difficile.

Nel corso dei lavori sorsero poi alcune difficoltà sul modo di riempire il modello e di dare le notizie in esso richieste. Per risolvere tali difficoltà la Direzione generale di statistica dovette, d'ac-

(1) Veggasi questa Circolare in allegato al volume degli *Atti della Commissione* - Sessione del 1892, pag. 147.



cordo col Ministero di grazia e giustizia, impartire nuove istruzioni con una Circolare del 12 marzo 1893, n. 384 (1).

Queste istruzioni furono dirette a dare criteri uniformi per la valutazione dei beni immobili, a stabilire che le notizie patrimoniali riguardanti il *benefizio* fossero tenute distinte da quelle riguardanti la *chiesa*, e a consigliare di limitarsi a fornire sugli oggetti d'arte quelle sole indicazioni che fossero ritenute certe e precise, omettendole in ogni altro caso.

Con questa Circolare fu prorogato al 31 maggio 1893 il termine per la consegna dei foglietti corredati delle notizie richieste. Però dalle ultime comunicazioni che sono state fatte dagli Economati al Ministero di grazia e giustizia e alla Direzione generale della statistica, risulta che, quantunque il lavoro sia già stato avviato dappertutto e sia terminato in alcuni distretti, tuttavia anche la proroga concessa non è stata sufficiente per la restituzione dei modelli debitamente riempiti e controllati.

Gli Economi generali, oltre insistere ancora sulla quasi generale insufficienza degli investiti a fornire le notizie, lamentano la loro renitenza a darle, per il timore che l'indagine sia diretta a scopo fiscale. In taluni luoghi gli investiti invocano per loro giustificazione il divieto che le superiori Autorità ecclesiastiche hanno fatto ai loro dipendenti di comunicare ai Subeconomi le indicazioni domandate nei modelli statistici.

Il Ministero della giustizia e la Direzione della statistica hanno raccomandato agli Economi di assicurare gli investiti nel modo più esplicito che l'indagine non aveva alcun fine finanziario, ma essenzialmente statistico. Si è altresì raccomandato agli Economi di far pratiche presso gli Ordinari diocesani affinché fossero tolti gli inconculti divieti, ma finora vi è da credere che siano mantenuti.

Vi è inoltre una difficoltà di indole finanziaria. Alcuni Economi generali, sino dall'inizio di questa statistica, fecero presente al Ministero di grazia e giustizia che il nuovo lavoro aggiuntosi a quello ordinario degli Economati e Subeconomi avrebbe richiesto l'opera di impiegati straordinari, per i quali si sarebbe dovuta incontrare una maggiore spesa, non sempre sopportabile dai bilanci degli Economati stessi.

(1) Veggasi questa Circolare in allegato al presente volume.

D'altro canto è da osservarsi che la somma di 5000 lire stanziata dall'on. Guardasigilli per questo lavoro ed assegnata alla Direzione generale della statistica è appena sufficiente per le spese di stampa e di pubblicazione delle notizie che saranno raccolte, e che dalla somma stessa non si potrà distrarre alcuna benchè piccola parte per assegnarla agli Economati.

Vedrà la Commissione quali provvedimenti siano da proporsi per ovviare alle sopraindicate difficoltà.

Quanto alla statistica degli Enti soppressi, la Direzione generale del fondo pel culto dichiarò che avrebbe posto mano essa stessa alla compilazione della statistica del patrimonio ecclesiastico da lei amministrato. Ed a tal fine, nel bilancio di quell'Amministrazione per l'esercizio finanziario 1891-92, l'on. Ministro Guardasigilli fece inscrivere un fondo di lire 25,000 (capitolo 47) all'intento di far compilare la statistica degli Enti soppressi, dichiarando i criteri da seguirsi in una nota allegata alla tabella C del progetto del bilancio (1).

Senonchè, appena cominciate le prime investigazioni, quella Direzione generale riconobbe che, più che un lavoro statistico vero e proprio, riusciva un'indagine contabile sull'origine e sulle vicende del patrimonio pervenuto al Fondo pel culto.

Inoltre le ricerche apparvero lunghe e difficili, tanto che l'Amministrazione suaccennata ha ora deciso di abbandonarle. Nei successivi bilanci, infatti, non fu più stanziata la somma di lire 25,000, e la somma inscritta nell'esercizio 1891-92 in parte fu erogata nel pagamento del lavoro straordinario fino allora compiuto, e in parte passò in economia.

Nello stanziamento del 1892-93, 20,000 lire furono impegnate con regolare decreto per una nuova statistica che la Direzione generale del fondo pel culto ha iniziato sulla consistenza patrimoniale dei benefici parrocchiali agli effetti dell'assegnazione delle congrue, e le residue 5000 lire furono assegnate alla Direzione generale della statistica per intraprendere l'indagine sul patrimonio degli Enti ecclesiastici conservati.

PRESIDENTE. Apre la discussione sulle comunicazioni del Comitato.

(1) *Atti Parlamentari*, Leg. XVII, 1<sup>a</sup> Sessione, n. 6.

**AURITI.** Per ciò che riguarda la tutela dei minorenni, gli sembra opportuno rinviarne la trattazione a quando si discuterà la Relazione sulle tutele, che è iscritta all'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Convieni nell'osservazione del senatore Auriti.

**BOCCARDO.** Fa osservare che il Ministero di grazia e giustizia non ha ancora provveduto ad attuare le deliberazioni della Commissione intorno ai fallimenti. Crede convenga rammentare quelle deliberazioni al Ministero stesso. Amerebbe pure di vedere attuata la proposta da lui presentata nella scorsa sessione, che cioè si abbia da aggiungere nel prospetto dei fallimenti (parte civile), allegato alla Circolare del 23 agosto 1891, una colonna per i casi nei quali si ottenne un dividendo non maggiore del 5 per cento.

**PENSERINI.** Si associa alle proposte del senatore Boccardo, ed esprime inoltre il desiderio che la discussione intorno alla riforma del Codice di commercio, nella parte riguardante i fallimenti, ed ai ritardi nelle procedure (lettere *a* e *b* delle comunicazioni del consigliere Sandrelli), abbia luogo dopo che egli avrà riferito sulle procedure di fallimento per gli anni 1891-92.

**PRESIDENTE.** Aderisce al desiderio dell'on. Penserini ed invita la Commissione a deliberare sulla seguente proposta:

« La Commissione, in seguito a nuove premure del senatore « Boccardo, rinnova al Ministero della giustizia la preghiera che « nel prospetto dei fallimenti (parte civile), allegato alla Circolare del « 23 agosto 1891, n. 1251, sia aggiunta una colonna per raccogliere « le notizie dei fallimenti nei quali si ottenne un dividendo non « maggiore del 5 per cento. »

La Commissione approva.

**PRESIDENTE.** Rispetto all'altro argomento accennato dal consigliere Sandrelli, che cioè siano adempiute regolarmente e nei termini stabiliti dal Codice di commercio, le formalità della pubblicazione degli atti costitutivi delle Società commerciali, non crede sia necessaria alcuna discussione. Se la Commissione lo stima opportuno, basterebbe richiamare nuovamente su questo punto l'attenzione del Ministero di grazia e giustizia.

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Prega i Commissari di manifestare le loro opinioni circa la parte della relazione del consigliere Sandrelli riguardante le istruzioni dei processi penali delegate ai Pretori, gli appelli in materia penale ed il servizio dei Giurati.

SANDRELLI. Osserva che la risposta data in proposito dal Ministero di grazia e giustizia non gli sembra molto chiara. Infatti, è bensì vero che la materia delle delegazioni delle istruttorie dei processi penali è regolata dall'art. 81 del Codice di procedura penale, ma è vero altresì che nulla vieta al Ministero della giustizia di impartire alle Autorità giudiziarie speciali istruzioni intese a diminuire, per quanto è possibile, le deleghe di istruzioni dei processi penali. E però egli crede che si debba insistere su questo punto presso il Ministro Guardasigilli.

LUCCHINI. È anch'egli dell'avviso del consigliere Sandrelli per ciò che tocca al numero eccessivo delle istruttorie delegate ai Pretori.

Desidera poi di richiamare l'attenzione della Commissione su di un fatto assai grave.

Son venuti oggidì rinnovandosi gli attacchi contro l'istituto dei Giurati. In gran parte, giova dirlo, sono le solite accuse infondate e leggieri di cui sogliono essere fra noi vittime le istituzioni più liberali; ma se pur esso non funziona sempre in modo soddisfacente, ciò devesi soprattutto attribuire all'imperfetta formazione e revisione delle liste dei Giurati.

Si ripete da tutti che il male esiste, ma nessuno pensa ad accertarne l'origine e ad apportarvi rimedio. Eppure si tratta di una funzione importantissima che, male esercitata, costituisce un grave pericolo per la retta amministrazione della giustizia.

Rinnova quindi le premure già altre volte fatte perchè si accertino statisticamente gl'inconvenienti che si lamentano nella formazione e revisione di dette liste.

COSTA. Si permette di aggiungere una breve considerazione alle giuste osservazioni del prof. Lucchini.

La Commissione sa che, per effetto del regio decreto 1° dicembre 1889, contenente le disposizioni per l'attuazione del Codice penale, fu modificata anche la competenza in materia penale, di guisa che circa un terzo delle cause che erano prima sottoposte al giudizio dei Giurati sono ora deferite a quello dei Tribunali.

Occorrerebbe pertanto studiare quale influenza questa mutazione di competenza e la conseguente diminuzione del numero delle cause deferite alle Corti d'assise abbiano esercitata sui risultati dei giudizi per Giurati.

Il Comitato potrebbe occuparsi di questo studio, per riferirne alla Commissione nella sessione ventura.

**LUCCINI.** L'indagine desiderata dal senatore Costa e quella da lui proposta sono di carattere del tutto diverso.

L'una, quella dell'on. senatore Costa, può farsi quasi completamente mediante le notizie raccolte per mezzo delle schede individuali per gl'imputati di delitti. L'altra, che egli invoca, sulla formazione e sulla revisione delle liste, ha mestieri di speciali ricerche. È necessario di avere delle notizie positive sul modo come funzionano le Commissioni incaricate della compilazione e della revisione delle liste dei Giurati.

**DE' NEGRI.** Ricorda che nella sessione del 1889 ebbe l'onore di riferire alla Commissione intorno all'inchiesta ordinata dal Ministero della giustizia allo scopo di determinare come fossero composte le liste dei Giurati.

Dalle cifre esposte in quella Relazione fu posto in evidenza quanto scarso fosse il numero dei Giurati effettivamente iscritti nelle liste, a confronto del numero di coloro che avrebbero indubbiamente dovuto esservi compresi, possedendo i requisiti voluti dalla legge per l'esercizio di questo ufficio civile. E mentre, per il progredire dell'istruzione d'ogni grado, per l'incremento delle industrie e dei traffici, per l'aumento delle persone esercenti professioni liberali e dei pubblici funzionari, il numero degli iscritti nelle liste dei Giurati avrebbe dovuto divenire via via più grande, è andato per contro scemando di anno in anno.

E il peggio si è che la maggior parte degli esclusi è costituita appunto da coloro che per l'educazione ricevuta, per la condizione sociale, per la coltura, darebbero maggiori guarentigie di coscienza e di intelligenza nel difficile ufficio.

Un altro fatto, non meno grave, risultò da quell'inchiesta; ed è il larghissimo uso che le Giunte distrettuali fanno, anche rispetto alle categorie degli iscritti per capacità, del potere discrezionale loro consentito, di cancellare dalle liste dei Giurati coloro

che non reputino atti a tale funzione. Accade non di rado che siano reputati inetti all'ufficio di Giurati dei legislatori che seggono nell'uno o nell'altro ramo del Parlamento, degli avvocati, procuratori e notai, dei professori di Università, per tacer d'altre categorie. Ora queste eliminazioni *ex informata conscientia*, che nascondono bene spesso o basse compiacenze o partigiani livori, sono di grande pregiudizio al credito della Giuria e conducono al decadimento di questa istituzione, presidio e guarentigia di libertà e di giustizia.

Gioverebbe forse che nelle Giunte incaricate della compilazione e della revisione delle liste dei Giurati fosse maggiormente rappresentato l'elemento giudiziario, che v'ha ora così piccola parte.

Ritiene opportuno che la Commissione riprenda in esame le conclusioni e le proposte fatte nella sessione del 1889, e vi richiami l'attenzione dell'on. Guardasigilli.

COSTA. Aveva presente l'inchiesta del 1889 e la Relazione del comm. De' Negri; e ricordava pure le proposte approvate allora dalla Commissione. Intanto sono passati quattro anni, senza che il Governo abbia fatto nulla per rimediare agli inconvenienti messi in luce da quell'inchiesta. È quindi opera saggia ritornare sull'argomento e rinnovare le indagini. Si obietterà forse che mancano i mezzi pecuniari per eseguire una nuova inchiesta; però la questione è così grave che egli non esita ad insistere nella sua proposta, persuaso che questo sia il solo mezzo per ottenere la riforma di una parte della nostra legislazione, che non ha fatto buona prova.

Non si deve dimenticare che l'istituzione dei Giurati è oggidi molto discussa, e che si sollevano gravi dubbi sulla sua bontà anche da coloro che ne sono sempre stati fautori.

È certo che la legge dell'8 giugno 1874 non ha dato in pratica i risultati che il legislatore si era proposto di ottenere con essa. Ove poi si consideri che per le mutate norme di competenza è stato sottratto alla cognizione delle Corti d'assise un buon numero di cause, apparirà evidente la necessità di uno studio sul risultato dell'opera prestata dai Giurati, in relazione alle norme di competenza stabilite col regio decreto del 1° dicembre 1889. Presenta in questo senso una proposta di deliberazione.

PENSERINI. Una delle osservazioni fatte dal comm. De' Negri nella sua Relazione, è quella che nelle Giunte incaricate di compilare

e di rivedere le liste dei Giurati l'elemento giudiziario è in minoranza. Ciò è verissimo, ma egli crede che vi sia da sperar molto dall'influenza morale che possono esercitare sugli altri membri delle Giunte i funzionari dell'ordine giudiziario e in special modo, per ciò che riguarda le Giunte distrettuali, il Presidente del Tribunale.

**AURITI.** Una delle cause che spiegano il gran numero di esclusioni dalle liste dei Giurati di persone che avrebbero i requisiti per esservi iscritti è, a suo avviso, la gravezza del servizio che essi debbono prestare.

È naturale che molti cittadini siano indotti da ciò a trovar modo di sottrarsi, forse anche con dispiacere, all'adempimento dell'importante ufficio di giudici popolari. Sotto questo rispetto, crede che gli effetti delle nuove norme di competenza riusciranno favorevoli all'istituto della Giuria, e diminuiranno le riluttanze che provano molti, anche probi ed integri cittadini, ad esercitare un ufficio che impedisce loro di attendere, per un periodo di tempo talvolta abbastanza lungo, alle loro occupazioni.

Del resto egli ritiene che l'indagine proposta dal senatore Costa sia utilissima, soprattutto ora che il Ministero di grazia e giustizia sta facendo degli studi per introdurre delle riforme nel Codice di procedura penale.

**LUCCHINI.** Le modificazioni portate alla competenza dal regio decreto 1° dicembre 1889 hanno avuto per iscopo unico ed esclusivo quello di coordinare la distribuzione delle competenze coi nuovi concetti che informano la nozione, la penalità e la partizione generale dei reati nel Codice penale; ma ebbero anche per effetto di sottrarre al giudizio dei Giurati quelle cause la cui natura richiede che siano piuttosto sottoposte al giudizio dei Magistrati.

È d'accordo col senatore Auriti nel ritenere che la lunghezza della trattazione di alcune cause contribuisca a stancare i Giurati, impedendo loro per troppo tempo di attendere alle loro occupazioni ordinarie. È questo un inconveniente che in parte dipende dal nostro sistema procedurale, ma in parte anche da certe abitudini invalse presso la Magistratura.

**FERRI.** Dubita dell'efficacia dell'inchiesta desiderata dal senatore Costa.

La legge del 1874 non ha certo avuto per effetto di migliorare sensibilmente la composizione della Giuria, la quale è ora ben poco diversa da quella che era prima di detta legge. E ciò è naturale. Infatti, poco o punto giova modificare le leggi, quando rimangono tali e quali le abitudini del paese. D'altronde, egli non crede il sistema della Giuria buono per il giudizio dei reati comuni, che vorrebbe deferiti, senza eccezione, all'Autorità giudiziaria.

Quanto al fatto della esclusione dalle liste dei Giurati di molte persone idonee a tale ufficio, esso è inevitabile, perchè insito nelle abitudini del paese.

Del resto, se egli è contrario ad un'inchiesta intesa a stabilire come funzioni un istituto che, per parte sua, crede dannoso all'amministrazione della giustizia, non si oppone però ad uno studio sulla influenza esercitata dalle nuove norme di competenza sulle cause sottoposte alla cognizione dei Giurati.

COSTA. Il materiale per quest'indagine vi è già, e non si tratta che di fare uno spoglio delle notizie necessarie. Quanto alla legge del 1874, è innegabile che essa non solo mutò, ma migliorò notevolmente il sistema precedentemente in vigore per la composizione delle liste dei Giurati. Forse la disposizione dell'art. 18, che riguarda l'eliminazione degli inidonei, non corrispose del tutto allo scopo e dette una facoltà troppo ampia alle Giunte distrettuali, le quali non ne usano sempre colla dovuta moderazione. Occorre pertanto trovar modo di far funzionare regolarmente quest'art. 18.

FERRI. Ripete che, qualora non si tratti di una vera e propria inchiesta, accetta lo studio proposto dal senatore Costa. Osserva poi che, in mancanza di precisi criteri, essendo lasciato al potere discrezionale delle Giunte distrettuali il decidere sulle cagioni di eliminazione per inidoneità, sono spesso cancellate dalle liste persone atte ad esercitare l'ufficio di Giurati per motivi che sfuggono ad una indagine statistica.

LUCCHINI. Si associa alla proposta del senatore Costa.

PRESIDENTE. Legge e mette ai voti la seguente proposta degli on. Costa e Lucchini:

« La Commissione

« Esprime il desiderio che il Comitato nella sessione del prossimo anno presenti una Relazione:



« a) sul modo come funzionano le Commissioni incaricate  
« della formazione delle liste dei Giurati e sugli eventuali rimedi  
« agl'inconvenienti che si fossero verificati;

« b) sui risultati dell'amministrazione della giustizia affidata  
« ai Giurati, in relazione alle nuove norme di competenza stabilite  
« col regio decreto 1° dicembre 1889. »

« COSTA — LUCCHINI. »

La proposta è approvata.

CURCIO. Richiama l'attenzione della Commissione sugli appelli in materia penale e sul numero, così grande, delle delegazioni di istruttorie di processi penali.

Crederebbe utile estendere al caso di inammissibilità dell'appello le disposizioni che, secondo l'art. 8 della legge 12 dicembre 1875 (1), regolano la definizione dei ricorsi in sede di cassazione.

Per raggiungere tale intento occorre un provvedimento legislativo, ma spera, ad ogni modo, che, come ha assicurato il Ministro Guardasigilli, di questa proposta della Commissione si terrà conto nella revisione del Codice di procedura penale.

Quanto alle delegazioni delle istruttorie di processi penali, l'articolo 81 del Codice di procedura penale dispone che il Giudice istruttore possa delegare i Pretori del suo distretto, sia che abbia egli stesso iniziata l'istruzione, sia che questa sia stata incominciata dai Pretori; ma in quest'ultimo caso però egli deve, nel termine di quindici giorni, o delegare od avocare a sé il proseguimento dell'istruzione. Si dovrebbe pertanto rivolgere al Guardasigilli la preghiera di provvedere, come crederà opportuno, affinché i Giudici istruttori usino soltanto nei casi di assoluta necessità di tale facoltà loro accordata dalla legge.

(1) Art. 8 della legge 12 dicembre 1875: « Se entro i dieci giorni successivi alla domanda di cassazione in materia correzionale e di polizia non è stato presentato il ricorso motivato giusta l'art. 659 del Cod. proc. pen., ovvero non è stato comprovato l'eseguito deposito della multa o la indigenza del ricorrente, come prescrive l'art. 656 del detto Codice, oppure la costituzione in carcere del condannato, o la di lui ammissione alla libertà provvisoria, o, almeno, la presentazione della domanda per l'ammissione alla libertà provvisoria, giusta l'art. 657, la domanda di cassazione si avrà per rinunciata, e, sopra istanza del Ministero Pubblico, la Corte o il Tribunale o il Pretore che ha pronunciata la sentenza impugnata ne ordinerà la esecuzione. La Corte e il Tribunale provvederanno in Camera di consiglio. »

**COSTA.** Non si oppone al desiderio del consigliere Curcio. Nota, però, che più volte il Ministero di grazia e giustizia ha raccomandato alle Autorità giudiziarie una maggiore discrezione nel delegare le istruttorie ai Pretori, ma senza poter stabilire un limite fisso a tali delegazioni, appunto perchè, a suo avviso, riesce quasi sempre malagevole di determinare quali siano i casi di vera necessità.

**LUCCHINI.** La maggior parte delle delegazioni hanno luogo, per così dire, per forza d'inerzia; e, pur troppo, non sono rari i Giudici istruttori i quali si limitano a pronunciare ordinanze. Le delegazioni sono dannose alla sollecita amministrazione della giustizia, perchè cagionano una perdita sensibile di tempo, specie nell'inizio dei processi, in quel primo periodo in cui è più facile al magistrato di mettersi sulla traccia delle prove.

Le lungaggini che si lamentano nei processi penali presso di noi dipendono, più che dalle leggi, da coloro che debbono applicarle.

Lo dimostra il fatto che in Francia, con una procedura quasi eguale alla nostra, i processi penali sono condotti a termine in un tempo assai più breve, il che avviene perchè non si trascinano, come succede in Italia, da un ufficio all'altro, per mesi e mesi, con non lieve pregiudizio del credito della Magistratura.

Vorrebbe che coloro ai quali incombe la responsabilità dell'amministrazione della giustizia si occupassero di questo fatto e del danno che produce.

**CURCIO.** Il senatore Costa si mostra oggi poco fiducioso nell'efficacia delle Circolari del Ministro di grazia e giustizia, per limitare, per quanto è possibile, l'uso della facoltà concessa dall'art. 81 del Codice di procedura penale, mentre lo stesso onorevole senatore, essendo Segretario generale nel Ministero della giustizia, diresse alle Autorità giudiziarie alcune Circolari dirette appunto a quel fine, del che lo loda vivamente.

Del resto non intende di fare una formale proposta intorno alla presente questione; si limita ad esprimere il desiderio che su di essa sia di nuovo richiamata l'attenzione del Guardasigilli.

**COSTA.** Risponde al consigliere Curcio che si è dovuto convincere, con la sua esperienza, che, pur troppo, le Circolari lasciano spesso il

tempo che trovano. Gioverebbe piuttosto, al fine di provvedere seriamente all'inconveniente che deploriamo, di riprendere in esame tutto il meccanismo dell'istruttoria penale. Le delegazioni dovrebbero essere abolite, o ammettersi solo per atti singoli e determinati, e ciascun magistrato dovrebbe assumere tutta la responsabilità degli atti che compie. Questo sarebbe forse il miglior modo di correggere i difetti della nostra procedura notati dai colleghi Curcio e Lucchini, difetti, la gravità dei quali egli non può certo disconoscere.

TONDI. Convieni nell'osservazione del senatore Costa. Le delegazioni di istruttorie non dovrebbero essere ammesse se non nel caso in cui le istruttorie fossero avvocate a sè dall'Autorità superiore, e vi concorressero inoltre i motivi di ricasazione del magistrato, che dovrebbe istruire il processo penale.

PRESIDENTE. Terrà conto, nella Relazione da presentarsi al Ministro sui lavori della Commissione, del desiderio manifestato dal consigliere Curcio.

La seduta è tolta a mezzogiorno.

---

## Seduta del 7 giugno 1893.

### Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Canonico, Costa, Curcio, De'Negri, Ferri, Fortis, Inghillieri, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Righi, Sandrelli e Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 10 antimeridiane.

Il segretario Borgomanero dà lettura del processo verbale della precedente seduta, che è approvato.

**PRESIDENTE.** Avverte che, dovendo in appresso il senatore Costa e il consigliere Curcio riferire, il primo sul modo in cui furono applicate alcune disposizioni del nuovo Codice penale, ed il secondo sui proscioglimenti degli imputati nel periodo istruttorio e in quello del giudizio, sospende per ora la trattazione dei numeri 5 e 6 delle comunicazioni del consigliere Sandrelli, che concernono questi due argomenti.

Apres la discussione sul n. 7, che riguarda la statistica patrimoniale degli Enti ecclesiastici conservati.

**BODIO.** Desidera dare alla Commissione alcuni schiarimenti intorno alla statistica degli Enti ecclesiastici.

Come disse nella sua Relazione il consigliere Sandrelli, la Direzione del fondo pel culto ha rinviato a più tardi le indagini concernenti gli Enti ecclesiastici soppressi. Si tratta di un lavoro di grande estensione, per l'esecuzione del quale sono del tutto insufficienti i mezzi di cui si può per ora disporre. Intanto essa ha iniziato un'indagine sui Beneficii parrocchiali, con lo scopo di accertare se ed in quale limite si possa proporre un aumento delle congrue di cui godono ora i parroci.

Quanto alla statistica degli Enti ecclesiastici conservati, affidata alla Direzione della statistica, fino dal mese di ottobre del 1892 furono distribuiti i modelli per la raccolta delle notizie.

Essendo state affacciate gravi difficoltà da parte degli Economi generali e dei Subeconomi circa l'interpretazione di alcune rubriche dei modelli, si fornirono degli schiarimenti con una Circolare del 12 marzo 1893 (1), sulla quale il cav. Sandrelli ha già richiamato l'attenzione della Commissione.

Per ora non può farsi alcuna previsione intorno all'esito dell'indagine, poichè gli Economi generali non hanno ancora rimandati i modelli riempiti, quantunque sia trascorso il termine stabilito per il loro rinvio. Il consigliere Sandrelli ha accennato ad alcune delle ragioni di questo ritardo. Vi sono alcuni titolari di Enti ecclesiastici che rifiutano di fornire le notizie richieste, ed anzi alcuni Vescovi l'hanno ad essi espressamente proibito. Alla mancanza di cooperazione da parte dei titolari degli Enti potrebbero sopperire gli Economi generali ed i Subeconomi; ma in tal caso sarebbero necessari dei mezzi, che essi dichiarano di non possedere.

Curcio. Il consigliere Sandrelli nella sua Relazione ha accennato alla vastità del programma della statistica dei culti, e poichè esso Curcio si occupò sempre con speciale amore di questo argomento, ed ebbe anzi l'onore di tracciare le linee di quel programma, non può accettare il giudizio datone dal consigliere Sandrelli. È un soggetto, questo della statistica dei culti, che va studiato non solo dal punto di vista economico, ma da quello morale e sociale. Ed egli deplora che solo una parte delle idee e dei desiderii, che ebbe più volte a manifestare, siano stati attuati nel progetto in corso, quantunque pur ne contenga una parte grandissima. Si duole che si sia rinunciato alla statistica degli Enti ecclesiastici soppressi; e gli pare che i motivi indicati, cioè quelli della sua vastità e della deficienza di mezzi, non siano sufficienti a giustificare l'abbandono di un'indagine così utile, sia sotto l'aspetto economico sia sotto quello sociale.

Il comm. Bodio ha detto che l'Amministrazione del fondo pel culto sta ora facendo una statistica dei Beneficci parrocchiali. Si compileranno dunque due diverse statistiche su una parte degli Enti

(1) Veggasi questa Circolare in allegato al presente volume.

ecclesiastici conservati, l'una dalla Direzione generale del fondo pel culto, l'altra dall'Ufficio di statistica. Ciò potrebbe esser cagione di difformità e di contraddizioni, che si dovrebbe ad ogni costo cercar di evitare. Si dovrebbero almeno coordinare fra loro i modelli adoperati per le due indagini, in maniera che possano servirsi a vicenda di controllo.

COSTA. La statistica degli Enti ecclesiastici soppressi ha un'importanza non solo retrospettiva, ma anche economico-giuridica per la destinazione che, in un tempo più o meno lontano, dovrà pur darsi al patrimonio amministrativo del Fondo per il culto.

La statistica degli Enti ecclesiastici conservati è poi urgente anche per quest'altra ragione, che coll'art. 18 della legge 13 maggio 1871, fu promesso l'ordinamento della proprietà ecclesiastica, ed è necessario sia una buona volta attuato.

Il consigliere Curcio ha espresso il timore che possa esservi duplicità di lavoro e pericolo di contraddizioni fra le due statistiche che si stanno ora compilando dall'Amministrazione del fondo per il culto e dalla Direzione della statistica. Si affretta a rassicurare l'egregio collega, facendogli osservare che diverso è lo scopo a cui sono intese le due indagini. Quella iniziata dall'Amministrazione del fondo per il culto è diretta ad uno scopo soprattutto pratico e di urgenza evidente. Occorre raccogliere gli elementi necessari per sapere se e come si possano elevare le congrue dei parroci ad un *minimum* di lire 1000, affinché quell'Amministrazione sia in grado, se ne sarà il caso, di chiedere al potere legislativo un provvedimento in proposito. È certo che la questione delle congrue parrocchiali è una questione sociale di grande importanza e che dalla buona risoluzione di essa possono derivare benefiche conseguenze per lo Stato. Nessuno può infatti disconoscere la grande influenza che i parroci esercitano sulla massa della popolazione rurale, influenza che, come può essere ottima, può anche riuscire pessima, se ispirata ad un sentimento di lotta contro l'autorità civile.

DE' NEGRI. Il Direttore generale del fondo per il culto, prima di distribuire agli Uffici dipendenti i modelli per la raccolta dei dati riguardanti i Beneficci ecclesiastici, s'è messo d'accordo con la Direzione della statistica per evitare che si avessero a domandare due

volte le stesse notizie. Anzi si è procurato che i due modelli si completassero l'un l'altro, tenendo conto, ben inteso, dell'intento diverso a cui mirano le due indagini. Così, per esempio, nel modello della Direzione generale del fondo per il culto vi è un'apposita rubrica per i proventi avventizi di stola, elemento che importa conoscere per giudicare poi della necessità e della convenienza di aumentare le congrue parrocchiali; mentre, al contrario, non si chiede questa informazione nel modello della Direzione generale di statistica, in cui si mira solamente ad accertare la consistenza del patrimonio ecclesiastico. Anche la fonte a cui le due inchieste attingono le notizie è diversa, il che riuscirà di vantaggio all'esattezza di ambedue. La Direzione della statistica si vale degli Economi generali e dei Subeconomi dei Beneficci vacanti; i dati richiesti dall'Amministrazione del fondo per il culto sono invece forniti dai Ricevitori del registro, in base alle denunce per la tassa di manomorta. Compite le operazioni di spoglio, non si mancherà di esaminare i risultati delle due statistiche, gli uni in confronto degli altri, e questo reciproco controllo ne metterà in luce gli errori e le contraddizioni che potessero esservi, e darà modo di correggerli con l'appurare meglio, caso per caso, le notizie avute.

Spera che il consigliere Curcio rimarrà soddisfatto di queste spiegazioni.

SANDRELLI. Il consigliere Curcio ha rilevato l'accento fatto da lui nella sua Relazione circa la vastità del programma della statistica dei culti.

Non gli sembra si possa negare che questa statistica, quale fu dapprima concepita, comprendesse un campo di indagini veramente troppo largo. E vi è da dubitare se, anche quando la Commissione ed il Comitato lo avessero accettato, l'esecuzione ne sarebbe stata possibile. Infatti, anche ora che è stato ridotto a proporzioni più modeste, s'incontrarono non lievi difficoltà nella sua attuazione, a causa della scarsità dei mezzi disponibili.

FORTIS. Il programma per la statistica degli Enti ecclesiastici conservati ed il questionario distribuito per la raccolta dei dati furono approvati dalla Commissione nella sessione del luglio 1889, in quella sessione appunto alla quale egli non poté intervenire per ragione dell'ufficio che in quel tempo teneva. Non avendo potuto

esporre allora alcune osservazioni sul proposto questionario, si permette di farle adesso, lasciando al Comitato di tenerne quel conto che crederà più opportuno.

Fu detto più volte che l'indagine sugli Enti ecclesiastici conservati non ha uno scopo fiscale; ma egli avrebbe desiderato che, nell'iniziarla, si fosse espresso chiaramente il fine a cui mira, dal momento che non vi è alcuna ragione di dissimularlo.

È d'accordo col senatore Costa nel ritenere che una simile statistica sia di grande utilità sociale e giovi alla risoluzione dell'arduo problema del riordinamento della proprietà ecclesiastica. In questo caso, però, è indispensabile partire da un concetto ben determinato e chiarirlo, così dinanzi alle persone che vi sono più direttamente interessate, come dinanzi al pubblico. Altrimenti non si eviteranno le supposizioni e le opposizioni, le quali infatti sono già sorte, come ci ha fatto noto il Relatore. Si obietterà forse che la nostra è una Commissione di statistica giudiziaria, e che esce dalle sue attribuzioni lo stabilire le linee principali di una riforma, specialmente quando si tratta di riforme molto importanti, alle quali sono connessi alti interessi sociali.

Ma egli crede che la Commissione per la statistica giudiziaria, essendo anch'essa un Corpo consultivo, abbia facoltà di formulare dei voti, di esprimere desiderii, come del resto ha fatto, e molto opportunamente, in altre circostanze. Appunto perchè la statistica è uno dei mezzi per accertare come funzionano certi istituti e per dimostrare la necessità e l'urgenza di certe riforme legislative, coloro che se ne occupano e ne discutono hanno diritto, si potrebbe quasi dire che hanno obbligo, di indicare la miglior via da seguire per l'attuazione di tali riforme.

Insiste egli pure sull'opportunità che in un tempo non lontano siano raccolte notizie precise anche sugli Enti ecclesiastici soppressi. È deplorabile che spesso manchino gli inventari di questi Enti e sono gravi gl'inconvenienti che derivano da tale mancanza.

Desidera infine aggiungere alcune parole circa le notizie che, nei modelli distribuiti, si domandano intorno agli oggetti d'arte. Egli è decisamente contrario a questa indagine, che presenta non poche difficoltà ed incertezze, senza contare che ha un carattere di molestia, che sarebbe bene evitare.



**CURCIO.** Ringrazia i colleghi Costa e De' Negri per le spiegazioni dategli, ed esprime di nuovo la speranza che l'indagine sugli Enti ecclesiastici soppressi sia stata soltanto differita, non abbandonata del tutto.

Raccomanda che nei modelli che debbono servire per la compilazione delle due statistiche degli Enti ecclesiastici conservati si evitino, più che sia possibile, anche le diversità di dizione, poichè potrebbero facilmente indicare una diversità nei criterii da seguire per la raccolta dei dati.

**BOCCARDO.** Non intende fare obiezioni, ma chiedere soltanto schiarimenti. È principio fondamentale della scienza statistica che quanto più semplici e modeste sono le domande, tanto più precise ed esatte saranno le risposte. Ora, nel modello distribuito per gli Enti ecclesiastici conservati, si chiede notizia, nella prima parte, del valore del patrimonio dell'Ente ecclesiastico; nella seconda del reddito del patrimonio stesso. Gli pare che sarebbe stato opportuno limitare la domanda alla sola rendita. Ma non basta; il patrimonio dell'Ente è distinto in fruttifero ed infruttifero. Ora si può mai sperare che persone non sempre fornite di un certo grado di coltura possano dare risposte attendibili e sul patrimonio fruttifero e su quello infruttifero, tenendo conto della varietà degli elementi che influiscono nella determinazione del valore patrimoniale?

Per ciò che riguarda la ricerca intorno al valore degli oggetti d'arte, si associa alle osservazioni dell'on. Fortis.

**AURILI.** Riconosce l'utilità di un'indagine sugli Enti ecclesiastici soppressi, pur ritenendo che possa, senza pregiudizio alcuno, essere rinviata a tempo più opportuno.

È invece urgente quella sugli Enti conservati, perchè, come bene ha avvertito il senatore Costa, il legislatore, con l'art. 18 della legge 13 maggio 1871, ha promesso formalmente il riordinamento della proprietà ecclesiastica, questione gravissima, è vero, ma che reclama una pronta risoluzione.

Crede, rispondendo ad una osservazione dell'on. Fortis, essere compito della Commissione di preparare, mediante i risultati della statistica, gli elementi necessari alla risoluzione de' problemi legislativi, non quello di additare i principii secondo i quali dovrebbero essere risolti.

COSTA. Ricorda al consigliere Curcio che, quando fu approvato il questionario per la statistica degli Enti ecclesiastici conservati, si discusse a lungo per ridurre più che fosse possibile il numero delle domande in esso contenute: se, quindi, il questionario che è stato distribuito gli pare sia stato tenuto in troppo ristretti confini, ciò fu fatto deliberatamente dalla Commissione, dopo maturo studio e riflessione, tenendo conto così della scarsezza dei mezzi come dei fini principali da conseguire.

Quanto all'on. Fortis, egli ha detto che sarebbe stato opportuno il porre in evidenza che la statistica intrapresa aveva per iscopo di fornire gli elementi necessari per uno stabile assetto della proprietà ecclesiastica. Anzi egli avrebbe voluto che si tracciassero almeno le linee generali di siffatto riordinamento che involge tanti e così ardui problemi.

Ma la Commissione per la statistica giudiziaria non aveva un tale mandato nè poteva presumere di sciogliere essa stessa le difficoltà che circondano questo argomento della proprietà ecclesiastica e che da anni affaticano la mente dei pubblicisti e degli uomini di Stato.

Nell'iniziare le indagini non si mancò di dichiarare che il Governo non intendeva proporsi alcuno scopo fiscale; e ciò in fondo equivaleva a dire che fine principale dell'inchiesta era appunto quello di fornire gli elementi occorrenti per determinare se e come debba essere riordinata la proprietà ecclesiastica.

L'on. Fortis si è pure mostrato contrario a che sia chiesta notizia intorno agli oggetti d'arte posseduti da ciascun Ente. Bisogna però tener conto che, nel far questa domanda, si è mirato unicamente ad avere qualche notizia precisa sul patrimonio artistico, sui molti tesori, spesso ignorati, che sono sparsi in tante chiese d'Italia.

Non può disconoscere il valore dell'osservazione fatta dal senatore Boccardo intorno al patrimonio ecclesiastico. Ad ogni modo, chiedendosi notizia e del patrimonio e della rendita, vi è la possibilità di controllare i due dati e di accertare se vi sieno contraddizioni fra l'uno e l'altro.

Conchiude sperando che i colleghi Boccardo e Fortis saranno soddisfatti delle sue spiegazioni.

FORTIS. Sa che non era possibile, nella richiesta delle notizie sulla proprietà degli Enti ecclesiastici conservati, delineare un pro-

gramma del suo riordinamento; era, però, possibile di far emergere il concetto da cui moveva quest'indagine statistica, l'intento a cui tendeva. È certo che l'idea della trasformazione della proprietà ecclesiastica non è stata ancora ben chiarita e determinata.

Insiste nelle sue osservazioni circa gli oggetti d'arte: è questa un'indagine difficile, che può procurare non poche molestie e mettere capo a gravi errori. I tesori che si trovano nelle chiese d'Italia non sono nascosti, nè ignorati; non soltanto i sacerdoti ed i custodi dei tesori stessi li conoscono; ma ne hanno notizia anche le Autorità di ciascun luogo ed i privati. Senza ricorrere ad una speciale richiesta, bastava, per avere queste notizie, rivolgersi a qualche autorità locale. Inoltre la determinazione del valore degli oggetti d'arte è quasi impossibile a farsi, poichè quasi nessun oggetto d'arte ha un valore ben accertato, e il prezzo ne può variare fra limiti estesissimi.

Spera che nello spoglio delle notizie si cercherà di tener conto delle osservazioni che ha creduto di fare a proposito di un'inchiesta della quale non disconosce punto l'utilità pratica, e che anzi si augura di veder compiuta.

PRESIDENTE. Assicura l'on. Fortis che quando il Comitato e l'Ufficio centrale di statistica dovranno occuparsi dello spoglio dei dati statistici sugli Enti ecclesiastici conservati, non si mancherà di tener conto di quanto fu avvertito e da lui e dal senatore Boccardo.

Dà lettura di una proposta di deliberazione presentata dal senatore Costa, che è del seguente tenore:

« La Commissione, preso atto delle notizie avute intorno alla « statistica della proprietà ecclesiastica, fa voti perchè la statistica « degli Enti soppressi non sia abbandonata, ma unicamente riman- « data a più maturi studi ed a tempo più opportuno ».

« G. COSTA. »

Messa ai voti, la proposta è approvata.

La seduta è tolta a mezzogiorno.

---

## **Seduta dell'8 giugno 1893.**

### **Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.**

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Canonico, Costa, Curcio, De' Negri, Ferri, Fortis, Inghileri, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Righi, Sandrelli e Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 10 antimeridiane.

Il segretario Borgomanero legge il processo verbale della precedente seduta, che è approvato.

**CURCIO.** Desidera sapere a che punto sono gli studi del Comitato, necessari per potere riformare i registri della statistica civile, e per iniziare la statistica notarile.

**SANDRELLI.** Il Comitato non ha potuto ancora occuparsi degli argomenti accennati dal consigliere Curcio, avendo voluto dar prima un assetto definitivo alla statistica penale e preparare l'indagine statistica sugli Enti ecclesiastici conservati. Tanto l'Ufficio della statistica giudiziaria quanto il Comitato non mancheranno di prendere ora in esame la questione dei metodi migliori per la compilazione della statistica civile, ed il risultato di questi studi sarà a suo tempo comunicato alla Commissione.

Per ciò che riguarda la statistica notarile, furono predisposti i modelli per raccogliere le notizie e saranno quanto prima distribuiti.

**DE' NEGR.** Aggiunge alcuni schiarimenti a quelli dati dal consigliere Sandrelli. L'Ufficio della statistica giudiziaria si è già occupato più volte della riforma del metodo con cui si raccolgono i dati della statistica civile. Ma si pensò che non convenisse di attuare questa riforma quando era appena stata iniziata quella della statistica penale, ed il lavoro, così delle Cancellerie come dell'Uf-

ficio di statistica, era cresciuto, per l'introduzione del sistema della scheda individuale per gli imputati di delitti.

Dagli studi fatti si può concludere che la base della riforma dev'essere costituita dai registri giornalieri. Il metodo, proposto altre volte ed anche messo in esperimento presso alcune Corti, di una scheda singolare per ogni causa, crede si debba abbandonare, sia perchè gli esperimenti fatti non sono riusciti molto favorevoli, sia perchè richiederebbe mezzi dei quali non si può assolutamente disporre. Ad ogni modo si continueranno gli studi, il risultato dei quali sarà sottoposto all'esame del Comitato permanente, in modo che in una delle sue prossime sessioni la Commissione possa essere chiamata a discutere la riforma della statistica civile.

Quanto alla statistica del notariato, i modelli per raccogliere le notizie furono già esaminati ed approvati dalla Commissione nelle loro linee generali.

L'Ufficio della statistica giudiziaria, dopo averli ancora diligentemente riveduti e coordinati fra loro, li sottopose, com'era obbligo suo, al Ministero di grazia e giustizia. All'ufficio che si occupa del notariato i modelli apparvero, in varie parti, troppo estesi, onde avrebbe suggerito eliminazioni tali che ridurrebbero la statistica notarile ad un semplice resoconto amministrativo dei lavori dei notai, e le toglierebbero pressochè ogni importanza per le scienze sociali e giuridiche. Anche gli studi del diritto civile accennano da alcuni anni a seguire più dappresso il metodo positivo ed a fondarsi sulla osservazione dei fatti. Una statistica notarile divisata con larghezza d'intendimenti, come quella di cui sino dal 1852 si ebbe un saggio negli Stati Sardi per opera di giureconsulti, quali il Mancini e lo Sclopis, potrebbe compiere ed integrare le notizie della statistica giudiziaria civile e commerciale, fornendo utili informazioni sul funzionamento di vari istituti civili e chiarire alcuni aspetti della vita economica e sociale.

Il Ministero di grazia e giustizia era indotto a raccomandare le riduzioni alle quali ho accennato, dalle difficoltà che i notai ed i Consigli notarili avrebbero opposto a fornire gli elementi di una statistica così ampia come la nostra Commissione l'ha disegnata. Ma non bisogna dimenticare che nè i notai, nè molto meno i Consigli avrebbero da sobbarcarsi ad alcun nuovo o speciale lavoro per la compilazione di questa statistica. Basterebbe che i notai regi-

strassero nei loro repertorii (copia dei quali debbono trasmettere mensilmente all'archivio notarile del rispettivo distretto) gli estremi di tutti i singoli atti da essi rogati o autenticati, come è tassativamente prescritto dalla legge organica sul notariato. Ora, se può spiegarsi la riluttanza dei notai nell'ottemperare alla legge, non s'intende come il Ministero possa acconciarsi a questo abuso e non debba invece imporne loro, coi molti mezzi che sono a sua disposizione, la scrupolosa osservanza.

Allorchè le annotazioni trasmesse dai notai agli archivi saranno così circostanziate ed esatte come vuole la legge, la compilazione della statistica quale fu da noi divisata non presenterà alcuna difficoltà.

Ad ogni modo, l'Ufficio di statistica riprenderà in esame i modelli, valendosi dell'aiuto del Comitato, per ridurre il numero delle notizie fin dove sia possibile il farlo senza inconvenienti: vale a dire in misura tale da non alterare il carattere che deve avere questa statistica, cioè sociale ed economico, non semplicemente amministrativo. Dopo di che converrà sottoporre la questione all'on. Guardasigilli, affinchè esso prenda quelle deliberazioni che stimerà opportune.

**CURCIO.** Ringrazia i colleghi Sandrelli e De' Negri, e si dichiara soddisfatto delle loro spiegazioni e delle loro promesse.

**PRESIDENTE.** Invita il cav. Sandrelli a riferire sul movimento delle cause di gratuito patrocinio per gli anni 1891-92.

**Comunicazione del cav. Sandrelli sulle Relazioni dei Procuratori generali presso le Corti d'appello e dei Procuratori del Re intorno alle cause di gratuito patrocinio nel biennio 1891-92.**

## I.

Signori! — Nella seduta del 2 giugno 1892 la Commissione per la statistica giudiziaria approvava la proposta formulata dall'on. senatore Auriti, a' termini della quale annualmente devono essere presentati alla Commissione i risultati ottenuti nelle cause di

gratuito patrocinio, e tale comunicazione ha per base i rapporti che su questo ramo di servizio si trasmettono al Ministero della giustizia, giusta la Circolare del 15 giugno 1891, n. 1243.

Ma la Commissione, anche prima della deliberazione sovra ricordata, si occupò dell'andamento di questo importante ramo del servizio, e gli on. senatori Righi e Lampertico, nelle loro Relazioni sull'amministrazione della giustizia civile presentate alla Commissione nelle sessioni degli anni 1889 e 1890, trattarono ampiamente l'argomento. Osservava, fra l'altro, l'on. Righi che « il gratuito patrocinio, tranne che in pochissimi distretti giudiziari d'appello, continua a funzionare in modo non affatto soddisfacente ed irregolare, senza che i Procuratori generali mostrino di sentirsi neppure autorizzati a sperare che, nell'attuale condizione di cose, quell'istituto sia in grado di meglio corrispondere all'obbiettivo al cui raggiungimento è destinato (1). »

Sono ormai corsi quattro anni da quella osservazione, ma il lamento dell'on. Righi, non posso nascondere, non ha perduto di opportunità.

## II.

### **Ricorsi per l'ammissione al gratuito patrocinio - Lavori delle Commissioni presso i Tribunali e le Corti.**

Secondo le notizie favoritemi dalla Direzione generale della statistica, risulta che nel 1891 alle Commissioni istituite presso i Tribunali civili e penali furono presentate, per affari di competenza dei Pretori, 20,156 domande per ammissione al gratuito patrocinio e che al 31 dicembre 1890 erano pendenti 1206. Del totale di 21,362 domande furono accolte 10,997, e quindi nella proporzione del 54 per cento. Il maggior numero delle domande presentate si ebbe nel distretto della Corte d'appello di Venezia, dove, con una popolazione di 2,873,961 abitanti, ne furono presentate 2459; in quello di Genova, con una popolazione di 1,107,159, le domande furono 466; in quello di Catania, avente una popolazione di 905,158, si ebbero 1812 domande. Alla fine del 1891 si aveva una pendenza di 1392 domande, e durante l'anno 1892 ne furono presentate 21,416: il totale delle domande, quindi, fu di 22,808, delle quali

(1) Veggansi gli *Atti della Commissione* - Sessione del 1889, pag. 57.

12,075 furono accolte, e quindi nella media di 52 per cento delle domande presentate.

E qui giova osservare l'aumento continuo e costante nelle domande per ammissione al gratuito patrocinio in affari di competenza delle Preture. Non è superfluo, a questo proposito, un confronto di cifre dal 1888 al 1892.

Nel 1888 le domande furono . . . . .	17,098
» 1889 id. id. . . . .	17,709
» 1890 id. id. . . . .	19,044
» 1891 id. id. . . . .	20,156
» 1892 id. id. . . . .	21,416

Nel 1892, pertanto, in confronto all'anno 1888, si ebbe un aumento di 4318 domande.

Per affari di competenza dei Tribunali nel 1891 furono presentate 20,884 domande, ed al 31 dicembre 1890 ne erano rimaste pendenti 1074, e quindi si ha un totale di 21,958 domande, delle quali 11,577 furono accolte, con una media di 52 per cento sulle presentate. Alla fine del detto anno rimasero pendenti 1538 domande; nel 1892 ne furono presentate 20,900 e sul totale di 22,438 ne furono accolte 12,279, colla media del 54 per cento. Scendendo a particolarità, si ha che nel 1892 si ebbe una lieve diminuzione di domande nel distretto della Corte d'appello di Napoli, ed un aumento invece nei distretti di Cagliari, Catanzaro, Trani e Venezia.

Anche per affari di competenza dei Tribunali si registrò un aumento continuo e costante nelle domande per ammissione al gratuito patrocinio, come può desumersi dal seguente prospetto:

ANNI	Domande	
	presentate	accolte
1888 . . . . .	18 185	10 546
1889 . . . . .	19 106	11 015
1890 . . . . .	18 987	10 867
1891 . . . . .	20 884	11 577
1892 . . . . .	20 900	12 279

Complessivamente, e tenuto conto anche delle domande per ammissione al gratuito patrocinio per affari di competenza di altre Autorità, alle Commissioni presso i Tribunali nel 1891 furon pre-



sentate 42,268 domande, e nel 1892 invece 43,387: le ammissioni furono 23,692 nel 1891 e 25,327 nel 1892. Nel decorso anno la media delle domande accolte è del 53 per cento.

Se consideriamo le domande per la concessione del gratuito patrocinio presentate alle Commissioni presso i Tribunali in rapporto col movimento della popolazione, troviamo che nel distretto di Cagliari, avente una popolazione di 680,450 abitanti, furono 2692 nel 1891 e 2813 nel 1892; nei distretti di Catania, Messina e Palermo, con una popolazione di 2,933,154, nel 1891 furono 7395, e 7205 nel 1892; in quello di Firenze, con una popolazione di 1,354,782, nel 1891 furono 1345, e 1387 nel 1892.

Ma è tempo ormai di accennare al lavoro delle Commissioni presso le Corti d'appello, alle quali furono presentati 4286 ricorsi nel 1891 e 4393 nel 1892. Nel 1891 le ammissioni furono 1992, con una media del 46 per cento e nel 1892, 2091, con una media del 48 per cento.

Anche presso le Corti d'appello si registra un aumento nel numero delle domande presentate, aumento che forse potrebbe non essere proporzionato al numero di quelle accolte. Nel 1888 il numero delle domande presentate fu di 3956, delle quali 1975 vennero accolte, e nel 1892 fu di 4393, delle quali vennero accolte 2091, avendosi così per gli accoglimenti le medie di 49 circa per ogni cento domande presentate nel 1888, e di 48 circa per ogni cento domande presentate nel 1892.

Riassumendo, al 31 dicembre 1890 innanzi alle Commissioni presso le Corti ed i Tribunali erano rimaste pendenti 2369 domande e ne furono presentate 46,554. Le domande accolte furono 25,684, con una media di 52 per cento; quelle rimaste pendenti furono 2994, con una media del 5 per cento sulle domande presentate. Nel decorso anno sul totale di 47,780 domande ne furono accolte 27,418, colla media del 57 per cento, ed alla fine dell'anno ne rimanevano pendenti 2819, con una media del 5.50 per cento. Gioverebbe assai conoscere, per valutare l'attività delle Commissioni, se fra le domande pendenti ve ne sieno di quelle presentate in epoca remota.

I ricorrenti nel 1891 ritirarono 3302 domande e 3475 nel 1892; le domande respinte per non provata povertà furono 2547 nel 1891 e 2653 nel decorso anno. Il beneficio del gratuito patrocinio nel 1891 fu revocato in 1475 casi e nel 1892 in 1226 casi. Nel 1891 fu accor-

dato il beneficio a 34,818 persone e negato a 21,792; nel 1892 fu accordato a 35,423 e negato a 21,924 persone. E però nel 1891 per ogni 100 ricorrenti a 63 sarebbe stato accordato, e nel 1892, invece, ogni 100 ricorrenti sarebbe stato accordato a 61. Nel 1891 è stato tolto il beneficio a 1954 persone, mentre nel decorso anno furono private della gratuita clientela 1637 persone. Le diminuzioni nelle revoche, dato e constatato l'aumento delle domande e delle concessioni, sta a provare come le Commissioni nell'adempimento di così delicato incarico procedono sempre con molta cura e cautela, vagliando come si deve le ragioni del povero.

Nel distretto della Corte d'appello di Aquila non si è largheggiato nelle concessioni del beneficio, ed in quello di Genova le Commissioni furono caute nell'ammissione alla gratuita clientela, giusta quanto osserva quel Procuratore generale nella sua Relazione per l'anno 1892, mentre in quella per l'anno 1891 lo stesso Procuratore generale avvertiva che largamente fu concesso tale beneficio. Un fatto abbastanza anormale si verificò nella Sezione di Corte d'appello in Modena. In proposito piacemi riportare quanto scrive il Procuratore generale di Parma: « Dinanzi la Corte di « appello di Modena i ricorsi ammontano al doppio di quelli di « Parma; chè a Parma furono 57, dei quali 39 accolti e 18 respinti, « mentre a Modena se ne ebbero 106, accolti 66, respinti 40. Una « cotale notevole differenza fu costante anche negli anni decorsi e « meriterebbe che se ne indagassero le cause, le quali non possono « certo attribuirsi a differenze di condizioni economiche, essendo « quelle non guari differenti nei due distretti. »

Vedrà la Commissione se sia il caso di pregare il Ministero della giustizia ad accertare le ragioni del fatto.

Non è poi superfluo avvertire che la popolazione nella Sezione di Modena è di 542,733 abitanti, mentre in quella di Parma è di 511,896. La Sezione di Modena, poi, nell'anno 1892 pronunciò 95 sentenze, e quella di Parma 117.

È anche degna di attenzione la circostanza rilevata dal Procuratore generale in Torino, che cioè in quel distretto nel 1891 i ricorsi presentati alle varie Commissioni presso i Tribunali furono in numero maggiore di circa un decimo a quelli presentati nel 1890, e l'aumento si è verificato anche nel decorso anno, mentre si ri-

scontra una diminuzione nei ricorsi presentati alla Corte di appello.

Ma questo costante e continuo aumento è un fatto, come già fu avvertito, che si riscontra in quasi tutto il Regno. Il peggioramento nelle condizioni economiche, la mancanza di mezzi per sostenere una lite pel riconoscimento del proprio diritto necessitano di ricorrere al gratuito patrocinio. Vi sono dei casi, e pur troppo devono di frequente ripetersi, ne' quali, pur possedendosi da colui che invoca il patrocinio gratuito qualche bene di fortuna, il magistrato può essere autorizzato ad ammettere quel modesto possidente al beneficio richiesto, perchè in caso contrario sarebbe costui inabilitato a sopperire alle spese della lite. E però, per un equo apprezzamento del fatto statistico, molti e vari elementi si devono aver presenti; l'indole della popolazione e le condizioni economiche vi hanno una grandissima influenza.

Ad ogni modo, quello che preme notare si è che i risultati statistici confermano i giudizi dei Procuratori generali, che si compiaciono dell'opera zelante delle Commissioni destinate a regolare la concessione del gratuito patrocinio, le quali nell'incarico ad esse demandato procedono con giusti criteri ed anche con attività, giacchè il numero delle pendenze nella media del 5 per cento sul totale dei ricorsi presentati non è davvero eccessivo.

### III.

#### **Trattazione delle cause a gratuito patrocinio.**

Fin qui del lavoro delle Commissioni del gratuito patrocinio: accennerò ora al movimento delle cause a gratuito patrocinio.

A) *Cause trattate.* — Ho creduto opportuno di raccogliere in un quadro, pel triennio 1890-92, il numero delle cause trattate a gratuito patrocinio. Nel quadro si dà il numero delle cause a carico nell'anno, il numero di quelle esaurite nell'anno, ed in una terza colonna il numero di quelle rimaste pendenti alla fine d'anno; inoltre in apposita colonna è data notizia della proporzione delle cause esaurite ogni 100 cause a carico.

CAUSE TRATTATE A GRATUITO PATROCINIO NEGLI ANNI 1890-92.

ANNI	Cause			
	a carico	esaurite nell'anno	pendenti alla fine dell'anno	Media delle cause esaurite ogni 100 cause a carico
a) Preture.				
1890 . . . . .	8 736	6 681	2 055	76. 48
1891 . . . . .	9 272	6 986	2 286	75. 35
1892 . . . . .	9 446	7 141	2 305	75. 60
b) Tribunali.				
1890 . . . . .	17 897	10 519	7 378	58. 78
1891 . . . . .	19 026	11 509	7 517	60. 49
1892 . . . . .	20 349	11 558	8 791	56. 80
c) Corti d'appello.				
1890 . . . . .	3 411	2 250	1 161	65. 96
1891 . . . . .	2 773	1 839	934	66. 32
1892 . . . . .	2 619	1 669	950	63. 73

Come rilevasi, il numero delle cause a carico è andato aumentando per le Preture da 8736 nel 1890 a 9446 nel 1892; per i Tribunali da 17,897 a 20,349; ed invece tende a diminuire per le Corti di appello, essendo stato di 3411 nel 1890 e di 2619 nel 1892.

Il Procuratore generale in Bologna nota il numero sempre crescente delle cause che sopravvengono; quello di Firenze registra parimente un continuo aumento, ad eccezione del Tribunale di Montepulciano, nelle cause a gratuito patrocinio, ed aumento vi è anche nei distretti di Lucca e di Milano.

Il Procuratore generale di Napoli osserva che per alcuni circondari l'aumento si giustifica colla tendenza litigiosa, forte nelle popolazioni, e colla grande miseria prodotta dalla mancanza dei raccolti e dalla condizione economica del paese.

E qui occorre far presente che, mentre nel 1890 per ogni 100

cause a carico furono esaurite 76. 48 per le Preture, 58. 78 per i Tribunali e 65. 96 per le Corti, tale proporzione tenderebbe ora a diminuire.

Su questo fatto di gravità non lieve, non sarebbe forse inopportuno che la Commissione portasse la sua attenzione, poichè, ammesso il continuo aumento delle cause a gratuito patrocinio, se di pari passo non proceda anche un aumento proporzionale nel numero di quelle esaurite, ne verrà un danno non lieve alla retta, regolare e sollecita amministrazione della giustizia, ed in un tempo non lontano potrà riescire difficile condurre a termine le cause a carico in conformità a giustizia ed agli interessi della Parte ammessa alla gratuita clientela.

Cito, fra l'altro, un fatto che si verifica nel Tribunale di Alessandria.

Non ignora certamente la Commissione che presso il detto Tribunale la difesa delle cause del povero è affidata all'Avvocazia e Procuratoria dei poveri, istituzione mantenuta ai sensi dell'art. 280 dell'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, e dell'art. 32 sul gratuito patrocinio. Ora, precisamente in Alessandria vi è una certa tal quale tendenza a ritardare la definizione delle cause del povero.

Nota, infatti, il Procuratore generale in Casale, che nel 1891 su 100 cause a carico del Tribunale di Alessandria alla fine d'anno rimasero pendenti 59, e nel decorso anno su 108 cause a carico ne rimasero pendenti 54.

Ciò premesso, e se si pon mente all'indole litigiosa delle popolazioni in alcuni distretti ed all'aumento delle cause rimaste pendenti alla fin d'anno, senza che vi sieno lagnanze eccessive e rimostranze dirette a sollecitare la definizione delle cause stesse, è d'uopo concludere che il povero non sempre ha coscienza della portata del beneficio che gli viene concesso.

Ma a questo inconveniente necessita sia posto rimedio. Non mancarono al riguardo le Circolari colle quali più volte si è raccomandata la sollecitudine nella trattazione delle cause di gratuito patrocinio: ricordo, fra le altre, quella del 26 settembre 1891, che fu pubblicata anche negli *Atti della Commissione*, Sessione del 1892, pag. 145.

Ma, anche frequenti, le Circolari e le raccomandazioni a nulla giovano, se non vi sia una costante e diligente vigilanza sull'andamento del servizio. Al Ministero non mancano i mezzi per esercitare tale vigilanza, ed è a confidarsi che, come pel passato, si continuerà anche per l'avvenire ad esaminare le Relazioni annuali dei Procuratori generali coll'intento di accertare le cagioni dei ritardi ingiustificabili e di ricercare gli opportuni rimedi per prevenire i ritardi stessi.

Da ultimo aggiungo che il numero maggiore delle cause pendenti alla fine di ciascuno degli anni 1891 e 1892 si è verificato per le Preture nei distretti di Aquila, Brescia, Cagliari, Catanzaro, Genova, Modena, Torino e Venezia; per i Tribunali nei distretti di Aquila, Cagliari, Casale, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Lucca, Messina, Palermo, Torino e Trani; e per le Corti di appello in quelle di Aquila, Casale, Cagliari, Catania, Macerata, Modena, Parma e Venezia.

B) *Cause nelle quali fu revocato il gratuito patrocinio.* — Esaminiamo ora il numero delle cause nelle quali fu revocato il beneficio del gratuito patrocinio nel triennio 1890-92.

CAUSE NELLE QUALI FU REVOCATO IL GRATUITO PATROCINIO  
NEGLI ANNI 1890-92.

MAGISTRATURE	ANNI			ANNI		
	1890	1891	1892	1890	1891	1892
	Cifre effettive			Ogni 100 cause a carico		
Preture . . . . .	119	98	83	1.36	1.06	0.88
Tribunali . . . . .	751	712	546	4.20	3.74	2.68
Corti d'appello . . .	28	14	5	0.82	0.50	0.19

Dal p. ospetto risulta che vi è una linea discendentale nelle revoche del beneficio. Più sopra si è rilevato l'aumento nelle cause a gratuito patrocinio: ora il fatto della diminuzione delle revoche del beneficio conferma quanto sopra fu avvertito, che cioè le Commissioni procedono con giusti criterii nell'esame delle domande per l'ammissione alla gratuita clientela.

Il maggior numero di revoche del beneficio di cui trattasi:

a) per quanto concerne le cause innanzi alle Preture, avvenne nel 1891 nei distretti di Cagliari, Catania e Venezia; nell'anno 1892 in quelli di Catania e Venezia;

b) per le cause innanzi ai Tribunali, nel 1891 nei distretti di Casale, Catania, Genova, Napoli, Roma e Venezia; nell'anno 1892 in quelli di Casale, Catanzaro, Torino e Venezia;

c) per le cause innanzi alle Corti di appello, nel 1891 in quelle di Casale e Torino; nel 1892 in quella di Cagliari.

C) Cause a gratuito patrocinio abbandonate o perente.

CAUSE A GRATUITO PATROCINIO ABBANDONATE O PERENTE  
NEGLI ANNI 1890-92.

MAGISTRATURE	ANNI			ANNI		
	1890	1891	1892	1890	1891	1892
	Cifre effettive			Ogni 100 cause a carico		
Preture . . . . .	1 108	1 164	1 206	12. 68	12. 55	12. 77
Tribunali . . . . .	1 374	1 140	1 725	7. 68	5. 99	8. 48
Corti d'appello . . .	363	175	129	10. 64	6. 31	4. 93

Dal prospetto desumesi che il maggior numero delle cause abbandonate o perente nel triennio si è sempre verificato in quelle vertenti innanzi alle Preture; il minor numero per l'anno 1892 in quelle innanzi alle Corti d'appello, mentre negli anni 1890 e 1891 il minor numero si verificò in quelle innanzi ai Tribunali.

Per le cause innanzi alle Preture il numero maggiore delle cause abbandonate o perente nell'anno 1891 si ebbe nei distretti di Brescia, Cagliari, Milano e Torino, ed il numero minore in quelli di Aquila e Bologna; per l'anno 1892 il numero maggiore nei distretti di Cagliari, Roma e Torino, ed il numero minore in quelli di Aquila, Bologna, Lucca, Macerata, Messina, Potenza e Trani.

Per le cause innanzi ai Tribunali nell'anno 1891, il maggior numero delle cause abbandonate o perente avvenne in quelli compresi nella circoscrizione dei distretti di Ancona, Aquila, Cagliari, Firenze, Milano e Potenza; il numero minore nei distretti di Ca-

tania, Catanzaro, Genova, Messina, Napoli, Parma, Perugia e Torino; per l'anno 1892 il maggior numero nei distretti di Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Modena, Napoli, Torino; il minor numero in quelli di Catanzaro, Macerata, Parma, Perugia, Roma, Trani e Venezia.

Per le cause presso le Corti d'appello per l'anno 1891, il maggior numero si è verificato presso le Corti di Bologna e Catania, ed il numero minore presso quelle di Ancona, Firenze, Lucca, Modena, Parma, Perugia e Torino; per l'anno 1892 il maggior numero in quelle di Bologna, Cagliari, Casale, Genova, Napoli; ed il minor numero in quelle di Parma, Perugia e Venezia.

Circa le cause abbandonate o perente, il Procuratore generale in Casale osserva che il fatto non poche volte è determinato dalla eccessiva lentezza, se non negligenza, nella trattazione delle cause, la quale lentezza spinge le Parti sfiduciate della giustizia ad abbandonare il loro diritto, e quello di Torino avverte che ciò addimostra anche poca diligenza nella spedizione delle cause.

D) *Cause a gratuito patrocinio transatte o conciliate.* — Importanti riescono le notizie circa le cause transatte o conciliate, di cui nel seguente quadro:

CAUSE A GRATUITO PATROCINIO TRANSATTE O CONCILIATE  
NEGLI ANNI 1890-92.

MAGISTRATURE	ANNI			ANNI		
	1890	1891	1892	1890	1891	1892
	Cifre effettive			Ogni 100 cause esaurite		
Preture . . . . .	493	531	517	7.38	7.60	7.24
Tribunali . . . . .	833	1 174	1 111	7.92	10.20	9.61
Corti d'appello . .	89	60	54	3.95	3.26	3.24

Dal quadro rilevasi che il numero maggiore delle transazioni o conciliazioni avviene innanzi ai Tribunali; il numero minore nelle Corti d'appello.

Nelle Preture le transazioni e conciliazioni si verificarono con maggior frequenza negli anni 1890 e 1891, nei Tribunali negli



anni 1891 e 1892, nelle Corti d'appello, invece, negli anni 1890 e 1892.

Ufficio sommamente delicato è quello di conciliare i dissidii e di impedire la continuazione delle liti, attesa non poche volte la caparbietà degli animi che rifugge da equi accordi.

Le minori transazioni e conciliazioni si ebbero per le cause innanzi:

a) alle Preture, nel 1891 nei distretti di Aquila, Cagliari, Catanzaro, Perugia e Roma; nel 1892 in quelli di Torino e Venezia;

b) ai Tribunali, nel 1891 nei distretti di Cagliari, Casale, Genova, Messina e Palermo; nel 1892 in quelli di Cagliari, Messina, Napoli, Palermo e Roma;

c) alle Corti d'appello, nel 1891 in quelle di Aquila, Cagliari, Catanzaro (nessuna), Genova, Milano e Modena; e nel 1892 nessuna causa transatta o conciliata si registra nelle Corti d'appello di Ancona, Aquila, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Lucca e Milano.

I Procuratori generali si limitano ad accennare il fatto senza dare ragione di esso: e ciò è un inconveniente cui sarebbe bene ovviare, interessando conoscere i motivi delle scarse transazioni e conciliazioni.

E) *Cause decise in tutto o in parte favorevolmente alla Parte ammessa al gratuito patrocinio.* — In un quadro ho riprodotto, pel triennio 1890-92, così in cifre effettive, come in rapporti centesimali, il numero delle cause nelle quali riuscì totalmente o parzialmente vincitrice la Parte ammessa alla gratuita clientela, non tralasciando di accennare, in un altro quadro, anche il numero delle cause decise in senso contrario.

CAUSE DECISE IN TUTTO OD IN PARTE FAVOREVOLMENTE ALLA PARTE AMMESSA  
AL GRATUITO PATROCINIO NEGLI ANNI 1890-92.

MAGISTRATURE	ANNI			ANNI		
	1890	1891	1892	1890	1891	1892
	Cifre effettive			Ogni 100 cause decise		
Preture. . . . .	3 137	3 206	3 426	84.24	82.42	84.28
Tribunali. . . . .	4 438	4 971	4 606	81.39	82.38	81.99
Corti d'appello . . .	1 128	1 056	982	76.68	78.75	78.50

CAUSE DECISE CONTRARIAMENTE IN TUTTO ALLA PARTE AMMESSA  
AL GRATUITO PATROCINIO NEGLI ANNI 1890-92.

MAGISTRATURE	ANNI		
	1890	1891	1892
Preture . . . . .	587	684	639
Tribunali . . . . .	1 015	1 063	1 012
Corti d'appello . . . .	343	285	269

Nei giudizi innanzi alle Preture vi è un aumento costante nelle cause decise favorevolmente; da 3137 che furono nel 1890, si va a 3426 nel 1892; ma nei Tribunali l'aumento si è avvertito al 1891, chè nel 1892 vi fu regresso; però la cifra delle vittorie è superiore sempre a quella del 1890: diminuzione invece costante si verificò nelle cause innanzi alle Corti d'appello.

Le cause decise in numero maggiore in senso favorevole al povero si ebbero:

a) per le Preture, nel 1891 in quelle comprese nei distretti di Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trani e Venezia; nel 1892 nei distretti di Genova, Milano, Napoli, Torino, Trani e Venezia;

b) per i Tribunali, nel 1891 nei distretti di Cagliari, Catanzaro, Firenze, Lucca, Milano, Napoli, Palermo, Parma, Roma, Torino; nel 1892 in quelli di Aquila, Brescia, Casale, Catania, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trani e Venezia;

c) per le Corti d'appello, nel 1891 in quelle di Aquila, Casale, Catania, Catanzaro, Genova, Milano, Palermo, Torino, Trani e Venezia; nel 1892 in quelle di Casale, Catania, Firenze, Genova, Napoli, Palermo, Torino e Venezia.

Nella Relazione per l'anno 1891 il Procuratore generale di Bologna osservava che in qualche circondario di quel distretto le cause decise con soccombenza del povero si pareggiano, se non superano talvolta le cause decise con vittoria del povero; però, nel discorso pronunciato per l'inaugurazione del corrente anno giuridico, il prefato Procuratore generale avvertiva che l'esito dei giudizi fu, nella maggioranza de' casi, favorevole alla Parte ammessa alla gratuita clientela.

Nel distretto di Brescia rilevante è, per l'anno 1891, la media (31 per cento) delle soccombenze del povero, in quella di Casale nel 1892 trovasi elevata ancora la percentuale delle cause nelle quali il povero rimase soccombente. Nel distretto di Milano si nota una recrudescenza nelle cause decise con sentenza contraria al povero, e nel Tribunale di Pavia la percentuale delle soccombenze fu del 63,30 per cento.

I Procuratori generali di Firenze e Lucca registrano con compiacimento l'aumento delle vittorie riportate dal povero: quello di Torino, invece, osserva che, se v'è un miglioramento, questo lo si riscontra specialmente nelle cause decise dalla Corte d'appello, ed in minor proporzione nelle cause di competenza delle Preture: vi è poi peggioramento nelle cause di competenza dei Tribunali, e specialmente in quello di detta città; ed infine il Procuratore generale di Venezia, nella Relazione per l'anno 1891, con oscuri colori rilevava l'esito sconsolante delle cause a gratuito patrocinio per alcuni circondari di quel distretto.

Nonostante le osservazioni a base di pessimismo di alcuni Procuratori generali, nonostante le diversità di condizioni da un distretto all'altro, non si può disconoscere che i risultati ottenuti nella decisione delle cause sono abbastanza soddisfacenti. La proporzione, però, delle cause trattate con esito favorevole per la Parte ammessa al patrocinio gratuito è maggiore nei giudizi dei Pretori, poi si viene a quelli trattati innanzi ai Tribunali, e da ultimo a quelli innanzi alle Corti di appello.

F) *Durata delle cause di gratuito patrocinio esaurite con sentenza, e di quelle non definite.* — Fu un tempo, e non è lontano, in cui i prospetti non davano notizie circa la durata delle cause a gratuito patrocinio definite con sentenza. E questa notizia è importantissima, giacchè per essa si può addimostrare se nella difesa del povero vi sia sollecitudine, e se la Magistratura ed i patrocinatori officiosi abbiano di mira e si adoperino a tutt'uomo per definire anche tali vertenze sollecitamente, come è a desiderarsi, dappoichè per il povero più che per ogni altro gli indugi nel conseguire ciò che gli è dovuto possono essere funesti. Inoltre non è da dimenticarsi che la prontezza accompagnata a diligente cura nella decisione dei litigi è grandissima parte della giustizia, e non poche volte è di impedimento a che succedano dolorosi e gravi inconvenienti.

Si è raggiunto tale intendimento negli anni 1891-92? Quali risultati si ebbero?

E qui mi soccorrono le cifre raccolte in tre prospetti, l'uno per le Preture, l'altro per i Tribunali, l'ultimo per le Corti di appello, e riferibilmente agli anni 1890-91-92.

DURATA DELLE CAUSE DI GRATUITO PATROCINIO ESAURITE CON SENTENZA  
DALLE PRETURE NEGLI ANNI 1890-92.

ANNI	Non oltre otto giorni	Non oltre quindici giorni	Non oltre un mese	Non oltre tre mesi	Non oltre sei mesi	Oltre sei mesi
1890 . .	860	1 002	766	651	336	255
1891 . .	456	620	821	1 010	582	555
1892 . .	370	460	772	1 227	678	722

DURATA DELLE CAUSE DI GRATUITO PATROCINIO ESAURITE CON SENTENZA  
DAI TRIBUNALI NEGLI ANNI 1890-92.

ANNI	Non oltre un mese	Non oltre tre mesi	Non oltre sei mesi	Non oltre un anno	Non oltre due anni	Oltre due anni
1890 . .	420	1 147	1 772	1 576	656	331
1891 . .	628	1 414	1 809	1 549	792	344
1892 . .	471	1 360	1 631	1 584	745	342

DURATA DELLE CAUSE DI GRATUITO PATROCINIO ESAURITE CON SENTENZA  
DALLE CORTI D'APPELLO NEGLI ANNI 1890-92.

ANNI	Non oltre un mese	Non oltre tre mesi	Non oltre sei mesi	Non oltre un anno	Non oltre due anni	Oltre due anni
1890 . .	30	123	163	524	385	309
1891 . .	106	34	124	374	438	303
1892 . .	45	75	150	376	358	262

Nei giudizi innanzi alle Preture nell'anno 1891 si ebbero 555 cause decise con sentenza, le quali durarono oltre sei mesi, e nel 1892 invece furono 722: è da osservarsi, inoltre, che mentre dal 1890 in poi vi è un aumento nel numero delle cause che durarono da 3 mesi oltre 6 mesi, si verifica, invece, diminuzione, e sensibile (da 860 a 370) nelle cause ultimate entro 8 giorni. I ritardi nell'anno 1891 si verificarono specialmente nelle Preture comprese nelle circoscrizioni delle Corti di appello di Cagliari, Catania, Genova, Napoli, Palermo, Torino e Venezia; e per l'anno 1892 in quelle di Aquila, Brescia, Cagliari, Catania, Palermo, Torino e Venezia. Nei giudizi innanzi ai Tribunali, nel 1892, 342 cause decise con sentenza erano pendenti da oltre 2 anni, e 745 da un anno a 2 anni, mentre soltanto 471 furono esaurite con sentenza in meno di un mese. Nel decorso anno, però, vi è stato un lievissimo miglioramento in confronto al 1891, nel quale anno si ebbe un peggioramento, ed abbastanza sensibile, per le cause decise con sentenza e pendenti da un anno ad oltre due anni. I ritardi nelle decisioni delle liti nel 1892 si ebbero in numero maggiore presso i Tribunali dei distretti di Aquila, Brescia, Catania, Catanzaro, Casale, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia; per le Corti d'appello, poi, si verificarono specialmente presso quelle di Aquila, Brescia, Cagliari, Casale, Catania, Milano, Napoli, Potenza, Roma e Venezia.

Circa la durata delle cause rimaste pendenti alla fine di ciascheduno degli anni 1890-91-92 è dato modo di accertarsi quale e quanta sia stata dall'esame dei prospetti che qui sotto si pubblicano:

DURATA DELLE CAUSE RIMASTE PENDENTI PRESSO LE PRETURE  
NEGLI ANNI 1890-92.

ANNI	Non oltre otto giorni	Non oltre quindici giorni	Non oltre un mese	Non oltre tre mesi	Non oltre sei mesi	Oltre sei mesi
1890 . . . . .	244	430	470	380	265	266
1891 . . . . .	166	207	359	571	402	581
1892 . . . . .	59	158	323	596	482	687

DURATA DELLE CAUSE RIMASTE PENDENTI PRESSO I TRIBUNALI  
NEGLI ANNI 1890-92.

ANNI	Non oltre un mese	Non oltre tre mesi	Non oltre sei mesi	Non oltre un anno	Non oltre due anni	Oltre due anni
1890 . . . . .	820	1 444	1 633	1 465	1 036	980
1891 . . . . .	918	1 459	1 662	1 508	1 011	959
1892 . . . . .	1 010	1 808	2 026	1 940	1 057	950

DURATA DELLE CAUSE RIMASTE PENDENTI PRESSO LE CORTI D'APPELLO  
NEGLI ANNI 1890-92.

ANNI	Non oltre un mese	Non oltre tre mesi	Non oltre sei mesi	Non oltre un anno	Non oltre due anni	Oltre due anni
1890 . . . . .	30	41	180	213	215	482
1891 . . . . .	32	42	134	305	224	197
1892 . . . . .	45	34	140	317	203	211

Le cifre riportate sulle cause rimaste pendenti sono abbastanza eloquenti per non aver bisogno di commenti! Nelle Preture, ed è doloroso il constatarlo, vi è un aumento continuo nelle cause non decise e pendenti oltre 6 mesi (da 266 nel 1890 a 687 nel 1892), e non vi è proporzione coll'aumento nel numero delle cause esaurite, (6681 nel 1890, 7141 nel 1892); nei Tribunali si verifica una lievissima diminuzione (da 980 a 950) nelle cause non decise e pendenti da oltre due anni, mentre vi è aumento in quelle pendenti da non oltre un anno e da non oltre due anni; nelle Corti d'appello, da ultimo, diminuzione nelle cause pendenti da oltre un anno e da oltre due; aumento, invece, in quelle pendenti da non oltre un anno.

Il numero maggiore delle cause pendenti da oltre 6 mesi alla fine del 1892 si ebbe nelle Preture dei distretti di Aquila, Bologna, Brescia, Cagliari, Casale, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Lucca, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Parma, Torino, Trani e Venezia.

Il numero maggiore delle cause pendenti da oltre 2 anni si ebbe:

a) pei Tribunali, nei distretti di Aquila, Cagliari, Casale, Catania, Catanzaro, Genova, Lucca, Macerata, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Perugia, Torino, Trani e Venezia;

b) per le Corti d'appello, in quelle di Aquila, Cagliari, Casale, Messina, Milano, Napoli, Roma e Venezia.

I Procuratori generali non mancano di deplorare il grave inconveniente: così quello di Ancona osserva che parecchie cause a gratuito patrocinio furono iniziate da molti e molti anni senza essere state definite. Quello di Aquila dice che i ritardi dipendono ordinariamente dalla poca cura che spiegano i difensori ufficiosi. Quello di Cagliari si loda della sollecitudine nella trattazione e definizione delle cause, ed osserva che i Tribunali di Lanusei e Tempio, con esempio unico piuttosto che raro, alla fine del 1891 non lasciarono alcuna causa pendente, ma l'esempio unico deve essere stato limitato solo al detto anno, giacchè per l'anno 1892 la Relazione è muta al riguardo.

Ritardi si deplorano anche nel distretto di Casale e più sopra, anzi, ho accennato al fatto anormale che si verifica nel Tribunale di Alessandria. Il Procuratore generale di Catania osserva che l'istituto del gratuito patrocinio si muove lento e fiacco presso i giudici di merito, e lamenta che un numero considerevole di giudizi sia rimasto pendente presso i Tribunali di Catania e Siracusa.

Il Procuratore generale di Genova rileva il fatto, che le statistiche palesano, che l'istruzione delle cause a gratuito patrocinio dura più a lungo delle altre. Quello di Macerata si duole « che parecchie cause pendenti da oltre un biennio non si trova modo di condurle a riva », ed il maggior contingente è dato dal Tribunale di Ascoli Piceno. Il Procuratore generale di Parma accenna alla Sezione di Modena, dove sarebbero pendenti cause iniziate negli anni 1868, 1873, 1879; ma dal prospetto comunicatomi dalla Direzione generale di statistica apprendo che nella Sezione di Modena alla fine del 1892 erano pendenti soltanto due cause iniziate da oltre un biennio. Nelle Preture dipendenti dal distretto di Torino i giudizi, secondo quanto scrive quel Procuratore generale, non si svolgono con la dovuta sollecitudine: il ritardo sarebbe dovuto alla intromissione di faccendieri, i quali non fanno che intralciare ed impedire il regolare e sollecito andamento delle cause.

## IV.

### Osservazioni generali.

Ho desiderato riassumere, per quanto meglio mi fu dato, le osservazioni dei Procuratori generali sulla lentezza dei giudizi a gratuito patrocinio. È appunto nella trattazione delle cause che si verificano lunghi, ingiustificati indugi, dannosi, come ho già osservato, non solo alla Parte ammessa al gratuito patrocinio, ma anche alla retta e regolare amministrazione della giustizia. Alcuni opinano che un rimedio potrebbe aversi, quante volte il ritardo dipenda dalla negligenza dei difensori officiosi, se il Pubblico Ministero, valendosi delle facoltà specificate nella Circolare del Ministero della giustizia del 22 settembre 1885, n. 1150, intervenisse, occorrendo, alle udienze civili, e colla sua presenza e colla parola stimolasse lo zelo dei patrocinatori officiosi e cercasse d'impedire che le cause si trascinassero di differimento in differimento. Al Pubblico Ministero infatti è dalla legge attribuita la sorveglianza sulle cause di gratuito patrocinio; ma è a dubitarsi che in alcuni distretti non trovi applicazione la provvida e saggia disposizione contenuta nell'art. 23 del regio decreto 6 dicembre 1865 sul gratuito patrocinio.

Incombe al Pubblico Ministero sorvegliare con incessante ed assidua cura lo svolgimento delle cause dei poveri, col chiedere conto, a brevi periodi, dello stato dei giudizi, col facilitare il rilascio degli atti e documenti necessari, coll'eccitare la solerzia dei difensori, provocando contro di essi, ove del caso, gli opportuni provvedimenti. Nè posso tralasciare una considerazione suggeritami dall'esame dei rapporti trasmessi al Ministero sul gratuito patrocinio.

In parecchi luoghi, giovani avvocati, spinti da nobile gara ed abnegazione, propugnano con gran cuore e con vero intelletto d'amore le cause de' poveri, perchè questi sollecitamente si abbiano dalla giustizia quanto è loro dovuto; all'opposto altrove i patrocinatori prescelti non se ne curano, lasciano andare i giudizi pressochè deserti, e, quello che è peggio, pretendono di essere retribuiti e si fanno retribuire la loro opera, talvolta prima ancora dell'istituzione dei giudizi. Gli ammessi al gratuito patrocinio reclamano al Pubblico Ministero, ma, è doloroso confessarlo, non poche volte inutilmente.



Il Procuratore generale di Casale fa una proposta per attuare un'imparziale distribuzione delle cause ai patrocinatori mediante l'istituzione di apposito albo. « Tale misura, avverte il Procuratore generale, riescirebbe non solamente legale, ma anche equa, imperocchè si tratta di oneri e di vantaggi, ed è giusto che i patrocinatori tutti indistintamente sieno chiamati a sopportarne ed a fruirne, salvo le eccezioni per chi sostiene altre onorifiche e gratuite mansioni attinenti alla beneficenza. La distribuzione per ordine di albo, impedendo altresì la delega delle cause a chi ha steso e firmato il ricorso, avrebbe pure il vantaggio di impedire che per avventura qualche patrocinatore poco delicato fomentasse l'istituzione di cause temerarie od infondate, sapendo che altri ne approfitterebbero qualora avessero seguito. »

Vedrà la Commissione se sia opportuno richiamare l'attenzione del Ministero sulla proposta del Procuratore generale di Casale.

Moltissimi Procuratori generali si preoccupano di altre riforme, omai necessarie, perchè la difesa del povero corrisponda allo scopo cui deve tendere, ed accennano alle promesse fatte da una voce augusta in una solenne occasione.

Il Procuratore generale di Genova propugna l'idea di affidare la difesa del povero al Pubblico Ministero; quello di Perugia, premesso che l'Avvocatura erariale ha presso ogni Tribunale onesti ed abili patrocinatori delegati a rappresentarla nelle cause civili, vorrebbe si studiasse se non convenisse estendere quella delegazione anche alle cause penali e civili che interessano poveri litiganti, salvo le migliori garanzie e con un compenso pecuniario ai patrocinatori eletti.

Il Procuratore generale di Roma avverte che la riforma della legislazione sul gratuito patrocinio si collega con quell'ordine di provvedimenti sociali che devono formare argomento di particolare sollecitudine per un Governo provvido e civile.

La legge vigente non è sufficiente a garantire al povero una difesa vigile ed accurata, donde il bisogno di riformarla e renderla idonea e corrispondente al nobile suo scopo.

Il Procuratore generale in Torino propugna una riforma diretta a far rivivere gli antichi uffici degli avvocati dei poveri.

Ed ormai è tempo di concludere: fui forse troppo prolisso, troppo minuto; ma in una prima, speciale e distinta Relazione, che

si faceva sul gratuito patrocinio, credetti mio obbligo di non trascurare anche i minimi fatti, perchè la Commissione potesse formarsi un concetto esatto sull'andamento di questo importante ramo del servizio.

Lontano da un eccessivo pessimismo, ma rifuggendo da qualsiasi illusione ottimista, non posso nascondere che non in tutte le fasi del giudizio le cause a gratuito patrocinio sono trattate con quella cura e sollecitudine che veramente sarebbe richiesta.

Stimerei conveniente che su di ciò si chiamasse, in modo speciale, l'attenzione del Ministero della giustizia, e perchè si possa per ogni distretto formarsi una esatta idea sul movimento delle cause a gratuito patrocinio, propongo un nuovo modulo da sostituirsi a quello attualmente in vigore, annesso alle annuali Relazioni, che si trasmettono al Ministero, a' termini della Circolare 15 giugno 1891, n. 1243.

Mi onoro, pertanto, di presentare alla Commissione le seguenti proposte di deliberazione:

La Commissione delibera:

« 1° di chiamare l'attenzione del Ministero della giustizia sul  
« modo poco regolare con cui procederebbe la trattazione delle  
« cause dei poveri innanzi al Tribunale di Alessandria;

« 2° di rivolgere preghiera al Ministero della giustizia perchè  
« esamini se sia suscettibile di attuazione, con provvedimenti  
« amministrativi, la proposta del Procuratore generale presso la  
« Corte di appello di Casale, diretta all'istituzione di un albo per  
« la scelta dei patrocinatori ufficiosi;

« 3° di chiamare l'attenzione del Ministero della giustizia sui  
« ritardi che si notano nello svolgimento delle cause a gratuito pa-  
« trocinio, e sul numero di quelle pendenti da parecchio tempo, e di  
« pregarlo altresì, ove lo creda, di chiedere le ragioni per le quali  
« avvengono tali ritardi, nel fine di rimuovere con provvedimenti,  
« se non altro in linea amministrativa, quegli ostacoli che si frap-  
« pongono al sollecito corso delle cause di gratuito patrocinio;

« 4° di pregare il Ministero della giustizia a voler raccoman-  
« dare ai Procuratori generali di curare l'esatta osservanza della  
« provvida disposizione di cui nell'art. 23 del regio decreto 6 di-  
« cembre 1865, n. 2627, in relazione anche agli art. 47 e 50, n. 3,  
« della legge 8 giugno 1874, n. 1938, sull'esercizio delle professioni  
« di avvocato e di procuratore;

« 5° di pregare il Ministero della giustizia che si compiaccia  
« disporre che nelle Relazioni annuali prescritte dalla Circolare del  
« 15 giugno 1891, n. 1243, si diano particolareggiate notizie anche:  
« a) circa il lavoro delle Commissioni di gratuito patrocinio; b) circa  
« le cagioni dell'aumento o della diminuzione verificatasi nell'anno  
« nel numero delle cause a gratuito patrocinio; c) circa le cagioni  
« delle cause abbandonate o perente, di quelle conciliate o transatte;

« 6° di pregare il Ministero della giustizia a voler modificare,  
« in conformità a quello annesso alla presente Relazione, i moduli  
« attualmente in uso, e che sono allegati alle Relazioni annuali dei  
« Procuratori generali prescritte dalla Circolare sovra ricordata.

« Adottando il proposto progetto di modulo, per ogni distretto  
« di Corte d'appello dovrebbero compilarli cinque prospetti, cioè :  
« a) per la Corte di appello; b) per i Tribunali del distretto; c) per  
« le Preture dipendenti da ciascun Tribunale; d) per gli Uffici di con-  
« ciliazione in ciascun circondario; e) riassuntivo per tutti gli Uffici  
« giudiziari del distretto;

« 7° di pregare infine il Ministero della giustizia a voler mo-  
« dificare le norme precedentemente date per le annuali Relazioni,  
« nel senso che i Procuratori del Re debbano trasmettere al Mini-  
« stero, nelle consuete vie gerarchiche, una speciale e particolareg-  
« giata Relazione sul modo come funzionò nel corso dell'anno pre-  
« cedente l'istituto del gratuito patrocinio; e che i Procuratori ge-  
« nerali, nel trasmettere tali Relazioni, le accompagnino con quelle  
« osservazioni ed apprezzamenti che reputeranno opportuni, non  
« tralasciando di dar notizia delle disposizioni prese perchè sieno  
« adempiute le prescrizioni delle leggi dirette alla difesa dei poveri  
« nelle cause che si trattano a gratuito patrocinio. »

Cause trattate a

gratuito patrocinio.

Corte di appello di \_\_\_\_\_

AUTORITÀ  GIUDIZIARIA  I	a carico												esaurite	
	pendenti alla fine dell'anno precedente	sopravvenute nell'anno	Totale	Esito del giudizio in primo grado e in grado di appello								Totale delle cause terminate		
				con vittoria del povero	con soccombenza del povero	con vittoria parziale del povero	per rinunzia o abbandono	per transazione o conciliazione	per perenzione	per revoca del decreto				
				5	6	7	8	9	10	11				

CAUSE																		Osservazioni   34	
Durata												rimaste pendenti							
Giudizi di primo grado (dalla data dell'atto introduttivo della lite sino a quella della pubblicazione della sentenza)						Giudizi in grado di appello (dalla data dell'atto di interposizione di appello sino alla pubblicazione della sentenza di appello)						Giudizi di primo grado (dalla data dell'atto introduttivo della lite sino al 31 dicembre dell'anno....)			Giudizi in grado di appello (dalla data dell'atto di interposizione di appello sino al 31 dicembre dell'anno...)				
entro tre mesi	da tre a sei mesi	da sei mesi a un anno	oltre l'anno	Totale	in complesso	entro tre mesi	da tre a sei mesi	da sei mesi a un anno	oltre l'anno	Totale	entro tre mesi	da tre a sei mesi	da sei mesi a un anno	oltre l'anno	Totale				

*Avvertenza.* — Dovranno compiliarsi cinque prospetti, cioè: uno per la Corte d'appello; un secondo contenente riassunto per ciascun circondario; un quarto di tutti gli Uffici di conciliazione in riassunto per ciascun circondario;

le notizie riferibili a cadauno dei Tribunali del distretto; un terzo contenente le notizie di tutte le Preture in un quinto riassuntivo per tutti gli Uffici giudiziari del distretto.

SANDRELLI. Richiama l'attenzione della Commissione sui ritardi, il più delle volte ingiustificati, che si lamentano nella trattazione delle cause a gratuito patrocinio. Le sue proposte, almeno le principali, sono appunto dirette a rendere, per quanto è possibile, meno frequenti questi ritardi, che potrebbero far dubitare dello zelo e della solerzia della nostra magistratura.

L'on. Guardasigilli ha bensì richiamato più volte su questo fatto l'attenzione dei Procuratori generali, senza però prescrivere loro di fare apposite Relazioni intorno alle cause che lo producono. Ha preparato un nuovo modulo che riproduce in parte quello attualmente in vigore e contiene, fra le altre notizie, quella della durata delle cause esaurite e rimaste pendenti alla fine dell'anno; notizia veramente importante per il fine a cui mira la nostra indagine.

CANONICO. Ha ascoltata la Relazione del consigliere Sandrelli, nella quale sono raccolte copiose notizie sul movimento delle cause a gratuito patrocinio.

La sua attenzione è stata specialmente fermata dalla differenza che vi è fra un Tribunale e l'altro nel numero delle cause in cui fu concesso o negato il beneficio del patrocinio, come pure nell'esito delle cause stesse. V'ha, da luogo a luogo, una tale disuguaglianza di criteri nelle ammissioni a gratuito patrocinio e nel modo con cui le cause sono condotte, che non si sa come spiegare.

È favorevole pertanto alle proposte del Relatore, pur dubitando che esse siano sufficienti a far raggiungere l'intento. Si potrebbe forse studiare se non convenisse piuttosto proporre una radicale riforma, quale sarebbe il ritorno all'Avvocatura dei poveri; i vantaggi del qual istituto sono ancor presenti alla mente di tutti. Oggi la difesa dei poveri, e soprattutto nelle cause penali, è grandemente trascurata, il che non accadrebbe se vi fosse un ufficio pubblico che avesse lo speciale incarico di provvedere alla tutela giuridica dei meno abbienti. Presenta in questo senso una proposta di deliberazione.

FERRI. Si associa alle osservazioni del senatore Canonico e crede l'argomento degno del maggior studio per parte della Commissione. Questa deve esser grata agli on. Righi e Lampertico di avere più volte insistito per uno studio coscienzioso delle riforme da introdursi nell'istituto del gratuito patrocinio. Bisogna però av-

vertire che esso potrebbe difficilmente funzionare in modo regolare in questa fine di secolo, in cui, nella continua ed inesorabile lotta per la vita, è anormale chiedere un servizio gratuito ad una classe di persone, gli avvocati, che debbono cercare anch'essi, e non di rado con faticoso lavoro, di provvedere anzitutto ai propri bisogni. Il fatto rilevato dal consigliere Sandrelli del gran numero di cause pendenti in Alessandria, dove appunto funziona l'Avvocatura dei poveri, non depone già contro quest'istituzione, che è altamente benefica, ma dimostra solo la necessità di coordinarla ad un complesso di leggi e di regolamenti.

Vorrebbe che nelle venture Relazioni sul gratuito patrocinio si tenesse conto del suo modo di funzionare anche nella giustizia penale.

Desidera infine di sapere se il Ministero di grazia e giustizia abbia continuato e compiuto gli studi per la riforma dell'istituto del patrocinio gratuito. Presenta in proposito una proposta di deliberazione.

RIGNI. Ha poca fiducia che possa essere ristabilito l'ufficio dell'Avvocato dei poveri. Purtroppo mancano i mezzi necessari per attuare questa riforma e consente nei concetti espressi dall'on. Ferri.

L'idea del Procuratore generale di Perugia di affidare la difesa dei poveri all'Avvocatura erariale non gli pare accettabile.

L'unico mezzo di raggiungere l'intento potrebbe forse consistere nel formare un ruolo degli avvocati e procuratori dei poveri e nello stabilire che le cause sieno assegnate a tutti gli avvocati indistintamente. Non dubita che in tal caso anche avvocati di grido assumerebbero la difesa del povero, specialmente nelle cause penali.

Accetta quindi la proposta del consigliere Sandrelli di istituire un albo per la scelta dei patrocinatori.

AURITI. Nella Relazione da lui fatta l'anno scorso sull'amministrazione della giustizia, ricorda di avere rilevato che il beneficio del gratuito patrocinio è goduto assai più largamente nelle cause trattate innanzi ai Tribunali che in quelle discusse innanzi ai Pretori, mentre dovrebbe accadere il contrario, perchè sono appunto le cause di minor valore che avvengono fra persone meno agiate e sprovviste ordinariamente dei mezzi necessari per sostenere le spese di un giudizio.

Ora, dalla Relazione del consigliere Sandrelli risulta che lo stesso fatto si è verificato anche quest'anno. Quale ne sia il motivo già lo sappiamo. Il dover ricorrere, per ottenere il patrocinio gratuito nelle cause pretoriali, alle Commissioni istituite presso i Tribunali, fa sì che il povero, pur di sottrarsi alle lungaggini, al fastidio ed al dispendio della procedura preliminare, preferisca spesso iniziare a proprie spese il giudizio, salvo a chiedere il beneficio del gratuito patrocinio se dovrà ricorrere in appello.

Egli torna pertanto ad invocare un provvedimento atto a rimuovere questo grave inconveniente, nella speranza che il Ministro Guardasigilli voglia prendere in esame la questione che ora occupa la Commissione e che non è davvero indegna di studio.

SANDRELLI. Risponde all'on. Ferri che finora il Ministro di grazia e giustizia non ha prescritto che si faccia una Relazione annuale sulle cause penali patrocinate da avvocati nominati d'ufficio; ma se ne potrà far proposta all'on. Ministro.

Quanto alla ricostituzione dell'Avvocato dei poveri, è bene osservare che un solo Procuratore generale, quello di Torino, ne parla nel suo discorso; di guisa che egli ha creduto opportuno di fare un semplice cenno di quest'opinione, senza presentare una formale proposta.

D'altronde egli si è limitato ad accennare solo ad alcuni provvedimenti d'indole amministrativa, perchè presentano minori difficoltà di attuazione anche dal lato finanziario.

Infine, se ha osservato che presso il Tribunale di Alessandria giace pendente un gran numero di cause, l'ha fatto unicamente perchè è convinto che sia compito della Commissione rilevare ed additare al Ministero gli inconvenienti che presenta l'andamento del servizio.

TONDI. Non crede si possa ricostituire l'Avvocatura dei poveri e nemmeno spera che l'istituzione di un apposito albo basti ad eccitare gli avvocati di maggior credito ad assumere la difesa dei poveri.

Un espediente che risponderebbe meglio allo scopo sarebbe, a suo parere, quello di segnalare al Ministero di grazia e giustizia quegli avvocati che si distinguessero per lo zelo posto nel difendere le cause dei poveri, e di tener poi conto di questo titolo di bene-

merenza sia nelle concessioni di decorazioni ed onorificenze, sia nelle ammissioni nella Magistratura.

FORTIS. Il decreto organico che istituì la Commissione per la statistica giudiziaria annovera fra le attribuzioni sue quella di richiamare ogni anno l'attenzione del Ministro della giustizia su quelle parti dell'amministrazione della giustizia, che dall'esame delle statistiche e dei resoconti del Pubblico Ministero appariscano meritevoli di particolare considerazione; e nella dotta Relazione che precede quel decreto e che fu presentata a S. M. il Re dall'on. Zarnardelli, allora Ministro Guardasigilli, si dà ampiamente ragione di questa disposizione.

Ora, posto che gli inconvenienti che si verificano nell'andamento del servizio del gratuito patrocinio sono rivelati dalla statistica giudiziaria, non gli pare che si possa mettere in dubbio l'opportunità di presentare al Ministro una proposta concreta di riforma e non limitarsi alla constatazione del male ed agli sterili lamenti. Il miglior mezzo per rimediare al male deplorato è senza dubbio quello di ricostituire l'Avvocatura dei poveri. È bensì vero che a ciò si oppone un grave ostacolo, che consiste nella mancanza dei mezzi necessari; ma si tratta di un ostacolo che potrebbe esser superato con opportuni provvedimenti; quello, fra gli altri, di stabilire che le Curie contribuiscano in parte alle spese occorrenti per l'istituzione e la conservazione dell'ufficio di difesa dei poveri. Presenta in questo senso una proposta di deliberazione.

LUCCHINI. Loda la dotta Relazione del consigliere Sandrelli; amerebbe, però, che essa fosse completata con un esame del movimento delle cause civili avvenuto negli anni 1891-92, e con un confronto fra questi due anni ed i precedenti.

Non crede che, rispetto alle cause a gratuito patrocinio tuttora pendenti in materia penale, il Tribunale di Alessandria si trovi in condizioni peggiori degli altri Tribunali. D'altronde, prima di avventurare un giudizio, è necessario sapere donde proviene il ritardo nelle cause non definite; ed il numero delle cause rimaste pendenti di fronte a quello delle esaurite non è poi eccessivo e non depone in modo assoluto contro l'attività di quell'avvocato e procuratore dei poveri.

Riconosce con l'on. Ferri l'opportunità di studiare nelle Rela-



zioni annuali sul gratuito patrocinio anche il movimento delle cause penali.

Quanto alla proposta fatta dal Relatore di istituire un apposito albo in cui debbano iscriversi gli avvocati pronti ad assumere la difesa dei poveri, non gli pare che in pratica possa riuscire a migliorare questo punto, che tutti riconosciamo difettoso, dell'amministrazione giudiziaria. Anche col sistema del *turno di ruolo* che è ora in vigore per le cause penali, avvengono non pochi inconvenienti, e le cause o sono sempre affidate agli stessi avvocati o sono oggetto di un volgare mercimonio e il patrocinio suol essere affatto insufficiente e derisorio.

La proposta dell'on. Fortis, per quanto degna di lode, gli sembra di difficile attuazione, specialmente pel contributo da imponersi alle Curie. Ad ogni modo la necessità di una pronta e saggia riforma si va facendo sempre più urgente.

L'on. Bonacci, quando era Ministro di grazia e giustizia, avea iniziato degli studi in proposito, ed avea anzi in animo, se ben ricorda, di presentare un progetto di legge per stabilire una specie di Avvocatura dei poveri, la cui organizzazione era però sostanzialmente diversa da quella dell'antico istituto. Presso ogni Corte di appello sarebbe stato istituito un apposito funzionario come capo di un ufficio incaricato della difesa dei poveri, al quale avrebbero dovuto far capo sia i giovani avvocati, sia i rappresentanti del P. M.

È questo un concetto degno di studio, come lo è pure la proposta dell'on. Fortis, che però, ripete, incontrerà, ove la si voglia attuare, non lievi difficoltà.

**PENSERINI.** Vorrebbe che nei moduli per la statistica del patrocinio gratuito, o nelle Relazioni annuali su questo ramo del servizio, si desse anche notizia dell'esito degli appelli interposti contro le decisioni delle Commissioni di primo grado.

Le osservazioni del Relatore Sandrelli intorno alle irregolarità nell'andamento del servizio che si sono verificate presso la Corte di appello di Parma e la sezione di Modena, sono meritevoli di considerazione, e gli pare che sarebbe stato opportuno presentare su questo punto una proposta di deliberazione.

L'intervento del P. M. all'udienza non gioverebbe alla sollecita trattazione e spedizione delle cause a gratuito patrocinio. Sarebbe

forse miglior consiglio quello di porre sotto la vigilanza, oltre che del P. M., anche delle Commissioni chiamate a decidere sulle ammissioni al beneficio della gratuita clientela l'andamento di dette cause. Il P. M. potrebbe così essere maggiormente eccitato ad esercitare quella vigilanza che gli è affidata dalla legge.

Ma l'istituzione della difesa del povero, come è ora organizzata, è tanto difettosa che è necessario riformarla al più presto. Negli Stati pontifici la difesa del povero funzionava assai meglio. In materia penale v'erano uno o due avvocati destinati alla difesa dei poveri, ma, il loro stipendio essendo assai scarso, era loro concesso il libero esercizio della professione: in materia civile il metodo era anche più semplice ed economico. Un avvocato od un notaio, anch'essi scarsamente remunerati, comparivano innanzi ai governatori ed assessori a sostenere i diritti del povero. Si aggiunga, poi, che la spesa era a carico dei Comuni che formavano ciascun distretto di governo. Egli vorrebbe però che gli Avvocati dei poveri, qualora venissero istituiti, potessero anche ora esercitare liberamente la loro professione, giacchè soltanto in questo modo sarebbe possibile assegnare loro uno scarso stipendio.

La seduta è tolta a mezzogiorno.

## Seduta del 9 giugno 1893.

### Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Canonico, Costa, Cuccia, Curcio, De'Negri, Ferri, Fortis, Inghillieri, Lampertico, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Righi, Sandrelli e Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 9 1/2 antimeridiane.

Il segretario Borgomanero legge il processo verbale della precedente seduta, che è approvato.

**PRESIDENTE.** Propone di continuare la discussione sulla Relazione del consigliere Sandrelli, intorno alle cause di gratuito patrocinio per gli anni 1891-92.

**SANDRELLI.** Presenta una proposta di deliberazione che desidera sostituire a quella contenuta nella sua Relazione.

**INGHILLIERI.** Si associa agli elogi fatti alla Relazione del consigliere Sandrelli, che ha richiamata l'attenzione della Commissione su un problema così importante come quello del gratuito patrocinio.

A proposito della proposta del senatore Canonico, dà alcuni schiarimenti sul modo in cui funzionava per il passato l'istituto dell'Avvocatura dei poveri, presso il quale egli ha incominciato la sua carriera.

La legge del 13 novembre 1859 sull'ordinamento giudiziario stabiliva che presso ciascuna Corte d'appello fosse istituito un ufficio dell'avvocato e del procuratore dei poveri, e che nelle città ove non avea sede una Corte d'appello si conservassero quegli uffici, che erano stati in origine fondati da privati per prestare ai poveri l'opera loro nelle cause così civili come penali. L'istituzione fu però ben presto abbandonata, sembrando una cosa anormale che solo presso le Corti d'appello, e non anche presso i Tribunali, vi fosse l'ufficio dell'avvocato e procuratore del povero, e non potendosi d'altronde, per ragioni finanziarie, istituirlo in ogni circondario.

Non divide l'opinione del consigliere Penserini, circa l'affidare l'ufficio a degli avvocati con un piccolo compenso, perchè non può ammettere che per una meschina retribuzione si possa pretendere un'accurata e vigilante difesa. È necessario, a suo parere, o considerare la difesa del povero come una funzione pubblica, alla quale tutti i professionisti siano obbligati senza compenso di sorta, ovvero non introdurre alcuna innovazione nell'ordinamento in vigore. Forse l'incarico del patrocinio dei non abbienti potrebbe anche affidarsi agli uditori ed aggiunti giudiziari, che non solo lo adempirebbero con zelo, ma ne ritrarrebbero notevoli vantaggi.

Non ha fede in provvedimenti legislativi dei quali è incerto se e quando potranno diventare leggi dello Stato. Non è il caso di indugiare più a lungo; e però egli chiede che il P. M. sia invitato dall'on. Guardasigilli ad esercitare un'attenta e continua vigilanza su questo ramo del servizio.

Purtroppo parecchi degl'inconvenienti che si deplorano dipendono dall'insufficiente vigilanza dei funzionari del P. M., che avrebbero il dovere di verificare di quando in quando quale sia lo stato delle cause a gratuito patrocinio, e, ove i difensori ufficiali fossero negligenti nell'adempimento del loro dovere, di provvedere affinché fossero surrogati con altri.

In conclusione egli è convinto che, se la legge attualmente in vigore fosse rigorosamente applicata, non si avrebbero a lamentare tanti e così gravi inconvenienti.

Certo è che se con una riforma radicale si potessero introdurre nell'istituto del gratuito patrocinio notevoli miglioramenti, egli non esiterebbe ad appoggiarla; ma per attuare una riforma simile ci vuol tempo, mentre è invece urgentissimo provvedere.

SANDRELLI. Il desiderio del senatore Inghilleri, che sia cioè esercitata una più attiva vigilanza sulle cause a gratuito patrocinio, è soddisfatto appunto dal n. 3 delle sue proposte. Non conviene allo stesso senatore Inghilleri che il sostituire gli avvocati negligenti con altri volenterosi sia un provvedimento efficace; pur troppo è cosa notoria che la maggior parte dei difensori d'ufficio non si dolgono né punto né poco se vien tolto loro il mandato.

Risponde all'on. Lucchini che ebbe incarico di riferire sulle cause a gratuito patrocinio per gli anni 1891-1892 in base alle Relazioni amministrative dei Procuratori generali, e che quindi non

credette opportuno risalire coi confronti ad epoca anteriore all'anno 1890: se non accennò, poi, alla durata delle cause non di gratuito patrocinio è soltanto perchè gli mancavano i dati precisi in proposito. Invece, gli parve opportuno fare oggetto di una speciale proposta l'inconveniente verificatosi presso il Tribunale di Alessandria, perchè crede, ama ripeterlo, che sia compito della Commissione mettere in evidenza i fatti che si rivelano degni di nota e che importa al Ministero di conoscere nell'interesse dell'amministrazione della giustizia.

L'on. Ferri ha fatto due proposte: secondo la prima dovrebbero essere comunicati alla Commissione i risultati degli studi compiuti per la riforma del gratuito patrocinio; con la seconda si prega il Ministero di ordinare delle annuali Relazioni sul gratuito patrocinio anche in materia penale, e di volerle poi comunicare alla Commissione. Quanto alla prima di queste proposte, non è forse conforme ai precedenti della Commissione, nè gli sembra rientri nella competenza di questa chiedere che le sia data comunicazione dei risultati di studi ordinati dal Ministero.

Non si oppone invece alla seconda, quantunque la ritenga di difficile attuazione, soprattutto perchè gli apprezzamenti sul gratuito patrocinio in materia penale, non potendo appoggiarsi su dati statistici uniformemente raccolti, sarebbero di indole tutta morale e quindi troppo variabili da luogo a luogo, da persona a persona. L'Autorità giudiziaria non può esercitare vigilanza di sorta sulla difesa officiosa nelle cause penali; la sua azione si riduce tutta alla designazione dell'avvocato difensore.

CURCIO. Desidererebbe che nella futura Relazione intorno all'istituto del gratuito patrocinio questo fosse studiato anche da un altro punto di vista, da quello, cioè, dell'abuso che se ne fa per intentare liti temerarie, per molestare i ricchi. È un punto meritevole di attenzione, giacchè le numerose revocche di tale beneficio, il numero delle cause abbandonate o perente e le soccombenze dei poveri sia in prima istanza sia in appello, dimostrano che non rare volte si chiede il gratuito patrocinio senza avere un valido e fondato diritto da sostenere.

Insiste, da ultimo, perchè si eccitino anche le Procure generali di Corte di cassazione a riferire ogni anno sulla trattazione

delle cause ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, e in questo senso presenta una proposta.

BOCCARDO. Si permette di fare alcune osservazioni sull'argomento in discussione. Il problema è senza dubbio grave, complesso: la difesa del povero è di troppo grande interesse perchè lo Stato se ne possa disinteressare. Vero è che i mezzi attualmente in vigore sono inadeguati allo scopo che si vuol raggiungere, perchè la legge ha sancito un principio che non è conforme all'indole della società moderna, quello della gratuità del servizio.

La proposta del senatore Canonico può trovare una difficoltà nella contraddizione che vi sarebbe nell'opera dello Stato, che pagasse tanto il pubblico accusatore del reo, quanto il suo difensore.

Del resto si può dubitare se la difesa del povero sia una funzione che debba essere affidata allo Stato e non piuttosto ai Comuni, come si è fatto per quasi tutti i servizi di beneficenza. Questo provvedimento parrebbe a lui degno di studio, ed egli credette opportuno di metterlo innanzi per udire anche il parere dei colleghi.

COSTA. È ormai tempo di riassumere la discussione, e di venire ad una conclusione. Le proposte presentate su questo argomento sono tre: quella che ha per iscopo di dare all'istituto del gratuito patrocinio un carattere ufficiale, burocratico; quella intesa ad estendere le Relazioni annuali sulle cause trattate a gratuito patrocinio anche alle materie penali; e infine quella del Relatore Sandrelli.

La prima proposta racchiude un problema assai grave: il senatore Canonico, nato e cresciuto là dove prosperava l'Avvocatura dei poveri, ha manifestato il pensiero di far risorgere quella istituzione, alla quale è, per così dire, legato da vincoli di affetto. Anche egli l'ha sempre ammirata, ma tuttavia non può associarsi ad una proposta diretta a restaurarla.

L'istituto dell'Avvocato dei poveri, non bisogna dimenticarlo, era più che altro onorifico e conduceva ai più alti gradi della magistratura: ma oggidì che la società si dibatte in così gravi strettezze economiche è mai possibile trovare persone che, rinunciando a qualsiasi vantaggio pecuniario, stiano paghe ad una semplice posizione onorifica? D'altronde l'istituto non potrebbe essere organizzato come lo era per l'addietro, cioè limitatamente alle sedi di Corte d'appello: bisognerebbe dare ad esso una tale ampiezza da avere un numero di avvocati e sostituti avvocati dei poveri almeno eguale,

se non maggiore, a quello dei funzionari del P. M. Sarebbe impossibile quindi ottenere che questa pianta, per quanto utili ne sarebbero i frutti, allignasse in tutto il nostro paese. Lo dimostra il fatto che, quando la legge del 13 novembre 1859 estese quell'istituzione a tutta Italia, essa cominciò subito a decadere, a degenerare, tanto che nel 1865 ne era già unanimemente invocata l'abolizione, senza che una sola voce si levasse in sua difesa. Vi fu, è vero, l'Avvocatura dei poveri di Milano che ebbe sempre vita rigogliosa e funzionò fino all'ultimo in modo veramente mirabile: ma il merito di ciò era tutto dell'uomo preposto al nobile ufficio, dell'avvocato Carcano, il quale non visse che per il proprio dovere e fu sempre il più strenuo sostenitore della giustizia e della verità.

Non è pertanto favorevole al ripristinamento dell'Avvocatura dei poveri, pur ritenendo indispensabile che in qualche modo si provveda.

L'idea del senatore Boccardo è degna della maggiore considerazione: forse si potrebbe studiare se la difesa dei poveri possa formare oggetto di istituzione di beneficenza: il concetto non sarebbe nuovo; se ne hanno esempi in Alessandria ed a Roma.

L'on. Lucchini ha accennato al progetto preparato dall'on. Bonacci quando reggeva il Ministero della giustizia; non ha piena cognizione di quel progetto, ma crede però che sia cosa assai difficile istituire la difesa officiosa dei poveri senza incontrare alcuna spesa, come sembra sarebbe stata intenzione dell'on. Bonacci.

La Commissione non ha, a suo parere, facoltà di disegnare le linee del progetto; può però far voti perchè sia affrettata la riforma degli ordinamenti in vigore. In questo senso presenta un'aggiunta alla proposta del Relatore.

Circa la proposta dell'on. Ferri, osserva che la difesa officiosa in materia penale è ora organizzata in modo assurdo. Dopo che l'incarico della difesa è stato affidato all'avvocato scelto dal magistrato, manca qualsiasi sorveglianza sul modo con cui egli adempie al suo ufficio. Certo è difficile trovare un mezzo di vigilanza: e però, per quanto sia legittimo il desiderio manifestato dall'on. Ferri, esso è di difficile attuazione. Osserva, poi, che la difesa dei poveri nelle cause penali non è trascurata, che anzi, quando esse sono meritevoli di studio, nulla si omette da parte degli avvocati, desiderosi di farsi conoscere e di salire in fama, per ottenere l'assoluzione dell'imputato.

Convenendo nella proposta del Relatore Sandrelli, vorrebbe, però, che ne fosse tolto il n. 1, che riguarda il modo in cui procede la trattazione delle cause dei poveri innanzi al Tribunale di Alessandria. La proposta n. 2, sull'istituzione di un apposito albo per la scelta dei patrocinatori officiosi, è meritevole di attenzione, nè sarebbe alieno dall'accettarla, purchè si aggiunga che, nel formare quest'albo, sia udito il parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati e del Consiglio di disciplina dei procuratori.

LUCCHINI. La questione sollevata dal Relatore Sandrelli è della massima importanza e merita d'essere ampiamente discussa. Certo non rientra nelle attribuzioni della Commissione il proporre un nuovo ordinamento della difesa dei poveri; essa però, riconoscendo che il sistema attuale non risponde allo scopo e non funziona regolarmente, può e deve invitare il Governo a rimediare a questo stato di cose.

Non divide l'opinione del senatore Boccardo, che il provvedere alla difesa del povero spetti piuttosto ai Comuni che allo Stato; imperocchè l'ufficio della difesa sia di pubblico interesse al pari, se non più, di quello dell'accusa.

Insiste sull'opportunità di fare dei confronti fra la durata delle cause a gratuito patrocinio e quella delle altre cause, risalendo a parecchi anni prima del 1890.

Le conclusioni del Relatore intorno alla trattazione delle cause a gratuito patrocinio innanzi al Tribunale di Alessandria non gli sembrano accettabili; anzi a lui consta che il servizio, almeno per la parte penale, vi procede con lodevole regolarità. Approva invece la proposta dell'on. Ferri, di una Relazione annuale sulle cause ammesse a gratuito patrocinio in materia penale. Presenta una proposta di deliberazione.

RIGHI. Fa osservare al consigliere Curcio che nella Relazione letta da lui, nella sessione del 1889, sull'amministrazione della giustizia civile, non trascurò di accertare se nella domanda d'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio potesse per avventura esercitare una qualche azione il desiderio di recare molestia ad altri, intendendo una lite anche quando non si abbiano validi diritti da sostenere.

Vorrebbe anch'egli che non si trascurasse di istituire dei confronti fra la durata delle cause ordinarie e quelle dei poveri; spera che il risultato non riuscirà sfavorevole per le cause dei poveri.



FORTIS. È lieto di constatare che tutti i Commissari sono concordi nell'invocare un nuovo ordinamento della difesa dei poveri.

L'on. Costa ha combattuto, coll'abituale sua competenza, la proposta del senatore Canonico. Ora, siccome in massima è favorevole a quella proposta, si permette di osservare che, se ben si appone, non sarebbe intenzione del senatore Canonico di propugnare la ristaurazione dell'Avvocatura dei poveri, quale era organizzata in Piemonte; egli vorrebbe semplicemente che fosse istituito un ufficio pubblico a cui fosse affidata la difesa del povero e che avesse i caratteri di un'istituzione di beneficenza. L'idea gli pare buona; onde egli insiste perchè la Commissione inviti il Governo a provvedere ad un servizio, dal quale dipendono tanti e così gravi interessi.

CANONICO. Ringrazia l'on. Fortis dell'autorevole appoggio dato alla sua proposta, nella quale tuttavia non insiste. Desidera però che si faccia menzione nel processo verbale del voto da lui espresso, che nella riforma dell'istituto del gratuito patrocinio si tenga presente anche la proposta del Procuratore generale di Torino, di creare un'Avvocatura dei poveri, ordinata nel modo che fosse reputato più adatto alle attuali condizioni sociali.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione delle proposte presentate dai singoli Commissari, riassume brevemente la discussione.

La Commissione fu unanime nel riconoscere la necessità e l'urgenza di trovare un sistema più razionale ed efficace per la difesa del povero, sia in materia civile, sia in materia penale.

Alcuni colleghi fecero proposte concrete delle quali darà più tardi lettura: intanto avverte che, quand'anche qualcuna di quelle proposte fosse ritirata, non mancherebbe di farne un cenno nella Relazione che deve essere presentata al Ministro, affinchè questi possa conoscere quanto viva e approfondita fu la discussione di così importante argomento.

Le proposte degli on. Canonico, Fortis, Ferri e Lucchini rappresentano l'idea della necessità della riforma, ed anzi in quelle degli on. Canonico e Fortis sono pure indicate le basi della riforma desiderata. Il Relatore Sandrelli propone, invece, alcuni provvedimenti d'indole amministrativa per rendere più efficace la vigilanza sulle cause a gratuito patrocinio; l'on. Costa desidera che sia fatta

un'aggiunta alla proposta del Relatore, per mettere in luce la necessità di una migliore organizzazione dell'istituto in parola.

Il prof. Ferri ha infine presentata un'altra proposta in cui si raccomanda al Ministero di stabilire, anche per le cause a gratuito patrocinio in materia penale, speciali ed annuali Relazioni da comunicarsi alla Commissione.

Darà ora lettura delle varie proposte, sottoponendole una ad una alla votazione.

Legge quella del senatore Canonico che è del seguente tenore:

« Il sottoscritto propone che si studi il modo di organizzare pel « gratuito patrocinio l'istituto dell'Avvocato dei poveri, sia per le « cause civili, sia per quelle penali. »

« CANONICO. »

CANONICO. Ritira la sua proposta, pregando che se ne faccia cenno nel verbale.

PRESIDENTE. Farà tener conto del desiderio del senatore Canonico. Legge poi la seguente proposta dell'on. Fortis:

« Il sottoscritto propone che le Curie sieno chiamate per legge « a contribuire alle spese necessarie per istituire e mantenere l'ufficio dei poveri. »

« FORTIS. »

FORTIS. Anch'egli si contenta che della sua proposta resti notizia nel verbale. Ripete che ritiene essere un obbligo per le Curie il contribuire alla spesa necessaria per l'istituzione e il mantenimento dell'ufficio dei poveri. Prega anzi l'on. Presidente di far cenno di ciò nella Relazione che presenterà al Ministro di grazia e giustizia sopra i lavori della Commissione.

PRESIDENTE. Non mancherà di richiamare l'attenzione del Guardasigilli sulla proposta dell'on. Fortis, che non mette pertanto ai voti, essendo stata ritirata.

Dà lettura di questa proposta dell'on. Ferri:

« La Commissione delibera di chiedere al Ministero della giustizia i risultati degli studi già compiuti per la riforma del gratuito « patrocinio. »

« FERRI. »

FERRI. Ritira anch'egli la sua proposta.

PRESIDENTE. Dà atto all'on. Ferri del ritiro della sua proposta e legge un'altra proposta dello stesso on. Ferri così concepita:

« La Commissione delibera che nelle venture Relazioni sul gra-  
« tuito patrocinio si tenga conto del suo modo di funzionare anche  
« nella giustizia penale, pregando l'on. Ministro della giustizia di  
« richiamare sopra questo argomento l'attenzione dei Procuratori  
« generali. »

« FERRI. »

Messa ai voti questa proposta, è approvata.

PRESIDENTE. Viene ora la seguente proposta dell'on. Lucchini:

« La Commissione delibera, continuando le ricerche statistiche  
« intorno al patrocinio dei poveri, di estenderle anche alla materia  
« penale;

« di raccomandare fin d'ora al signor Ministro lo studio di  
« un sistema più razionale ed efficace per la difesa dei poveri così  
« nel civile come nel penale. »

« LUCCHINI. »

LUCCHINI. Se l'on. Costa ed il consigliere Sandrelli sono pronti ad aggiungere nella loro proposta che la Commissione fa voti perchè sieno compiuti gli studi per adottare un sistema più razionale ed efficace per la difesa dei poveri, non avrebbe alcuna difficoltà di associarsi alla loro proposta e di ritirare la propria.

COSTA. Accetta, a nome del Comitato, la modificazione suggerita dal prof. Lucchini.

LUCCHINI. Ringrazia e ritira la sua proposta.

SANDRELLI. Ritira i numeri 1 e 2 della sua proposta, coi quali si deliberava:

« 1° di chiamare l'attenzione del Ministero della giustizia sul  
« modo poco regolare con cui procederebbe la trattazione delle cause  
« dei poveri innanzi al Tribunale di Alessandria;

« 2° di rivolgere preghiera al Ministero della giustizia perchè  
« esamini se sia suscettibile di attuazione, con provvedimenti ammi-  
« nistrativi, la proposta del Procuratore generale presso la Corte  
« di appello di Casale, diretta all'istituzione di un albo per la scelta  
« dei patrocinatori officiosi. »

PRESIDENTE. Dà atto al consigliere Sandrelli del ritiro dei numeri 1 e 2 della sua proposta.

LUCCHINI. Desidera che la prima parte della proposta del Relatore, colle modificazioni introdotte dal senatore Costa, sia messa ai voti separatamente dalla seconda parte.

**PRESIDENTE.** Legge la prima parte di questa proposta, che è così concepita:

« La Commissione fa voti che sieno compiuti gli studi per dare « alla difesa dei poveri nelle cause civili e penali un ordinamento « organico atto a raggiungere efficacemente lo scopo ».

È approvata all'unanimità.

**PRESIDENTE.** Legge l'altra parte della proposta:

La Commissione delibera:

« 1° di pregare il Ministero della giustizia che si compiaccia « disporre che nelle Relazioni annuali prescritte dalla Circolare del « 15 giugno 1891, n. 1243, si diano particolareggiate notizie anche: « a) circa il lavoro delle Commissioni di gratuito patrocinio e circa « il numero e l'esito degli appelli interposti contro le delibera- « zioni delle Commissioni di primo grado; b) circa le cagioni del- « l'aumento o della diminuzione verificatasi nell'anno nel numero « delle cause a gratuito patrocinio; c) circa le cagioni delle cause « abbandonate o perente, di quelle conciliate o transatte; d) circa « i ritardi che si verificano nella trattazione delle cause suddette; « e) circa l'adempimento dell'art. 23 del regio decreto 6 dicembre « 1865, n. 2627;

« 2° di pregare il Ministero della Giustizia a voler modificare, « in conformità a quello annesso alla presente Relazione, i moduli « attualmente in uso, e che sono allegati alle Relazioni annuali dei « Procuratori generali prescritte dalla Circolare sovra ricordata. »

« SANDRELLI — COSTA. »

La Commissione approva.

**PENSERINI.** Desidera che i nuovi modelli, prima di essere distribuiti, sieno riveduti dal Comitato.

**COSTA.** È d'accordo coll'on. Penserini; e di ciò si prenderà nota in verbale, non essendo necessario che la Commissione deliberi in proposito.

**PENSERINI.** Ringrazia il senatore Costa per tale assicurazione.

**PRESIDENTE.** Mette ai voti la seguente proposta del consigliere Curcio:

« Il sottoscritto propone che anche i Procuratori generali presso « le Corti di cassazione debbano annualmente riferire al Ministero

« e trasmettere i dati statistici sul movimento delle cause a gratuito « patrocinio. »

« CURCIO. »

La proposta è approvata.

PRESIDENTE. Prega il consigliere Penserini di riferire sulle procedure di fallimento per gli anni 1891-92.

### **Comunicazione del comm. Penserini sulle Relazioni dei Capi delle Corti e dei Tribunali intorno ai fallimenti per gli anni 1891-92.**

La speranza da me esternata nella Relazione sui fallimenti 1890, che mercè l'attuazione dei nuovi moduli per la raccolta dei dati statistici non avessero a ripetersi le lacune e le dissonanze, duolmi constatarlo, fu in parte delusa.

Imperocchè dissonanze non poche notansi, per molti Collegi, fra le cifre dei Presidenti e quelle dei Regi Procuratori, e non mancano lacune ed errori evidenti. E degli errori si ha la dimostrazione anche nel volume della statistica civile e commerciale pel 1890, dal quale rilevasi che alla fine del 1890 rimasero pendenti 2735 fallimenti, mentre dalle Relazioni ne risultano 117 in meno, e cioè 2618.

Stimo inutile indicare codesti Collegi, perchè troppo lungo ne sarebbe l'elenco, essendo appena tre i distretti (Casale, Venezia, Ancona) pei quali non ho avvertito dissonanze, lacune od errori.

Avvertirò piuttosto che gioverà modificare la rubrica della colonna 8 che non è stata compresa da molti Collegi; quantunque, se avessero fatto attenzione alle specificazioni delle colonne seguenti 9 a 15, non sarebbe stato possibile l'errore; ed a prevenirne la ripetizione, potrebbesi sostituirla questa: « Differenza fra le colonne 6 e 7. »

Ho procurato di rettificare quanto era possibile le cifre errate col sussidio delle notizie illustrative contenute nelle Relazioni. Contuttociò non dissimulo che vanno accettate con beneficio dell'inventario che farà colla consueta diligente perspicacia la Direzione generale della statistica. Infrattanto può ritenersi certo che gli errori non siano di tanta rilevanza da impedire ogni utile comparazione e le conseguenti osservazioni.

Forse le rimarcate differenze fra le cifre date dalle Presidenze e dalle Regie Procure potrebbero suggerire di togliere la duplicazione,

e richiedere unica Relazione. A mio parere invece è questa una ragione di più aggiunta alle altre che consigliano di nulla immutare: perocchè l'una serve di controllo all'altra, e come è presumibile che, concordando nelle cifre, rispondano al vero, così le differenze mettono in evidenza errori che non si avvertirebbero quando unica fosse la Relazione e la statistica.

Vuolsi piuttosto insistere che le Relazioni siano trasmesse al Ministero entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello cui riferiscono, affinchè non manchi tempo ed agio a controllarle e fare correggere gli errori.

Venendo ora alle cifre, purtroppo esse ci dicono che il periodo ascendente dei fallimenti non è finito; e se una lieve diminuzione ebbesi negli anni 1889 e 1890, si deplora invece un aumento nel 1891 ed anche maggiore nel 1892, che toccò la cifra del 1888, la più alta del periodo.

Infatti, cominciando dal 1885, nel quale anno ebbesi un risalto, eccone uno specchio:

ANNI	Fallimenti				Osservazioni
	dichiarati	riaperti	chiusi	rimasti aperti	
1885 . . .	1 106	..	..	..	Dalle Relazioni risultano 117 fallimenti in meno rimasti pendenti alla fine del 1890, differenza che riproducesi nei due anni successivi 1891 e 1892.
1886 . . .	1 310	..	..	..	
1887 . . .	1 623	..	..	..	
1888 . . .	2 200	..	..	..	
1889 . . .	2 015	..	..	2 731	
1890 . . .	1 912	19	1 927	2 735	
1891 . . .	2 017	33	1 978	2 807	
1892 . . .	2 199	48	2 081	2 973	

Così che dal 1890 al 1892 si ha un aumento di 287 fallimenti dichiarati nell'anno, e di 29 riaperti.

Onde, malgrado un'attività alquanto maggiore nel condurre a fine le relative procedure, la rimanenza è andata sempre aumentando nell'ultimo triennio.

Confrontando poi le diverse regioni ed i distretti delle Corti di appello, il movimento dell'ultimo biennio in confronto del 1890 ripartesi come all'unità tabella:

REGIONI e Distretti di Corte d'appello		FALLIMENTI dichiarati		DIFFERENZE fra i fallimenti dichiarati nel 1891 e quelli dichiarati nel 1890		Fallimenti dichiarati nel 1892	DIFFERENZE fra i fallimenti dichiarati nel 1892 e quelli dichiarati			
							nel 1890		nel 1891	
		in più	in meno	in più	in meno		in più	in meno	in più	in meno
Italia settentrionale	Genova . . .	108	140	32	..	141	33	..	1	..
	Casale . . .	73	88	15	..	62	..	11	..	26
	Torino . . .	234	234	..	..	258	24	..	24	..
	Milano . . .	311	290	..	21	349	38	..	59	..
	Brescia . . .	72	101	29	..	88	16	..	..	13
	Venezia. . .	159	200	41	..	217	58	..	17	..
	<i>Totali . . .</i>	957	1053	117	21	1115	169	11	101	39
Italia centrale	Parma . . .	58	55	..	3	59	1	..	4	..
	Lucca. . . .	55	69	14	..	83	28	..	14	..
	Firenze . . .	100	123	23	..	126	26	..	3	..
	Bologna. . .	100	92	..	8	96	..	4	4	..
	Ancona . . .	65	79	14	..	91	26	..	12	..
	Roma . . . .	167	149	..	18	169	2	..	20	..
	<i>Totali . . .</i>	545	567	51	29	624	83	4	57	..
Italia meridionale	Aquila . . .	16	18	2	..	31	15	..	13	..
	Napoli . . .	156	174	18	..	153	..	3	..	21
	Trani . . . .	68	64	..	4	85	17	..	21	..
	Catanzaro. .	22	15	..	7	26	4	..	11	..
	<i>Totali . . .</i>	262	271	20	11	295	36	3	45	21
Sicilia . . . .	Messina . . .	19	20	1	..	23	4	..	3	..
	Catania . . .	35	19	..	16	37	2	..	18	..
	Palermo . . .	60	62	2	..	90	30	..	28	..
	<i>Totali . . .</i>	114	101	3	16	150	36	..	49	..
Sardegna. . .	Cagliari. . .	34	25	..	9	15	..	19	..	10
	<b>REGNO . . .</b>	<b>1 912</b>	<b>2 017</b>	<b>191</b>	<b>86</b>	<b>2 199</b>	<b>324</b>	<b>37</b>	<b>252</b>	<b>70</b>

FALLIMENTI

riaperti			chiusi									rimasti aperti alla fine		
			in totale			per revoca della dichiarazione di fallimento			per insufficienza di attivo					
nel 1890	nel 1891	nel 1892	nel 1890	nel 1891	nel 1892	nel 1890	nel 1891	nel 1892	nel 1890	nel 1891	nel 1892	del 1890	del 1891	del 1892
2	3	..	99	87	124	3	1	6	15	9	16	257	305	324
..	1	..	96	95	68	4	6	2	24	16	13	87	80	74
3	7	6	244	275	264	2	11	6	63	68	74	340	301	302
1	7	7	259	287	310	9	15	31	60	55	80	237	245	291
..	..	1	79	97	98	..	2	2	15	26	24	80	84	75
1	..	..	147	186	218	3	3	9	43	37	41	178	181	173
7	18	14	924	1027	1082	21	38	56	220	211	248	1179	1196	1239
..	..	..	54	54	53	6	..	3	13	6	15	76	82	88
..	..	..	45	56	72	2	..	2	5	9	19	65	76	87
1	..	..	105	119	133	4	4	8	32	33	38	101	101	94
1	..	1	89	98	92	2	3	8	33	31	18	93	87	93
1	2	1	52	70	91	3	3	6	18	20	31	133	123	124
..	2	3	148	158	157	5	1	3	28	27	45	243	172	187
3	4	5	493	555	598	22	11	30	129	126	166	711	641	673
..	..	1	19	13	25	2	2	2	4	6	7	27	32	39
1	4	8	224	177	143	13	12	9	117	75	50	257	262	278
4	4	4	84	76	77	9	8	6	17	21	21	144	132	144
..	..	..	16	8	21	2	1	5	5	2	8	52	57	62
5	8	13	343	274	266	26	23	22	143	104	86	480	483	523
2	1	..	24	19	19	1	3	..	7	4	6	44	44	48
..	2	2	56	32	41	6	7	5	12	7	17	128	112	114
2	..	14	63	48	59	6	8	8	13	6	11	137	159	204
4	3	16	143	99	119	13	18	13	32	17	34	309	315	366
..	..	..	24	23	16	..	1	2	5	3	5	56	55	54
19	33	48	1927	1978	2081	82	91	123	529	461	539	2735	2690	2855



Dalla quale rilevasi che, come nel 1890, non ostante lieve diminuzione complessiva, ebbesi aumento nell'Italia settentrionale, così l'aumento del biennio 1891-92 verificossi ivi più alto che nell'Italia centrale, dove pure ebbesi più rilevante che nella meridionale ed in Sicilia, presentando invece una sensibile diminuzione la Sardegna che da 34 fallimenti dichiarati nel 1890, discese a 25 nel 1891, ed a 15 nel 1892, cifra che avvicinasì alla media di 13 del quinquennio 1875-78. Analizzando le cifre per distretti di Corte d'appello, notasi nell'Italia settentrionale oscillazione per quello di Casale che, in diminuzione nel 1887, andò aumentando negli anni 1888-89, diminuì nel 1890, ebbe aumento nel 1891, e tornò a diminuire sensibilmente nel 1892. E se quello di Milano in costante aumento, e colla percentuale in rapporto alla popolazione inferiore soltanto a quella di Roma, accennò a lieve diminuzione nel 1891, riprese l'ascesa nel 1892 nel quale anno raggiunse la cifra più alta di tutto il periodo ascendente, 349.

Nell'Italia centrale presentano oscillazioni di poco rilievo i distretti di Parma e di Bologna; aumento lieve Firenze; sensibile Lucca ed Ancona.

Il distretto di Roma, che dal 1887 subì un aumento enorme fino a raggiungere nel 1889 la proporzione di oltre il 25 per ogni 100 mila abitanti, la massima cioè in tutto il Regno e di tutto il periodo, e che presentò una rilevante diminuzione nel 1890, accennava nel 1891 a continuare a discendere, ma nel 1892 oscillò superando di due la cifra del 1890: continuando ad avere, in confronto alla popolazione, la proporzione più alta in tutto il Regno, superiore di circa il 3/100 mila a quella del distretto di Milano, più che dupla di quelli di Genova, Torino, Lucca, Firenze, Bologna, e più che tripla e quadrupla degli altri distretti.

Nell'Italia meridionale le cifre dei distretti degli Abruzzi e delle Calabrie confermano anche pel biennio 1891-92 le affermazioni dei Capi di quei Collegi giudiziari intorno alla esiguità dei commerci in quelle provincie; è tuttavia notevole un forte aumento negli Abruzzi, essendo stati dichiarati nel 1892 n. 31 fallimenti, quasi il doppio dei 16 dichiarati nel 1890, risalendo verso la cifra massima di 32 verificatasi nel 1887.

Nelle Calabrie i fallimenti oscillano dal 1887 al 1892 fra 15 e 30, massimo del 1888, minimo del 1891, risalendo a 26 nel 1892.

Pel distretto di Napoli, che comprende anche la Basilicata, povera di commerci, la massima parte dei fallimenti verificasi nella provincia di Napoli. Il massimo fu toccato nel 1888, indi ebbesi progressiva e rilevante diminuzione nel biennio successivo; nel 1891 fuvvi tenue recrudescenza, che fortunatamente non continuò nel 1892, nel quale anno furono dichiarati 3 fallimenti meno che nel 1890, e 21 meno che nel 1891: lievi e trascurabili oscillazioni.

Nelle Puglie, dopo un periodo ascendente, che toccò il massimo nel 1888, raggiungendo la proporzione di quasi 11 fallimenti per 100 mila abitanti, cominciò nel 1889 una diminuzione, che progredi rilevantemente nel 1890 e nel 1891, discendendo dal massimo di 174 nel 1888 a 64 nel 1891; ma nel 1892 ebbesi non grave, ma pure riflessibile recrudescenza, risalendo ad 85 fallimenti.

In Sicilia il distretto di Messina oscilla nell'ultimo triennio intorno alla media di 20 del quadriennio 1883-86, poco più del 4 per ogni 100 mila abitanti, con diminuzione di circa un quinto in confronto al triennio 1887-88-89.

Nel distretto di Catania notansi addirittura dei salti. Dalla media del quadriennio 1883-86 di 18, circa 2 per 100 mila abitanti, giungesi più che al doppio nel 1887, e saltasi a 152, poco meno del 17 per 100 mila abitanti, nel 1888; indi discendesi rapidamente a 70, 35, 19 nel triennio 1889-90-91, mentre nel 1892 raddoppiasi quasi la cifra del 1891, risalendo a 37.

Anche il distretto di Palermo, che dal massimo di 113 nel 1888 era disceso ad 84 nel 1889, e a 60 nel 1890, accenna ad una recrudescenza, non per i 2 fallimenti in più nel 1891, ma per i 90 del 1892, che danno il 50 per cento di aumento in confronto del 1890.

Fu già sopra rilevata la diminuzione in Sardegna nel biennio 1891-92 che dal massimo di 34 nel 1890, cinque per ogni 100 mila abitanti, discese al minimo di 15 nel 1892, avvicinandosi alla media del quadriennio 1875-78.

Non è da fermarsi sulle cifre dei fallimenti revocati, nel triennio 1890-92 (82, 91, 123), dappoichè a raffronto delle migliaia dei dichiarati, sono di poco momento e di non riflessibile influenza.

All'incontro meritano attenzione quelle dei fallimenti chiusi per mancanza di attivo, rivelanti perdite totali pei creditori, e probabilmente parziali per le spese anticipate dall'erario.

Di fronte alla media negli anni 1867-82 del 31.58 per cento, di-

scesa di poi negli anni 1883-89 al 26.25, nell'ultimo triennio accenna a lievi oscillazioni, perocchè, dedotti i fallimenti che tali non sono, cioè i revocati, la media è di 26.85 per ogni cento fallimenti chiusi nell'ultimo triennio.

Riguardo alla entità dei fallimenti, rilevasi che anche negli anni 1891-92 prevalsero quelli di piccoli commercianti, col passivo inferiore alle lire 50 mila.

Infatti si ebbero:

	<b>1891</b>	<b>1892</b>
Passivo inferiore alle lire 5000 . . . . .	467	537
Id. da lire 5,000 a meno di lire 50,000. . .	1060	1147
Id. da lire 50,000 id. di lire 100,000. . .	192	209
Id. da lire 100,000 id. di lire 500,000. . .	128	146
Id. da lire 500,000 id. di lire 1.000,000. . .	21	13
Id. maggiore di un milione . . . . .	18	11
Somme ignote. . . . .	131	136
	<hr/>	<hr/>
	2017	2199
	<hr/>	<hr/>

Sommano pertanto detti fallimenti di passivo inferiore a lire 50 mila ad oltre tre quarti, 77 per cento, dei dichiarati nel biennio, proporzione eguale a quella avutasi nel 1890.

Merita speciale attenzione quanto riferisce il Procuratore generale di Lucca, che cioè nel 1891 si ebbero a Livorno gravissimi fallimenti per circa 46 milioni, e che nel 1892 decrebbero a Livorno, ed aumentarono a Pisa con un passivo totale di lire 2,205,837 10, al quale sta di fronte un attivo, dichiarato però, di lire 1,572,361 22.

Sotto l'aspetto delle somme distribuite ai creditori, prevale sempre il concordato sulla liquidazione, essendosi chiusi nel primo modo 1036 fallimenti nel 1891, e 1034 nel 1892, mentre per liquidazione se ne chiusero rispettivamente 387 e 385: con dividendo migliore per concordato di quello conseguito per liquidazione.

Infatti dall'unita tabella risultano le seguenti percentuali:

AMMONTARE del dividendo	ANNO 1891		ANNO 1892	
	Concordato	Liquidazione	Concordato	Liquidazione
Fino al 10 per cento . . .	32.24	59.95	27.78	57.00
Id. al 25 id. . .	46.72	30.00	50.74	27.44
Id. al 50 id. . .	17.86	5.42	17.90	8.70
Id. al 75 id. . .	0.96	1.03	1.55	2.64
Oltre il 75 id. . .	2.22	3.60	2.03	4.22

La liquidazione ha dato una percentuale maggiore che il concordato pei dividendi superiori al cinquanta per cento, e cioè in media nel biennio la percentuale di 5.75 contro quella di 3.38: ma riguarda un numero assai limitato di fallimenti; mentre le grosse cifre purtroppo riscontransi nei più meschini dividendi non eccedenti il dieci per cento, e la differenza fra concordato e liquidazione raggiunge circa il doppio, e cioè in media nel biennio la percentuale di 58.48 di contro a quella di 30.01. Nei dividendi intermedi dal 10 al 50 si ha l'inverso, e cioè la media biennale di 66.61 per concordato e di 35.78 per liquidazione.

REGIONI e Distretti di Corte d'appello	Fino al 10 per cento				Fino al 25 per cento				
	Concordato		Liquidazione		Concordato		Liquidazione		
	1891	1892	1891	1892	1891	1892	1891	1892	
Italia settentrionale	Genova . . .	10	14	9	24	29	82	10	14
	Casale . . .	23	17	13	13	22	10	6	3
	Torino . . .	38	14	40	23	76	78	19	15
	Milano . . .	48	41	35	23	74	77	20	15
	Brescia . . .	13	15	12	9	17	22	14	9
	Venezia . . .	20	27	43	32	32	57	18	15
<i>Totali . . .</i>	152	128	152	124	250	276	87	71	
Italia centrale	Parma . . .	7	4	12	11	13	12	7	4
	Lucca . . .	22	21	6	7	10	14	1	2
	Firenze . . .	17	28	18	10	27	36	7	1
	Bologna . . .	20	11	10	11	25	28	1	2
	Ancona . . .	8	14	12	7	9	17	5	4
	Roma . . .	48	8	3	15	56	64	4	11
<i>Totali . . .</i>	122	86	61	61	140	171	25	24	
Italia meridionale	Aquila . . .	1	6	..	2	3	5	..	1
	Napoli . . .	17	28	12	16	29	23	3	2
	Trani . . .	16	17	5	5	22	17	..	1
	Catanzaro . . .	..	2	..	..	1	3	..	1
<i>Totali . . .</i>	34	53	17	23	55	48	3	5	
Sicilia . . . .	Messina . . .	8	8	..	..	3	4	..	..
	Catania . . .	7	7	1	5	6	2	1	..
	Palermo . . .	4	4	..	2	22	21	..	2
<i>Totali . . .</i>	19	19	1	7	31	27	1	2	
Sardegna . . .	Cagliari . . .	7	1	1	1	8	2	..	2
<b>REGNO . . .</b>	<b>384</b>	<b>287</b>	<b>232</b>	<b>216</b>	<b>484</b>	<b>524</b>	<b>116</b>	<b>104</b>	

REGIONI e Distretti di Corte d'appello	Fino al 50 per cento				Fino al 75 per cento				Oltre il 75 per cento			
	Concordato		Liquidazione		Concordato		Liquidazione		Concordato		Liquidazione	
	1891	1892	1891	1892	1891	1892	1891	1892	1891	1892	1891	1892
Italia settentrionale	15	10	..	4	..	3	1	..	..	1	3	..
	6	5	1	1	..	..	..	..	..	..	2	4
	8	35	8	6	2	5	..	4	4	4	1	..
	35	33	1	6	1	2	1	1	2	1	..	..
	8	15	3	..	..	..	..	..	..	1	2	1
	25	24	1	3	1	1	1	1	5	1	..	..
<i>Totali . . .</i>	97	122	14	20	4	11	3	6	11	8	8	5
Italia centrale	7	1	..	1	1	..	..	..	1	1	..	1
	5	3	..	1	..	1	..	..	1	..	2	..
	11	9	1	1	..	..	..	..	..	4	..	1
	6	7	..	2	1	..	..	1	1	1	..	1
	9	7	1	1	..	..	..	..	2	1	1	4
	16	4	3	3	..	2	..	..	..	1	..	1
<i>Totali . . .</i>	54	31	5	9	2	3	..	1	5	8	3	8
Italia meridionale	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	19	7	1	1	2	1	..	..	4	3	3	3
	1	2	..	2	..	1	..	3	2	2	..	..
	2	2	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..
<i>Totali . . .</i>	23	13	1	3	2	2	1	3	6	5	3	3
Sicilia . . . .	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	2	5	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
	6	10	1	1	..	..	..	..	1	..	..	..
<i>Totali . . .</i>	9	16	1	1	1	..	..	..	1	..	..	
Sardegna . . .	2	3	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..
<b>REGNO . . .</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>21</b>	<b>38</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>16</b>

Due cause vengono indicate della prevalenza del concordato sulla liquidazione, e cioè la gravatezza delle spese e l'indugio soverchio. Di fronte al che è vano lamentare che i creditori il più delle volte vi anelano tanto da divenire essi i patrocinatori dei falliti per indurre il Tribunale non pure ad omologare, ma sì anche a concedere i benefici dell'art. 839 del Codice di commercio estensivamente all'azione penale. Sia pur vero che talvolta i più accorti riescano ad intendersela col fallito per indebiti profitti oltre la quota che la maggioranza impone alla minoranza, come rimarcano i Procuratori generali di Milano, di Brescia, il primo Presidente ed il Procuratore generale di Bologna; ma le spese che depauperano l'attivo, e le lungaggini sono stimoli potenti a transigere, specialmente sui commercianti pei quali il tempo è moneta.

Il Procuratore generale di Bologna vorrebbe limitata la facoltà del concordato, negandolo ai falliti che offrano troppo bassa percentuale, ed a quelli che per difetto di libri regolari od altrimenti si trovino in contravvenzione alle leggi commerciali.

E freni al concordato propugna il Procuratore del Re di Catanzaro.

Altri, come il Procuratore generale di Cagliari, osservano che un rimedio è in mano dell'Autorità giudiziaria nel negare l'omologazione quando siavi fondato sospetto di frode, e sopraffazione per parte della maggioranza sulla minoranza.

Le notizie intorno alle spese non distinguono quelle occorse per liquidazione dalle altre: ma è ben naturale che siano le maggiori; nel biennio ultimo raggiunsero in complesso lire 4,160,643. 99 (oltre due milioni l'anno), delle quali per ogni cento lire furono erogate in:

soccorsi ai falliti. . . . .	L.	3. 47
spese di amministrazione . . . . .	»	35. 74
retribuzioni ai Curatori. . . . .	»	30. 31
altre spese giudiziali. . . . .	»	30. 48

L'indugio è inevitabile, ma non è perciò meno dannoso ai commercianti: specialmente quando, vuoi per giudiziali contese con terzi, vuoi per inadeguata operosità e diligenza, le procedure protraggonosi per anni ed anni non pochi.

Apprendendo che dei fallimenti chiusi nel 1891-92 erano durati oltre tre anni 377, e che di quelli rimasti pendenti alla fine del 1892

durano da oltre tre anni 662, e di questi ben 352 da oltre cinque anni, si è indotti a fare propria l'osservazione del Procuratore generale di Ancona, che con buona volontà e con maggiore vigilanza per parte dei giudici delegati sui Curatori, anche i giudizi che sono necessari contro terzi potrebbero essere condotti a termine con minori indugi. E insufficienza di codesta vigilanza notano anche i Procuratori generali di Genova, Bologna e Cagliari.

Pel Tribunale di Avezzano rimarca il Procuratore generale che un fallimento rimasto pendente alla fine del 1892 data dal 1881, ed un altro dal 1874. Presso altri Tribunali rimasero pendenti fallimenti dichiarati negli anni:

1866 - Patti . . . . .	N.	1
1868 - Parma . . . . .	»	1
1876 - Udine . . . . .	»	1
1877 - Venezia, 1; Mondovì, 1 . . . . .	»	2
1879 - Pisa . . . . .	»	1
1880 - Pallanza, 1; Aosta, 1 . . . . .	»	2

Senza specificare i fallimenti dichiarati dopo il 1880, noto che alcuni sono pendenti presso più Tribunali da un decennio.

Nel distretto di Catania, il Procuratore generale, che nel 1891 fece eccitamenti per lo stato di abbandono dei fallimenti al Tribunale di Modica, ebbe a fare il simile nel 1892 per quello di Siracusa, ed il Primo Presidente fece in detto anno eguale eccitamento per gli arretrati al Tribunale di Caltagirone.

Non voglio passare sotto silenzio l'osservazione già da altri pubblicata in monografie sul fallimento, e fatta propria dal Presidente del Tribunale di Roma: che nuova cagione di ritardi nei fallimenti che presentano attivo tenue o non disponibile se non man mano che procede la liquidazione, è da attendersi dalla giurisprudenza restrittiva recentemente invalsa riguardo alla anticipazione delle spese per parte dell'erario, ai sensi dell'art. 914 del Codice di commercio. Imperocchè solevano prima i Giudici delegati applicare detto articolo anche agli affari contenziosi la cui definizione si appalesasse necessaria all'esaurimento della procedura di fallimento. Ma ora debbono restringerne l'applicazione alle sole spese necessarie alla ordinaria procedura del fallimento, ed occorre rivolgersi

alle Commissioni pel gratuito patrocinio rispetto ai giudizi che alla liquidazione sieno indispensabili. Le quali non hanno riguardo alla deficienza di attivo disponibile del fallimento, ma esigono che sia documentata la povertà dei creditori concorrenti. Lo che produrrà l'effetto di paralizzare la procedura, avvegnachè è prevedibile che mai avvenga che tutti i creditori siano poveri, e sempre accada che nessun commerciante si rassegni a dimostrarlo. Come è facile prevedere che i creditori già tribolati dalle perdite pel fallimento non si acconceranno ad anticipare le spese: d'onde una via senza uscita.

D'altronde, se le Commissioni pel gratuito patrocinio dovessero avere riguardo alla deficienza di attivo disponibile, è evidente che ne attingerebbero la convinzione dal Giudice delegato: ed allora è questi che in sostanza decide, ed il cambiamento risolvesi in pura perdita di tempo.

Non stimo che sia qui il luogo di studiare o discutere qualche temperamento al fine di aprire la via: basta a noi rilevare l'inconveniente e richiamarvi l'attenzione del Ministro.

Degli indugi accagionansi pure l'istituto della delegazione ed il contegno dei Curatori.

Che la delegazione non funzioni regolarmente, specialmente nei fallimenti di poca entità, è osservazione ormai quasi unanime dei Capi dei Collegi giudiziari, e non mancano proposte di rimedi; fino a quello radicale di sopprimerla: ma prevale in maggioranza l'opinione che venga reso facoltativo ai creditori di costituirla, e, costituita che sia, non possa la negligenza di coloro che la compongono intralciare la procedura per attenderne le deliberazioni quando a ciò convocati non si adunino.

Nè giovano adunanze periodiche, spesso inutile perditempo; ed è preferibile che le adunanze siano indette dal Giudice delegato di ufficio, o per dimanda del Curatore o di qualche creditore.

Fu pure osservato che talvolta accade che siano scelte persone compiacenti al fallito, il quale ad arte simulatamente le include nell'elenco dei creditori; e ad ovviarvi proponesi che sia nominata dal Tribunale, costituendo così, invece di una delegazione, una Commissione di sorveglianza; ma forse potrebbesi ovviarvi in altro modo, senza snaturare l'istituto, e cioè rimettendone la no-



mina all'adunanza per la verificaione dei crediti, o meglio per la discussione del progetto di verificaione di cui parlerò in appresso.

Intorno ai Curatori molte e varie sono le osservazioni dei Capi dei Collegi giudiziari.

Non pochi sono soddisfatti dell'opera loro. Ma pur troppo non mancano gravi rimarchi.

Il Procuratore generale di Genova nota che furonvi reclami per negligenza ed incapacità.

Il Procuratore del Re di Sarzana avverte che nei casi di concordato i Curatori ricevono la retribuzione in via amichevole dai falliti, anzichè farla liquidare dal Tribunale. Contro di uno fu proceduto per malversazione.

Nel distretto di Milano, mentre gli altri Procuratori del Re lodano i Curatori, quello di Milano attribuisce loro le lungaggini, la rilevanza delle spese, l'esiguità dei dividendi e la mancata od indugiata condanna dei bancarottieri. Alcuni furono rimossi perchè nei piccoli fallimenti trascuravano i loro doveri; e contro di uno fu proceduto per malversazione.

Il Procuratore generale di Bologna riassume le censure dei Procuratori del Re — eccettuato quello di Forlì che ne fa elogio — sulla poca attività, ed anche malafede dei Curatori, che accordansi coi falliti, coi quali se la intendono per la retribuzione, sacrificando l'interesse dei creditori.

A Livorno notansi pochi gli ottimi, molti i mediocri per capacità e zelo. A Pisa non di rado i Curatori assidonsi arbitri e protettori dei falliti. Nè hanno a lodarsene a Perugia e Macerata.

A Roma non è raro il caso che la promessa di larghi compensi a concordato conchiuso guadagni la simpatia del curatore al fallito in danno dei creditori.

Negli Abruzzi ed a Fermo nelle Marche, rimarcansi la difficoltà di trovare chi accetti l'incarico nei fallimenti generalmente tenui, ed il succedersi di rinunzie per parte dei nominati.

Il Procuratore generale di Trani rimarca che sovente ebbesi a lamentare l'avidità dei Curatori.

In Sardegna ebbe a notare il Procuratore generale, non malversazioni, ma negligenza e spese rilevanti per retribuzione, ritardando all'uopo le operazioni. Due furono rimossi per negligenza.

In questo stato di cose, com'è naturale, diversi sono i pareri sul valore intrinseco dell'istituto e sui rimedi ai deplorati inconvenienti. Non mancano quelli che reputano meglio tornare all'istituto dei Sindaci. Ma prevale l'opinione che sia da conservare l'istituto del Curatore, notando che gli inconvenienti derivano dalla scelta delle persone. Intermedia è l'opinione manifestata dal Presidente del Tribunale di Roma, per la nomina del Curatore scelto fra i creditori.

Ed intorno alla scelta, v'è chi consiglia l'abolizione del ruolo compilato dalle Camere di commercio, rimarcando la ressa ad esservi iscritti per parte di coloro che tendono a farne una professione lucrosa. Ed è notevole che la Camera di commercio di Torino in occasione dell'ultima rinnovazione del ruolo, se ne astenne. Altri pur conservandolo, lo ridurrebbe, in sostanza, ad una semplice indicazione, proponendo che il Tribunale possa nominare fuori del ruolo senza esprimerne i motivi. Il Procuratore del Re di Messina lamenta che manchino nel ruolo i migliori avvocati e procuratori, che in alcuni fallimenti involuti di controversie giuridiche sono i più idonei. Opinione contraria esprime il Procuratore generale di Brescia, perchè, proclivi alle liti, depauperano la massa con le spese giudiziali.

Il Primo Presidente della Corte d'appello di Roma, ed il Procuratore generale di Bologna, più esplicitamente di altri, notano che l'Autorità giudiziaria può in gran parte riparare ai lamentati inconvenienti, colla oculatezza nella scelta, da farsi con criterio direttivo impersonale a combattere l'opinione che l'incarico sia oggetto di lucro, e peggio di speculazione; e colla attenta sorveglianza da parte dei Giudici delegati per far rimuovere gli inetti e processare i tristi ed i negligenti dopo averli rimossi.

Il medesimo Primo Presidente insiste pure sulla necessità di una sanzione efficace riguardo al deposito delle somme riscosse. Ed a mio credere la sanzione sta nella rimozione; ma potrebbesi espressamente aggiungere che l'ommissione del deposito nel termine prefisso dal Giudice delegato è punibile ai termini dell'art. 864 del Codice di commercio. Il Procuratore del Re di Catanzaro in una lunga Relazione non limitata ai fallimenti, ma illustrativa del Codice di commercio, vorrebbe invertire in regola l'eccezione riguardo alla cau-

zione, rendendola obbligatoria pei Curatori, con facoltà al Tribunale di concederne per giusta ragione la dispensa.

Da una monografia degli egregi giudici del Tribunale di Roma De Feo e De Santi, ricca di osservazioni pratiche, suggerite dall'esperienza, per una completa riforma del Codice sul fallimento, riassumo brevemente alcune idee concernenti la sollecitudine nel procedimento e la gestione del Curatore.

Essi propongono che per la verificaione dei crediti procedasi a somiglianza degli stati di graduazione, convocando i creditori a discutere lo stato compilato dal Giudice delegato; e provvedono altresì a più spedita procedura riguardo ai crediti denunciati tardivamente ed ai contestati.

Ed è in detta adunanza che i creditori ammessi nello stato potrebbero provvedere a costituire la delegazione ed a nominare un Curatore di loro fiducia, in sostituzione della Commissione di sorveglianza e del Curatore nominati dal Tribunale; pure aprendo l'adito alla minoranza di reclamare al Tribunale contro la nomina fatta dalla maggioranza.

Tale sistema avrebbe il vantaggio di togliere di mezzo gl'intrighi dei falliti, che, per avere delegati e Curatori compiacenti, insinuano simulati creditori nello elenco, affinchè compongano una maggioranza artificiosa curante gli interessi di lui.

Inutile quindi il voto consultivo sulla nomina del Curatore, salva la sostituzione.

Pena pecuniaria al Curatore che abbandoni la gestione senza gravi motivi, e prima di averne fatta la consegna al sostituitogli.

Facoltà a qualunque creditore di chiedere che presti cauzione.

Nullità *ipso jure* di ogni patto col fallito per la retribuzione, da fissarsi dal Tribunale, col privilegio di che agli art. 1956-1961 del Codice civile.

Il Curatore due volte revocato non possa essere più nominato a simile incarico.

Sembrami in verità che sarebbe da escludere anche chi fu rimosso una volta, non meno di coloro i quali, senza motivi riconosciuti giusti dal Tribunale, rinunzino o non accettino l'incarico: rimedio che può essere praticamente adottato dai Tribunali, senza che occorra per questo una riforma del Codice.

Del resto, quando, di fronte a ripetuti lamenti sulla negligenza dei Curatori, non vedesi applicata quasi mai la sanzione dell'art. 864 del Codice vigente, sorge spontanea la malinconica riflessione che ogni riforma sia per essere poco efficace se faccia difetto la severa applicazione della legge.

Discordi continuano le opinioni e gli apprezzamenti sull'istituto della moratoria; ma le censure riguardano, piuttosto che l'istituto in sè stesso, l'applicazione del medesimo. Infatti, favorevole vi si manifesta il Procuratore del Re di Catanzaro, ed il Presidente del Tribunale di Roma osserva che in casi eccezionalissimi è una provvida risorsa pel commerciante onesto, cui gravi ed inattese circostanze abbiano prodotto disquilibrio nella sua azienda. Ed i Procuratori generali di Genova, di Aquila, di Napoli notano che non sempre dà buoni risultamenti, essendo spesso un mezzo di frode in mano a commercianti scaltri ad evitare il fallimento, dando agio al debitore di sottrarre documenti ed effetti; onde il Primo Presidente della Corte di Roma ne dice assai dubbia l'utilità, ed il Procuratore generale di Napoli la vorrebbe circondata di cautele. Le quali sono suggerite nella monografia De Feo e De Santi sopra citata; e possono riassumersi nel non ammetterla dopo la dichiarazione del fallimento, se non in linea di opposizione per ottenerne la revoca, dimostrando che non vera cessazione, ma solo sospensione di pagamenti imposero inopinate circostanze; nel precisare meglio gli estremi necessari per concederla; e nel regolare l'amministrazione ed i provvedimenti conservativi in guisa da impedire collusioni fraudolente e dispersioni dell'attivo; e nell'ammettere il concordato consentito da tre quarti almeno dei creditori, da omologarsi dal Tribunale, il quale ne accerti poi l'adempimento.

Le cifre ci dicono che fu piuttosto rilevante il numero delle moratorie nell'ultimo biennio. Infatti si ebbero :

Istanze di una prima moratoria				Istanze di una seconda moratoria			
accolte		respinte		accolte		respinte	
1891	1892	1891	1892	1891	1892	1891	1892
118	104	20	18	41	45	4	4

Siamo molto distanti dalle 30 e 21 prime moratorie, 6 e 7 seconde concesse negli anni 1884-85; e dal 1885 notasi un aumento progressivo, con un risalto nel 1888 di 103 e 28, regredendo nel 1889 a 74 e 38, e riprendendo l'ascesa nel 1890 a 88 e 35.

Infine stimo utile rilevare che la pubblicità data dai periodici ai protesti cambiari ha sollevato reclami del Consiglio notarile di Roma. Ed il Presidente del Tribunale, pur riconoscendo che per l'articolo 689 del Codice la pubblicità è illimitata, osserva che sarebbe desiderabile disciplinarla per sottrarla alla ingorda speculazione privata « che spesso, e non ne mancano le prove, cela il ricatto ».

Per la prima volta si hanno notizie ampie (speriamo abbastanza esatte, malgrado gli errori che le differenze fra le statistiche delle Presidenze e delle Regie Procure rivelano) per l'ultimo biennio intorno alle istruttorie ed ai giudizi penali per fallimenti.

Ne rilevo con soddisfazione che le istruttorie rimaste pendenti a fine d'anno diminuirono sensibilmente, discendendo da 1336, quante erano al 31 dicembre 1890, a 1149 alla fine del 1891, ed a 1059 al 31 dicembre 1892. Delle quali erano sospese, per gli art. 839 e 861 del Codice di commercio, 99 nel 1891 e 91 nel 1892.

Giustamente compiacesi il Primo Presidente di Roma che un grande miglioramento ottenessi nel Tribunale della capitale, ultimando quasi tutte le antiche istruttorie. Infatti da 383 che ne erano pendenti alla fine 1890, ne rimasero al 31 dicembre 1892 n. 146.

In tutto il Regno furono ultimate nel 1891 n. 2086 istruttorie e 2290 nel 1892; delle quali rispettivamente 431 e 544 con ordinanze di non luogo a procedimento, le altre per rinvio a giudizio: e di queste 185 e 209 per bancarotta fraudolenta; 1460 e 1577 per bancarotta semplice. Quattro furono nel 1891 e cinque nel 1892 i processi contro Curatori.

IMPUTATI													
rinvii a giudizio		non giudicati		condannati per bancarotta				condannati per altri reati					
				fraudolenta		semplice		commessi da Curatori		commessi da altre persone			
1891	1892	1891	1892	1891	1892	1891	1892	1891	1892	1891	1892	1891	1892
2088	2132	1425	1234	206	169	1103	1068	2	1	39	30		

Gli appelli furono nel 1891 n. 686 dei condannati e 35 del Pubblico Ministero e delle Parti civili, e nel 1892 n. 781 e 24.

L'esito degli appelli per il biennio dà 40. 61 per cento di conferme, 5. 93 di proscioglimenti; con cinque condanne di assoluti in primo grado nel 1891, e due nel 1892; modificandosi la pena negli altri casi.

I ricorsi in cassazione furono 80 nel 1891 e 38 nel 1892, dei quali furono accolti rispettivamente 4 e 3.

Alla fine del 1892 rimanevano 443 condannati sotto giudizio di appello e 23 in cassazione.

Passarono in giudicato 217 sentenze di proscioglimento nel 1891, e 298 nel 1892; di condanna rispettivamente 831 e 716.

Ed i condannati irrevocabilmente furono:

Condannati irrevocabilmente				Curatori condannati				Condannati per altri reati previsti dal Codice di commercio	
per bancarotta fraudolenta		per bancarotta semplice		per malversazione		per negligenza			
1891	1892	1891	1892	1891	1892	1891	1892	1891	1892
132	82	828	701	2	..	..	4	24	17

Riassumo le precipue osservazioni che leggonsi nelle Relazioni.

L'indipendenza del procedimento penale dalla procedura di fallimento è sanzionata dall'art. 696 del Codice di commercio. La regola subisce eccezione pel disposto degli art. 839 e 861.

L'eccezione in verità dovrebbe essere limitata ai casi nei quali la consiglino le circostanze del fallimento e le condizioni del concordato. Ma l'indeterminatezza di codesti criteri, le lamentate collusioni dei curatori coi falliti, la debolezza dei creditori che, quando pure non siano dolosamente conniventi, sono tratti ad accettare concordati anche disastrosi per liberarsi dalle lungaggini e dalle spese della liquidazione, e talvolta spinti da commiserazione, spesso dalla lusinga di lucri per nuove operazioni col fallito riabilitato al commercio, contribuiscono all'abuso della eccezione, se il Tribunale non vi resista. Nè sempre ciò accade. Ad esempio il Presidente del Tribunale di Sarzana manifesta l'opinione che la mancanza di dolo nel fallito ed il consenso dei creditori siano appunto le circo-

stanze volute dalla legge per applicare il beneficio. Lo che vale quanto dire che in ogni bancarotta semplice basti all'uopo il consenso dei creditori!

E dell'abuso fanno rimarco il Procuratore generale di Milano, eccettochè pel Tribunale di Lodi, quelli di Brescia, di Bologna, di Genova, che nota essere stato in ogni caso concesso dai Tribunali di Finalborgo, Oneglia e Sarzana; lo che notano anche i Regi Procuratori di Cuneo e Novara. Il Procuratore generale di Cagliari, lodando la severità dei Tribunali, non può farlo per la Corte d'appello, che usa di grande larghezza.

Indi derivano ritardi dei processi e giudizi penali, che debbonsi sospendere per attendere l'adempimento degli obblighi assunti nel concordato.

Quando poi la procedura del fallimento prolungasi, ed il processo penale è spinto innanzi con sollecitudine, accade anche di peggio: la contraddizione cioè dei giudicati, essendo già irrevocabilmente condannato per bancarotta semplice il fallito che di poi viene dichiarato meritevole del beneficio concesso dall'art. 839 anche rispetto al procedimento penale.

Lo che parrebbe impossibile per la bancarotta fraudolenta. Ma intanto è accaduto che era stato condannato per bancarotta fraudolenta un fallito, riguardo al quale, non per l'art. 839, ma sulla sua opposizione, la sentenza dichiarativa di fallimento fu revocata.

Innegabilmente è a desiderare un rimedio a siffatti inconvenienti.

Nè mancano proposte.

Il Procuratore generale di Napoli opina che dovrebbero togliere la facoltà concessa dall'art. 839 rispetto al procedimento penale. E quello di Cagliari è dello stesso parere, demandando però tale facoltà al giudice penale.

I Procuratori del Re di Catanzaro e di Ferrara reputano che dovrebbe essere sentito in proposito il Pubblico Ministero, a che sembra ostare, nella vigente legislazione, l'art. 157 del Codice di procedura civile.

Nella monografia più volte citata vorrebbe dato al Pubblico Ministero il diritto di appellare riguardo alla cessazione del procedimento penale.

Il Presidente del Tribunale di Roma richiama l'attenzione sulla

proposta di concentrare in unica mano le due procedure, demandando al Giudice delegato anco l'istruttoria penale. E nella più volte citata monografia De Feo e De Santi sono messi in rilievo i vantaggi che se ne otterrebbero.

È però da avvertire, come osserva il Procuratore generale di Ancona, che nei Tribunali nei quali non havvi una sezione specialmente incaricata dei fallimenti, i giudici, distratti in molteplici cure di ufficio, non sogliono attendere ai fallimenti loro delegati con quella oculata diligenza ed assiduità che sarebbe necessaria. Onde, gravandoli pure delle procedure penali, bisognerebbe provvedere al modo che avessero agio e tempo di attendervi con assidua cura.

Il grosso numero delle bancherotte semplici ha porta occasione ad alcune osservazioni.

Notasi che non pochi casi di bancarotta fraudolenta mutansi in semplice, vuoi per la malizia dei falliti, che preordinarono abilmente la frode coordinandovi i libri, vuoi per la collusione del Curatore e la desidia se non connivenza dei creditori, vuoi infine perchè nella specificazione dell'art. 856, de' casi di bancarotta semplice, alcuni implicano il dolo e la frode.

Dei 2017 fallimenti del 1891 solo 679 furono dichiarati ad iniziativa del fallito; e nel 1892 furono 709 sul totale di 2199. Lo che ingrossa il numero delle bancherotte semplici, ai termini dell'articolo 857 n. 3 del Codice di commercio.

Osservano pure il Procuratore generale di Cagliari ed il Procuratore del Re di Catanzaro che troppo severa è la legge in argomento della tenuta e regolarità dei libri riguardo ai piccoli commercianti, bottegai minuti e rivenditori ambulanti, i quali nè hanno il bisogno, nè la capacità di tenerli; onde invocano qualche provvedimento che, temperandone il rigore, renda possibile l'osservanza della legge.

Infine necessario ravvisasi il coordinamento esplicito degli articoli 816, 839 e 861 del Codice di commercio.

Avvegnachè non sia ammissibile che il fallito, il quale abbia pagato interamente i creditori, goda di minori beneficii dell'altro che abbia eseguito il concordato spesso disastroso ai creditori, come non è comportabile che per questo non sia applicabile il rigore delle eccezioni sancite nell'art. 816.



Dagli stati risultano cancellati dall'albo dei falliti per l'art. 816, n. 61 nel 1891 e n. 42 nel 1892; e per l'art. 839, n. 506 pel 1891 e n. 435 nel 1892.

### CONCLUSIONE.

Per le quali cose sembrami che possa la Commissione, confermando anche precedenti deliberazioni:

a) Richiamare l'attenzione di S. E. il Ministro sulle osservazioni concernenti la riforma legislativa intorno al fallimento;

b) Far voti:

1° Che prescrivasi dovere le Relazioni e le statistiche sui fallimenti coi riassunti per distretti essere trasmesse al Ministero non più tardi del primo trimestre dell'anno successivo, vigilandone l'esattezza e curando che vengano corretti gli errori;

2° Che sieno eccitate le Autorità giudiziarie a maggiore attività ed a più severa vigilanza sui Curatori;

3° Che si richiami l'attenzione del Ministero sulle procedure di fallimento che potrebbero rimanere paralizzate per mancanza di attivo disponibile per le spese giudiziali.

La seduta è tolta alle ore 12 1/4 pomeridiane.

---

## **Seduta del 10 giugno 1893.**

### **Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.**

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Canonico, Costa, Curcio, De' Negri, Ferri, Inghilleri, Lampertico, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Righi, Sandrelli e Tondi ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 9 1/2 antimeridiane.

Il segretario Borgomanero legge il verbale della precedente seduta, che è approvato.

**PRESIDENTE.** Invita il senatore Lampertico a riferire sui discorsi dei Procuratori generali intorno all'amministrazione della giustizia civile e commerciale nell'anno 1892.

### **Relazione del senatore Lampertico sui discorsi dei Procuratori generali intorno all'amministrazione della giustizia civile e commerciale nell'anno 1892.**

Si è già fatta altra volta un'osservazione preliminare, ma non cessa però di essere opportuna, quanto all'utilità propriamente statistica, almeno pei dati numerici, delle Relazioni dei Procuratori generali. Questa utilità in vero è scarsa, attesochè, come l'esperienza ci ammaestra, i dati numerici, quali si hanno nei Prospetti sommari, che vengono a corredo delle Relazioni, vanno poi rettificati nella statistica definitiva. Negli *Atti* stessi della Commissione di statistica giudiziaria si trovano introdotte nella stampa siffatte rettificazioni. Si può anzi asserire, che le stesse Relazioni dei Procuratori generali non tanto si propongono di vagliare e illustrare i dati numerici, e nemmeno di servirsene come di fondamento ai loro ragionamenti, quanto piuttosto di esporre le opinioni per lo

più personali dei Procuratori medesimi sopra argomenti sui quali credono opportuno di richiamare l'attenzione.

Vuolsi ricordare, che nella sessione ordinaria della Commissione venne accolto il voto espresso dal collega senatore Auriti, che al nostro Comitato, e per mezzo di esso alla Commissione e ai suoi Relatori speciali, sieno comunicate testualmente le note illustrative delle tavole statistiche annesse ai rapporti amministrativi dei Procuratori del Re e dei Procuratori generali sui temi seguenti, che sono oggetto di detti rapporti periodici:

- a) tutele (istruzioni circolari del 27 luglio 1891, n. 1246);
- b) fallimenti (istruzioni circolari del 29 ottobre 1877, n. 740, e del 23 agosto 1891, n. 1251);
- c) gratuito patrocinio (istruzioni circolari del 3 ottobre 1878, n. 786, e del 15 giugno 1891, n. 1243);
- d) giudizi di graduazione (istruzioni circolari del 7 gennaio 1887, n. 1200).

Vengono così presentate alla Commissione Relazioni speciali per intanto sui tre primi capi, che han formato oggetto del voto citato. Sarebbe ora forse opportuno far sì, che queste Relazioni desunte dai citati rapporti amministrativi si armonizzassero, o forse anche si fondessero in uno colla Relazione desunta da quelle dei Procuratori generali nei discorsi, che stanno ora davanti alla Commissione.

La Relazione dunque sui discorsi dei Procuratori generali intorno all'amministrazione della giustizia civile e commerciale si è andata via via assottigliando. Alcuni degli argomenti, che ne costituiscono parte, sono apparsi di tanta importanza da costituire oggetto di Relazioni distinte, e tali sono, come si è detto, le tutele, il fallimento, il patrocinio gratuito, e i giudizi di graduazione, sui quali però la Relazione ancora non si è fatta. Ora è d'uopo anche quest'anno fare la avvertenza su cui già ci accadde richiamar l'attenzione altra volta: che, cioè, non sono gli stessi i temi speciali, sui quali i Procuratori generali si compiacciono intrattenersi, cosicchè dalle Relazioni dei Procuratori generali non si può desumere pareri se non affatto individuali. Le stesse notizie, che essi ci pongono innanzi, non sono tali da offrire elementi sufficienti di confronto, nè sufficiente fondamento a conclusioni utili. Ciò apparirà anche più evidente dai seguenti appunti, che sono estratti da dette Relazioni.

## I. Discorsi inaugurali.

1° Il Procuratore generale di Ancona osserva, che alcuni attaccarono ed attaccano poderosamente l'obbligo dei discorsi inaugurali, altri con pari coraggio e valore lo difesero e nella difesa persistono. Urge quindi portare l'esame sull'art. 150 della legge sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626.

2° Il Procuratore generale di Aquila accenna alla lettera circolare del 1874, colla quale il Guardasigilli raccomandava ai Rappresentanti del P. M. di non fare nelle annuali Relazioni vane dissertazioni, e di non svolgere tesi astratte di diritto, ma di rendere ragione soltanto dell'amministrazione della giustizia.

3° Il Procuratore generale di Catania rileva l'importanza dei discorsi inaugurali, ed accenna alla opportunità di stabilire con provvedimento legislativo un'altra data per la chiusura dell'anno giuridico.

4° Il Procuratore generale di Catanzaro domanda una riforma nei discorsi inaugurali, mentre è d'avviso che sarebbe dannosa l'abolizione di essi.

5° Il Procuratore generale di Lucca vorrebbe che fossero fatti in aprile.

6° Il Procuratore generale di Roma accenna all'utilità, che coi discorsi inaugurali sia fatto palese con quanta cura ed intelligenza la Magistratura attenda alla grave e delicata sua missione.

Sull'importante argomento dei discorsi inaugurali la Commissione, nell'adunanza del 27 gennaio 1891, accolse una proposta Auriti. L'on. Ministro di grazia, giustizia e culti, senatore Ferraris, ha inoltre presentato un disegno di legge al Senato, che non ebbe, però, seguito. Vedrà la Commissione se sia da insistere nella proposta già approvata, e chiamare nuovamente l'attenzione del Ministero su questo argomento.

## II. Tutele, fallimenti, gratuito patrocinio.

Sebbene di questi argomenti si occupino, come ho già avvertito, Relazioni speciali, accennerò pur sempre alle gravi irregolarità che si lamentano tuttora nella tutela dei minorenni orfani. I Pro-

curatori generali non mancano di dolersi che da parte delle Congregazioni di carità non si ottemperi a quanto sarebbe loro prescritto per la tutela dei minorenni orfani. Si aggiunge inoltre che le Amministrazioni degli ospizi non si curano di dare ai Pretori notizia di quelli che escono dall'ospizio definitivamente, perchè si costituisca per essi la tutela che viene a cessare nell'ospizio. Parecchi ufficiali dello stato civile poi non obbediscono a quanto è loro similmente prescritto dall'art. 250 del Codice civile nella morte di persona vedova con figli minorenni o nel secondo matrimonio della vedova. Sembra che l'inconveniente sussista nonostante i provvedimenti dati dal Ministero della giustizia e dalla Direzione generale della statistica.

### III. Costituzione della famiglia e stato civile.

1° Il Procuratore generale di Ancona osserva che i registri dello stato civile sono tenuti con sufficiente regolarità.

2° Il Procuratore generale di Brescia osserva, che nel Comune di Moscazzano, nel circondario di Crema, si è verificato che non si erano iscritti parecchi atti di nascita e di morte nel 1889-90-91; deplora inoltre altre irregolarità.

3° Il Procuratore generale di Catania richiama l'attenzione sulla *piaga oramai cancerosa* dei derelitti, *piccoli delinquenti di reati non piccoli*.

4° Il Procuratore generale di Catanzaro si occupa del numero *rilevante delle nascite illegittime* e delle *separazioni personali*, ed avverte che *lenta ma continua* è la *dissoluzione della famiglia*. Sul *divorzio* il Procuratore generale osserva essere necessario di accertarsi se una legge sia effettivamente richiesta dalla coscienza pubblica, e se i pericoli ed i danni che l'istituzione del divorzio potrebbe produrre non ne superino i vantaggi.

5° Il Procuratore generale di Genova accenna al numero crescente delle *separazioni personali* ed al numero veramente scarso delle *riconciliazioni*.

6° Il Procuratore generale di Lucca dice, che sono aumentate le *domande di separazione*, e che sarebbe bene stabilire il *divorzio*, da limitarsi però a casi ben determinati (ergastolo, condanna per oltre un ventennio, adulterio accertato con sentenza del magistrato penale).

7° Il Procuratore generale di Milano nota l'aumento nelle *separazioni personali*, che si mantengono costantemente in proporzioni più elevate delle altre parti d'Italia. Quanto alle indagini *sulla paternità naturale*, delle quali si è occupato il Congresso giuridico di Firenze nel 1891, il Procuratore generale di Milano rileva l'importanza dell'argomento, osservando che « anche qui è d'uopo di conciliare ed armonizzare i diritti naturali colle legittime esigenze della società civile. »

Il Procuratore generale inoltre osserva, che, per essere nel distretto di Milano più frequenti che altrove le separazioni personali fra coniugi, vi prevale l'opinione favorevole al divorzio, non mancando però strenui sostenitori dell'opinione contraria. Rivendica anche in questa parte l'autorità dello Stato, ma, se le separazioni non rimuovono che alcune soltanto delle tristi conseguenze di un connubio infelice, nel divorzio vede un pericolo di dissoluzione delle famiglie.

8° Il Procuratore generale di Palermo accenna alle *separazioni personali di fatto* e propende per la introduzione del *divorzio*.

9° Il Procuratore generale di Perugia rileva il *crescente numero dei figli illegittimi*.

10° Il Procuratore generale di Trani osserva *un aumento nelle separazioni personali*.

11° Il Procuratore generale di Venezia avverte che *molti matrimoni si disuniscono abusivamente*, principalmente poi fra le *classi meno colte e civili*, il che succede con *spaventevole leggerezza*; accenna al *divorzio*: *la famiglia è fatta segno a continui attacchi*.

Il *divorzio* ne sarà un rimedio?

Il predetto Procuratore generale poi, rilevando che non si provvede, come si dovrebbe, ai minorenni orfani e bisognosi di aiuto, avverte essere urgente un provvedimento.

#### IV. Esperimento di conciliazione.

1° Il Procuratore generale di Bologna dice che nel distretto della Corte le conciliazioni innanzi alle Preture *non aumentarono*: sembra che ciò si debba ascrivere alla *renitenza delle Parti*.

2° Il Procuratore generale di Catanzaro lamenta la scarsità

delle conciliazioni innanzi alle Preture (6 per cento); a ciò contribuisce lo spirito litigioso e la poca efficacia esecutiva nel processo di seguita conciliazione.

3° Il Procuratore generale di Firenze dice scarso il numero delle conciliazioni: *urge che i Pretori siano chiamati ad adempiere a quanto loro prescrive l'art. 417 del Codice di procedura civile.*

4° Il Procuratore generale di Napoli lamenta lo scarso numero delle conciliazioni innanzi ai Pretori. Necessita provvedere, poichè le liti accrescono i disagi e le amarezze della vita. Identica osservazione fa il Procuratore generale di Parma. Quello di Palermo dice essere scarso il numero delle *cause conciliate*, il che dipende anche dal fatto che molti Pretori non tengono in conto se non di una *formalità qualsiasi* l'ufficio di tentare la conciliazione delle Parti, mentre invece tale formalità è come uno dei più preziosi incarichi affidati ai Pretori. Così pure il Procuratore generale di Venezia dice *scarse le conciliazioni* innanzi ai Pretori: fenomeno questo costante, del quale molteplici sono le cagioni, che dipendono da un insieme di cause molte volte non imputabili ad alcuno.

## V. Preture.

Colla legge 30 marzo 1890, n. 6702 (serie 3<sup>a</sup>), si era data facoltà al Governo del Re, nei limiti fissati dalla legge medesima, di diminuire il numero delle Preture esistenti, e di modificare, in corrispondenza a tale diminuzione, la circoscrizione giudiziaria del Regno.

Il numero delle Preture per la nuova circoscrizione non potea essere inferiore ai due terzi di quelle che la legge trovava esistenti.

Il decreto reale, il quale avrebbe determinato il numero, la sede e la circoscrizione di tutte le Preture del Regno, dovea essere pubblicato nel secondo semestre del 1891. La legge dovea entrare in vigore nel termine, che sarebbe fissato con decreto regio, non più tardi però del 1° gennaio 1892, eccettuate le disposizioni concernenti i ruoli e gli stipendi delle Corti d'appello e dei Tribunali, che poteano essere attuate separatamente e prima delle altre.

Il numero e la sede delle Preture venne determinato nella tabella annessa al regio decreto 9 novembre 1891, n. 669. Conseguentemente le Preture, che prima ascendevano a 1819, vennero ridotte del numero di 271. Nè si reputò necessario di valersi della facoltà che la legge avea dato di suddividere qualche Mandamento in due sezioni, in guisa che il Pretore si trasferisse periodicamente ed in giorni prestabiliti a tenere udienza in altro Comune diverso da quello di sua residenza.

La Relazione al Re del Guardasigilli, Ministro di grazia e giustizia, espone in qual modo si era tenuto conto dei criteri già stabiliti nella legge e fondati su elementi pressochè tutti statistici: quantità degli affari; popolazione e suoi incrementi o diminuzioni; condizioni economiche e morali; estensione territoriale; topografia, distanze, comunicazioni; clima, relazioni d'interesse, importanza comparativa presente e storica.

La legge poi sui Conciliatori è del 16 giugno 1892, n. 261; il regolamento venne approvato con decreto regio 26 dicembre 1892, n. 728; legge e regolamento non sono entrati in vigore che col 1° di gennaio 1893.

Non era inutile ricordare tutto ciò, perchè nelle Relazioni degli anni avvenire si dia contezza critica degli effetti pratici, che ne son derivati, e delle ulteriori modificazioni, che sembrano rendersi necessarie così nello stesso ordinamento giudiziario, come nelle leggi.

## VI. Patrocinio innanzi alle Preture.

Del patrocinio innanzi alle Preture se ne occupano i Procuratori generali, lamentando i gravi inconvenienti a pregiudizio della retta, regolare e sollecita amministrazione della giustizia, che provengono dal fatto, che *mestieranti* sono ammessi nelle aule pretoriali.

Così il Procuratore generale di Catanzaro, di Firenze ed altri accennano all'urgenza di escludere i *mestieranti* dalle Preture.

Il Procuratore generale di Firenze vorrebbe che non potesse esercitarsi da chi non ne abbia i requisiti di legge, o almeno la concessione del Pretore stesso, l'ufficio di mandatario innanzi alle Preture.



L'on. Bonacci, quando reggeva il Ministero della giustizia, presentò al Senato nella tornata del 27 marzo 1893 un disegno di legge per riparare ai lamentati inconvenienti e portare modificazioni dell'art. 156 del Codice di procedura civile. Col detto disegno di legge si dà facoltà alle Parti di farsi rappresentare in giudizio davanti le Preture ed i Conciliatori anche da persone, che per la loro moralità e capacità siano state ammesse a postulare presso le Preture e gli Uffici di conciliazione dello stesso Mandamento dal Presidente del Tribunale, sentito il Procuratore del Re. L'elenco di tali postulanti rimarrà nella sala di udienza della Pretura ed in quelle degli Uffici di conciliazione.

### VII. Attività dell'Autorità giudiziaria. Circostrizione giudiziaria.

1° Il Procuratore generale di Brescia dice che in seguito alla ampliata competenza dei Conciliatori vi sarà diminuzione di lavoro, e quindi si potrebbe addivenire alla soppressione di *altre Preture*; quello di Modena osserva non essere eccessivo il lavoro delle Preture delle quali alcune potrebbero essere *soppresse*; quello di Parma è dello *stesso avviso*, giacchè alcune Preture del distretto sono veramente prive di lavoro; quello di Torino esprime la stessa opinione, notando una disuguaglianza di lavoro fra Pretura e Pretura.

2° Quello di Venezia accenna alla disuguaglianza di lavoro non solo fra Pretura e Pretura, ma anche fra Tribunale e Tribunale. Ne deduce l'urgenza di una migliore circostrizione giudiziaria, il che invoca anche il Procuratore generale di Lucca, il quale vorrebbe ampliato il territorio giurisdizionale di quella Corte di appello.

Se di questo argomento, che pure è certamente importante, la Relazione sui discorsi inaugurali non può occuparsi, ci bisogna tuttavia richiamare l'attenzione del Comitato e della Direzione generale della statistica sulla necessità di fare uno studio intorno alla distribuzione del lavoro nelle Preture e nei Tribunali:

- a) dopo la modificazione della circostrizione delle Preture;
- b) dopo l'ampliata competenza dei Conciliatori.

### VIII. Riforme giudiziarie. Diritti degli uscieri giudiziari.

Anche delle riforme giudiziarie se ne occupano i Procuratori generali, e quello di Ancona chiede sia ampliata la competenza dei Pretori. Ricorda, che sulla istituzione del *giudice unico* valorosi scrittori, dotti giureconsulti manifestano opinione favorevole, ravvisando nel *giudice unico* utilità somma all'amministrazione della giustizia.

Altri Procuratori generali pongono in rilievo l'urgenza di migliorare la condizione economica degli *uscieri giudiziari* e specialmente di *quelli di Pretura*, che furono danneggiati assai, ed in seguito all'ampliata competenza dei Conciliatori, e pel fatto che innanzi ai Conciliatori compiono ora ed in via di regola le funzioni di usciere gli inservienti comunali, per l'art. 24 del regolamento 26 dicembre 1892, n. 728. Necessita richiamare su di ciò l'attenzione dell'on. Guardasigilli per quei provvedimenti, che crederà di dare in sede amministrativa o di provocare dal potere legislativo.

### IX. Pubblico Ministero.

Parecchi Procuratori generali, deplorando il non intervento del Pubblico Ministero alle udienze civili, chiedono si provveda, esprimendo il parere, che sia utile all'amministrazione della giustizia che il P. M. abbia ad intervenire in via di regola anche alle udienze civili delle Corti di appello e dei Tribunali.

### X. Procuratori legali.

Il Procuratore generale di Macerata accenna alla questione sorta se la pratica biennale per esercitare la professione di procuratore legale debba farsi prima dell'esame pratico richiesto dalla legge 8 giugno 1874. In detta città si esige che la detta pratica sia fatta prima dell'esame, e che nell'istanza per essere ammessi all'esame venga allegato il certificato che si ottemperò al precetto della legge. La questione è stata risolta in modo difforme.

Oltre di che si osserva, che la Corte di appello di Roma, con recente sentenza, ha giudicato, non essere necessario il biennio di pratica per fare l'esame, ma soltanto richiesto e necessario per l'iscrizione sull'albo.

## XI. Vendite giudiziarie.

Delle vendite giudiziarie non pochi Procuratori generali se ne occupano, osservando, che in generale ne viene danno alla piccola proprietà e maggiormente per le *spese giudiziarie*, le quali non poche volte uguagliano o sorpassano il prezzo di aggiudicazione.

I dati statistici sono sconfortanti, ed il fatto non può passare inosservato. Il Procuratore generale di Trani osserva, che grave è il fatto delle vendite giudiziarie: per esso non rare volte alla proprietà si toglie il *suo vero valore*, i creditori restano *non soddisfatti*, i debitori *senza patrimonio*.

Su di ciò necessita chiamare l'attenzione dell'on. Guardasigilli.

Sarebbe invero opportuna una particolareggiata inchiesta sulle vendite giudiziarie, inchiesta, che si potrebbe fare mediante quesiti da distribuirsi ai Procuratori generali presso le Corti d'appello, e servendosi anche dei dati raccolti nei volumi della statistica analitica civile e commerciale.

## XII. Periti in materia civile. Curatori di fallimenti.

### Sequestratari giudiziari.

Dalle Relazioni dei Procuratori generali son posti in rilievo non pochi inconvenienti ed irregolarità sull'andamento di questa parte della procedura civile, e come non rare volte gli incarichi non sieno distribuiti in modo equo e conforme a giustizia. È urgente, che il Ministro vigili con cura sull'andamento di questa parte della procedura civile, a cui sono connessi tanti interessi, che concernono non soltanto le Parti, ma anche l'amministrazione della giustizia.

## XIII. Ricorsi elettorali. Questioni elettorali.

1° Il Procuratore generale di Aquila osserva, che i ricorsi in materia elettorale nel 1892 han segnato un aumento notevole in confronto agli anni precedenti.

2° Il Procuratore generale di Catanzaro, accennando all'au-

mento dei ricorsi in materia elettorale, avverte la loro importanza in governi rappresentativi ed ispirati a principi democratici.

3° Il Procuratore generale di Messina ricorda una decisione data da quella Corte per la cancellazione di oltre 1700 elettori dalla lista politica di un Comune che ne noverava circa 4000.

Sarebbe opportuno uno speciale studio sui ricorsi in materia elettorale politica ed amministrativa.

#### XIV. Cause civili.

1° Il Procuratore generale di Aquila osserva, che le lievi differenze in più od in meno dei giudizi da un anno all'altro dipendono da cause del tutto accidentali, che non valgono a far conoscere il vero stato economico di una regione. La vita economica di un paese si rileva meglio dal numero dei contratti civili e commerciali formati in uno spazio di tempo non breve e tenuto conto del loro valore e del loro oggetto. Gioverebbe raccogliere su di ciò informazioni dagli uffici ipotecari, dagli uffici di registro e dagli archivi notarili.

2° Il Procuratore generale di Bologna dice che le liti non sono in numero molto elevato (25.39 ogni 1000 abitanti). Quello di Brescia esserci *diminuzione* nelle liti, e non essere vero che l'aumento dei litigi sempre possa attestare accresciuta attività nella vita economica e contrattuale; quello di Macerata esservi stata diminuzione nelle liti, ad eccezione però di quelle portate innanzi alla Corte; quello di Messina non essere la popolazione del distretto inclinata al litigio; quello di Roma esservi notevole diminuzione di cause nelle Preture e nei Tribunali del distretto, mentre invece dal 1889 al 1891 si era notato graduale e continuo aumento nelle cause civili. Quali le ragioni? Molteplici. È un bene od un male? La diminuzione delle liti è indizio di progresso nella attività sana della agricoltura, dell'industria e dei traffici? Lungo e difficile sarebbe dare una risposta a tali domande. Eguale osservazione fa il Procuratore generale di Trani.

#### XV. Procedimento col rito formale e col rito sommario.

1° Il Procuratore generale di Bologna accenna al rilevante numero delle cause trattate col rito sommario, fatto che si riscontra

in tutte le regioni d'Italia; ed alla urgenza di una riforma legislativa. Eguale osservazione fa per l'urgenza di una riforma del procedimento sommario il Procuratore generale di Cagliari; ed il Procuratore generale di Catanzaro osserva, che l'inversione continua e costante dei due procedimenti avvalorà la necessità della chiesta riforma.

2° Il Procuratore generale di Napoli avverte, che il numero limitatissimo dei procedimenti col rito formale impone una risoluzione dell'argomento: la celerità e semplicità del rito sommario deve essere subordinata al legittimo esercizio della difesa dei contendenti, in modo che anche il convenuto possa a sua volta far conoscere i suoi mezzi difensivi e comunicarli all'attore.

3° Il Procuratore generale di Palermo osserva essere urgente la riforma, dal momento che il rito sommario da eccezionale, come avrebbe dovuto essere, si è più e più sostituito all'ordinario.

4° Il Procuratore generale di Perugia opina, che il rito sommario dovrebbe essere circondato da tutte le cautele e le garanzie, che lo possono rendere un duello giudiziario leale e sicuro. Eguali osservazioni fanno i Procuratori generali di Roma e di Venezia, avvertendo, che la celerità ed economia dei giudizi devono conciliarsi con la giusta difesa contro il pericolo di sorprese ed insidie.

## **XVI. Appelli dalle sentenze dei Pretori e dei Tribunali.**

1° Il Procuratore generale di Ancona osserva, che su 10,430 sentenze pronunciate dai Pretori e dai Tribunali del distretto, appena contro 711 fu prodotto appello, e parzialmente o totalmente venne accolto in sole 348 cause, il che prova che l'amministrazione della giustizia procede regolarmente.

2° Il Procuratore generale di Aquila osserva, che molte sentenze riformate nei giudizi d'appello furono riformate in seguito di nuove eccezioni sollevate innanzi al secondo giudice, o per mezzo di nuove istruttorie disposte dallo stesso magistrato di appello.

3° Il Procuratore generale di Catania invece opina, che l'accoglimento degli appelli dalle sentenze dei Pretori dimostri, che questi non sempre hanno applicato bene le leggi.

## **XVII. Celerità nella trattazione e decisione delle cause. Proroghe.**

1° Il Procuratore generale di Cagliari deplora il numero eccessivo di proroghe, e la lunga durata di alcune cause pendenti anche da oltre due anni.

2° Il Procuratore generale di Casale dice aumentato il numero delle proroghe; quello di Catania si duole per le proroghe ripetute e prolungate « che sono la piaga del servizio civile ». Si esprime il voto che i Presidenti pongano un argine a questa corrente dannosa alla giustizia.

3° Il Procuratore generale di Modena nota, che l'istruzione delle cause non è sollecita, il che è tanto più notevole, giacchè la maggior parte delle cause decise furono trattate col rito sommario.

In generale i Procuratori generali lamentano l'abuso nel concedere proroghe ed accennano all'urgenza di por mano ai rimedi per prevenire il danno che ne può venire alla retta, regolare e sollecita amministrazione della giustizia.

Sulle proroghe e sulla necessità di un provvedimento si manifesta opportuno chiamare l'attenzione del Ministero.

Su parecchi degli argomenti, che sono accennati negli appunti, di che si è data comunicazione, tengon dietro alla Relazione proposte, che si presentano di per sè stesse come conseguenza degli appunti medesimi.

Qui però sembra opportuno di scendere ad alcune osservazioni su di un argomento, che, accennato in alcune delle Relazioni dei Procuratori generali, è presentemente in discussione davanti al Parlamento. Noi qui lo prendiamo in esame soltanto statisticamente.

Per determinare il numero dei matrimoni religiosi non accompagnati dall'atto civile si son fatte indagini per ogni singolo Comune o per mandamento.

Ora un matrimonio, quello stesso fatto, poniamo, a Napoli col solo rito religioso, e a Roma col solo atto civile, corre pericolo di essere registrato come due matrimoni diversi.

Inoltre può essere contato due volte il matrimonio civile, quando

si tratta di persone, che non abbiano la residenza di un anno e quindi le pubblicazioni vengano fatte anche nel luogo dove esse erano prima. Supponiamo che il matrimonio civile si faccia a Roma, ma le pubblicazioni sien fatte anche a Firenze; se poi a Firenze si fa il matrimonio religioso, si ha a Roma un matrimonio civile soltanto ed a Firenze quello stesso matrimonio religioso e civile.

Si aggiunga la difficoltà di stabilire l'identità dei nomi e le difficoltà che nascono dalla diversità delle circoscrizioni amministrative, Provincie e Comuni, dalle diocesane e parrocchiali, e delle une e delle altre dalle giudiziarie.

Una parrocchia, poniamo, si estende su due Comuni. Si dà il registro parrocchiale da spogliare a un solo dei due Comuni, ed allora matrimoni religiosi e civili appariscono solo civili; o a tutti due i Comuni, e allora un matrimonio religioso apparisce due volte, l'una cioè come religioso e civile, l'altra come solo religioso.

La Giunta centrale di statistica ebbe già ad occuparsene sin dal 15 dicembre 1879. E tuttora si rimane in tale incertezza di dati, che d'uopo è di molta cautela per porli a fondamento di provvedimenti legislativi.

Ricordiamo, che il 26 maggio 1879 si era presentato dall'on. Ministro di grazia e giustizia e dei culti al Senato del Regno un disegno di legge, approvato dalla Camera dei Deputati il 19, per l'obbligo di contrarre il matrimonio civile prima del rito religioso (n. 128, Sessione del 1878-79, documenti, Senato del Regno). Esso pure si fondava sopra un numero ragguardevole di matrimoni religiosi scompagnati dall'atto civile.

Ma nell'esame, che ne fu fatto dall'Ufficio centrale del Senato, l'on. senatore Carlo Cadorna, che ne fu relatore, pose in rilievo, che il detto numero non si possa in nessun modo asserire come fondato su notizie certe e degne di fede (n. 128-A).

L'Ufficio centrale del Senato in quella vece è partito dal confronto del numero dei matrimoni anteriore al Codice civile, e di quelli susseguenti al Codice: e arguì, che, i matrimoni anteriori al Codice essendo ad un tempo religiosi e civili, la differenza fra il numero dei matrimoni, quali si trovano registrati negli atti dello stato civile dopo il 1865, e il maggior numero di matrimoni anteriori al 1865 rappresenta, almeno per un certo periodo d'anni, il vero numero dei soli matrimoni religiosi. In tal modo il numero dei

matrimoni solo religiosi si riduce d'assai. Questo computo è fondato sopra la legge statistica, che il numero dei matrimoni in certo giro di tempo si mantiene costante.

Da tali computi pertanto si è posto in evidenza che, su 3,144,577 matrimoni nel quindicennio, ossia dal 1865 al 1879, ragguagliato il numero dei matrimoni a 8 per mille della popolazione, numero anteriore dei matrimoni, i matrimoni non accompagnati dall'atto civile furono 139,605 invece di 385,221, quanti apparivano dalle notizie statistiche presentate dal Ministero; numero, che andava ridotto a 298,807, sottraendosi i matrimoni civili fra il 1866 e il 1867, pei quali si era in prima fatto il matrimonio solo religioso. Cosicchè la Relazione dell'Ufficio centrale dimostrava, che il numero dei matrimoni conclusi religiosamente e non seguiti dall'atto civile, quale si asseriva in dette notizie statistiche, superava il numero vero dei matrimoni stessi, fondato su basi inconcusse e desunto con metodo ragionevole, scientifico, pratico, e di conformità alle stesse statistiche ufficiali.

Fa d'uopo inoltre avvertire, che l'atto civile del matrimonio incontrava nei primi tempi diffidenze, che via via sono venute meno. Chè anzi è notorio, come i Vescovi stessi, almeno in molte Diocesi, danno istruzioni severe, perchè non si faciliti il matrimonio religioso quando non vi sia la certezza che già sia seguito l'atto civile o sussegua.

Infine importa indagare sin dove la mancanza dell'atto civile dipenda dal fatto, che l'autorità dello Stato sia disconosciuta e avversata, ovvero da altre cagioni, quali particolarmente son lamentate nelle campagne per le difficoltà, a cui si va incontro quanto all'atto civile del matrimonio.

La nostra Commissione, Commissione di statistica e non altro, non dee in verun modo discutere delle ragioni, che possono consigliare la precedenza obbligatoria del matrimonio civile, o piuttosto dissuaderne. Essa non ha che il diritto, o meglio il dovere, di far sì, che non sieno addotti a fondamento di nuove leggi dati statistici, che non meritino veramente tale qualificazione, e che quindi: 1° non si devenga ad illazioni generali da fatti i quali non si avverino se non limitatamente a qualche parte, e tanto più se ristretta, del territorio dello Stato; 2° non si prenda come punto di partenza, assai più che un fatto veramente statistico quanto al mo-



mento di tempo, un fatto storico, ossia tale da aver perduto via via la sua importanza, ed inoltre non bene accertato nè determinato ne' suoi stessi momenti iniziali; non si dia infine giudizio del fatto per via di supposizioni, ma bensì di una sincera e compiuta indagine delle cause molteplici che possono contribuirvi.

Ci si conceda ora di fare qualche osservazione urgente su di altro argomento, che già si è accennato più sopra negli appunti desunti dalle Relazioni dei Procuratori generali: la condizione infelicissima degli uscieri giudiziari.

Sino dal 1885 il Ministro di grazia, giustizia e culti, senatore Pessina, accogliendo le numerose petizioni presentate dagli uscieri presso le Autorità giudiziarie del Regno, allo scopo di vedere migliorata la loro condizione economica, aveva nominato con decreto 14 marzo (*Bollettino ufficiale* dello stesso giorno) una Commissione per avisare i mezzi più idonei per migliorare le condizioni finanziarie della classe degli uscieri addetti alle Autorità giudiziarie del Regno, e per presentare una Relazione e un progetto di legge.

Si ha anzi a stampa la Relazione del collega nostro Curcio, seguita dalle proposte della Commissione, concretate in tre distinti progetti di legge: per modificazioni alla legge sull'ordinamento giudiziario; per modificazioni alla tariffa penale; per l'istituzione di un Monte per le pensioni degli uscieri.

La Relazione è anche accompagnata da prospetti statistici.

Nè questa era la prima volta che il Governo del Re aveva stimato di richiamare l'attenzione sulla condizione infelice degli uscieri giudiziari, e nell'occasione di proposte per modificazioni all'ordinamento giudiziario non aveva ommesso di occuparsi degli uscieri giudiziari. Nè ha ommesso di occuparsene nella Relazione su di esse il nostro collega Righi, che allora faceva parte della Camera dei Deputati, esprimendo il voto, che gli uscieri fossero stipendiati dallo Stato.

Nei disegni di legge poi per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per modificazioni ai Codici di procedura civile e penale presentati al Senato dal Ministro di grazia e giustizia e dei culti, deputato Taiani, il 15 giugno 1886 (Senato del Regno, documenti, n. 1 e 2) non si sono proposte modificazioni, quanto agli uscieri,

riservandosi di farne oggetto di legge speciale dopo che la Commissione istituita nel 1885 avesse esaurito il suo incarico.

Tuttavia nelle questioni proposte dal nostro collega Costa, come Relatore della Commissione speciale del Senato, per lo studio dei principii fondamentali dei detti disegni di legge (N. 1 e 2-B) non sono omesse anche le questioni capitali concernenti gli uscieri giudiziari; e in un allegato (n. VII) son date notizie statistiche sui loro proventi e retribuzioni, ponendo pure a profitto la Relazione Curcio. Non rimaneva quindi con ciò abbandonato l'argomento di riconosciuta gravità.

Ora la Relazione Curcio, aliena dal proporre che agli uscieri si assegni stipendio, insisteva sulla necessità di un provvedimento, imperocchè, così si esprime: « per più di tre milioni di atti essi non guadagnano in ciascun anno che circa 5 milioni; dai quali però togliendone più di un milione, che serve ad indennizzarli per le spese di trasferte penali e civili, per pagamento di testimoni, per indennizzo dei loro aiutanti, ed altro, restano meno di 4 milioni, che danno in media a ciascun usciere un guadagno di poco superiore alle 100 lire mensili. Se non che, non solo questa somma è molto scarsa, ma essa per molti uscieri è insufficiente, perchè vi sono di quelli che hanno molti affari e di quelli che ne hanno pochi. Lo Stato certamente deve venire largamente in soccorso della classe degli uscieri non per sentimento di umanità con sussidii, ma per sentimento di giustizia con rimborso di spese fatte per servirlo e con la remunerazione delle opere eseguite per suo mandato. »

La Relazione accuratamente ricorda le riforme legislative che vieppiù avevan reso difficile la condizione degli uscieri: la perdita di larghe retribuzioni per l'arresto personale in causa di debiti civili, abolito colla legge 6 dicembre 1877, n. 4166; per la diminuzione delle procedure di fallimento in causa della moratoria, e di molti giudizi venendo la cambiale dal nuovo Codice di commercio elevata a titolo esecutivo; per le attribuzioni già deferite agli inservienti comunali colla legge 23 dicembre 1875; per la diminuzione di atti giudiziari dipendente da cause molteplici.

Al che vanno aggiunti gli oneri per imposta di ricchezza mobile, e per sussidii ai loro compagni resi inabili al servizio, per le vedove e orfani.

Che se si uscirebbe dal mandato proprio della Commissione

di statistica giudiziaria, coll'intrattenerci sui provvedimenti vari proposti colla detta Relazione e concretati in tre progetti di legge, è nostro dovere più che mai di ricordare la conclusione della Relazione medesima, che fosse d'uopo di porre un sollecito riparo alle condizioni deplorabili degli uscieri, sia adottando i provvedimenti suggeriti, sia escogitandone altri che sembrassero più efficaci ad ottenere lo scopo, più facili nell'attuazione e più conformi alle esigenze della giustizia e delle finanze dello Stato.

Ed in vero le Relazioni dei Procuratori generali, che formano oggetto di esame da parte nostra, mettono in rilievo il nuovo e grave danno derivato agli uscieri dalla legge 16 giugno 1892, n. 261, sulla competenza dei Conciliatori. Gli uscieri giudiziari presso le Preture vennero in fatto pregiudicati quanto mai dall'art. 10 di detta legge, che dichiarò di competenza dei Conciliatori le azioni per beni mobili fino al valore di lire cento; e fino a lire cento le azioni per locazioni di beni immobili, e di sfratto, e, salve le questioni di proprietà o di possesso, le azioni per guasti e danni dati ai fondi urbani o rustici, alle siepi, chiudende ed ai frutti; dall'art. 12, che dentro tali limiti diede forza esecutiva ai verbali di conciliazione; dall'art. 13, che per la esecuzione delle sentenze dei Conciliatori e dei verbali di conciliazione demanda le attribuzioni dell'usciera giudiziario all'usciera addetto all'ufficio del Conciliatore; dall'art. 24 infine del regolamento 26 dicembre 1892 per l'esecuzione della legge citata, quanto agli inservienti comunali autorizzati ad esercitare le funzioni di usciere presso il Conciliatore.

Ci rimane ora da assoggettare alla Commissione le seguenti proposte in corrispondenza agli appunti desunti dalle Relazioni dei Procuratori generali ed alle fatte osservazioni.

### PROPOSTE.

La Commissione delibera :

1° di chiamare l'attenzione del Ministero della giustizia sulla condizione infelice degli uscieri giudiziari, e specialmente di quelli addetti alle Preture in seguito all'ampliata competenza dei Conciliatori, perchè vegga di provvedere in qualche modo per migliorarne la condizione;

2° di chiamare l'attenzione del Ministero della giustizia sul numero rilevante e deplorabile delle proroghe che si concedono ripetutamente nella discussione delle cause, con preghiera di vedere se non fosse possibile di adottare intanto, almeno in via amministrativa, un provvedimento diretto a ottenere che le Autorità giudiziarie usino moderatamente della facoltà di concedere proroghe;

3° di chiamare l'attenzione del Ministero della giustizia sullo scarso numero delle conciliazioni che avvengono innanzi ai Pretori, e sulla necessità che si raccomandi ai Pretori di curare l'esatto adempimento di quanto prescrive loro l'art. 417 del Codice di procedura civile ;

4° di chiamare l'attenzione del Ministero della giustizia sulla opportunità ed urgenza di esercitare un'accurata ed attenta vigilanza sulle perizie giudiziarie, sui sequestratari giudiziari e sui curatori alle procedure di fallimento; e di proporre anche su questi argomenti speciali Relazioni annuali da farsi dai Procuratori generali presso le Corti d'appello ;

5° di chiamare l'attenzione del Ministero della giustizia sulla urgenza della riforma del procedimento col rito sommario, facendo voti perchè sia esaminato e discusso il disegno di legge sulla riforma del procedimento sommario presentato al Senato dall'on. Guardasigilli Bonacci nella tornata del 27 marzo 1893;

6° di chiamare l'attenzione del Ministero della giustizia sulla necessità di proporre, d'accordo col Ministero dell'interno, provvedimenti legislativi pei giovani derelitti o discoli;

7° di portare a conoscenza del Ministero della giustizia il fatto rilevato da qualche Procuratore generale nei discorsi inaugurali pel corrente anno giuridico, che cioè nei registri di stato civile durante gli anni 1889-91 non furono in qualche Comune iscritti alcuni atti di nascita e di morte ;

8° di pregare il Ministero della giustizia di far sì che i Procuratori generali presso le Corti di appello, con speciali rapporti da comunicarsi alla Commissione per la statistica giudiziaria, diano particolareggiate notizie sui ricorsi presentati nell'ultimo quinquennio alle Autorità giudiziarie in materia elettorale amministrativa e politica;

9° di pregare il Ministero della giustizia a dirigere ai Procuratori generali presso le Corti di appello speciali quesiti sull'im-

portante argomento delle vendite giudiziarie, comunicando poscia alla Commissione le risposte che si saranno avute ai detti quesiti;

10° di chiamare l'attenzione del Comitato e della Direzione generale della statistica sulla necessità di uno studio statistico intorno alla distribuzione del lavoro nelle Preture e nei Tribunali:

a) dopo la modificazione della circoscrizione delle Preture, in seguito alla legge 30 marzo 1890, n. 6702;

b) dopo l'ampliata competenza dei Conciliatori, in seguito alla legge 16 giugno 1892, n. 261.

PRESIDENTE. Apre la discussione sulla Relazione del senatore Lampertico.

AURITI. Il Relatore ha accennato agli effetti della legge del 30 marzo 1890, n. 6702, sulla soppressione delle Preture. Osserva in proposito che bisogna distinguere il principio informativo della legge che dava facoltà al Governo di diminuire il numero delle Preture, dal modo in cui la legge stessa fu eseguita. Se il principio era giusto, l'esecuzione non lo fu del pari, avendo leso gl'interessi di molti centri popolosi e importanti; il che dimostra quanto sia stato opportuno di attenersi nella soppressione delle Preture stesse ad un numero inferiore a quello dapprima stabilito.

A questo proposito non sarebbero del tutto inopportune parecchie osservazioni, che però egli non intende di fare, anche perchè uscirebbero dal campo d'azione della Commissione. Ma non ritiene privo d'importanza l'affermare che sarebbe stato bene riordinare diversamente la circoscrizione delle Preture mantenute, tanto più essendo sostenibile che, giusta lo spirito della legge, questa facoltà spettasse al potere esecutivo.

COSTA. Per quel che riguarda l'attuazione della legge del 30 marzo 1890, la Commissione non ha diritto, a suo parere, di fare alcuna osservazione.

Il senatore Lampertico proporrebbe uno studio statistico intorno agli effetti di quella legge, come pure dell'altra che ampliò la competenza dei Conciliatori. A questa indagine egli non si oppone, anzi la crede di molta utilità.

Bisognerà richiamare tutti gli studi fatti per l'attuazione della legge del 30 marzo 1890, ed accertare nelle risultanze statistiche

l'influenza esercitata da questa nella distribuzione del lavoro presso i Tribunali e le Preture.

Fatto ciò, si potrà, dopo un determinato periodo di tempo, studiare con maggior sicurezza anche i risultati pratici della legge del 16 giugno 1892, colla quale fu ampliata la competenza dei Conciliatori.

Infine desidererebbe che fosse mutato l'ordine delle proposte con le quali si chiude la Relazione del senatore Lampertico. La proposta sugli uscieri giudiziari che porta ora il n. 1 dovrebbe essere preceduta da quella che ha ora il n. 10 e riguarda la distribuzione del lavoro nelle Preture e nei Tribunali, non essendo quella prima proposta che una conseguenza di questa seconda.

LAMPERTICO. Non ha difficoltà di aderire al desiderio del senatore Costa, invertendo l'ordine delle due proposte.

Crede anch'egli prematuro di giudicare degli effetti e conseguenze delle due leggi del 30 marzo 1890 e del 16 giugno 1892.

I Procuratori generali, manifestando opinioni individuali, non fondate su dati statistici, domandano che sia ampliata la competenza dei Pretori come conseguenza diretta dell'allargamento di quella dei Conciliatori. Invece egli opina che sia per ora prudente differire qualsiasi studio su di ciò, anche per mettere in relazione l'istituto del Conciliatore con quello dei Probi-viri, pei quali il disegno di legge, approvato già dal Senato, non tarderà a diventar legge dello Stato.

LUCCHINI. L'on. Lampertico ha molto opportunamente toccato nella sua Relazione di una grave ed attuale questione, quella dei matrimoni contratti col solo rito religioso. Da uno studio del prof. Sormani sulle nascite illegittime in Italia (pubblicato negli *Atti dell'Istituto Lombardo*), risulterebbe che vi è stato nei passati anni un aumento nel numero di queste, aumento che, secondo quello scrittore, si può tutto o quasi tutto attribuire ai matrimoni contratti col solo rito religioso; mentre poi oggidi il numero non accenna a diminuire.

Su 1000 nati in Italia il numero dei figli illegittimi riconosciuti fu di 11. 2 nel 1863; di 11. 8 nel 1864; di 12. 1 nel 1865; di 14. 2 nel 1866. Dopo il 1866, anno nel quale fu istituito il matrimonio civile, questo numero cresce notevolmente fino a 11. 5 nel 1874,

e a 53. 2 nel 1883; ed è degno di nota che il maggior aumento si riscontra appunto in quegli anni nei quali venivano presentati al potere legislativo progetti di legge che contenevano sanzioni penali contro la celebrazione del solo matrimonio religioso, ovvero che stabilivano la precedenza del matrimonio civile al religioso.

Ora si affacciano qui parecchie domande.

Quale influenza ha esercitato l'istituzione del matrimonio civile sul numero degli illegittimi? L'aumento verificatosi nelle nascite illegittime è dovuto soltanto ad essa o anche ad altre cause? Vi è relazione di causalità fra l'aumento degli illegittimi e le unioni consacrate col solo rito religioso? Queste domande racchiudono problemi di difficile soluzione, e, insieme, di massima importanza.

Volgendo la nostra attenzione soltanto all'ultima delle accennate domande, dal costante aumento del numero proporzionale dei nati illegittimi riconosciuti, nella serie degli anni dal 1866 al 1890, si è indotti a ritenere, come nota il Sormani nella sua Memoria, che l'eccedenza fra la proporzione di 11. 7 per mille che si aveva prima del 1866 e quella di 43. 4 che risulterebbe dalla media degli anni 1884-90 rappresenta il numero proporzionale dei nati illegittimi riconosciuti dovuto ai matrimoni esclusivamente religiosi, che sarebbe di 31. 7.

Ciò risulterebbe confermato dal fatto che il maggior numero dei figli illegittimi riconosciuti si riscontra appunto in parecchie di quelle provincie nelle quali sono più frequenti le unioni col solo vincolo religioso.

A Bologna su 1000 nati si ebbero 118. 64 illegittimi riconosciuti nel 1887, 112. 84 nel 1888, 113. 32 nel 1889, con una media triennale di 114. 93; la proporzione fu di 106. 18 nel 1890. A Ferrara se ne ebbero 247. 12 nel 1887, 251. 08 nel 1888, 252. 67 nel 1889, con una media di 250. 29 pel triennio, e di 256. 51 per l'anno 1890. A Forlì furono infine 322. 08 nel 1887, 315. 04 nel 1888, 311. 09 nel 1889, con una media di 316. 07 per il triennio, e di 312. 08 per il 1890.

Ora queste tre sono appunto le provincie nelle quali è più alto il numero dei matrimoni consacrati col solo rito religioso.

Nell'Umbria, nelle Marche e nel Lazio, dove il numero dei matrimoni contratti col solo rito religioso è piuttosto alto, la proporzione degli illegittimi riconosciuti non è così elevata come nella

provincia di Forlì. Lo stesso è a dirsi delle provincie del Veneto, ove la proporzione degli illegittimi riconosciuti non è di molto superiore alla media del Regno.

Infatti, di fronte ad una media di 43.38 su 100 nati illegittimi riconosciuti nel Regno nel triennio 1887-89, si ha una proporzione di 34.40 per la provincia di Belluno; di 56.25 per quella di Padova; di 42.10 per Treviso; di 45.16 per Udine; di 54.61 per Venezia; di 14.91 per Verona e di 28.76 per Vicenza.

La provincia che più si allontana dalla media del Regno è quella di Rovigo, che ha un numero di 100.93 illegittimi riconosciuti.

E a questo punto esprime un dubbio sorto più volte nell'animo suo: gli atti dello stato civile saranno sempre compilati esattamente; corrisponderanno essi sempre alla verità? Non vi sarà pericolo, ad esempio, che un figlio illegittimo possa essere iscritto nei registri dello stato civile come legittimo? In alcune provincie è comune il convincimento che il solo matrimonio valido sia quello religioso, il vincolo civile essendo considerato quale una semplice formalità. Da ciò deriva il dubbio, il sospetto che molti coniugi uniti col solo rito religioso denunciino come legittima la loro prole e che l'ufficiale dello stato civile, non curandosi di verificare l'esattezza di tale denuncia, la registri come legittima.

È questo un punto sul quale amerebbe d'essere completamente rassicurato, ed in questo senso anzi presenta una proposta di deliberazione.

COSTA. La questione dei matrimoni consacrati col solo rito religioso è ben lungi dall'essere stata studiata completamente, giacchè mancano, a suo parere, gli elementi necessari per farlo. Il senatore Lampertico ha fatto assai bene a richiamarvi sopra l'attenzione della Commissione; siccome però egli ritiene che sia pericoloso voler trarre delle conclusioni da elementi insufficienti e malsicuri, tanto più ove si tratti di questioni di così alta importanza, si limiterà a proporre che il Comitato sia incaricato di raccogliere tutte le notizie che gli sarà possibile ottenere per preparare una speciale Relazione. In tal modo sarà più facile riuscire nell'intento, giovando anche alla risoluzione del grave problema della precedenza del matrimonio civile sul religioso.

È favorevole ad una disposizione legislativa che imponga una



tale precedenza, pur riconoscendo che essa non è più tanto urgente quanto lo era nel 1874. Se essa era allora invocata dal consenso quasi unanime di coloro che erano preposti al governo dello Stato e degli studiosi di diritto pubblico, oggidi, per le mutate condizioni dei tempi, per l'istruzione che si è andata diffondendo anche nelle classi più basse della società, per la minore intolleranza del clero, che in molti luoghi anzi predica e raccomanda di obbedire alla legge e di contrarre anche il matrimonio civile, non risponde più, come prima, ad un bisogno reale ed urgente della società.

LUCCHINI. Insiste perchè si trovi il modo di verificare la sincerità dei registri dello stato civile. Pur avendo qualche relazione con la questione dei matrimoni contratti col solo vincolo religioso, essa è una questione diversa da quella a cui accenna il senatore Costa colla sua proposta di deliberazione e desidera che sia presa in considerazione dalla Commissione.

AURITI. L'aumento del numero dei figli illegittimi dipende in parte dalla crescente depravazione dei costumi ed in parte dalla celebrazione del solo matrimonio religioso: ora è cosa difficile, per non dire addirittura impossibile, determinare quale sia il contingente delle nascite illegittime dovuto a ciascuno di questi due fattori.

Le osservazioni dell'on. Lucchini sulla tenuta dei registri dello stato civile e sulla possibilità che siano iscritti come legittimi figli che sono invece illegittimi, perchè nati da coniugi uniti col solo matrimonio religioso, sono degne della massima considerazione. Però non si tratta di un inconveniente riconosciuto, al quale si voglia por riparo, ma di un possibile errore che turbi la sincerità dei registri dello stato civile, che dovrebbe essere prima constatato con un'inchiesta da ordinarsi dal Ministero della giustizia. È d'uopo pertanto che la proposta dell'egregio collega sia diretta al Ministero, e non al Comitato, che sarebbe del tutto incompetente.

LUCCHINI. Occorre anzitutto accertare l'esistenza del fatto: solo dopo quest'indagine si potrà, se apparirà necessario, invocare qualche provvedimento dal Ministero di grazia e giustizia.

PENSERINI. Approva le proposte degli on. Costa e Lucchini.

Vorrebbe che in questo studio non si dimenticasse di tener

presente anche un'altra considerazione che ha pure grande importanza. Bisognerebbe cioè constatare quanti furono i matrimoni religiosi non seguiti dal matrimonio civile unicamente perchè i contraenti non erano in grado, per la loro povertà, di sopportare le spese occorrenti per la celebrazione del matrimonio civile; accertare, in altre parole, quale influenza possa esercitare sulla celebrazione del matrimonio civile la questione della spesa a cui essa dà luogo.

A proposito del numero dei nati illegittimi od esposti e della relazione che corre fra esso e il numero dei matrimoni celebrati col solo rito religioso, non bisogna dimenticare che alcuni genitori uniti col vincolo civile sono spesso indotti anche da ragioni economiche a portare la loro prole ai brefotrofi; e questi bambini, sebbene legittimi, nella statistica del movimento dello stato civile sono considerati come esposti.

LAMPERTICO. Accetta la proposta del senatore Costa, e conviene, che uno studio sui matrimoni religiosi scompagnati dall'atto civile sia opportuno ed urgente, e vi si debba tener conto delle giuste osservazioni dell'on. Penserini.

RIGHT. Il fatto che molte nascite illegittime possano essere, negli atti di stato civile, registrate come legittime è certamente grave.

Egli crede che un siffatto abuso debba considerarsi non solo, come si fece finora in questa discussione, sotto l'aspetto dell'influenza ch'esso possa avere nel dimostrare la necessità o meno di una legge che dia obbligatoriamente la precedenza al matrimonio civile sopra il religioso, ma anche sotto un altro aspetto.

Vi è una grande diversità nel trattamento che le nostre leggi in rapporto al diritto successorio accordano ai figli secondo che siano legittimi od illegittimi. Ora non è chi non veggia quali conseguenze potrebbero eventualmente derivare da una iscrizione non regolare di legittimità che venga desunta dai pubblici registri.

FERRI. Approva anch'egli la proposta dell'on. Lucchini. Quanto a quella del senatore Costa, dubita che sia di competenza di una Commissione di statistica accertare il numero dei matrimoni contratti col solo rito religioso. E circa l'aumento delle nascite illegittime, altre cause, oltre quella dei matrimoni contratti col solo rito religioso, influiscono a determinarlo.

L'indagine proposta dal senatore Costa limitata alla constatazione dei matrimoni celebrati col solo rito religioso potrebbe quindi riuscire quasi del tutto inutile circa la questione delle nascite illegittime, poichè basterebbe accertare che assai numerosi sono i matrimoni celebrati soltanto religiosamente per invocare un provvedimento legislativo inteso a rimediare a questo grave inconveniente, senza che si potesse provvedere all'altro.

AURITI. La questione dei matrimoni religiosi è un fatto statistico degno di studio: la difficoltà consiste nel determinare se e come potrà farsi una tale indagine.

LUCCHINI. Desidererebbe che il senatore Costa non insistesse nella sua proposta, giacchè non è cosa facile, come ha giustamente osservato il senatore Auriti, fare una statistica dei matrimoni celebrati col solo rito religioso; d'altronde essa è anche inopportuna, perchè un progetto sulla precedenza del matrimonio civile essendo stato già presentato alla Camera dei deputati, la richiesta di nuove informazioni e di nuovi dati in proposito potrebbe avere per effetto di scuotere la fiducia in quelli già raccolti.

COSTA. Insiste sulle sue proposte, sia perchè l'accertare il fatto dei matrimoni celebrati col solo rito religioso non esce punto dalle attribuzioni della Commissione, sia perchè il fare una nuova indagine non può menomamente influire sul progetto di legge che è già dinanzi alla Camera. Quando il lavoro sarà eseguito, porterà un contributo di utili e interessanti notizie che potranno forse anche giovare alla risoluzione dell'ardua questione. Il Comitato esaminerà se e come si possa attuare la proposta e ne riferirà a suo tempo alla Commissione.

La seduta è tolta a mezzogiorno.

---

## Seduta dell'11 giugno 1893.

### Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.

Sono presenti i Commissari: Auriti, Boccardo, Bodio, Costa, Curcio, De' Negri, Ferri, Inghilleri, Lampertico, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Righi, Sandrelli e Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 9 1/2 antimeridiane.

Il segretario Borgomanero dà lettura del processo verbale della precedente seduta, che è approvato.

**PRESIDENTE.** Si continuerà la discussione sulla Relazione del senatore Lampertico intorno all'amministrazione della giustizia civile nell'anno 1892.

**BODIO.** Conviene coll'on. Costa nel ritenere urgente uno studio sulla frequenza dei matrimoni semplicemente religiosi.

Alcuni credono che fra le cause della forte natività illegittima vi possa essere, specialmente in alcune provincie, una certa contrarietà nella popolazione alla celebrazione del matrimonio davanti al Sindaco. Di questa ipotesi è cenno anche nelle Introduzioni alle statistiche annuali del Movimento della popolazione di alcuni anni addietro; ma essa ha perduto ora molto del suo valore, dacchè son corsi 27 anni dalla data in cui entrò in vigore, col Codice civile del 1865, la legge sul matrimonio civile.

La verità è che la natività illegittima cresce un po' dappertutto, come crescono, pur troppo, tante altre malattie sociali, e cresce per molte ragioni che sfuggono anche all'attenzione del più diligente osservatore e tra le quali l'aumento del numero dei matrimoni contratti col solo vincolo religioso non è forse la principale.

L'on. Lucchini ha accennato ad uno studio fatto in proposito dal prof. Sormani.

Infatti il prof. Sormani, in una Nota comunicata all'Istituto Lombardo di scienze e lettere (1), ha svolto con una certa ampiezza l'argomento, ed ha creduto di poter anche determinare per larga approssimazione quanti fra i nati illegittimi riconosciuti provengono da coppie unite col solo rito religioso. Il suo ragionamento è questo: siccome le nostre statistiche dal 1863 in poi segnano un aumento annuale progressivo dei nati illegittimi non abbandonati dai loro genitori, è da ritenersi che tale aumento sia dipeso per la massima parte dagli ostacoli che la legge del 1865 sul matrimonio civile ha incontrati nella sua applicazione. Sottraendo la media annuale dei nati illegittimi nei tre anni 1863-64-65, cioè prima che fosse entrata in vigore la legge sul matrimonio civile, dalla media dei nati illegittimi negli anni 1884-1890, nei quali anni le cifre presentano una maggiore attendibilità, perchè fu adottata nelle statistiche del Movimento dello stato civile una classificazione più rigorosa, tutta o quasi tutta l'eccedenza può ritenersi formata da nati da coppie unite col solo matrimonio religioso.

Questa deduzione non mi pare che si possa interamente accettare, e ciò per più motivi.

Si osservi anzitutto che l'aumento della natività illegittima in Italia risale a parecchi anni prima del 1866.

Nell'*Annuario economico-statistico dell'Italia* per l'anno 1853, che fu compilato sotto la direzione del compianto Correnti, è indicata per gran parte degli Stati italiani la natività legittima ed illegittima secondo osservazioni fatte in anni anteriori al 1850. Riunendo assieme le cifre di tutti quegli Stati, si trova una media annuale di 30 illegittimi per 1000 nati; ora nel triennio 1863-65, quando la legge sul matrimonio civile non aveva ancora potuto esercitare alcuna azione, la natività illegittima era già salita al 50 per 1000.

Il prof. Sormani aveva anche osservato (come ha ricordato l'on. Lucchini) che le provincie dell'Italia centrale, del Veneto e della Sardegna avevano una media di nati illegittimi riconosciuti superiore a quella delle altre provincie e che i massimi si verificarono soprattutto in quelle anticamente soggette al dominio pontificio: Ferrara, Forlì, Ravenna, Bologna, Perugia, Ascoli. Ma anche prima del 1850 le nascite illegittime erano nell'Italia centrale più numerose che nel resto della penisola.

(1) Adunanza del 23 febbraio 1893.

Mentre nel Regno di Napoli, di qua dal Faro, si contavano 28 nati illegittimi su 1000 nati e negli Stati Sardi di terraferma 21, in Toscana si raggiungeva la cifra di 56.

E quanto alle provincie già soggette al dominio pontificio, il fenomeno non si presenta in tutte: il che fa supporre che altre cause, che non siano le idee politiche o religiose, determinino quell'aumento delle nascite illegittime riconosciute. Le statistiche degli ultimi cinque anni assegnano alla provincia di Forlì una percentuale di 31 nati illegittimi e a quella di Ferrara di 25, mentre ad Ancona essa raggiunge appena il 7 per cento e a Macerata il 6. Tutte queste provincie facevano parte degli antichi Stati pontifici e non sa che l'influenza del clero sia più forte a Forlì, per esempio, che ad Ancona.

Inoltre conviene osservare che, per gli anni 1863 a 1883 inclusivo, i nati erano divisi, nei volumi del *Movimento dello stato civile*, in tre categorie, cioè *legittimi*, *illegittimi* ed *esposti*. In quest'ultima categoria i Comuni avrebbero dovuto comprendere i nati di stato civile *ignoto*, perchè trovati esposti nella ruota dei trovatelli od in luogo pubblico, e nella seconda categoria quelli dei quali era accertata l'origine illegittima, sia che fossero stati riconosciuti da un solo o da entrambi i genitori, sia che fossero stati abbandonati a carico dell'assistenza pubblica. Tuttavia, non ostante le istruzioni date e ripetute più volte, non si poté mai ottenere che queste disposizioni fossero interpretate in modo uniforme in tutti i Comuni. E nell'Introduzione al *Movimento dello stato civile* dell'anno 1889 si è notato appunto che la classificazione dei nati illegittimi e degli esposti non veniva fatta da tutti i Comuni con identici criteri. Così, per esempio, nel 1882, Torino segnò nel prospetto dei nati 1031 illegittimi e 30 esposti; Genova 551 illegittimi e nessun esposto; Milano 1187 illegittimi ed 1 esposto; Napoli, invece, 296 illegittimi e 1095 esposti; Roma 1065 illegittimi e 836 esposti; Alessandria 4 illegittimi e 100 esposti. Da queste cifre non si può trarre la deduzione che a Genova, Torino e Milano tutti i nati illegittimi siano riconosciuti dai genitori, e a Napoli e ad Alessandria quasi nessuno. Devesi piuttosto dedurre che queste due ultime città hanno classificato fra gli *esposti* tutti i bambini lasciati a carico dell'assistenza pubblica; e le prime soltanto quelli esposti all'aperto, in luogo pubblico.

A partire dal 1884 fu adottato un altro modo di classificazione

dei nati illegittimi. In una prima rubrica furono segnati quelli che, all'atto di nascita, furono *riconosciuti legalmente dal padre o dalla madre o da ambedue i genitori*, e in una seconda venivano sommati insieme gli illegittimi non riconosciuti e gli esposti nelle ruote o in luogo pubblico.

Questo diverso metodo spiega la diminuzione nel numero degli illegittimi riconosciuti e l'aumento nel numero di quelli non riconosciuti che appaiono a partire dal 1884.

Ma, pure limitandoci alle statistiche posteriori all'anno 1883, v'è ancora un'altra ragione per ritenere che l'aumento dei nati illegittimi riconosciuti dai genitori non provenga da matrimoni contratti col solo rito religioso.

Perchè l'aumento dei nati illegittimi si potesse attribuire, almeno in gran parte, ai matrimoni semplicemente religiosi, occorrerebbe che si conoscesse il numero dei nati illegittimi riconosciuti da entrambi i genitori, avendo tutti e due, per la presunta legittimità della loro unione, ragione di fare il riconoscimento.

Le statistiche ufficiali peraltro non dividono i nati illegittimi secondo che furono riconosciuti soltanto dal padre o dalla madre, ovvero da entrambi i genitori, e manca così un dato di molto valore per la soluzione della questione. Tuttavia questa divisione si fa nel Bollettino demografico settimanale del Comune di Roma; e per l'intero anno 1892 si ebbero i seguenti dati:

Nati illegittimi riconosciuti soltanto dal padre . . . . .	633
Id. . . . . id. . . . . soltanto dalla madre . . . . .	348
Id. . . . . id. . . . . da entrambi i genitori . . . . .	323
<i>Totale</i> . . . . .	<u>1,304</u>

Cosicché a Roma, dove è molto alta la proporzione dei nati illegittimi riconosciuti rispetto al totale dei nati, e dove più che altrove si avrebbe ragione di supporre che questo fatto dipendesse dalla frequenza dei matrimoni contratti col solo rito religioso, i nati riconosciuti da entrambi i genitori sono appena un quarto dei nati illegittimi riconosciuti.

Ma, quand'anche in alcune provincie si riuscisse a provare che la maggior parte dei figli illegittimi riconosciuti è dovuta ai matrimoni celebrati soltanto col rito religioso, non si dovrebbe inferirne senz'altro che la popolazione si dimostri perciò avversa alla istitu-

zione del matrimonio civile. Altre ragioni, come fu osservato da alcuni Commissari, concorrono ad allontanare i coniugi dalla celebrazione del rito civile, e soprattutto ragioni d'indole economica, per le spese che si debbono incontrare, e talora anche, specialmente fra gli operai e braccianti, a cagione della perdita di tempo, talvolta quasi di intere giornate, a cui debbono sottostare. Da una ispezione fatta nella provincia di Ravenna, la quale del resto figura con 150 nascite illegittime riconosciute su mille nati, è risultato appunto che il servizio dello stato civile funziona male, perchè reso gravoso da speciali condizioni topografiche di quella provincia. Il Comune di Ravenna ha una superficie estesissima e la popolazione rurale, composta nella massima parte di braccianti, si tramuta di una in altra frazione a seconda dei lavori delle campagne. Ora esiste un solo ufficio di stato civile, e per gli atti di matrimonio e le denunce dei nati e dei morti questi braccianti, che possono trovarsi a distanze considerevoli dal capoluogo, dovrebbero, per soddisfare agli obblighi di legge, fare lunghi viaggi.

Conclude che l'aumento dei nati illegittimi riconosciuti sembra dovuto a molteplici cause, non esclusa anche questa, che nella popolazione delle provincie dove vi sono molti nati illegittimi riconosciuti siasi diffuse idee socialistiche avverse tanto alla consacrazione religiosa, quanto alla legalizzazione del vincolo matrimoniale.

Il numero dei matrimoni contratti soltanto col rito religioso non potrà mai sapersi, neppure per approssimazione; perchè, fra le altre cose, la circoscrizione amministrativa è in gran parte diversa da quella ecclesiastica. E quand'anche si riunissero in un solo ufficio tutti i registri matrimoniali e dei Comuni e delle Parrocchie, non si riuscirebbe mai ad appurare quanti matrimoni contratti col rito religioso furono o prima o dopo celebrati anche davanti al Sindaco.

BOCCARDO. Alle osservazioni ed agli appunti mossi con tanta competenza dal comm. Bodio alla Memoria del prof. Sormani crede di dover aggiungere che questi non ha tenuto conto dell'aumento che ogni anno si verifica costantemente nel numero delle nascite, cosicchè il crescere dei figli illegittimi si può spiegare indipendentemente dal fatto della celebrazione dei matrimoni col solo rito religioso.

Assai grave è l'inconveniente a cui hanno accennato alcuni dei colleghi, che cioè talvolta possano venire registrati come legittimi



dei nati che non lo sono e conviene perciò apportarvi pronto rimedio. Tuttavia non crede che la registrazione esatta o inesatta della natività possa alterare i rapporti di famiglia; giacchè scopo della registrazione è soltanto quello di constatare il fenomeno delle nascite, indipendentemente dagli effetti legali che ne derivano.

RIGHI. Ha rilevato che le errate registrazioni delle nascite avvengono generalmente negli uffici di stato civile di quei Comuni ove più frequentemente viene ommessa la celebrazione del matrimonio civile. Sta poi il fatto che il certificato di nascita serve a provare lo stato di legittimità di ogni singolo individuo; sicchè, data la possibilità di false registrazioni negli atti dello stato civile, possono verificarsi conseguenze assai perniciose, allorchè sia stata fatta in essi un'irregolare iscrizione di legittimità.

INGHILLERI. Nella seduta di ieri votò contro la proposta dell'on. Lucchini sulle iscrizioni errate che egli teme possano esser fatte negli atti di nascita. Ciò perchè un'indagine in proposito non sarebbe feconda di alcun risultato, dal momento che l'Ufficiale dello stato civile deve accettare le denunce tali e quali gli vengono presentate. Nè è esatto che l'atto di nascita certifichi la legittimità della nascita, la quale si prova invece unicamente con l'atto di matrimonio dei genitori.

COSTA. Promette che il Comitato studierà con la più scrupolosa diligenza questo grave e delicato argomento.

L'atto rilasciato dall'Ufficiale di stato civile si limita a far fede dei fatti avvenuti innanzi ad esso. Nelle registrazioni degli atti egli deve adottare una delle formole indicate nelle istruzioni ministeriali del 7 dicembre 1874, pubblicate in esecuzione del regio decreto del 23 ottobre 1874, n. 2135. E non è già indifferente adottare l'una piuttosto che l'altra formula, giacchè da ognuna di esse deriva una speciale condizione di diritto; ad ogni modo gli Ufficiali di stato civile nella registrazione delle nascite non attestano che il nato è legittimo od illegittimo, ma soltanto che è stato dichiarato legittimo ovvero illegittimo.

LUCCHINI. Con la sua proposta egli mira semplicemente ad accertare un fatto statistico, a constatare cioè la sincerità delle dichiarazioni e registrazioni degli atti di nascita, la quale non può altri-

menti stabilirsi se non con un'accurata ispezione degli atti dello stato civile.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione e mette ai voti la seguente proposta degli on. Lucchini e Costa:

« La Commissione delibera di incaricare il Comitato di fare le « indagini e gli studi opportuni per determinare se possa essere « constatata la sincerità dei registri dello stato civile intorno alla « legittimità o illegittimità dei nati, ed eventualmente quali inesat- « tezze vi si riscontrino e quali rimedi si possano provocare. »

« LUCCHINI — COSTA. »

La proposta è approvata.

PRESIDENTE. Dà lettura della proposta del senatore Costa, che è del seguente tenore:

« La Commissione:

« Riconoscendo la convenienza di accertare il numero dei ma- « trimoni religiosi non seguiti dal matrimonio civile;

« Delibera di affidare al Comitato l'incarico di verificare « quale sia:

« 1° il numero dei matrimoni celebrati col rito religioso, che « non sono ancora legittimati col matrimonio civile ;

« 2° il numero dei matrimoni che si celebrarono in ciascuno « dei cinque anni precedenti col solo rito religioso, senza che nello « stesso anno siano stati legittimati col matrimonio civile;

« E nel caso che la verificaione diretta non possa farsi, de- « terminare i criteri coi quali questo fatto possa essere accertato « in modo indiretto. »

« G. COSTA. »

La proposta è approvata.

PRESIDENTE. Dovendo assentarsi per qualche tempo per ragioni di ufficio, prega il senatore Auriti di presiedere la seduta.

Il senatore AURITI assume la presidenza.

PRESIDENTE (AURITI). Apre la discussione sulla prima proposta del senatore Lampertico.

FERRI. Desidera sapere se l'inchiesta sui lavori delle Preture e dei Tribunali proposta dal senatore Lampertico debba essere eseguita dall'Ufficio centrale di statistica, ovvero dalle Cancellerie.

**COSTA.** Lo studio a cui è intesa la proposta del senatore Lampertico sarà fatto dall'Ufficio centrale, sotto la direzione del Comitato.

**PRESIDENTE.** Dà lettura della prima proposta del Relatore, che è la seguente:

La Commissione delibera:

« 1° di chiamare l'attenzione del Comitato e della Direzione generale della statistica sulla necessità di uno studio statistico intorno alla distribuzione del lavoro nelle Preture e nei Tribunali:

« a) dopo la modificazione della circoscrizione delle Preture, in seguito alla legge 30 marzo 1890, n. 6702;

« b) dopo l'ampliata competenza dei Conciliatori, in seguito alla legge 16 giugno 1892, n. 261 ».

La Commissione approva.

**PENSERINI.** A proposito della seconda proposta del Relatore intorno alle condizioni degli uscieri giudiziari, conviene ricordare come a questi funzionari venga assicurato dall'art. 173 della tariffa penale un *minimum* di provento ed un'indennità a titolo di sussidio, quando, durante l'anno, non abbiano percepito la somma stabilita nell'articolo citato. Sarebbe quindi opportuno di accertare anche il danno che derivò allo Stato per i diminuiti proventi degli uscieri di Pretura, in seguito all'attuazione delle leggi del 30 marzo 1890 e del 16 giugno 1892.

**CURCIO.** L'argomento è di grande importanza, soprattutto per l'aumentata competenza dei Conciliatori.

Gli uscieri giudiziari, che son circa 3000, non sono impiegati provvisti di uno stipendio fisso; di fronte allo Stato sono semplicemente liberi esercenti che danno forza probatoria agli atti nei quali intervengono. Se si tien conto degli atti che gli uscieri giudiziari sono obbligati di fare gratuitamente e della concorrenza fatta loro dagli inservienti comunali, i quali adempiono le funzioni di usciere presso i Conciliatori, si vedrà che le loro condizioni sono tutt'altro che prospere.

Desidera che della Relazione compilata da esso Curcio in nome della Commissione nominata dal Ministro Pessina e presieduta dal senatore Auriti, Relazione alla quale fanno seguito tre distinti pro-

getti di legge intesi allo scopo sovra accennato, il Comitato si giovi per vedere se e come si possa provvedere alla sorte degli uscieri giudiziari.

**COSTA.** Loda lo scopo a cui mira il senatore Lampertico colla sua proposta.

Molte cause, dal 25 al 30 per cento circa, furono sottratte al giudizio dei Pretori in seguito alla legge del 16 giugno 1892, il che ha certamente reso ancor più grave la condizione degli uscieri giudiziari addetti alle Preture: tuttavia non bisogna esagerare neppure in questo argomento.

Dal 1873 al 1876 con provvedimenti d'indole amministrativa si diminuì di circa 800 il numero degli uscieri giudiziari e ciò ebbe per effetto di assottigliare la spesa che era a carico dello Stato. Durante quel periodo l'Amministrazione adottò una speciale ripartizione degli uscieri negli uffici giudiziari, prendendo per base di questa ripartizione la quantità di lavoro eseguito annualmente da ciascun ufficio; nello stesso tempo essa cercò di migliorare la loro condizione, per quanto lo comportavano le strettezze del bilancio. Del resto l'art. 173 della tariffa penale dà facoltà di dar sussidi agli uscieri giudiziari, da prelevarsi, però, dai proventi penali, ove ve ne siano; ora vi sono parecchi uffici giudiziari dove i proventi penali non raggiungono il *minimum* stabilito dalla tariffa penale di 800 lire per gli uscieri delle Preture, di 1000 per quelli dei Tribunali, di 1200 per quelli delle Corti.

Ad ogni modo qualche cosa bisogna pur fare, indipendentemente da qualsiasi provvedimento legislativo, e l'Amministrazione dovrebbe prendere in esame la questione, per accertare se sia possibile una più equa ripartizione degli uscieri giudiziari in relazione alla quantità del lavoro eseguito da ciascun ufficio. Vorrebbe che, per esprimere questo concetto, si aggiungessero nella proposta del Relatore le parole: « *anche in via amministrativa* ».

**LAMPERTICO.** Le osservazioni dei colleghi dimostrano l'urgenza della sua proposta; egli non spenderà quindi parole per metterla maggiormente in evidenza. Non ha difficoltà di accettare l'aggiunta desiderata dal senatore Costa.

**CURCIO.** Insiste sulla necessità di provvedimenti legislativi, poiché solo con questi, egli crede, si potrà provvedere stabilmente alla classe degli uscieri.

DE' NEGRI. Reputa opportuno avvertire che l'on. Zanardelli, quando reggeva il Ministero della giustizia, non mancò di fare anch'egli degli studi intesi a migliorare la condizione degli uscieri giudiziari; anzi avea già in pronto un disegno di legge sull'argomento e stava per presentarlo al Parlamento, allorchè, per effetto della crisi del 31 gennaio 1891, dovette abbandonare il potere.

PRESIDENTE. Legge la proposta del Relatore coll'aggiunta introdottavi dal senatore Costa:

La Commissione delibera:

« 2° di chiamare l'attenzione del Ministero della giustizia sulla « condizione infelice degli uscieri giudiziari, e specialmente di quelli « addetti alle Preture in seguito all'ampliata competenza dei Conci- « liatori, perchè vegga di provvedere in qualche modo, anche in via « amministrativa, per migliorarne la condizione ».

La proposta è approvata.

PRESIDENTE. Dà lettura della 3ª e della 4ª proposta del senatore Lampertico.

La Commissione delibera:

« 3° di chiamare l'attenzione del Ministero della giustizia sul « numero rilevante e deplorabile delle proroghe che si concedono « ripetutamente nella discussione delle cause, con preghiera di ve- « dere se non fosse possibile di adottare intanto, almeno in linea « amministrativa, un provvedimento diretto a ottenere che le Auto- « rità giudiziarie usino moderatamente della facoltà di concedere « proroghe;

« 4° di chiamare l'attenzione del Ministero della giustizia sullo « scarso numero delle conciliazioni che avvengono innanzi ai Pre- « tori, e sulla necessità che si raccomandandi ai Pretori di curare « l'esatto adempimento di quanto prescrive loro l'art. 417 del Co- « dice di procedura civile. »

Messe ai voti, le due proposte sono approvate.

PENSERINI. A proposito della deliberazione presa or ora intorno allo scarso numero di conciliazioni ottenute dai Pretori, osserva come dalle statistiche risulti che la proporzione delle conciliazioni avvenute all'udienza sia di poco superiore al 5 per cento. Però da questa proporzione sono escluse le cause abbandonate per altri

motivi, le quali sono in ragione di circa il 40 per cento, mentre, in parecchie di queste cause abbandonate, la conciliazione avvenne senza che se ne sia fatta menzione perchè non ebbe luogo all'udienza.

LAMPERTICO. L'osservazione del consigliere Penserini è giusta.

PENSERINI. Quanto all'altra proposta dell'on. Lampertico sulle perizie giudiziarie, sui sequestratari e sui curatori delle procedure di fallimento, si tratta di materia assai delicata. Tuttavia dal momento che si sono verificati degli inconvenienti anche in questa parte della nostra procedura civile, è opportuno richiamare su di essa l'attenzione dell'on. Guardasigilli.

COSTA. Si associa alle parole del consigliere Penserini; se pericolo v'è per la retta amministrazione della giustizia, è bene provvedere in tempo, prima che possano derivarne gravi conseguenze. Si accerti adunque lo stato delle cose, specialmente per ciò che riguarda i compensi chiesti e liquidati ai periti.

Però la proposta dell'on. Lampertico raggiungerebbe forse meglio l'intento se fosse modificata in modo da mettere più chiaramente in evidenza la necessità di investigare accuratamente come proceda il servizio dei periti.

RIGHI. La questione assume una speciale importanza nelle perizie per espropriazioni per causa di pubblica utilità.

La legge sulle espropriazioni è una legge equa e razionale, ma il modo in cui sono il più delle volte eseguite le perizie è addirittura iniquo; tanto che, in molti casi, potrebbero benissimo giustificare un'azione penale contro coloro che le hanno eseguite.

LUCCHINI. Conviene nelle considerazioni esposte dal senatore Righi e dubita che l'Autorità giudiziaria non vigili con la debita cura su questa parte del servizio. È lieto anzi che gli si presenti l'occasione di insistere su di un'idea espressa più volte anche da altri colleghi, che cioè sia necessario istituire un regolare servizio di ispezioni negli uffici giudiziari, essendo cotesto il solo mezzo per scuotere l'inerzia dei magistrati non abbastanza zelanti nell'adempiere il loro dovere e per migliorare sensibilmente l'amministrazione della giustizia.

COSTA. Non crede opportuno che la proposta del senatore Lampertico venga ampliata nel senso accennato dall'on. Lucchini.

TONDI. Il miglior mezzo per rendere impossibile ai periti di proporre onorari esagerati e ai magistrati di liquidarli sarebbe quello di istituire una speciale tariffa per le perizie giudiziarie. In essa si dovrebbe dar facoltà all'Autorità giudiziaria di non accordare ai periti quei diritti che le sembrano esorbitanti.

BOCCARDO. Se i diritti dovuti ai periti si stabilissero per mezzo di una tariffa, i migliori di essi si asterrebbero forse dall'accettare qualsiasi incarico che venisse loro offerto.

PRESIDENTE. Dà lettura della quinta proposta del Relatore, con le modificazioni ad essa apportate dal senatore Costa, e che è del seguente tenore:

« La Commissione delibera:

« 5° di chiamare l'attenzione del Ministero della giustizia sulla opportunità ed urgenza di investigare accuratamente come proceda il servizio delle perizie giudiziarie, dei sequestratori giudiziari e dei curatori alle procedure di fallimento; e di proporre anche su questi argomenti speciali Relazioni annuali da farsi dai Procuratori generali presso le Corti d'appello. »

Messa ai voti, la proposta è approvata.

COSTA. Passando alla proposta dell'on. Lampertico concernente la riforma del procedimento sommario, vorrebbe che fosse tolto l'inciso che accenna ad un progetto di legge in proposito presentato al Senato dall'on. Bonacci sino dallo scorso mese di marzo, ma che finora non è stato distribuito.

LAMPERTICO. È pronto a soddisfare il desiderio espresso dal senatore Costa.

PRESIDENTE. Legge la sesta proposta del Relatore con la modificazione introdottavi in seguito all'osservazione del senatore Costa:

« La Commissione delibera:

« 6° di chiamare l'attenzione del Ministero della giustizia sulla urgenza della riforma del procedimento col rito sommario. »

È approvata.

LAMPERTICO. Prega la Commissione di sospendere qualsiasi deliberazione sulla settima proposta da lui presentata, con la quale

si chiama « l'attenzione del Ministero della giustizia sulla necessità « di proporre, d'accordo col Ministero dell'interno, provvedimenti « legislativi pei giovani derelitti o discoli. »

Rileva l'importanza di uno studio statistico sull'infanzia abbandonata; studio, che, ove la Commissione lo desideri, egli promette di presentare nella prossima sessione.

LUCCHINI. Loda il nobile pensiero del senatore Lampertico, e lo prega di non dimenticare anche un altro argomento che ha con quello grande attinenza, vale a dire il ricovero dei minorenni per correzione paterna.

Spera che fra breve il servizio della statistica carceraria sia affidato alla Direzione generale della statistica e se ne possano di nuovo riprendere le pubblicazioni interrotte da alcuni anni. Si avranno allora le notizie necessarie per uno studio completo dei due gravi problemi dell'infanzia abbandonata e della correzione paterna.

LAMPERTICO. Terrà conto del desiderio espresso dall'on. Lucchini. È certo una provvida disposizione di legge quella che l'articolo 222 del Codice civile dà al padre, di collocare in un istituto di correzione il figlio, i travimenti del quale egli non è riuscito a frenare. Pur troppo, però, il modo in cui questa disposizione è attuata dimostra che si va affievolendo nei genitori la coscienza dei doveri che essi hanno verso i propri figli. Molti si servono di questo articolo del Codice civile per sfuggire alle spese cagionate dal mantenimento dei figli.

Nota poi che anche in questo argomento dell'infanzia abbandonata e dei mezzi con cui provvedervi si va facendo sempre più generale la tendenza di sostituire l'azione dello Stato a quella individuale.

PRESIDENTE. Legge e mette ai voti la seguente proposta:

« La Commissione delibera di incaricare il senatore Lampertico di riferire, nella prossima sessione che terrà la Commissione, « sull'infanzia abbandonata e sul ricovero per correzione paterna. »

La Commissione approva.

LAMPERTICO. Promette che adempirà con amore l'incarico affidatogli e riferirà sui suoi studi nella prossima sessione.



**PRESIDENTE.** Legge la proposta dell'on. Lampertico circa le irregolarità riscontrate nella compilazione degli atti dello stato civile:

« La Commissione delibera :

« 8° di portare a conoscenza del Ministero della giustizia il fatto rilevato da qualche Procuratore generale nei discorsi inau-  
« gurali pel corrente anno giuridico, che cioè nei registri di stato  
« civile durante gli anni 1889-91 non furono in qualche Comune  
« iscritti alcuni atti di nascita e di morte. »

**LAMPERTICO.** La Commissione, nella seduta di ieri, ha dato incarico al Comitato di fare uno studio sul modo in cui sono tenuti i registri dello stato civile, e perciò la sua proposta non ha più ragione di essere, ed egli la ritira.

**PRESIDENTE.** Legge la nona proposta del Relatore :

« La Commissione delibera :

« 9° di pregare il Ministero della giustizia di far sì che i Pro-  
« curatori generali presso le Corti d'appello, con speciali rapporti  
« da comunicarsi alla Commissione per la statistica giudiziaria,  
« diano particolareggiate notizie sui ricorsi presentati nell'ultimo  
« quinquennio alle Autorità giudiziarie in materia elettorale ammi-  
« nistrativa e politica. »

Messa ai voti, la proposta è approvata.

**LAMPERTICO.** Venendo alla sua proposta intorno alle vendite giudiziarie, egli raccomanda caldamente alla Commissione che si faccia uno studio speciale su questo argomento. Occorre verificare se non accada talvolta che la percezione dei diritti fiscali sia eseguita senza riguardo a qualsiasi criterio di giustizia e di equità.

È una questione trattata anche nelle discussioni che, in questi giorni, hanno avuto luogo al Senato in occasione del progetto di legge sulle pensioni.

**DE' NEGRI.** Fa notare al senatore Lampertico che nei volumi analitici della Statistica civile si trovano già copiose informazioni sulle diverse specie di vendite giudiziarie, e più particolarmente sulle espropriazioni forzate. Molte di queste notizie furono appunto chieste negli ultimi anni per soddisfare ai desiderii della Commissione. Egli crede che nelle statistiche civili, quali sono ora compilate, si abbia un

compiuto materiale di osservazioni per studiare l'argomento delle vendite giudiziarie e suggerire quei provvedimenti che valgano a conciliare le necessità dello Stato con quelle dell'umanità e della giustizia sociale.

**BODIO.** Esprime il desiderio che il senatore Lampertico, con la sua perfetta competenza, abbia da trattare egli stesso questo tema.

**LAMPERTICO.** Gli duole di non poter aderire al desiderio del collega Bodio. Egli crede che la questione abbia ancora bisogno di venire studiata. Il Ministro della giustizia dovrebbe mandare ai Procuratori generali domande atte a chiarire compiutamente il tema. Valendosi delle osservazioni raccolte, gli riuscirà più facile stabilire quali riforme siano da attuarsi.

Dal canto suo, egli modifica nei seguenti termini la sua primitiva proposta di deliberazione.

**PRESIDENTE.** Legge e mette ai voti la decima proposta del senatore Lampertico, così modificata:

« La Commissione delibera:

« 10° di chiamare l'attenzione del Ministero sui provvedimenti  
« che possono desumersi necessari dai dati statistici che si hanno  
« già disponibili sulle vendite giudiziarie, provocando sui medesimi  
« anche il giudizio dei Procuratori generali presso le Corti d'ap-  
« pello, da comunicarsi alla Commissione. »

La Commissione approva.

**DE' NEGRI.** Cogliendo occasione dalla deliberazione ora presa dalla Commissione, esprime il voto che i Commissari incaricati di riferire nelle prossime sessioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno, tengano conto anche dei dati raccolti nelle statistiche civili e penali che si pubblicano annualmente. Manifestando questo desiderio, egli non fa che invocare l'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto organico di costituzione della Commissione per la statistica giudiziaria.

**FERRI.** Ringrazia il comm. De' Negri di avere sollevato tale questione. Egli vorrebbe che i dati dei volumi analitici costituissero sempre la base delle Relazioni, giacchè è soltanto da questi che si possono trarre conclusioni sicure.

Sarebbe del pari suo desiderio, che in ogn' sessione della Commissione si facesse una speciale Relazione sui risultati che si ricavano dalla statistica civile, come si fa già per quella penale.

Presenta in questo senso la seguente proposta di deliberazione:

« La Commissione delibera che in ogni sessione si abbia una « Relazione speciale sui risultati ottenuti nei volumi analitici di statistica giudiziaria civile e penale. »

« FERRI. »

BODIO. Crederebbe opportuno di rimandare la proposta dell'on. Ferri a quando si sarà potuto dare anche alla statistica civile un ordinamento definitivo. Come sanno i membri della Commissione, furono già avviati gli studi per vedere quale metodo convenga adottare per raccogliere i dati della statistica civile, se cioè una scheda per ogni causa o procedimento, ovvero dei registri giornalieri simili a quelli già in uso per la statistica penale. Allorché anche la statistica civile e commerciale sarà riordinata ed ampliata, uno studio analitico sulle pubblicazioni annuali avrà maggiore importanza che non potrebbe aver oggi.

Del resto conviene coll'on. Ferri nel ritenere utile che i Relatori nelle loro Relazioni, tengano conto, in particolar modo, dei dati raccolti nei volumi analitici di più recente pubblicazione.

FERRI. Dichiarò di ritirare la sua proposta, pur essendo convinto che presto o tardi tornerà ad essere messa innanzi e finirà per essere accolta.

Il senatore MESSEDAGLIA assume di nuovo la presidenza.

PRESIDENTE (MESSEDAGLIA). Invita la Commissione a deliberare sulle proposte presentate dal consigliere Penserini, il quale, nella seduta del 9 corrente, riferì intorno alle procedure di fallimento per gli anni 1891-92.

AURITI. Prima che si proceda alla votazione, vuol esprimere un desiderio.

Nei prospetti coi quali si raccolgono i dati sui fallimenti, dovrebbe chiedersi notizia dell'esito delle moratorie, distinguendo i casi in cui la concessione di questo beneficio ha evitato la dichiarazione di fallimento, da quelli in cui essa è stata seguita dal falli-

mento. È vero che le moratorie che conducono a concordato amichevole non si denunciano; tuttavia se ne potrà sempre avere notizia indiretta, sottraendo dal totale delle moratorie accordate quelle che non hanno evitato la dichiarazione di fallimento.

PRESIDENTE. Legge e mette ai voti le proposte allegate alla Relazione del consigliere Penserini, che sono le seguenti:

« La Commissione delibera:

« a) di richiamare l'attenzione di S. E. il Ministro sulle osservazioni concernenti la riforma legislativa intorno al fallimento;

« b) di far voti:

« 1° Che prescrivasi dovere le Relazioni e le statistiche sui fallimenti coi riassunti per distretti essere trasmesse al Ministero non più tardi del primo trimestre dell'anno successivo, vigilando l'esattezza e curando che vengano corretti gli errori;

« 2° Che siano eccitate le Autorità giudiziarie a maggiore attività ed a più severa vigilanza sui Curatori;

« 3° Che si richiami l'attenzione del Ministero sulle procedure di fallimento che potrebbero rimanere paralizzate per mancanza di attivo disponibile per le spese giudiziali. »

La Commissione approva.

PRESIDENTE. In seguito alle osservazioni del senatore Auriti, sottopone all'approvazione dei colleghi la seguente proposta:

« La Commissione delibera di pregare il Ministero a voler disporre che nelle tabelle allegate alle annuali Relazioni sulle procedure di fallimento si dia notizia anche del risultato delle moratorie accordate, indicando cioè:

« a) se evitarono la dichiarazione di fallimento;

« b) se condussero ad un concordato;

« c) se non produssero alcun effetto. »

La proposta è approvata.

La seduta è tolta alle ore 12 1/2 pomeridiane.

---

## **Seduta del 12 giugno 1893.**

### **Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.**

Sono presenti i Commissari: Auriti, Boccardo, Bodio, Costa, Curcio, De' Negri, Inghilleri, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Righi, Sandrelli e Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 9 1/2 antimeridiane.

Il segretario Borgomanero dà lettura del verbale della precedente seduta, che è approvato.

**PRESIDENTE.** Invita il senatore Auriti a riferire sui rapporti dei Procuratori generali intorno ai Consigli di famiglia e di tutela per gli anni 1891-92.

### **Comunicazione del senatore Auriti intorno alle Relazioni dei Procuratori generali presso le Corti d'appello sulle tutele per gli anni 1891-92.**

Da parecchi anni questa Commissione di statistica giudiziaria ha rivolto le sue cure premurose ad accertare, col sussidio di registri e di quadri numerici, e quindi a migliorare col suo sindacato, il modo come funziona presso di noi l'istituto della tutela dei minorenni.

Impiantati in ciascuna Pretura registri nominativi per le tutele, sopra moduli uniformi, si è posto un fondamento sicuro per riassunti numerici e comparativi, si è costituito uno specchio fedele di tutte le operazioni, che, essendo esposto ogni momento all'occhio vigile de' superiori, stimola già con la sua sola esistenza i funzionari all'esatto adempimento de' loro doveri.

Coordinando il servizio delle tutele a quello della statistica del Movimento della popolazione, il Ministro d'agricoltura, industria e

commercio, su nostra proposta accolta e autorevolmente comunicata dal Guardasigilli, ha prescritto e dato modo a ciascun Sindaco di denunziare al Pretore immediatamente, mercè distacco dagli stampati di apposita cetoletta:

1° la morte di vedovo o vedova che abbia lasciato figli minorenni;

2° la morte di persona che, avendo legittimata o riconosciuta prole illegittima, l'abbia lasciata in minore età.

Fatte queste preparazioni, se non si è eseguita una ispezione apposita e generale dei registri delle tutele in tutte le Preture, ispezioni speciali non sono mancate, e ad ogni modo la loro possibilità, col soccorso dei nuovi mezzi di controllo all'uopo costituiti, ha dato già i frutti di un vivo efficace eccitamento.

Condiscendendo ai nostri voti, il Guardasigilli dispose che i Procuratori generali di Corte di appello trasmettessero annualmente al Ministero, con le loro dilucidazioni ed osservazioni, i quadri numerici parziali e quelli riassuntivi sul servizio delle tutele nelle Preture del distretto, sopra moduli uniformi all'uopo apprestati, in cui si distinguono le tutele esistenti alla fine di un anno, quelle aperte e quelle chiuse nell'anno successivo, distinguendosi altresì le tutele di minorenni legittimi e quelle di illegittimi, le tutele con patrimonio e quelle senza patrimonio.

Il primo modulo fu formulato per l'anno 1891, ma poi subì alcune modificazioni, sicchè quello adoperato per l'anno 1892 è il solo che abbia al completo tutte le rubriche riconosciute necessarie.

Il compito a me commesso è quello di dare una notizia dello stato attuale delle cose, come ho fatto nei brevi cenni che precedono, ed un esposto sommario del contenuto dei quadri statistici per gli anni 1891 e 1892 con i pochi chiarimenti forniti dalle Relazioni che li accompagnano.

È stato già avvertito che, per mancanza di alcune rubriche, il modulo per l'anno 1891 non ha corrispondenza perfetta con quello pel 1892, il quale è stato riempito non credo con difficoltà, ma certo con qualche lentezza, sicchè i rapporti delle Procure generali di Napoli, Palermo e Roma, non sono pervenuti al Ministero, e quindi a me, se non in questi ultimi giorni. Oltre a ciò il modo come raggruppare le cifre in detto modulo ultimo pel 1892 ha dato luogo in

questa prima esecuzione a qualche inesattezza, che noi rileveremo man mano per indirizzo al lavoro degli anni venturi, e per le debite correzioni.

Oltre un quadro generico delle tutele istituite e de' Consigli di famiglia o di tutela convocati negli anni 1885 al 1892 inclusivo (allegato A), ho raccolto i dati specifici dell'anno 1891 e quelli dell'anno 1892 in altri due quadri distinti (allegati B e C), i quali danno modo di fare i debiti confronti tra i numeri delle rubriche che si trovano corrispondenti.

In quanto al contenuto dei rapporti delle Autorità giudiziarie, i concetti generali, quasi comuni a tutti, che soprastano alle poche osservazioni speciali, sono questi:

Da parecchi anni il servizio delle tutele, quale è rivelato dalla statistica, e salvo qualche parziale oscillazione di cifre, è andato migliorando, benchè non arrivi ancora a quel grado di perfezione che è obbligo e possibilità di raggiungere. Del resto i Procuratori generali che hanno denunciato ciò che manca tuttora, sentono essi stessi che incombe loro l'obbligo di eccitare lo zelo dei funzionari giudiziari che da essi dipendono, e di richiamarli, occorrendo, alla esatta osservanza della legge.

Per ciò che riguarda l'opera doverosa de' funzionari pubblici, è comune fiducia de' Procuratori generali, che mano mano si conseguirà il pieno adempimento de' loro obblighi legali. Ma non basta; occorre altresì il concorso delle persone di famiglia, degl'interessati, e da questo lato s'incontra spessissimo, e s'incontrerà sempre, più o meno, l'indifferenza, l'inerzia, ed anche la riluttanza, specialmente se le persone chiamate sono senza coltura, e gli orfani minorenni senza patrimonio.

Si nota da parecchi l'ostacolo delle spese di registro e bollo, da erogare per gli atti relativi alle tutele, e come, per rimuoverlo, non sia spedita ed agevole, quanto dovrebbe essere, la procedura presso il Tribunale, occorrente per l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio. A ciò potrà darsi rimedio col nuovo progetto di legge su questa materia, di cui si annunciarono gli studi e fu promessa la presentazione al Parlamento. Ad ogni modo e da ricordare che con Circolare ministeriale del luglio 1882, il Ministro di grazia e giustizia, d'accordo con quello delle finanze, avvertì come nei casi degli art. 250 e 257 del Codice civile, si potesse procedere d'uf-

ficio, in modo che le spese sarebbero andate a debito, come per gli ammessi al gratuito patrocinio.

Qualche Procuratore generale ha lamentato quel periodo di abbandono in cui si trovano i minorenni poveri usciti dagli ospizi, prima che si giunga a costituire il Consiglio di famiglia ed a nominare il tutore.

È da sperare che mercè l'intelligenza dei Pretori con gli Amministratori degli ospizi si otterrà agevolmente, o un avviso preventivo, o una sospensione temporanea dell'ordine di licenziamento, sicchè, preparati gli atti con anticipazione, la consegna del minore non si faccia che a persona legittima e responsabile.

In appresso, se mai fosse necessario, si potrebbero far pervenire all'uopo delle raccomandazioni al Ministro dell'interno, per mezzo del Guardasigilli.

All'opera ufficiale grande aiuto verrebbe di sicuro dal concorso caritatevole di libere associazioni di privati, che curassero con amore tutto ciò che si attiene all'educazione, al sostentamento de' minorenni senza patrimonio, orbatì de' genitori od anche senza nome e senza congiunti; ma la carità si promuove con la voce e con l'esempio, non s'impone con la legge e con la coazione. Speriamo nell'opera benefica del tempo e de' cittadini benemeriti forniti di censo.

Scendiamo ora ai particolari.

Abbiamo nell'allegato **A** un quadro statistico del numero delle tutele istituite per minorenni legittimi o illegittimi, e delle convocazioni di Consigli di famiglia o di tutela dall'anno 1885 a tutto il 1892. Tranne qualche oscillazione parziale, che si rileverà dal quadro, risulta dal complesso un progressivo miglioramento, per cui il numero delle tutele istituite, che nel 1885 fu di 14,548, salì nel 1892 a 21,686, un aumento di poco meno del terzo. Il numero delle convocazioni dei Consigli di famiglia e di tutela, che era nel 1885 di 22,910, salì nel 1892 a 28,763, con aumento di circa 6 mila.

Mancando la corrispondenza dei diversi moduli degli scorsi anni per la totalità delle rubriche specializzate, noi concentreremo le spiegazioni ed osservazioni minute intorno all'anno 1892, ma avvertiamo di nuovo che, essendo stato questo il primo anno dell'attuazione del modulo novello, si sono rilevati negli stati parziali alcune lievi inesattezze, che saranno corrette negli anni successivi, e



che ad ogni modo non sono tali da alterare il giudizio che risulta dalle grosse cifre del complesso.

Le tutele che erano istituite alla fine dell'anno 1891 erano 83,339, con 93,751 minori legittimi e 30,285 illegittimi, in tutto 124,036 minori.

Nell'anno 1892 furono istituite 21,686 tutele nuove, e cioè con patrimonio 6678; senza patrimonio 15,008; per minori legittimi 14,470, per minori illegittimi 7216.

Le tutele istituite furono:

- per morte di genitori, 11,614;
- per incapacità civile ad esercitare la patria potestà (assenza, interdizione), 516;
- per decadenza della patria potestà a causa di condanna penale, o per abuso represso in via civile (art. 233 del Codice civile), 282;
- per minorenni illegittimi riconosciuti, orbatì di genitori, 337;
- per minorenni che lasciarono gli ospizi, 1617;
- per minorenni di genitori ignoti non ricoverati in un ospizio, 4869;
- per minorenni che lasciarono i riformatorii, 36.

Gli stati segnano istituite per *altri motivi* tutele in numero di 2415.

Essendo stato prescritto che si specificasse nelle osservazioni la natura di questi motivi diversi, si è rilevato dalle spiegazioni date che è occorso un equivoco nella esecuzione.

Infatti debbono i Sindaci denunziare al Pretore i casi che diano luogo a nomina di tutore, ed anche il caso di matrimonio di vedova con figli minorenni dell'antecedente matrimonio, che sia passata a seconde nozze e non sia stata mantenuta nell'amministrazione dei beni. Però in questo caso restando nella donna l'esercizio della patria potestà, si provvede unicamente all'amministrazione dei beni con la nomina di un curatore (art. 237 e 238 Cod. civ.). Ora la nomina dei curatori potrà diventare oggetto di altri stati, ma non dev'essere compresa, e mal fu compresa, negli stati attuali relativi alle tutele.

Questa correzione porterà una lieve diminuzione nella cifra totale delle tutele istituite nel 1892, e dovrà calcolarsi attingendo ad altra fonte.

Pigliamo un altro insegnamento da altri numeri della statistica.

Le morti nel 1892 di vedovi e vedove con figli minori, ossia i casi di apertura di tutele legittime, furono 9249, secondo i registri dell'Autorità giudiziaria. Le denunce di queste morti fatte nel 1892 da Sindaci ai Pretori, appaiono dalle statistiche amministrative nel numero di circa 7,500; dunque bisogna ritenere che le notizie date ai Sindaci da quelli che denunciarono le morti sullo stato della famiglia furono incomplete, e che le notizie mancanti dovettero essere supplite dai Pretori.

Inoltre le tutele per minori legittimi istituite nel 1892 furono 14,470, mentre le morti di vedovi o vedove con figli minorenni furono 9249, dunque la differenza in 5,221 deve riferirsi a tutele che avrebbero dovuto istituirsi, e non lo furono negli anni antecedenti. In ciò sarebbe la prova migliore degli effetti degli eccitamenti così vivamente ripetuti per la regolarità di questo servizio tanto importante.

Nel 1892 le convocazioni dei Consigli di *famiglia* furono :

per tutele con patrimonio . . . . .	N.	14,610
per tutele senza patrimonio . . . . .	»	8,066
In tutto . . . . .	N.	<u>22,676</u>

Le riunioni di Consigli di *tutela* furono :

per minori con patrimonio . . . . .	N.	1,407
per minori senza patrimonio . . . . .	»	4,680
In tutto . . . . .	N.	<u>6,087</u>

Senza dubbio quando si pensi alle tante cagioni che renderebbero necessarie, e spessissimo utili se non necessarie, siffatte convocazioni, il loro numero appare scarso, e se ne sono da principio accennati i motivi. È materia che deve richiamare l'attenzione dei Procuratori del Re sull'opera dei Pretori.

Del resto noi abbiamo fiducia nell'attuazione della nuova facoltà concessa ai Pretori di delegare siffatte convocazioni ai Conciliatori (art. 14 della legge 16 giugno 1892).

E con questa speranza e con l'augurio di ulteriori progressivi miglioramenti nel modo come funziona l'istituto delle tutele, chiudo, non avendo proposte da fare, questa assai scarsa ed affrettata Relazione.

ALLEGATO A.

ANNI	Numero delle tutele istituite per minori		Totale delle tutele istituite	Numero delle convocazioni di Consigli		Totale delle convocazioni
	legittimi	illegittimi		di famiglia	di tutela	
1885 . .	9589	4959	14548	18417	4493	22910
1886 . .	9984	4070	14054	18440	4380	22820
1887 . .	10972	8239	19211	19833	6836	26669
1888 . .	10273	7092	17365	20320	5894	26214
1889 . .	9650	7708	17358	19754	5386	25140
1890 . .	11028	8954	19982	21635	6382	28017
1891 . .	(1)	(1)	19032	23764	6421	30185
1892 . .	14470	7216	21686	22676	6087	28763

(1) Per l'anno 1891 manca nei prospetti allegati alle Relazioni dei Procuratori generali la distinzione delle tutele istituite per minori legittimi ed illegittimi.

ALLEGATO B.

Prospetto riassuntivo per Corti d'appello delle

CORTI di APPELLO	Tutele aperte a tutto l'anno 1890			Tutele aperte durante l'anno 1891			Tutele chiuse nell'anno 1891			Tutele in corso alla fine dell'anno 1891		
	con patrimonio	senza patrimonio	Totale	con patrimonio	senza patrimonio	Totale	con patrimonio	senza patrimonio	Totale	con patrimonio	senza patrimonio	Totale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ancona . . . . .	901	1080	1981	191	315	506	117	150	267	977	1243	2220
Aquila . . . . .	514	1802	2316	131	282	413	83	257	340	542	1566	2108
Bologna . . . . .	604	1219	1823	133	436	569	96	142	238	650	1504	2154
Brescia . . . . .	1302	4544	5846	256	829	1085	223	814	1037	1335	4559	5894
Cagliari . . . . .	1115	2740	3855	457	457	914	269	489	758	1303	2708	4011
Casale . . . . .	1292	629	1921	311	202	513	192	138	330	1421	680	2104
Catania . . . . .	434	1548	1982	210	450	660	82	211	293	539	1810	2349
Catanzaro . . . . .	645	5979	6624	167	1946	2113	89	971	1060	614	6880	7494
Firenze . . . . .	1558	1946	3504	275	451	726	246	262	508	1596	2126	3722
Genova . . . . .	1173	751	1924	305	127	432	136	117	253	1341	730	2071
Lucca . . . . .	581	997	1578	104	177	281	71	142	213	614	1032	1646
Messina . . . . .	358	811	1169	80	170	250	70	124	194	368	857	1225
Milano . . . . .	1594	4860	6454	362	850	1212	244	795	1039	1712	5015	6727
Napoli . . . . .	2043	4064	6107	554	1231	1785	378	829	1207	2221	4577	6798
Palermo . . . . .	1316	1449	2765	376	656	1032	345	767	1112	1347	1238	2685
Parma . . . . .	1071	2313	3384	209	617	826	188	385	573	1051	2560	3611
Roma . . . . .	1157	1280	2437	196	184	380	142	326	468	1211	1138	2349
Torino . . . . .	3536	920	4456	849	481	1330	457	104	561	3928	1297	5225
Trani . . . . .	982	8397	9379	347	1804	2151	168	914	1082	1128	9322	10450
Venezia . . . . .	3046	7337	10383	496	1358	1854	412	1110	1522	3130	7579	10709
<i>Totali . . . . .</i>	<i>25222</i>	<i>54666</i>	<i>79888</i>	<i>6009</i>	<i>13023</i>	<i>19032</i>	<i>4008</i>	<i>9047</i>	<i>13055</i>	<i>27031</i>	<i>58521</i>	<i>85552</i>

notizie statistiche intorno alle tutele dei minorenni.

Minori sotto tutela alla fine del 1890		Minori sottoposti a tutela nell'anno 1891		Minori sotto tutela alla fine del 1891		Morti nel 1891 in istato di vedovanza che lasciarono figli in minore età			Convocazioni dei Consigli di famiglia durante l'anno 1891			Convocazioni dei Consigli di tutela durante l'anno 1891		
legittimi	illegittimi	legittimi	illegittimi	legittimi	illegittimi	vedovi	vedove	Totale	per tutele con patrimonio	per tutele senza patrimonio	Totale	per tutele con patrimonio	per tutele senza patrimonio	Totale
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
3020	236	782	91	3415	304	175	132	307	549	341	890	51	142	193
2094	1063	568	177	2498	1059	76	72	148	190	156	346	15	115	130
2990	228	766	149	3483	358	205	154	359	391	415	806	17	34	51
6805	1781	1294	386	7144	1876	313	221	534	782	562	1344	81	329	360
2677	2200	993	258	3284	2063	193	122	315	725	178	903	68	56	124
2929	232	810	86	3290	249	178	124	302	1021	238	1250	62	80	142
1540	1109	563	286	1914	1240	122	143	265	319	282	601	50	216	266
3076	4609	1003	1493	5564	5487	156	168	324	239	451	690	39	409	448
5580	187	1374	91	5594	236	324	220	544	862	693	1555	87	101	188
3239	153	667	35	3499	175	150	120	270	896	210	1106	55	33	88
2738	85	453	27	2780	102	129	75	204	411	275	686	33	29	62
1047	532	216	105	1072	592	19	31	50	134	77	211	11	38	49
8047	1809	1828	416	8836	1848	422	335	757	1080	769	1849	17	365	382
6300	2112	2065	574	7060	2628	312	371	683	1015	890	1905	122	554	676
3385	574	1175	442	3870	778	128	131	259	614	454	1068	90	405	495
3578	1286	712	405	3872	1580	172	124	296	638	393	1021	85	269	354
3537	368	533	67	3674	412	86	91	177	542	230	772	55	80	135
7726	84	2420	90	9380	146	432	342	774	2808	569	3377	222	102	324
3152	7408	1347	1398	3987	8045	250	240	490	475	648	1123	62	1350	1421
12160	3314	2224	670	12654	3456	558	422	980	1502	750	2252	105	428	533
<i>85620</i>	<i>29370</i>	<i>21793</i>	<i>7246</i>	<i>94820</i>	<i>32634</i>	<i>4400</i>	<i>3638</i>	<i>8038</i>	<i>15183</i>	<i>8581</i>	<i>23764</i>	<i>1277</i>	<i>5144</i>	<i>6421</i>

Prospetto riassuntivo per Corti d'appello delle

CORTI di APPELLO	Tutele aperte a tutto l'anno 1891			Tutele aperte durante l'anno 1892												
	con patrimonio	senza patrimonio	Totale	con patrimonio	senza patrimonio	Totale	per minori legittimi	per minori illegittimi	per morte di vedovi con prole minorenni (art. 241 Cod. civ.)	per incapacità civile ad esercitare la patria potestà (p. e. assenza, interd.)	per abuso (art. 233 Cod. civ.) o per perdita della patria potestà (art. 33 Cod. p.)	per minorenni illegittimi riconosciuti (art. 184 e 248 Cod. c.)	per minorenni che lasciano gli ospiti (art. 8 legge 17 luglio 1890, n. 6972; e 5 del reg. 1° febbraio 1891, n. 99)	per minorenni di genitori ignoti non ricoverati in un ospedale (art. 248 Cod. c.)	per minorenni che lasciano i riformatori (a. 495, reg. carc. 1° febr. 1891, n. 260)	per altri motivi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ancona . .	971	1195	2166	231	450	681	526	155	425	28	5	21	17	103	2	85
Aquila . .	525	1621	2146	203	362	565	432	133	309	51	9	8	4	97	2	85
Bologna . .	608	1532	2140	127	500	627	460	167	374	5	5	20	126	27	..	70
Brescia . .	1335	4559	5894	276	1001	1277	834	443	768	30	5	10	404	27	1	32
Cagliari . .	1236	2625	3861	424	1086	1510	627	883	481	5	14	78	..	797	..	135
Casale . .	1434	684	2118	328	219	547	455	92	390	18	1	5	48	38	..	47
Catania . .	494	1464	1958	241	489	730	605	125	490	15	33	1	..	97	..	4
Catanzaro .	614	6880	7494	262	1597	1859	767	1092	487	42	14	37	12	945	6	316
Firenze . .	1596	2126	3722	248	505	753	702	51	607	17	2	16	1	24	..	86
Genova . .	1158	791	1949	266	221	487	455	32	366	6	1	5	5	25	..	79
Lucca . .	614	1032	1646	105	258	363	307	56	264	3	6	3	4	50	1	32
Messina . .	364	847	1211	109	612	721	266	455	103	17	42	..	..	441	7	111
Milano . .	1712	5015	6727	353	1148	1501	992	509	876	11	4	1	472	37	1	99
Napoli . .	2293	4735	7028	763	1532	2295	1784	511	1385	67	82	45	3	365	..	348
Palermo . .	1358	1467	2825	343	577	920	680	210	505	72	9	3	1	165	..	165
Parma . .	1018	2459	3477	271	667	938	601	337	518	15	1	12	239	80	5	68
Roma . .	1207	1137	2344	218	263	481	444	37	387	18	1	11	4	16	..	44
Torino . .	3915	1301	5216	983	390	1373	1302	71	1152	44	18	12	13	35	2	97
Trani . .	1022	7564	8586	395	1743	2138	1057	1081	740	17	9	11	36	1017	..	308
Venezia . .	3214	7617	10831	532	1388	1920	1174	746	987	40	21	38	228	483	9	114
<b>Totali</b>	<b>26688</b>	<b>56651</b>	<b>83339</b>	<b>6678</b>	<b>15008</b>	<b>21686</b>	<b>14470</b>	<b>7216</b>	<b>11614</b>	<b>516</b>	<b>282</b>	<b>337</b>	<b>1617</b>	<b>4869</b>	<b>36</b>	<b>2415</b>

notizie statistiche intorno alle tutele dei minorenni.

Morti nell'anno 1892 in ispezione di vedovanza che lasciarono figli in minore età	Minori sotto tutela alla fine dell'anno 1891		Minori sottoposti a tutela nell'anno 1892		Minori sotto tutela alla fine dell'anno 1892		Convocazioni dei Consigli di famiglia durante l'anno 1892			Convocazioni dei Consigli di tutela durante l'anno 1892			Tutelo chiuso nell'anno 1892			Osservazioni
	legittimi	illegittimi	legittimi	illegittimi	legittimi	illegittimi	per tutele con patrimonio	per tutele senza patrimonio	Totale	per tutele con patrimonio	per tutele senza patrimonio	Totale	con patrimonio	senza patrimonio	Totale	
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
411	3086	315	948	198	3580	452	558	269	827	81	112	193	154	127	281	
153	2407	950	630	201	2851	1021	324	187	511	26	132	158	109	175	284	
371	3427	272	802	191	3720	426	374	289	663	16	43	59	72	224	296	
733	7144	1876	1649	447	7672	1896	687	582	1269	38	400	438	240	735	975	
347	3266	1900	940	836	4062	2641	768	169	937	154	326	480	101	218	319	
314	3014	236	758	89	3401	273	1081	203	1284	42	57	99	171	144	315	
367	1854	974	883	135	2472	1037	272	309	581	31	83	114	48	119	167	
487	3564	5487	1159	1225	4284	6003	286	507	793	36	576	612	42	650	692	
556	5962	237	1168	54	6417	255	811	696	1507	86	74	160	209	301	510	
395	3126	158	779	34	3772	191	943	225	1168	43	34	77	89	64	153	
234	2846	102	546	63	2676	158	443	270	713	8	41	49	81	222	303	
90	1078	600	304	450	1283	939	147	99	246	10	67	77	65	146	211	
799	8836	1848	1672	497	9326	2031	885	777	1662	83	332	415	303	762	1065	
616	7376	2464	2749	623	8904	2773	1161	1026	2187	201	524	725	406	758	1164	
280	3822	717	1037	264	4344	730	525	253	778	51	131	182	199	254	453	
318	3651	1471	910	412	4020	1495	470	264	734	64	173	237	139	315	454	
301	3658	409	723	50	3698	290	618	260	878	65	49	114	198	171	369	
1063	9310	146	2643	62	10158	186	2483	432	2915	175	64	239	337	130	467	
445	3606	6505	1412	1002	4582	7333	428	510	938	51	1082	1133	148	984	1132	
949	12688	3528	1462	799	10235	3880	1346	739	2085	146	380	526	392	896	1288	
9249	93751	30285	23174	7632	101457	34616	14610	8066	22676	1407	4680	6087	3503	7395	10898	

Bobio. Desidera dare alla Commissione alcuni schiarimenti sulle cifre dei vedovi e delle vedove morti lasciando figli in minore età, e spiegare le ragioni per le quali il numero di questi morti nell'anno 1892, quale risulta dal Movimento della popolazione, sia inferiore al numero indicato dalle Autorità giudiziarie nelle loro Relazioni intorno alle tutele.

Non sempre l'Ufficiale dello stato civile che compila le schede per ciascun caso di morte di un vedovo o di una vedova, è in grado di sapere se il defunto lascia figli minorenni. Infatti, quando il vedovo o la vedova muoiono in Comuni diversi da quello di origine o da quello in cui hanno il loro domicilio, la persona che fa la dichiarazione di morte all'ufficio di stato civile raramente ne conosce esattamente la condizione di famiglia.

Si aggiunga la circostanza che parecchi Comuni adoperano per la statistica dello stato civile del 1891 ed anche del 1892 i modelli distribuiti in anni antecedenti, e nei quali non era richiesta la notizia dei vedovi o delle vedove morti lasciando prole minorenni.

Per questi motivi, mentre, secondo il Movimento della popolazione nell'anno 1891, i morti in stato di vedovanza, che lasciarono figli in minore età, figurano in numero di 6742, salgono al numero di 8038 secondo i dati allegati alle Relazioni amministrative dei Procuratori generali.

Oltre a ciò egli dubita che talvolta gli Ufficiali dello stato civile non abbiano bene inteso il significato della nuova rubrica introdotta nelle schede di morte, e invece di dare il numero dei vedovi e delle vedove morti con figli in minor età, abbiano indicato quello dei minorenni rimasti orfani.

Quanto alla notizia delle vedove che passano a seconde nozze, il senatore Auriti ha giustamente osservato che, in questo caso, non si può far luogo all'apertura di una tutela, poichè la patria potestà rimane nella vedova e si deve procedere solo alla nomina di un curatore per l'amministrazione dei beni. Non si deve adunque comprendere questo caso fra i motivi che danno luogo all'istituzione delle tutele, e la rubrica deve essere tolta dai modelli adoperati dal Ministero di grazia e giustizia per le Relazioni ad esso inviate dalle Autorità giudiziarie.

Però quest'indicazione delle vedove che passano a seconde nozze con prole minorenni, fu giustamente compresa nella scheda che gli Ufficiali dello stato civile debbono spedire ai Pretori, e questa scheda non va modificata. Essa è semplicemente un mezzo pratico per ottenere che le disposizioni dell'art. 250 del Codice civile vengano realmente eseguite; l'art. 250 dispone così: « l'Ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione di morte di una persona che abbia lasciato figli in minore età o davanti il quale una vedova abbia contratto matrimonio, deve informarne prontamente il Pretore. »

**CURCIO.** Ricorda che fu fatta una speciale raccomandazione al Ministero dell'interno per invitare i Direttori dei riformatorii a provvedere che sia scrupolosamente osservata la disposizione contenuta nell'art. 495 del regolamento generale per gli stabilimenti carcerari e per i riformatorii governativi, cioè che spetta al Direttore di promuovere, prima dell'uscita del minorenne dal riformatorio, la costituzione del Consiglio di tutela, a norma dell'art. 235 del Codice civile.

Ora egli desidera sapere quali sono i provvedimenti presi a questo proposito dal Ministero dell'interno.

**PRESIDENTE.** Gli duole di non poter dare al consigliere Curcio gli schiarimenti da lui desiderati, non essendo ancora pervenuta dal Ministero dell'interno alcuna risposta alla raccomandazione che il Ministro della giustizia, su proposta della Commissione, non aveva mancato di rivolgergli.

Si potrà pregare l'on. Guardasigilli di sollecitare questa risposta dal suo collega dell'interno.

Mette quindi ai voti la seguente mozione:

« La Commissione, sapendo che il Ministero di grazia e giustizia provocò da quello dell'interno gli opportuni provvedimenti per l'esatta osservanza della disposizione contenuta nell'art. 495 del regolamento 1° febbraio 1891, n. 260, e relativa alla costituzione della tutela per i minorenni usciti dai riformatorii, desidera aver notizie dei risultati della iniziata pratica. »

La Commissione approva.

DE' NEGRI. Converrebbe che nel modulo allegato alla Circolare del Ministero della giustizia in data del 29 settembre 1892 e destinato a raccogliere le notizie sulle tutele e sui Consigli pupillari si aggiungesse una colonna per dar notizia dei casi nei quali vi fu nomina di curatore per il passaggio a seconde nozze di una vedova avente figli minorenni.

Presenta una proposta di deliberazione in questo senso.

AURITI. Non ha alcuna difficoltà di accettare la proposta del comm. De' Negri.

PENSERINI. Dubita che fra le 2415 tutele che nel prospetto allegato alla Relazione dell'on. Auriti figurano aperte nel 1892 « *per altri motivi* » siano segnate anche convocazioni di Consigli di famiglia per interdetti maggiorenni. Non saprebbe altrimenti spiegare come questo numero possa essere così rilevante.

COSTA. Il senatore Auriti ci ha dato la lieta notizia che le cure della Commissione nel provvedere alla sorte dei minorenni hanno prodotti buoni frutti e che migliori potranno produrne in avvenire mercè il concorso caritatevole di libere associazioni di privati.

A proposito di queste, gli è caro di annunciare che a Roma furono gettate le basi di una società che ha per iscopo di proteggere l'infanzia abbandonata fino ai 7 anni, di sorvegliare il baliatico mercenario, di difendere i bambini contro le sevizie e di promuovere, infine, provvedimenti diretti a migliorare le sorti dei fanciulli privi di assistenza.

Raccomanda ai colleghi di prestare il loro appoggio a questa nascente Associazione, il cui programma è così nobile ed umanitario, e che, aiutata efficacemente, può produrre alla società i più utili e benefici effetti.

RIGNI. Anche nelle provincie venete vi sono numerose istituzioni private di carità dirette alla protezione dell'infanzia abbandonata.

A Verona vi è un'associazione il cui ufficio è quello di raccogliere i monelli di sulle pubbliche vie, di educarli e di istruirli, e l'opera sua è universalmente encomiata.



Si deve ad essa la costituzione di un gran numero di tutele che non sarebbero state altrimenti aperte, con grave pregiudizio morale ed economico di tanti poveri disgraziati privi di qualsiasi protezione.

PRESIDENTE. Mette ai voti le proposte del Relatore, che sono del seguente tenore :

« La Commissione :

« 1° fa presente al Ministero della giustizia che nel complesso « c'è un miglioramento nel modo come funziona l'istituto della « tutela, ma deve continuare la vigilanza per arrivare a quelle perfezioni che è obbligo e possibilità di raggiungere;

« 2° fa rilevare al Ministero :

« a) l'utilità del sistema tenuto nel circondario di Milano, « ove dei nomi dei minori usciti dagli ospizi si fa una doppia comunicazione al Pretore ed al Procuratore del Re, il quale in tal « modo può esercitare il debito sindacato sul numero delle tutele « istituite in detta categoria ;

« b) la necessità rilevata dal Procuratore generale di Venezia, che tali comunicazioni si facciano qualche tempo prima « dell'uscita de' minori dagli ospizi, acciò non siano essi per un « certo intervallo abbandonati a sè stessi prima della nomina del « tutore;

« 3° prega il Ministero della giustizia di chiedere a quello « dell'interno, e quindi comunicare a questa Commissione, le informazioni sull'esecuzione data alla Circolare del 25 agosto 1892, « relativa all'applicazione degli art. 8 della legge 17 luglio 1890, « n. 6972, e 5 del regolamento 5 febbraio 1891, n. 99 ».

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Legge la seguente proposta del comm. De' Negri:

« La Commissione delibera di pregare il Ministero della giustizia di voler aggiungere nel prospetto allegato alla Circolare del « 29 settembre 1892, n. 1272, e precisamente dopo la colonna 29,

« una colonna diretta a dar notizia delle convocazioni dei Consigli  
« di famiglia per i casi di vedove con figli minorenni dell'ante-  
« cedente matrimonio, passate a seconde nozze e non mantenute  
« nell'amministrazione dei beni (art. 237 e 238 Codice civile) ».

Messa ai voti, la proposta è approvata.

La seduta è tolta alle ore 11 1/2 antimeridiane.

---

## **Seduta del 13 giugno 1893.**

### **Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.**

Sono presenti i Commissari: Auriti, Beltrani-Scalia, Boccardo, Bodio, Canonico, Costa, Curcio, De'Negri, Ferri, Fortis, Inghilleri, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Righi, Sandrelli e Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 10 antimeridiane.

Il segretario Borgomanero dà lettura del processo verbale della precedente seduta, che è approvato.

**PRESIDENTE.** Invita il comm. Curcio a riferire sulle cause determinanti i proscioglimenti dei giudicabili nello stadio istruttorio ed in quello del giudizio.

### **Relazione del comm. Curcio sulle cause determinanti i proscioglimenti dei giudicabili nello stadio istruttorio e in quello del giudizio.**

Nella seduta del 4 giugno del decorso anno, la nostra Commissione, prese in considerazione le osservazioni da me fatte intorno al gran numero dei reati di cui restano ignoti gli autori, ed al gran numero di imputati e accusati che vengono prosciolti per insufficienza o mancanza di indizi, votò il seguente ordine del giorno, sottoscritto dal prof. Lucchini e da me:

« La Commissione incarica il Comitato di predisporre per una « delle prossime riunioni uno studio sulle cause determinanti il numero ingente dei proscioglimenti dei giudicabili nello stadio istruttorio e in quello del giudizio. »

In seguito di ciò, con Nota 19 luglio 1892, il Comitato per mezzo del suo Presidente si compiaceva di affidare a me l'incarico di ese-

quire tale studio, per riferire poi alla nostra Commissione per la statistica giudiziaria, avvertendo che la ricerca avrebbe dovuto farsi sui dati raccolti nel volume analitico della statistica per gli affari penali per l'anno 1890, in relazione al quinquennio precedente, non trascurando le notizie sui dati riferibili all'anno 1891.

In esecuzione di siffatto onorevole incarico, io ho messo tutta l'opera mia per fare un lavoro meno imperfetto che sia possibile. E spero che la Commissione vorrà tener conto, se non altro, del mio buon volere; avendo pur presente la poca comparabilità dei dati statistici dell'anno 1890 con quelli degli anni precedenti, essendosi nel detto anno 1890 introdotte delle modificazioni nelle tavole statistiche, ai dati delle quali non bene si possono comparare i dati statistici de' volumi di periodi anteriori.

Inoltre occorre aver presente che il nuovo Codice penale entrò in vigore solo ai principii del 1890, per lo che riescono difficili e poco precisi i confronti della criminalità degli anni precedenti con quelli di tale anno, e dei seguenti. Pertanto, senza essermi straordinariamente occupato di fare raffronti impossibili ovvero oltremodo difficili, ho approfondito principalmente lo studio sui dati dell'ultima statistica pubblicata, che è quella del 1890, e mi sono limitato ad estendere alla meglio i confronti e le comparazioni nei limiti del possibile.

## I.

### **Analisi statistica dei processi finiti nel periodo istruttorio e de' giudizi seguiti da proscioglimento.**

#### *§ 1. — Iniziativa dell'azione penale.*

È veramente un fenomeno meritevole della più seria considerazione quello che forma l'argomento di queste ricerche, ed è sicuramente degno della più grande attenzione e de' più profondi studi il fatto statistico dell'evoluzione che subisce la ricerca della delinquenza e dei delinquenti nelle varie fasi processuali.

Al certo è cosa naturale e corrispondente ai mezzi di cui dispone la giustizia nella scoperta de' reati, che una gran parte di quei fatti, i quali a prima vista appaiono come delittuosi, non

risultino esistenti dopo le indagini istruttorie, ovvero che di essi non si arrivi a provare la incriminabilità, o che non se ne scoprano gli autori.

Siffatti inconvenienti sono inevitabili fino ad un certo punto; e in tutti i paesi e in tutti i tempi si ebbero a verificare. Ma quando prendono delle proporzioni veramente grandi, allora occorre che lo studioso della vita sociale, il legislatore e l'amministratore rivolgano seriamente la loro attenzione su di essi; il primo per indagare il fenomeno e le sue cause, il secondo per ricercarne e prescriverne i rimedi, il terzo per applicarli a ragion veduta.

Io limito il compito mio al campo proprio dello studioso di statistica penale e di sociologia, ed entro tosto in argomento.

L'azione penale presso di noi viene eccitata mercè denunce, rapporti, dichiarazioni, querele e contro querele, nonché verbali di flagranza. Però occorre porre mente che molti fatti innocui spesso vengono denunciati come delitti, e viceversa per molti di questi nessuno cura di promuovere l'azione penale. La quale, in qualunque modo venga eccitata, e chiunque sia che la promuova, non è sottoposta all'analisi della statistica giudiziaria, se non dal momento in cui arriva a notizia del Pretore o del Procuratore del Re.

La statistica osserva quindi l'azione penale nelle fasi varie che percorre, sia nel periodo istruttorio, sia nel giudizio. Per quanto riguarda quel primo periodo, la segue innanzi al Pretore, al Giudice istruttore, alla Camera di consiglio, alla Sezione di accusa ed alla Corte di cassazione, in tutte le ricerche che si fanno per la scoperta del reato e del reo, e per la raccolta delle prove di ogni natura, sia dell'innocenza, sia della colpeabilità degl'imputati.

Segue la stessa statistica le evoluzioni dell'azione giudiziaria in tutti gli stadi de' giudizi, e in tutte le pratiche che si adoperano per la convinzione di reità degl'imputati od accusati, e per la loro condanna; sia nei giudizi innanzi al Pretore, sia in quelli innanzi al Tribunale in grado di appello, sia innanzi al Tribunale in prima istanza, sia innanzi alla Corte in grado di appello, sia innanzi alla Corte di assise o alla Corte di cassazione; e segue ad osservare i procedimenti quando anche abbiano luogo in grado di rinvio.

Tenendo dietro a tutto il lungo e complicato svolgimento, nonché alle varie fasi della procedura, occorre avere presente che le denunce e le querele, ossia le notizie dei reati, cominciano la loro

fase giudiziaria sia alle Preture, sia agli Uffici del Pubblico Ministero.

Questi promuove l'azione penale o per citazione diretta, o facendo istanza di formale istruzione, o inviando gli atti per competenza ai Pretori.

I quali alla loro volta danno gli opportuni provvedimenti per quanto riguarda i reati di loro competenza, e trasmettono i processi relativi ai reati di competenza superiore agli Uffici del Pubblico Ministero.

È quasi inutile osservare che per molti reati, come le ingiurie, i delitti contro il buon costume e l'ordine della famiglia, occorre l'istanza di punizione della Parte offesa; la quale istanza occorre ancora quando si tratti di lesioni personali, che non producano malattia o incapacità al lavoro oltre i dieci giorni; come dispone l'art. 372 del Codice penale, il quale così ha arrecato una innovazione al Codice precedente.

## § 2. — *Analisi delle istruzioni penali.*

Per osservare quale sia la quantità delle procedure rimaste infruttuose e di quelle finite con un rinvio al giudizio e con condanna, occorre analizzare tutte le cifre della statistica del 1890, che a tale evoluzione si riferiscono. Ed io nel far ciò intendo tener conto delle cifre relative a lavori esauriti nell'anno, senza occuparmi delle rimanenze degli anni precedenti, nè di quelle dell'anno in discorso.

Nel 1890 i Pretori ultimarono 458,152 procedimenti. 180,835 di questi, relativi a reati di competenza superiore, furono rimessi all'Ufficio del Pubblico Ministero; 240,936 furono rimessi alla pubblica udienza, e figurano nello stadio del giudizio; e 36,391 vennero mandati all'archivio per inesistenza di reato, per essere rimasti ignoti i colpevoli, per estinzione dell'azione penale.

I procedimenti ultimati con deposito degli atti nell'archivio erano stati 42,870 nell'anno 1887, 37,931 nel 1888 e 34,086 nel 1889.

Queste cifre sono in complesso oscillanti; però si scorge aumentata quella parziale de' procedimenti inviati all'archivio per inesistenza di reato, che furono 3127 nel 1887, 2848 nel 1888, 2738 nel 1889, e aumentarono a 7156 nel 1890; e questo aumento si verificò

perchè mancava in molti processi la querela di Parte, che il nuovo Codice penale richiede a differenza dell'antico.

Viceversa diminuì il numero de' procedimenti nei quali rimasero ignoti gli autori de' reati, perchè intorno a molti furti che cesarono di essere di competenza pretoriale ebbe a pronunziare l'autorità superiore.

Infatti gli autori rimasti ignoti furono 8431 nel 1887, 7618 nel 1888, 8141 nel 1889 e si ridussero a 3007 nel 1890.

Al Pubblico Ministero arrivano direttamente sia da privati, sia dalle autorità e particolarmente dagli ufficiali di polizia giudiziaria, inclusi i Pretori, tutti gli atti che servono a provocare l'azione penale e che danno luogo ai relativi procedimenti, de' quali nel corso del 1890 ne furono ultimati 291,235 e nel corso dell'anno 1891 ascesero a 306,201.

Dei procedimenti del 1890 solamente 22,351 e di quelli del 1891 solamente 23,183 furono abbandonati per inesistenza di reato ovvero per mancanza di querela nel caso di reati di azione privata.

Degli altri procedimenti rinviati al Pretore, al Giudice istruttore o al Tribunale, che furono 267,251 nel 1890 e 281,357 nel 1891, non occorre occuparsi per ora, perchè formeranno argomento di studio sia come lavoro dei magistrati inquirenti, sia come lavoro dei magistrati giudicanti.

Nè importa tener conto de' 1540 processi che nel 1890, nè dei 1604 che nel 1891 vennero inviati ad altre Autorità, ovvero al Presidente del Tribunale perchè riguardanti minorenni.

A questo punto una cosa sola si può già affermare, ed è che dei procedimenti ultimati innanzi agli Uffici pretoriali ed a quelli del Pubblico Ministero, che ascesero a 568,552 (cioè 277,317 quelli dei Pretori, senza contare i processi inviati al Pubblico Ministero, e 291,235 quelli di questo ufficio), 58,742 finirono in via economica e spicciativa. Ma non forse corretta dal punto di vista della regolarità della procedura, imperocchè il Pretore non ha Camera di consiglio e non può ultimare i suoi procedimenti fuori della pubblica udienza e senza sentenza; e il Pubblico Ministero ha il mandato dalla legge di promuovere l'azione e non può col fatto suo porre termine a nessun procedimento. Sebbene non si possa disconvenire che gli si debba lasciare un certo potere discrezionale nella sua iniziativa, quando trova non fondata in alcun modo l'istanza o la querela, o la denuncia che gli si presenta.

Ma che che sia di ciò, egli è certo che con questa prima epurazione i procedimenti iniziati si sono ridotti a 509,810.

Occorre osservare che gran parte delle procedure finite economicamente spesso non sono relative a veri reati, perchè qualche volta si denunziano fatti che avevano l'apparenza del reato, ma esso effettivamente non era stato commesso; come sono le spendite di carta falsa, per ciascuna delle quali si apre un processo; e mentre il reato è unico, all'apparenza pare multiplo. Vi sono poi molte simulazioni nelle quali il reato denunziato non esiste, ed esiste solamente l'offesa all'amministrazione della giustizia; vi sono disgrazie ed imprudenze denunziate come reati, ecc.

Pertanto altro è la delinquenza apparente rivelata dalle denunce o querele, altro la delinquenza legale risultante dall'invio degli imputati al giudizio, ed altro la delinquenza reale che si afferma colla sentenza definitiva.

Ora, seguendo il movimento dei procedimenti penali negli Uffici d'istruzione, si rileva che ne vennero ultimati 222,793 nel 1890, e 231,358 nel 1891; 183,155 nel 1890 e 189,904 nel 1891 con ordinanza del Giudice istruttore; 39,638 nel 1890 e 41,454 nel 1891 con ordinanza della Camera di consiglio.

Non occorre occuparsi del lavoro istruttorio dei Pretori, il quale non costituisce un coefficiente nuovo della criminalità, e di esso si tien conto nel rassegnare l'opera di altre Magistrature.

I procedimenti ultimati dagli Uffici d'istruzione finirono nel modo seguente: 17,136 nel 1890 e 17,775 nel 1891, con dichiarazione di non farsi luogo a procedimento, perchè il fatto non costituiva reato; 64,385 nel 1890 e 63,068 nel 1891, con dichiarazione di non farsi luogo a procedimento penale, perchè erano rimasti ignoti gli autori dei reati.

E di tutti i procedimenti istruiti finirono con ordinanza di rinvio sia alla Sezione di accusa, sia al giudizio del Tribunale o del Pretore, 141,272 nel 1890 e 150,515 nel 1891.

La differenza in più del secondo anno non dà luogo a ritenere che l'esito delle istruttorie si sia migliorato, sia perchè il numero delle istruttorie stesse è cresciuto, sia perchè è cresciuto pure il numero dei giudizi finiti con proscioglimento; il che mostra che il rinvio al dibattimento pubblico non è stato sempre pronunziato con la dovuta ponderazione.



Non è opera facile detrarre con precisione da questo numero quello dei processi finiti senza avere altro seguito innanzi alle Sezioni di accusa, perchè nella statistica non si trova la notizia degli affari secondo il loro esito (1), ma delle persone a cui i provvedimenti delle Sezioni d'accusa si riferiscono. Per altro si può desumere la notizia con qualche approssimazione; imperocchè se i processi esauriti erano 5308 e gli imputati 9869 ai 1086 di essi che vennero prosciolti potevano essere relativi 450 processi; e pertanto i processi finiti nel periodo istruttorio si elevano a 81,971 e quelli rinnovati pel giudizio si riducono a 140,822 per l'anno 1890.

Non si possono fare i confronti cogli anni precedenti al 1890, per la diversa competenza delle Corti d'assise e dei Tribunali.

E così nel primo stadio introduttivo dell'azione penale e nel periodo istruttorio si ebbero (senza tener conto degli affari inviati dal Pretore al Pubblico Ministero), sopra un totale di 568,552 affari, non meno di 140,822 che furono trasmessi agli archivi o ultimati con ordinanza di non luogo a procedimento, o per essere rimasti ignoti gli autori dei reati, o perchè i fatti non erano criminali; quindi solamente tre quarti appena dell'intero, cioè 427,730 vennero rinviati pel giudizio alle varie magistrature.

La cifra dei procedimenti inviati all'archivio dai Pretori nell'ultimo quinquennio ha oscillato: da 42,870 nel 1887 è scesa nel 1888 a 37,931, è scesa anche di più nel 1889 a 34,086 ed è aumentata a 36,391 nel 1890, per ridiscendere nel 1891 a 32,031.

Eguualmente si scorge oscillante presso gli Uffici del P. M. la cifra degli affari inviati all'archivio per inesistenza di reato o mancanza di querela nell'ultimo quinquennio; essendo stata prima di 20,344, poi di 25,077, quindi di 27,086, è in fine scesa a 22,351, e nel 1891 salì a 23,183.

Se non che tutt'altro è stato per questo rapporto il movimento degli affari trattati nell'Ufficio d'istruzione, nel quale nel corso dell'ultimo quinquennio il numero dei processi finiti con dichiarazione di non farsi luogo a procedimento penale per essere rimasti ignoti gli autori dei reati, è aumentato da 44,113 a 48,867, è asceso a 51,939, è arrivato nel 1890 a 64,385 e nel 1891 è diminuito scendendo a 63,068.

(1) *Statistica Penale* del 1890.

Forse su tale aumento avrà potuto influire la diminuzione degli affari messi in archivio negli uffici dei Pretori e in quelli del P. M., essendo tutto coordinato il movimento delle cose giudiziarie, con un nesso di necessità logica che non si può alterare da nessuna forza umana e che la stessa forza delle cose arriva appena a fare oscillare, ma non a far mutare radicalmente.

### § 3. — *Analisi dei giudizi penali.*

Ora occorre seguire l'andamento dei processi in tutte le fasi dei giudizi.

I dati statistici sui quali si è ragionato finora sono stati relativi agli affari; da ora in poi le notizie vengono somministrate in rapporto alle persone, e su tali notizie occorre fare le debite osservazioni.

Innanzi ai Pretori si ultimarono 327,264 procedimenti nel 1890, e 353,851 nel 1891.

Gl'imputati a cui tali procedimenti erano relativi ascendevano a 457,477 pel 1890, e a 500,496 pel 1891.

Degl'imputati giudicati dai Pretori, oltre quelli dimessi per incompetenza (2545 nel 1890 e 2637 nel 1891), dei quali non occorre qua tener conto, ben 184,319 vennero prosciolti, compresi quelli che lo furono prima di comparire all'udienza, e 270,613 vennero condannati nel 1890; e nel 1891 207,234 vennero prosciolti, e 290,625 condannati.

Alle cifre del 1890 bisogna arrecare una certa variazione, imperocchè 35,765 degli imputati giudicati produssero appello, e dell'esito del gravame occorre darsi carico.

Non occorre tener conto dei 266 individui pei quali non intervenne sentenza, essendovi stato abbandono dell'appello, ovvero essendo avvenuta la morte dell'appellante o la remissione della Parte lesa. Non occorre neppure tener conto dei 378 casi di annullamento per incompetenza o di remissione degli atti alla Corte di cassazione o al Pretore. Non occorre infine tener conto degli 8344 individui pei quali vi fu diminuzione di pena. E s'intende bene che non si tiene conto di nessun caso di conferma sia parziale, sia totale.

Occorre bensì tener conto dei 2376 individui pei quali fu pronunziata l'estinzione dell'azione penale; dei 232 pei quali fu accolto

l'appello per incompetenza o violazione di forme, dichiarandosi non farsi luogo a procedimento o pronunziandosi la assoluzione; e dei 5427 condannati pei quali si riformò la sentenza, con assoluzione o dichiarazione di non luogo a procedimento. Sicchè dal numero dei condannati bisogna detrarre la cifra di 8035, e quindi i condannati dai Pretori si riducono a 262,578.

Sicchè, unendo la cifra dei prosciolti in grado di appello a quella dei prosciolti in prima istanza, questi si elevano a 192,354. È naturale però che, essendo quasi tutti i processi dei Pretori giudicati senza istruzione, si riscontri un numero maggiore di revoche delle loro sentenze di quello che non si verifichi per le sentenze dei Tribunali. Sicchè per poco meno di 2/5 degli imputati i procedimenti finirono con proscioglimento di costoro.

Passando ai giudizi dei Tribunali, è necessario avanti tutto osservare che dal nuovo Codice molti reati, che prima erano di competenza della Corte d'assise, sono stati attribuiti alla competenza del Tribunale, e quindi è assai cresciuto l'uso della citazione diretta.

Infatti, mentre nell'anno 1887 le citazioni dirette e direttissime furono 22,928, nel 1888 furono 21,610, nel 1889 furono 21,668, esse nel 1890, anno in cui entrò in vigore il nuovo Codice, ascesero a 30,634.

È risaputo che sono diventati di competenza dei Tribunali le rapine, i furti qualificati, molti incendi, le falsità in atti commerciali e in atti pubblici non imputabili agli uffiziali pubblici o non facienti fede fino all'iscrizione in falso, le violenze carnali e molti delitti di lesioni personali ancorchè aggravati.

Quelle Magistrature di cui diminuì assai il numero degli affari sono la Sezione di accusa e la Corte d'assise.

I Tribunali penali ebbero a giudicare 45,429 procedimenti nell'anno 1887; 46,531 nel 1888; 47,862 nel 1889; 54,422 nel 1890; e 59,887 nel 1891. Dell'aumento eccessivo nell'ultimo anno si trova la ragione nell'ampliamento della competenza dei Tribunali penali, in grazia del nuovo Codice e delle disposizioni transitorie al Codice di procedura per l'applicazione di esso.

Senza tener conto, per l'anno 1890, dei 365 imputati che vennero dimessi per incompetenza, si richiama l'attenzione della Com-

missione sopra le cifre dei prosciolti, che furono 22,882, e dei condannati, che furono 62,080.

Sicchè ben più di un terzo degl'imputati giudicati dai Tribunali restò assoluto; mentre dei giudicabili dai Pretori ne erano rimasti assoluti due quinti, pel fatto, che per moltissimi dei loro processi non aveva avuto luogo alcuna istruzione preliminare, meno per quelli nei quali era intervenuto rinvio dal Giudice istruttore, o dalla Camera di consiglio, e i pochissimi per cui si era verificato il rinvio dalla Sezione di accusa, o dalla Corte di cassazione.

Se non che anche a queste cifre relative ai giudizi dei Tribunali penali occorre fare una falciida, avendo riguardo all'opera sopravvenuta delle Corti di appello in rapporto a 20,215 procedimenti ultimati da esse nel corso dell'anno; in seguito di che 27,943 imputati vennero giudicati una seconda volta. Non si tien conto dei 227 individui pei quali fu provveduto senza sentenza per morte degli appellanti, tra l'appello e la decisione, o per essere stato abbandonato l'appello, nè dei 58 pei quali fu dichiarato l'annullamento per incompetenza, o la remissione degli atti alla Cassazione, o l'invio al Tribunale, nè dei 391 per cui si dichiarò estinta l'azione penale, nè degli 8069 pei quali si diminuì la pena.

Questo studio si limita ad osservare che le Corti per 20 individui accolsero l'appello per incompetenza o per violazione di forma, pronunziando non farsi luogo a procedimento; e per 2256 che erano condannati, le Corti stesse pronunziarono assoluzione o dichiarazione di non luogo a procedimento penale. E questa cifra di 2276 bisogna detrarla da quella dei condannati dai Tribunali che così si riducono a 59,804 e i prosciolti diventano 25,158.

Dalle cifre seguenti si desume che il numero dei proscioglimenti presso i Tribunali va sempre aumentando:

ANNI	Prosciolti	Condannati
1887 . . . . .	16 618	50 426
1888 . . . . .	16 115	52 369
1889 . . . . .	17 122	54 088
1890 . . . . .	23 247	62 080
1891 . . . . .	28 646	66 475

Le Corti d'assise nel corso dell'anno 1890 ebbero a giudicare un numero minore di accusati di quello che hanno fatto negli anni precedenti, per la mutata competenza dei Tribunali. Anche innanzi ad esse molti processi finirono con proscioglimento. Infatti, consultando le cifre degli ultimi cinque anni si scorge la percentuale dei prosciolti in aumento in rapporto ai condannati, meno qualche eccezione, come si desume dal seguente specchio:

ANNI	Prosciolti	Condannati
1887 . . . . .	2 398	5 546
1888 . . . . .	2 075	5 366
1889 . . . . .	2 066	5 089
1890 . . . . .	1 564	3 225
1891 . . . . .	1 457	3 238

Giova avvertire che tanto al numero dei procedimenti della Sezione di accusa quanto a quello dei giudizi di merito di tutte le magistrature occorre sottrarre quel numero di affari che ha detratto la Cassazione nel 1890. Perchè essa ha annullato 761 giudizi di ogni grado e giurisdizione. In verità non si può con precisione conoscere quanti di essi si riferiscono alla Sezione di accusa e quanti alle varie Magistrature di merito; ma, senza tema di errare, si può ritenere che gli annullamenti di sentenze di Sezione di accusa costituiscano una quantità trascurabile; e quindi affermare che i 761 ricorsi si riferiscono a 1000 condannati che occorre detrarre dall'intero numero di essi.

**Sommario di tutti i processi non rinviati pel giudizio, e de' giudizi finiti con proscioglimento nell'anno 1890.**

*Denunce e querele.*

	Processi	
	ultimati senza giudizio	trasmessi pel corso ulteriore
Presso le Preture . . . . .	36 391	240 926
Negli Uffici del P. M. . . . .	22 351	267 251
<i>Totali</i> . . . . .	58 742	508 177

Sicchè poco meno di un ottavo di tutte le denunce e querele finì senza avere provocato nè istruzione nè giudizio.

*Istruttorie.*

	Processi	
	ultimati con dichiarazione di non luogo a procedimento penale	trasmessi pel giudizio
Presso gli uffici d'istruzione . . .	81 971	140 822

Quindi a questo punto 140,713 affari sono finiti con insuccesso e ne restarono 426,206 che andarono al giudizio delle varie Magistrature.

Ed ora passando ad analizzare l'esito dei giudizi, non più in rapporto al numero degli affari, ma dei giudicati e dei magistrati che hanno profferite le sentenze, si ha il seguente risultato:

*Giudizi.*

	Imputati	
	prosciolti	condannati
Dai Pretori . . . . .	192 354	262 578
Dai Tribunali . . . . .	25 158	59 804
Dalle Corti d'assise . . . . .	1 564	3 225
<i>Totali</i> . . . . .	219 076	325 607

Senonchè, come varie volte si è osservato, la prima cifra dei prosciolti deve aumentarsi di un gran numero di essi, relativamente a coloro che furono condannati in prima istanza dai Pretori o dai Tribunali e poi furono prosciolti dai Tribunali in grado di appello oppure dalle Corti, ovvero ebbero responso favorevole dalla Corte di cassazione. Ma le cifre si tralasciano per non rendere complicata e noiosa questa relazione.

In complesso basta osservare che delle azioni penali promosse, tre quarti solamente arrivarono ai magistrati giudicanti, e degli individui rinviati al giudizio meno di tre quinti riportarono condanna e più di due quinti furono prosciolti.

E quanto sia intimo il legame tra i reati rimasti impuniti e l'aumento della delinquenza si può desumere dalla seguente tabella, nella quale si scorge che questa segue con grande precisione nelle sue proporzioni l'impunità dei colpevoli.

*Movimento della criminalità.*

*Reati denunciati direttamente ai Pretori e da essi ritenuti di propria competenza.*

1887	1888	1889	1890	1891
272,761	283,911	295,364	297,959	320,988

*Procedimenti esauriti dagli Uffici del P. M.*

247,345	264,935	271,279	291,235	306,201
---------	---------	---------	---------	---------

*Procedimenti esauriti dagli Uffici d'istruzione.*

187,197	199,570	206,516	222,793	231,358
---------	---------	---------	---------	---------

*Imputati giudicati dai Pretori.*

379,411	417,340	438,621	457,477	500,496
---------	---------	---------	---------	---------

*Imputati giudicati dai Tribunali in prima istanza.*

67,044	68,484	71,210	85,327	95,121
--------	--------	--------	--------	--------

*Accusati giudicati in primo grado dalle Corti di assise.*

7,475	6,959	6,780	4,579	4565.
-------	-------	-------	-------	-------

È ozioso ripetere che la diminuzione degli accusati giudicati dalle Corti d'assise è dovuta alla competenza stabilita dal nuovo Codice e dalle disposizioni per l'attuazione di esso; ma non si può non rilevare con rincrescimento che nell'ultimo quinquennio così le denunce per reati come le istruttorie de'processi e così ancora il

numero degl'individui giudicati dalle diverse Magistrature sono in progressivo aumento, come è stata in aumento l'impunità.

Occorre però aver presente, per apprezzare le cose con giusto criterio, che nel Codice nuovo vi sono alcune nuove figure di reati; e questo fatto certamente ha dovuto far aumentare per se solo l'ammontare della criminalità.

Di più occorre aver presente un dato statistico di molta importanza, cioè il gran numero di processure che finirono con dichiarazione di non luogo a procedimento penale perchè il fatto non era avvenuto o non costituiva reato; e quella cifra sicuramente non fa parte di quella della criminalità, e neppure di quella degl'insuccessi dei processi che portano a tanta impunità e a tanto perturbamento di senso morale.

Delle querele sperte innanzi ai Pretori nel 1890 ne furono rimesse all'archivio per inesistenza di reato 7156; e delle querele e denunce portate all'Ufficio del Pubblico Ministero per inesistenza di reato ovvero per mancanza di querela nel caso di reati di azione privata ne vennero rimesse agli archivi 22,351.

Dunque di tutta la gran massa di azioni promosse innanzi ai Pretori o all'Ufficio del Pubblico Ministero, moltissime di esse aumentano solo apparentemente la criminalità, non avendo corrispondenze con essa, ma derivando o da false notizie o da falsi allarmi o da correntezza nell'apprezzamento de'fatti o nel volere ritenere reati azioni che tali non sono. Di fatto spesso si denunziano degl'innocenti sopra vagli sospetti che poi spariscono; e nei fatti che possono costituire frode, appropriazione indebita, esercizi arbitrari delle proprie ragioni, con facilità si scambiano le azioni penali con le civili.

Facendo seguito a questo ragionamento e passando ad analizzare le cifre relative al periodo istruttorio, egli è certo che bisogna diffalcare dalla gran massa de'reati denunziati i 17,136, pei quali il Giudice istruttore ebbe a dichiarare l'inesistenza del fatto oppure ch'esso non costituiva reato.

Giova a questo punto osservare che l'efficacia della giustizia investigatrice è varia secondo la diversa natura de'reati; e di più ch'essa era andata crescendo fino a tutto il 1889, ed era divenuta maggiore la proporzione degl'imputati inviati al giudizio; ma nel



1890 è diminuita, forse pel fatto che il nuovo Codice penale richiede la querela di Parte per molti reati.

Però, se col crescere dei rinvii non cresce il numero delle condanne, il fenomeno è sconsolante; perchè si strapazzano di più i giudicabili e la giustizia si chiude ogni via per riaprire i processi. E occorre osservare che infatti così avvenne, perchè, mentre i rinviati al giudizio sono cresciuti, i condannati, che nel 1889 erano stati 351,218, nel 1890 discesero a 335,918.

Sebbene in questi meandri de' vari movimenti delle cifre statistiche non si possa con sicuro giudizio penetrare, egli è certo molto significante anche la cifra dei giudicabili pei quali si dichiarò non farsi luogo a procedimento penale per inesistenza del fatto o perchè esso non costituiva reato dai Pretori, dai Tribunali, dalle Corti di appello e dalle Corti di assise.

Infatti innanzi ai Pretori 36,001 procedimenti vennero esauriti con dichiarazione che il fatto non costituiva reato.

Innanzi ai Tribunali 5570 giudicabili furono prosciolti con dichiarazione di non farsi luogo a procedimento per ragioni che escludevano il fatto o la criminalità di esso. A tali individui bisogna aggiungere una parte di quelli che furono condannati in prima istanza, e pei quali in grado di appello si dichiarò non farsi luogo a procedimento penale; di essi non si può dare la cifra effettiva, perchè si trova unita a quella degli assoluti ed ammonta a 2298.

Anche innanzi alle Corti d'assise nell'ultimo anno 44 dei proscioglimenti furono pronunziati per non essere il fatto preveduto come reato o perchè mancava la querela nel caso di reati di azione privata.

Certamente dal numero complessivo della criminalità occorre detrarre anche i casi di dichiarazione di non luogo per infermità di mente dell'imputato, per essere stato il reato commesso di ordine dell'Autorità, per essere avvenuto involontariamente o in seguito a gravissima provocazione, perchè in tali casi si ha più un disastro e una sventura che un reato.

Le dichiarazioni di non farsi luogo a procedimento penale per inesistenza di reato mostrano, come si è avvertito, la correntezza delle Parti nel lamentarsi e dichiararsi vittime di reati per fatti che reati non sono, o costituiscono azioni di mera ragione civile; e

rivelano spesse volte la correntezza e il soverchio zelo e qualche volta anche la leggierezza degli ufficiali di polizia giudiziaria.

Ad ogni modo, pur limitando le osservazioni ai soli casi di esistenza di reato senza che sia scoperto l'autore di esso o che non sia abbastanza indiziato o che non venga convinto, la proporzione dei prosciolti è senza dubbio grandissima; e forse appena un terzo degli autori di reati finiscono per essere convinti e condannati: ed è certo che ogni delitto impunito genera nuovi delitti.

Qui non è fuor di luogo osservare che secondo la varia natura dei reati più o meno facilmente se ne scoprono gli autori.

Infatti la maggior proporzione dei reati giudicati rispetto ai denunciati viene data dai reati contro il buon costume, dalle ribellioni, dalle violenze e dagli oltraggi, dalle ferite e dalle percosse.

Più di rado pervengono al giudizio i reati contro la sicurezza dello Stato, i furti qualificati, i reati contro la fede pubblica e le gras-  
sazioni.

Come non è inopportuno osservare che il numero dei procedimenti per reati di cui non si poterono scoprire i colpevoli, è relativamente più alto nell'Italia superiore e media che nella meridionale; infatti il distretto della Corte d'appello di Bologna presenta il massimo numero dei proscioglimenti e quello di Potenza il minimo.

Nel 1890 vi furono processi :

	Contro ignoti	Contro noti
nel distretto di Bologna . . . .	3976	3252
nel distretto di Potenza . . . .	760	5444

Questo fenomeno strano riesce proprio un mistero statistico, perchè pare che la funzione del potere giudiziario nella scoperta dei reati proceda in ordine inverso a quello di altri fatti sociali e civili.

Eguualmente occorre osservare come sono le stesse provincie che danno maggior numero di recidivi quelle che danno maggiore numero di proscioglimenti. Sicchè la distribuzione della recidiva si presenta anche in contrasto con quello della delinquenza, che predomina per gravità e quantità nel mezzogiorno e nelle isole, mentre in tali regioni la recidività non è predominante egualmente.

## II.

### Cause del numero eccessivo de' processi finiti nel periodo istruttorio e de' giudizi seguiti da proscioglimento.

Mentre il delitto esprime un grande perturbamento dell'ordine morale e sociale, egli è certo che l'impunità per se sola è fomite e causa di esso; perchè sventa la dinamica penale e accenna a vizio o debolezza o incapacità dello Stato a compiere il principale dei suoi doveri: quello di reintegrare l'ordine giuridico, mercè la scoperta del reato, la prova della reità e la punizione dell'autore di esso.

Non bisogna però dimenticare che spesso volte l'apparente aumento dei reati è l'effetto di un fatto consolante, cioè della maggiore efficacia dell'azione investigatrice della giustizia punitiva.

Che che sia di ciò, egli è certo che costituisce una indagine molto difficile, quello che occorre fare intorno alle cause per cui nel nostro paese di un numero eccessivo di fatti delittuosi non vengono nè scoperti, nè convinti, nè condannati gli autori.

Io non istarò ad indagare quanto siavi di vero nell'addebito che alcuni fanno al nuovo Codice penale, osservando che esso non preveda molte figure di reati, o che non li definisca in modo che, quando si verificano, i loro autori vadano incontro a sicura punizione. Che se questo pur fosse vero, la sapienza dei magistrati vi recherebbe un sicuro rimedio mercè la giurisprudenza pratica, ed infonderebbe al Codice nella sua applicazione quella vitalità giuridica che gli è necessaria.

Veramente quanto si può asserire con sicurezza si è che il Codice nuovo ha elevato a reato alcuni fatti che prima non erano considerati tali; come sarebbe la spigolatura nei campi altrui, e l'ubbrachezza volontaria, causa spesso occasionale, insieme all'abuso della asportazione d'arme, de' reati di sangue; e quindi per questo solo fatto la statistica penale deve segnare un aumento della delinquenza e insieme un proporzionale aumento dei proscioglimenti.

Per quanto riguarda la scoperta dei reati, si può dire che *veritas in puteo est*, quindi bisogna evitare il doppio inconveniente o

di non raccapezzarsi nelle tenebre e di smarrire le tracce della delinquenza, ovvero l'altro di vedere, come si suol dire, la luna nel pozzo, e di confondere l'innocente col reo.

§ 1. — *Degli agenti della polizia giudiziaria.*

Molti lamentano che la polizia amministrativa non abbia tutte le armi occorrenti a prevenire i reati e a mettere i suoi funzionari sulla via di scoprirli. Ma a me pare che abbia tanti mezzi quanti ne sono necessari, perchè in un paese retto da Governo rappresentativo non si possa pretendere di vincolare in modo la libertà della persona e disconoscere talmente l'inviolabilità del domicilio, da annientare le basi fondamentali del vivere libero e civile.

D'altronde le Autorità di pubblica sicurezza hanno assoluto ed illimitato diritto di assoggettare a vincoli le persone veramente pericolose, le quali vengono sottoposte alla loro sorveglianza in seguito a sentenza del magistrato, ovvero in seguito ad ordinanza di ammonizione. Inoltre le stesse Autorità possono ben sorvegliare tutti coloro che esercitano mestieri ambulanti di ogni genere, o che altrimenti sono in relazione con la universalità dei cittadini; come possono tener d'occhio tutti gli esercizi pubblici e i luoghi aperti al pubblico, quali caffè, alberghi, bettole, ecc.

Piuttosto si potrà osservare essere scarsi i mezzi pecuniari di cui dispongono le Autorità di pubblica sicurezza ed essere scarso il numero degli agenti, ossia delle guardie, che sono appena 5000, e quello dei carabinieri, che sono appena 24,700. Di più si può osservare che guardie e carabinieri hanno molte incumbenze, e che generalmente non godono di grande considerazione nella cittadinanza, e non ricevono da essa aiuto o cooperazione nel disimpegno delle loro mansioni. Oltre a che, in grazie dell'esigua retribuzione non adeguata agli importanti, faticosi e pericolosi servigi che prestano, appena che possono lasciano la ferma; e si ha così un continuo e poco opportuno cambiamento di personale, male esperto e poco pratico dei luoghi in cui deve agire e della vita turbolenta e misteriosa dei delinquenti. Mentre quegli agenti dovrebbero possedere tale pratica della vita delle persone capaci a delinquere, da raccogliere a colpo d'occhio i più piccoli indizi di reità, sicchè, seguendo inosservati i malfattori, potessero perseguirli con opera assidua,

e poi affidarli al giudice che deve con accorgimento ed avvedutezza ammanire le prove della loro reità, e quindi consegnarli a quello che deve condannarli, agendo con procedimento cauto, ordinato, analitico, evitando principalmente di confondere gli innocenti coi rei, e stando lontani dalla soverchia correntezza nel denunciare i fatti e nel raccogliere le prove. Imperocchè forse una causa degli insuccessi dei processi può risiedere nel fatto che gli ufficiali di polizia giudiziaria inizino processi con poco fondamento e i privati si dichiarino vittime di reati quando anche i fatti da essi lamentati, o non esistano, o siano casuali, o siano solo apparenti.

Per sopperire alla scarsità del numero degli agenti di sicurezza pubblica in altro tempo si die' alle guardie municipali l'obbligo di collaborare con loro in caso di bisogno, come ha stabilito, prima di ogni altro, il Ministro Villa col regio decreto 28 ottobre 1879. Ma il così detto servizio cumulativo, bensì utile in caso di flagranti reati, poco può giovare quando si tratta di ricerche pazienti, assidue, avvedute, come sono nella massima parte quelle che occorrono per la scoperta dei colpevoli e la raccolta di prove attendibili. Principalmente perchè i malfattori, i quali prima, per eludere la legge, si davano a battere la campagna in bande armate o a commettere abigeati, oggidì facilmente l'eludono, sia emigrando all'estero, sia emigrando all'interno di contrada in contrada, di città in città; e intanto possiedono estese relazioni tra di loro, e usano per delinquere anche i mezzi preziosi somministrati dalla civiltà, come telegrafi e ferrovie.

Occorre appena osservare che tutti gli altri agenti della forza pubblica, come le guardie campestri, le forestali e le doganali, salvo per delitti speciali per la cui prevenzione sono istituiti, poco o nulla servono alla polizia giudiziaria in generale.

Una delle cause principali per cui di molti reati non si arrivano a scoprire gli autori, si deve forse ricercare nell'organizzazione poco adatta degli ufficiali incaricati della polizia giudiziaria. La quale veramente nei comuni rurali e lontani dal capoluogo del Mandamento, dove risiedono i carabinieri, manca quasi del tutto; e malgrado che questi cerchino di supplire alla scarsezza del loro numero con la operosità, percorrendo tutto il territorio, pure l'opera loro non basta ad ottenere un servizio perfetto.

Quando funzionava seriamente la Guardia nazionale, che lo

Statuto (art. 76) aveva istituito come milizia comunale, in ogni Comune vi era una certa rappresentanza armata della pubblica autorità, ma a poco a poco perdè ogni serietà, ed ora anche quella larva è scomparsa. Ed è mestieri osservare che il principio di autorità si è venuto sempre più allontanando dai piccoli centri con la soppressione di molte delle Preture. E qua giova avvertire che, mentre pel ramo civile si è provveduto a riempire il vuoto lasciato, ampliando la competenza dei Conciliatori, nulla si è fatto per provvedere al vuoto fattosi per l'allontanamento dei Pretori da certi luoghi, nell'amministrazione della giustizia penale; e forse questo fatto sarà novella causa d'impunità.

È vero che nei Comuni nei quali non vi è alcuna Autorità di sicurezza pubblica i Sindaci sono dalla legge ritenuti come ufficiali di polizia giudiziaria; ma occorre aver presente che quei funzionari poco possono attendere a tale ufficio, perchè sono aggravati di un numero grande di mansioni importanti, sono occupati dalle cure dell'amministrazione comunale e preoccupati ed assorbiti dalle lotte di partito, che si sono fatte strada in ogni comunello.

Pertanto io credo che sarebbe da attuare completamente la disposizione dell'ultimo alinea dell'art. 34 della legge sull'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2626, nel quale si legge: « Può nominarsi inoltre un Vice-Pretore per ciascun Comune che non sia capoluogo di mandamento. Le sue funzioni possono congiungersi a quelle del Conciliatore. »

Si avrebbe così con la nomina dei Vice-Pretori comunali un significativo vantaggio per la polizia giudiziaria, ed in ogni Comune vi sarebbe una persona incaricata esclusivamente di quell'ufficio. Oltre che si avrebbe il mezzo come soddisfare una ambizioncella di chi ama rendere qualche servizio al suo Comune, e si stabilirebbe un maggiore equilibrio tra l'autorità del Sindaco e del Conciliatore, mercè l'azione moderatrice del Vice-Pretore.

## § 2. — *Andamento generale dell'istruzione dei processi.*

Dei tre metodi che si possono seguire nella procedura penale, quello della citazione direttissima è certo il più efficace e dà luogo a minor numero d'inconvenienti; imperocchè alla flagranza del reato e alla cattura del colpevole segue immediatamente il giu-

dizio e quindi la prova è palpitante; non si fa luogo a corruzioni o ad intervento d'influenze deleterie, e neppure si apre l'adito a che entrino nell'animo di coloro che debbono aiutare la giustizia nel suo cammino, malintesi sentimenti di pietà.

Questo genere di procedimento sembra comune ai Pretori e ai Tribunali. In quanto ai primi, v'è chi ritiene che ciò non possa aver luogo. Ma non si può negare che i giudici singolari si avvalgano in pratica di cotesta facoltà. In quanto alle Corti d'assise, molti studiosi dell'argomento vorrebbero estendere anche ad esse la facoltà di avvalersi della citazione direttissima. Ma siffatti argomenti non entrano nel campo limitato di questo studio.

Se lo Stato potesse disporre di mezzi, di personale, e di tante altre risorse, la citazione direttissima dovrebbe essere il metodo preferibile a tutti, per le investigazioni e persecuzioni dei reati, facendo seguire in modo fulmineo al delitto il giudizio e la condanna del delinquente. Malgrado questa verità, è da osservare che l'uso delle citazioni direttissime da qualche anno a questa parte è in diminuzione, mentre quello delle citazioni dirette, che era venuto diminuendo dal 1883 in poi, nel 1890 è di nuovo aumentato.

Se non che la citazione diretta, per quanto possa sembrare lodevole, pure non va scevra di moltissimi inconvenienti, imperocchè spesso essa contiene una istruzione larvata, che non serve ad altro se non che a privare l'amministrazione della giustizia dell'opera del magistrato inquirente, il quale dà garanzia di imparzialità e di regolarità nelle sue ricerche. Di più, senza che l'imputato sia stato sottoposto ad interrogatorio, egli viene inviato al pubblico dibattimento; e quando risulta innocente, ovvero si verifica il caso di non farsi luogo a procedimento penale, l'imputato stesso resta leso nel suo onore per l'onta toccatagli di comparire in pubblico dibattimento, come responsabile di fatti delittuosi, e resta leso anche nei suoi interessi per la spesa che deve sostenere per la difesa, per i testimoni a discarico che deve far comparire, e per tante altre cose.

La statistica giudiziaria non mi pare che si presti a poter fare un parallelo in rapporto all'esito dei giudizi, tra quelli che hanno avuto luogo dopo un'istruzione formale e quelli che hanno avuto luogo in seguito a citazione diretta. Parecchie volte mi è occorso di leggere nei discorsi degli uffiziali del Pubblico Ministero che la

citazione diretta dava maggior numero di giudizi finiti con condanna di quello che non ne dava la procedura formale. Ma a me pare che, senza nemmeno le formalità dell'interrogatorio dell'imputato, difficilmente quei procedimenti possano tutti finire in modo soddisfacente per la giustizia e pei diritti de' cittadini.

La citazione diretta, per usarla come regola, bisognerebbe riformarla, e allora al procedimento inquisitorio subentrerebbe l'accusatorio.

Il sistema più usitato fra noi per la scoperta dei reati gravi si è quello di forma mista: inquisitorio ed accusatorio. Nello stadio inquisitorio, se una gran quantità di processi finiscono coll'insuccesso, le cause sono di natura multipla. Da alcuni si lamenta il fatto che il Pretore, il quale inizia la massima parte dei procedimenti penali, debba entro i 15 giorni trasmetterli al Giudice istruttore, il quale poi, alla sua volta, deve rimandarli al Pretore per gli atti ulteriori; e con questi andirivieni si spreca molto tempo, l'indirizzo del processo è duplice, le prove sfuggono, e cessa l'esemplarità della pena immediata, se pure essa ha luogo. Se non si volesse adottare il sistema di lasciare grande latitudine ai Pretori per avere l'unicità di indirizzo, mercè l'opera del Giudice istruttore, si dovrebbe allora di regola ritenere vietata la delegazione; e si dovrebbe disporre che, per aver luogo, occorra il consenso del Pubblico Ministero.

Si ritiene da molti che i Giudici istruttori non possano accudire, come converrebbe, al buon andamento dei processi, essendo troppo carichi di lavoro, e soventi venendo distratti dalle loro occupazioni ordinarie, per la necessità d'intervenire alle udienze pubbliche del Tribunale. E certamente questa osservazione non è priva d'importanza e di verità.

Di più il sistema della carriera fatto al Giudice istruttore lo mette in una posizione seriamente imbarazzante, perchè egli, che deve emettere le ordinanze sopra le requisitorie del Procuratore del Re, è a costui tanto distante gerarchicamente, che non ha verso di esso nessuna autorità.

Oltre di che è un semplice giudice di Tribunale, al quale quella missione temporanea non serve che come titolo di benemerenzza per progredire nella carriera; e ogni magistrato, appena che può ottenere qualche vantaggio, abbandona quell'ufficio, forse nel momento in cui cominciava ad acquistare quegli accorgimenti, quelle avvedu-



tezze e quella esperienza che la scienza non può giammai dettare, l'ingegno solo non può divinare, e vengono principalmente insegnate dalla lunga pratica.

Uno degli ingranaggi che si ritiene inutile, e che serve a prolungare la durata dei procedimenti, si è la Camera di consiglio; per lo che si vorrebbe da molti studiosi dell'argomento che le cose tornassero quali erano prima del Codice di procedura penale del 1865. Però occorre avvertire che, dal momento in cui si sono di molto diminuite le attribuzioni della Sezione d'accusa, non si può con molta facilità rinunciare alle garanzie della Camera di consiglio; e forse sarebbe più prudente modificarla, anzichè abolirla.

Occorre a questo punto fare un'osservazione di certa gravità, cioè che per giudicare del buono andamento dell'istruttoria penale non basta il solo criterio del rinvio di esse, ma occorre aver presente il risultato dei giudizi che ne seguono. Imperocchè, quando il giudizio deve finir male, è molto meglio che il procedimento finisca nel periodo istruttorio, e così si risparmia il tempo e il prestigio dei magistrati, nonchè il denaro dello Stato; non si compromette il pudore nè l'interesse degli'imputati, e si lascia alla giustizia punitiva l'adito aperto di riprendere il processo fino a che non sia prescritta l'azione penale, qualora sopravvengano nuovi indizi, nuove prove; avvalendosi delle disposizioni degli art. 266 e 415 del Codice di procedura penale.

Secondo il sistema del Codice di procedura vigente, il periodo istruttorio finisce con l'ordinanza sia della Camera di consiglio, sia del Giudice istruttore. Contro tale ordinanza, quando essa è relativa a competenza o contiene dichiarazione di non farsi luogo a procedimento penale, può fare opposizione il Procuratore del Re, in forza dell'art. 260 del Codice di procedura penale; avvertendo che per l'art. 263 il Procuratore generale può fare in tutti i casi opposizione. L'imputato non ha altro mezzo come far valere le sue ragioni se non che comparendo nel pubblico giudizio; e questo è certamente un grave inconveniente a cui si dovrebbe porre riparo mercè qualche espediente di procedura.

Anche a costo di ripetersi, si avverte che una delle grandi cause per cui molti processi finiscono senza rinvio al giudizio, si è la facilità che gli agenti della forza usano nel denunziare certi fatti come delitti, e la correntezza che hanno i privati di querelarsene, salvo poi

o a non somministrare alcuna prova delle loro asserzioni o a mercanteggiare le offese ricevute mercè remissioni fatte agli offensori, principalmente nei reati di ferimento.

In materia d'istruzione di processi penali, certamente, se è poco pratica l'idea di abolire in tutto il processo inquisitorio, certo è mancante di fondamento la proposta di introdurre in esso alcuni temperamenti. In verità occorrerebbe che anche nel periodo istruttorio vi fosse qualche cosa di contraddittorio; e così si eviterebbero almeno i proscioglimenti sia per non luogo a procedere, sia per assoluzione, e insieme l'amarezza a chi soffre indebitamente un giudizio, il dispendio all'erario, la perdita di tempo ai testimoni, periti, magistrati e il discredito della giustizia.

Facendosi altrimenti, e come si pratica attualmente, il processo orale è veramente la seconda edizione del processo scritto; sicchè in udienza pubblica non si ammettono aggiunte nè modificazioni, nè sostanziali variazioni che apparissero o artifici della sopravvenuta difesa o insidie di maliziosi imputati, e così il beneficio dell'oralità del giudizio e del contraddittorio va perduto; mentre dovrebbe servire a convincere il reo che si dibatte, od a scoprire l'innocente che protesta, senza che le tavole processuali a ciò formino ostacolo.

Ad ogni modo pare che potrebbe ammettersi l'intervento della difesa solo negli atti generici diretti a stabilire il materiale del delitto; perchè, esteso a tutti gli atti della procedura, sarebbe uno strumento d'intrighi a favore dell'impunità immeritata e carpita per intrighi.

Si potrebbe o introdurre il costituito obbiettivo, ovvero prima dell'udienza comunicare gli atti al difensore, con diritto di presentare memorie ed istanze nell'interesse dell'imputato.

Considerando che una gran parte dei processi che vanno ai Pretori non hanno fondamento di sorta, sia per inesistenza di reato, sia per estinzione dell'azione penale, sia per morte degli imputati, non sarebbe serio costringere quei magistrati alla solennità di un pubblico dibattimento per emettere dichiarazioni dei fatti sopraccennati. Pertanto i Pretori praticamente depositano in archivio i processi che non hanno verun fondamento. Ma anche ciò non potrebbero fare, e quindi sarebbe regolare accordare ad essi la facoltà di emettere legalmente l'ordinanza, la quale obbligatoriamente dovrebbe venire comunicata al Procuratore del Re, cui dovrebbe venire attribuito il diritto di farvi opposizione. Così questa materia verrebbe regolarizzata e disciplinata.

Anche il Procuratore del Re non dovrebbe arrogarsi la facoltà di porre termine ai processi, essendo l'attribuzione sua quella di fare la requisitoria, mentre il giudizio spetta al magistrato. Per altro egli può, non facendo istanza di punizione, non dar seguito a certe denunce o querele che non hanno fondamento di sorta. Ma anche per questa parte bisognerebbe disciplinare un po' meglio l'argomento dell'istruttoria.

§ 3. — *Lunga durata delle procedure.*

La precipitazione non può andare d'accordo coll'amministrazione della giustizia, e n'è effettivamente la matrigna; ma la sollecitudine vera, illuminata, non solo è un'esigenza, ma una forza integrante dell'amministrazione della giustizia, principalmente in materia penale. Imperocchè la lunga durata della procedura fa scomparire le tracce e le prove dei reati, fa scordare la vittima e converte il reo in argomento di compassione. E certamente una delle cause degli insuccessi dei processi penali presso di noi si è la lunga durata di essi. Infatti, dalla statistica del 1890 si desume che, sebbene 138,589 procedimenti siano finiti presso gli Uffici d'istruzione entro 15 giorni, e 32,565 siano durati solamente da 15 giorni ad un mese, e che 1673 procedimenti in Sezione d'accusa sono finiti entro tale termine; pure dalla statistica stessa con rincrescimento si desume che 35,591 procedimenti innanzi al Giudice istruttore e 2843 innanzi alla Sezione di accusa si sono protratti fino a tre mesi; oltre a ciò si rileva che innanzi al primo 10,578 si sono protratti fino a sei mesi; e innanzi alla Sezione d'accusa fino a tale termine se ne sono protratti 489. Ma ciò che più impressiona si è che innanzi al Giudice istruttore altri 4123 procedimenti son durati fino ad un anno; 1213 fino a due anni e 134 oltre tale termine; e fino ad un anno ne son durati innanzi alle Sezioni d'accusa 236; 40 fino a 2 anni; e 27 al di là del biennio. Oltre questo termine percorso nel periodo istruttorio, bisogna tener presente l'altro percorso dai procedimenti in tutti gli stadi dei giudizi, e sempre più si scorge come sia ben lunga la loro durata complessiva.

Infatti, innanzi ai Pretori, dall'inizio dell'azione alla definizione delle procedure, sebbene moltissime di esse siansi ultimate entro quindici giorni e molte entro un mese, pure 107,401 si sono

protratte fino a tre mesi, 39,666 fino a sei, 12,922 fino ad un anno, ed alcune di queste anche oltre un anno.

Anche innanzi ai Tribunali molti procedimenti finirono entro un breve termine, sia di 15 giorni, sia di un mese, ma pure 31,121 si sono protratti sino a tre mesi, 27,575 si sono protratti sino a sei mesi, 11,173 si sono protratti da sei mesi a un anno, e finalmente 2797 si sono protratti da uno a due anni e taluni pure oltre a tale termine.

Anche molti dei procedimenti definiti dalle Corti di appello dall'inizio dell'azione penale al loro termine ebbero lunga durata; in fatti, sebbene una quantità di procedimenti sia stata ultimata in termine più breve di tre mesi, pure per 7829 tale termine si protrasse sino a sei mesi, per 7740 fino ad un anno, per 2220 da un anno a due, e per 489 oltre tale termine.

Lo stesso può dirsi della durata dei processi delle Corti di assise, dei quali, sebbene molti siano stati ultimati in meno di tre mesi e anche in meno di uno, pure 711 si protrassero sino a sei mesi, 1273 sino ad un anno, 537 da uno a due anni, e finalmente 160 durarono oltre tale termine.

Finalmente per i procedimenti sui quali provvede la Corte di cassazione, computandone tutta la durata dall'inizio dell'azione penale, si rileva che 3199 di essi furono definiti entro sei mesi, 4915 entro un anno, 605 entro due anni, e 104 oltre tale termine.

Non occorre straordinaria perspicacia per rilevare che il lungo protrarsi delle istruzioni e dei giudizi abbia dovuto influire sull'esito poco fruttuoso di essi; principalmente per l'oblio che entra nell'animo di tutti dei fatti e delle circostanze speciali; quindi, quando si addivene al giudizio, difficilmente si può ottenere tale prova luminosa da potersi su di essa poggiare una condanna.

Oltrechè nel lungo lasso di tempo le maligne associazioni di ogni genere mettono innanzi un falso sentimento di punto di onore, in grazia del quale rifiutano ogni aiuto alla giustizia, intimidiscono i testimoni, e fanno prevalere alla pietà della vittima del reato, la commiserazione pel colpevole, pel quale dovrebbe essere vero quel che dice Dante, che

*« Qui vive la pietà quando è ben morta. »*

Per rendere sempre più difficili le indagini in un lungo lasso di tempo, ha occasione di spiegare tutta la sua svariata attività la ma-

lizia degli imputati e dei loro complici, palesi e segreti, che si adoperano in mille modi svariati a fare scomparire, ad ottenebrare, a falsare e anche a sopprimere ogni genere di prova.

Uno dei mezzi onde ovviare a tanti inconvenienti, oltre a quelli già accennati della semplificazione del corso delle istruzioni, potrebbe essere la soppressione degli appelli correzionali, tante volte discussa; ai quali appelli ad ogni modo occorrerebbe porre un freno sia legislativo, stabilendo che la pena del condannato possa essere non solamente diminuita, ma anche aumentata; sia amministrativo, inculcando agli ufficiali del Pubblico Ministero di associare il loro gravame a quello del condannato, e così il magistrato avrebbe la facoltà di aumentare la pena, ove fosse il caso; e quindi si porrebbe un freno all'abuso degli appelli.

Per amore di brevità si potrebbero introdurre delle piccole innovazioni agli art. 46 e 363 Codice procedura penale, e dare la facoltà a chi regola i dibattimenti, quando si verificasse il caso di dovere sentire dei testimoni non citati, di farli citare con potere discrezionale; e senza bisogno di rinviare la causa ad altra udienza, ultimarla all'udienza stessa.

Si potrebbe stabilire per legge, che la Corte di cassazione (come fa nel caso di annullamento di sentenza perchè il fatto non è qualificato crimine, che non pronunzia alcun rinvio della causa, in forza dell'art. 675 C. P. P.), nel caso di annullamento per essersi applicata una pena diversa di quella stabilita dalla legge (art. 674 C. P. P.), possa decretare essa stessa l'applicazione vera della pena, trattandosi di una semplice questione legale; e così si otterrebbe molta sollecitudine negli affari. Qualche cosa di simile la Corte di cassazione di Torino ha fatto, applicando essa stessa l'amnistia, che la Sezione di accusa non aveva applicato.

Però, a potere emanare siffatto provvedimento, occorrerebbe che i verbali dei dibattimenti contenessero lo specchio vivo e fedele delle prove orali in esso raccolte.

Non disprezzabile vantaggio si potrebbe ricavare da una disposizione analoga a quella dell'art. 8 della legge 12 dicembre 1875 concernente i ricorsi in cassazione, estendendola ai Tribunali, in guisa che quei Collegi ordinassero l'esecuzione della loro sentenza quando la dichiarazione di appellare o di ricorrere per cassazione fossero sorniti di motivi.

§ 4. — *Inconvenienti derivanti dalla detenzione preventiva.*

Fino a quando gl'inquisiti di gravi delitti per l'angustia delle località carcerarie non saranno sottoposti a segregazione cellulare durante l'istruzione, non potrà sperarsi che le faticose indagini diano buoni risultati. E si avrà questo danno, oltre quello della corruzione dei detenuti, quando non vi è separazione secondo l'età, lo stato sociale e le altre circostanze individuali.

A questo proposito torna opportuno osservare come il Codice penale, applicato senza la riforma carceraria, diventa ingiusto, perchè mancano gl'inasprimenti in grazia dei quali si è abbreviata la durata della pena.

Dalla statistica penale del 1890 risulta che 82,985 individui, cui si riferivano molti degli affari ultimati nell'anno stesso, subirono la detenzione preventiva.

Questa, che vien detta un'ingiustizia necessaria, ha dovuto esercitare certamente un'influenza deleteria sui processi; imperocchè il carcere, se da una parte è una fucina in cui si organizzano e si manipolano, molte volte, i più grandi delitti che si commettono, dall'altra è il luogo in cui con più accorgimento si organizzano, si manipolano e si preparano le prove dalle quali deve risultare l'apparente innocenza dei colpevoli.

È vero che 66,189 degl'individui detenuti in carcere preventivo vennero condannati; ma è bensì vero pure che 16,796 vennero prosciolti, sia nel periodo istruttorio, sia nel giudizio; e si può ritenere con sicurezza che la detenzione preventiva ha dovuto avere dell'influenza sul loro proscioglimento, come ne ha dovuto avere sull'esito delle cause dei 12,512 imputati che erano stati già ammessi a libertà provvisoria nel corso dell'anno nel periodo istruttorio.

§ 5. — *Osservazioni intorno al contegno de' testimoni e dei periti.*

Secondo la nostra procedura, non vi è stabilito veramente un sistema esclusivo di prove giudiziarie. Il magistrato può avvalersi di tutti i mezzi logici per accertare l'esistenza del reato e convincere il colpevole della sua reità. Ad ogni modo, è certo che i mezzi principali sono disciplinati dallo stesso Codice del rito pe-

nale, che detta le norme come procedere all'ispezione dei luoghi, alle visite domiciliari e alle perquisizioni, alle perizie e allo esame dei testimoni.

Per ciò che riguarda gl'interrogatori ed i confronti, si è già manifestato avanti il desiderio del costituito obbiettivo, mercè del quale si potrebbero anche utilizzare meglio gli atti di ricognizione ed i confronti.

Per quanto riguarda la ispezione dei luoghi e gli altri mezzi utili per accertare il corpo del reato, non trovandosene nessuna notizia nella statistica del 1890, non si può emettere alcun giudizio. Però si sente da molte parti ripetere il desiderio che i magistrati usino più frequentemente dei mezzi di prova utili all'accertamento del corpo del reato, accedendo immediatamente sul luogo, specialmente quando si tratta di omicidii, furti e altri reati che lasciano traccia permanente.

Egli è certo che i mezzi di prova di cui più spesso si avvale la giustizia punitiva sono quelli che provengono dalle testimonianze e dalle perizie, come si desume dal seguente specchietto:

AUTORITÀ giudiziario	Testimoni	Periti
Uffici d'istruzione. . .	726 653	64 794
Pretori . . . . .	577 595	8 680
Tribunali penali . . .	249 058	2 569
Corti d'assise . . . .	43 760	919

Intorno alle perizie occorre avvertire che certamente il legislatore dovrebbe occuparsene seriamente, in ispecie per quanto riguarda quelle che hanno attinenza colla medicina legale e riguardano gli omicidii, gl'infanticidii, i procurati aborti e i ferimenti. Grande importanza hanno acquistato le perizie psichiatriche, principalmente ora, che quasi in ogni causa molto importante si sollevano quistioni relative allo stato di mente degl'imputati, alla loro responsabilità ed alla forza delle passioni e degli istinti.

In grazia dei progressi della tossicologia, anche le perizie relative ai venefizi sono diventate di una grande importanza e difficoltà. E in vista di ciò il Ministro Villa, con regio decreto 11 aprile

1880, aveva nominato un'apposita Commissione, incaricata di studiare il modo come disciplinare il meglio che era possibile l'argomento in discorso.

È desiderio generale di coloro che si occupano dell'argomento delle perizie giudiziarie, che esse vengano organizzate in modo da essere imparziali ed impersonali, fatte esclusivamente nell'interesse della giustizia e non dell'accusa nè della difesa.

A questo proposito occorre osservare, che per la insufficienza della tariffa penale molte volte la giustizia si vede privata dell'opera di scienziati abili ed imparziali.

Per quanto riguarda i testimoni, occorre osservare che spesse volte, per la poca franchezza o per la timidità di essi, non si arriva a scoprire la verità. Principalmente quando il giudice non ha l'abilità d'interrogarli in modo non capzioso ma accorto, d'incoraggiarli mercè la protezione che ad essi accorda la legge, ed anche di minacciarli della punizione che essa infligge ai testimoni falsi o reticenti; tanto più ora, che dopo la legge 30 giugno 1876, n. 3184, ogni sanzione religiosa si è tolta all'atto solenne del giuramento.

Consultando le statistiche di vari anni precedenti, si è rilevato che molti processi hanno avuto luogo per falsa testimonianza e perizia, e se ne è fatto l'estratto che si fa seguire.

**Reati di falso giuramento e falsa testimonianza, perizia, reticenza, ecc. denunciati agli Uffici del P. M. e sui quali fu provveduto.**

*Notizie relative agli anni 1871 e 1872, desunte dall'ITALIA ECONOMICA, pag. 398 e 408.*

REATI	1871	1872
Falso giuramento . . . . .	284	310
Falsa testimonianza, perizia, reticenza, pareri mendaci.	566	611

Le statistiche pubblicate per gli anni 1873 e 1874 non danno notizia dei reati di falso giuramento e falsa testimonianza denunciati agli Uffici del P. M.

Negli anni 1875 al 1879 non furono pubblicate le statistiche penali.

Quindi non si possono dare che i ragguagli seguenti :



*Notizie relative agli anni 1880-1890, ricavate dalla Statistica giudiziaria penale, pubblicata dalla Direzione generale della statistica.*

REATI	1880	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889	1890
Falsa testimonianza, falsa perizia, falso giuramento, ecc.	1 483 (a)	1 462 (a)	1 435 (a)	1 448 (a)	1 397 (a)	1 439 (a)	1 370 (a)	1 260 -	1 250	1 410	1 920 (b)

§ 6. — *Influenze scorrette che si esercitano sui giudici.*

Io non credo che la ricerca dell'azione deleteria, che dai colpevoli si cerca di esercitare sui giudici, abbia una grande importanza in questo studio, imperocchè, anche senza volere assolutamente negare che qualche volta siansi verificati degl'inconvenienti, pure non credo che il numero di questi sia tale da produrre un serio allarme e da esercitare molta influenza sull'esito de' giudizi. Anche perchè il più delle volte i tentativi fatti per stornare i giudici dalla retta via, non approdano a nulla; perchè sull'animo di costoro non fanno breccia nè le minacce, che spesso prendono la forma di lettere minatorie o di popolari dimostrazioni; nè le blandizie, sia manifestate a mezzo di promesse di miglorie di carriera, fatte da persone che si affermano influenti, come grandi elettori o come altrimenti potenti; nè le arti muliebri, delle quali spesso si fa uso come mezzo per arrivare allo scopo; nè le minacce di danni o traslochi o ritardi nella carriera che spesso si fanno temere.

Quelli su cui si cerca di far breccia con tali mezzi sono i giudici popolari, studiandosi d'influire sopra di essi con ogni genere di azioni scorrette. E con rincrescimento si osserva che qualche volta si prestano a ciò anche coloro che dovrebbero essere i collaboratori de' magistrati per la ricerca della verità e l'applicazione della legge, cioè gli avvocati; quando non hanno il sentimento dell'altezza della loro missione. E vi è chi, per evitare anche la par-

(a) Sono compresi anche i reati di calunnia denunciati agli Uffici del P. M. della Toscana.

(b) Sono comprese anche le simulazioni di reato.

venza di qualsiasi pressione, vorrebbe introdurre tra le incompatibilità parlamentari quella dell'esercizio dell'avvocatura penale, per eliminare perfino il sospetto che l'avvocato politico possa influire in modo irregolare sull'andamento delle cause, abusando della propria autorità.

Non si può negare il fatto che, quando le cause si protraggono per più di un'udienza, i poveri Giurati sono circondati per tutti i versi, e si cerca di far breccia per ogni via sull'animo loro; quindi occorre che essi siano guardati e tutelati, e che si faccia ogni sforzo perchè i dibattimenti innanzi alle Corti si possano ultimare in un sol giorno.

Certamente è cosa indispensabile che si ponga ogni cura perchè siano ben compilate le liste dei Giurati e che si usi della ricusa, non per favorire alcuno, ma per rendere il Giuri capace di un perfetto funzionamento. Tanto più che al suo solenne giudizio sono riservate solamente poche cause di molta gravità, che oltre al commuovere la coscienza pubblica, importano pene assai gravi.

La pubblicità de' dibattimenti è sicuramente tale una garanzia, che nessuno può non desiderarla; ma è certo che essa porta con sè anche i suoi danni, perchè a quella scuola i ribaldi imparano a mascherarsi da onesti, laboriosi, tranquilli; a non fidarsi di alcuno, od il meno che sia possibile; a curare di non destare sospetti, organizzare gli *alibi*, evitare di farsi trovare nel materiale possesso della cosa furtiva, evitare di spendere e gozzovigliare, dopo commesso il misfatto, ma anzi procurano di farsi credere più che mai bisognosi. E con l'uso di tali mezzi i malfattori sfuggono spesso all'azione della giustizia punitiva.

### III.

Molteplici sono i fattori sia geografici, sia climatologici, sia morali, sia sociali dei delitti; ma uno dei fattori principali di essi certamente è la impunità dei colpevoli; mentre la giustizia penale dovrebbe con celerità e sicurezza spaventare i rei e rassicurare gli innocenti.

È fuori di dubbio che, col fare sì che la giustizia abbia il suo corso, si conserva la condizione di esistenza dello stato sociale; ed

è certo eziandio che, come più completamente sarà imposta la giustizia agli uomini, più elevata diverrà la loro esistenza.

Il vero sistema penale ha per iscopo morale e sociale la prevenzione dei reati e l'emenda dei colpevoli, dai quali occorre difendere la società, spesso segregandoli totalmente da esso, quante volte non v'è per liberarsi da loro che la selezione.

Le cifre dell'impunità, come si è visto, sono il risultato di molte cause, non ultima tra le quali è quella derivante dal difetto del sistema di procedura, laonde ne viene la necessità di modificarlo, e trasfondere nei cittadini il sentimento del dovere civile e sociale. Imperocchè come la delinquenza si trasforma, così deve trasformarsi la procedura penale, la quale è la pietra di paragone del diritto pubblico di una nazione. Ma, nel porre mano alla riforma di essa, occorre avere presente che nelle cose umane non si può cancellare un inconveniente senza che non ne sorga un altro.

Di varia indole sono i rimedi a cui con le leggi, con la giurisprudenza e con atti dell'autorità amministrativa si potrebbe far ricorso per evitare i lamentati inconvenienti.

Però io non intendo fare proposte di questo genere; solamente mi limito a raccomandare la proposta mia, come l'ho fatta l'anno scorso, cioè che s'invitino i Procuratori generali e i Procuratori del Re a rivolgere i loro studi sul fenomeno dell'impunità e sulle cause di esso.

Quei funzionari che veggono svolgersi innanzi ai loro occhi tutti i processi penali ne possono studiare la genesi, lo svolgimento, l'andamento.

La mia proposta nel decorso anno non fu accolta come io l'aveva formulata e venne accolta solo in parte; spero che ora avrà migliore fortuna, perchè mercè le cifre sopra esposte si è potuto osservare quanto sia grave il fatto da me lamentato, e perchè spero che mi gioverà il fare appello alla grandissima autorità di S. E. il senatore Vigliani; il quale, essendo Ministro di grazia e giustizia, ordinò una inchiesta del genere di quella che io desidero che si faccia.

Quell'uomo insigne, con Circolare del 7 settembre 1875, ebbe a rilevare essere assai grande il numero delle dichiarazioni di non farsi luogo a procedimento penale, e ritenendo molto gravi gl'inconvenienti e i danni derivanti da quel fatto, credette dovere del Go-

verno studiarne le cause ed i rimedi più adatti per recarle possibilmente efficace riparo. Quindi invitò i funzionari del Pubblico Ministero a studiare le cause del lamentato inconveniente e i mezzi per arrecarvi pronto rimedio, e dichiarò che aspettava una relazione particolareggiata del risultato di quegli studi, i quali, a quanto io mi sappia, non ebbero seguito.

Dopo 18 anni credo che sarebbe opportuno richiamare di nuovo sopra siffatto argomento l'attenzione dei funzionari del Pubblico Ministero ed invitarli o a fare delle particolareggiate speciali relazioni, che potrebbero nel complesso venire studiate e riferite alla nostra Commissione dal Comitato; ovvero a formare argomento speciale dei loro discorsi il fatto del gran numero di processi e di giudizi finiti con proscioglimento, studiandone le cause e suggerendone i rimedi.

Spero che la mia proposta verrà accolta dalla Commissione.

**COSTA.** La Commissione deve essere grata al consigliere Curcio per la cura posta nello studiare con tanta diligenza un così grave ed importante argomento come quello delle procedure penali che falliscono prima del giudizio e dei proscioglimenti che avvengono al giudizio. Ciò però non deve voler dire che la Commissione accetti tutti i giudizi espressi dal consigliere Curcio nella sua relazione e tutte le conclusioni che egli ha creduto di trarre dai fatti, che sono stati oggetto del suo studio. Si tratta di una questione tanto grave, quanto delicata; il che consiglierebbe forse a circoscrivere per ora la discussione ad un campo determinato, salvo a ritornar poi su questo soggetto e a trattarlo con maggiore ampiezza, se la Commissione approverà la proposta di raccogliere nuovi dati statistici, che giovinò a gettare più viva luce su di esso. È solo in questo modo che si riuscirà a dimostrare erronee molte prevenzioni, ed a venire a conclusioni relativamente sicure.

Il consigliere Curcio ha accennato alla Circolare del 7 settembre 1875, colla quale il Ministero della giustizia richiamava l'attenzione delle Procure generali presso le Corti di appello sul numero rilevante delle istruttorie penali chiuse con dichiarazione di non farsi luogo a procedimento.

Dalle risposte allora date dai Procuratori generali si poté concludere che le istruttorie penali avevano in Italia esito non meno

efficace che in Francia. D'altronde, bisogna pure tener conto del modo diverso in cui l'azione penale si esplica nei due Stati. Il Pubblico Ministero ha in Francia autorità assai più grande e facoltà assai più estese di quelle che non abbia presso di noi; ed è questo un elemento che non va trascurato nell'apprezzare i risultati delle istruttorie comparativamente per i due paesi. Per il momento crede che sarebbe immaturo il voler risolvere la questione discussa dal consigliere Curcio coi soli dati di cui egli si è servito e che sono a nostra disposizione, perchè troppo scarsi e perciò incapaci di stare a base di sicure deduzioni.

LUCCHINI. Si associa alle parole di lode rivolte dal senatore Costa al consigliere Curcio e all'opinione che non sia opportuno pel momento di addentrarsi nella discussione dei particolari e di fermarsi sugli apprezzamenti contenuti nella relazione che è ora stata letta. Se, come egli spera, lo studio dovrà proseguirsi, occorrerà modificare alquanto il metodo col quale è stato condotto fin qui, tenendo presente il concetto che il fondamento di esso deve essere principalmente statistico.

Sarebbe del pari necessario che i confronti fossero estesi ad una più lunga serie di anni, non dimenticando, ben inteso, le comparazioni colle statistiche estere.

Infine bisognerà por mente al fatto che le cause determinanti i proscioglimenti, così nel periodo istruttorio come in quello del giudizio, sieno studiate in relazione alla forma dei procedimenti, alla loro durata, allo stato personale di libertà degli imputati, ecc.

Conchiude perchè si dia incarico al Comitato di provvedere alla ripresa, ma diversamente concepita, dell'indagine avviata dal consigliere Curcio.

FORTIS. Gli sembra che l'enunciazione dell'argomento trattato dal Relatore sia inesatta, o, per dir meglio, incompleta, non comprendendo i casi, pur troppo frequenti, nei quali, scoperto il delitto, non si riesce a scoprirne l'autore.

Inoltre, più dei confronti internazionali, dei quali, del resto, non disconosce l'utilità, vorrebbe che si tenessero presenti le condizioni del nostro paese. Quello che importa è di conoscere quanti sono i reati che si commettono e quanti quelli che si puniscono: così soltanto sarà possibile di formarsi un esatto criterio intorno al modo, buono o cattivo, in cui la giustizia è amministrata.

La nostra attenzione deve soprattutto rivolgersi all'opera della polizia, alla quale spetta di raccogliere le prime prove del reato: molti proscioglimenti avvengono appunto perchè le istruttorie sono mal condotte fin da principio, perchè si comincia a seguire una falsa strada, senza che sia possibile ritrovare la vera, perchè se ne sono smarrite le tracce.

Esprime il desiderio che, ove si debba proseguire a studiare le cause dei proscioglimenti, si tenga conto delle sue brevi e modeste osservazioni.

FERRI. Crede che dalle nostre statistiche penali si possa dedurre che in Italia di 100 reati scoperti ne rimangono impuniti 75. È un fatto gravissimo che nei reati scoperti la regola sia l'impunità e l'eccezione la punibilità.

Ritiene coll'on. Fortis che una delle cause di questo doloroso fenomeno sia la cattiva organizzazione della polizia e la poca efficacia della sua azione nel raccogliere i primi elementi di prova dei reati commessi. Ma un altro e non men grave difetto consiste, a suo parere, nell'ordinamento tecnico del personale giudiziario, di quello soprattutto a cui è affidata l'istruzione dei processi penali, e che, data la gravità, l'importanza di tale ufficio, dovrebbe essere scelto fra i magistrati che presentano maggiori garanzie di integrità e di esperienza. Il Comitato, nell'approfondire l'argomento trattato dal consigliere Curcio, non deve trascurare di rivolgere la sua attenzione sulle condizioni personali della Magistratura.

Non giudica necessario che i Procuratori generali sien chiamati a riferire, a fare speciali indagini anche su questo soggetto dei proscioglimenti; basta che il Comitato raccolga e riordini il materiale che ha già pronto, ricavandone le conclusioni che ne scaturiscono e suggerendo al Governo i provvedimenti atti a riparare, almeno in parte, ai deplorati inconvenienti.

COSTA. Dubita che la proporzione dei reati impuniti accennata dall'on. Ferri sia esatta; egli forse computò nel numero dei reati anche i fatti denunciati come tali, ma che risultano poi insussistenti o non costituenti reato.

FERRI. Nel computo da lui fatto ha avuto cura di escludere i fatti denunciati che non costituiscono reato.

**COSTA.** Insiste nella sua osservazione. Ad ogni modo su questo punto si potrà discutere in seguito, se la Commissione riterrà opportuno di fare nuove indagini intorno a questa materia.

Non sa capire perchè l'on. Ferri si oppone a che i Procuratori generali siano invitati a fare delle ricerche, a riferire sulle cause che spiegano l'ingente numero di proscioglimenti dei giudicabili, mentre è certo che l'efficace cooperazione di provetti ed esperti magistrati sarebbe di grande utilità. Non bisogna dimenticare che sull'amministrazione della giustizia influiscono per necessità certi coefficienti, quali, ad esempio, quelli delle località, dell'ambiente, ecc., dei quali non può aversi esatta cognizione se non mercè l'aiuto della Magistratura.

L'on. Ferri ha pure invocato l'attenzione della Commissione sulle condizioni della Magistratura: ammette che molto si possa e si debba fare per migliorarle; ma non le giudica così tristi come generalmente si crede. D'altronde bisogna tener conto delle condizioni dei tempi, dei sentimenti e delle opinioni ostili al principio di autorità che vanno diffondendosi e che la Magistratura è costretta talora ad operare in ambienti malsani e riesce impari all'alto suo ufficio, non per mancanza di buon volere, ma per un complesso di cause che non è in poter suo di vincere.

**FERRI.** Conosce ed apprezza l'opera della Magistratura; ma è fermo nel ritenere che nel nostro ordinamento giudiziario vi siano difetti di indole tecnica, ai quali occorre portare pronto ed efficace rimedio.

**AURRI.** Le difficoltà che s'incontrano nella scoperta dei rei sono così gravi e di così varia natura da rendere in molti casi impossibile, anche ad una polizia oculata ed esperta, il buon esito delle indagini.

Non va poi trascurata l'influenza esercitata da certe particolari circostanze, quali, ad esempio, la diversità, fra i vari distretti, delle condizioni sociali e morali, della configurazione topografica, della densità della popolazione, ecc.

**CURCIO.** Risponderà brevemente alle varie obiezioni mossegli dai colleghi.

In primo luogo è stato osservato non essere opportuno per ora trarre dalle notizie raccolte alcuna deduzione definitiva. Questo è

anche il suo parere, tanto è vero che nella sua conclusione ha proposto che si facciano nuove indagini e si raccolgano nuovi elementi per risolvere con maggior sicurezza il grave problema.

L'on. Lucchini avrebbe desiderato che i confronti statistici riguardassero una più lunga serie di anni e che non si fossero inoltre trascurati i confronti internazionali.

Questo sarebbe stato anche il suo desiderio, ma egli dovette limitarsi a quel periodo che gli venne assegnato dalla Commissione; e d'altronde la relazione avrebbe preso un'estensione ben maggiore se vi si fossero aggiunte delle comparazioni con altri Stati, delle quali del resto non può disconoscere la grande importanza.

Quanto al titolo dato alla sua relazione, gli pare che sia abbastanza generale, in modo da comprendere anche i reati gli autori dei quali rimasero ignoti.

Nella prima parte del suo lavoro ha accertato il numero dei proscioglimenti, mentre nella seconda ha studiato, in via di esperimento e come saggio, le cause di questo fenomeno, esaminando i vari fattori che lo producono, valendosi in ciò dell'opera di magistrati, di funzionari, di persone che erano in grado di fornirgli notizie sicure.

Insiste perchè la Commissione accolga la proposta di continuare lo studio da lui iniziato.

**PRESIDENTE.** Legge una proposta di deliberazione presentata dagli on. Costa e Lucchini :

« La Commissione, prendendo atto della pregevole Relazione del « consigliere Curcio intorno agl'insuccessi dei procedimenti penali, « incarica il Comitato di voler proseguire negli studi statistici in ar- « gomento; prega il Ministro Guardasigilli di voler richiamare su di « essi l'attenzione dei Rappresentanti il Pubblico Ministero, e attende « dal Comitato nella prossima sessione una nuova Relazione intorno « alla statistica degl'insuccessi medesimi, posti in relazione alle spe- « cie dei reati e alle provincie in cui si commettono, alla qualità degli « imputati, alla forma e alla durata dei procedimenti e alla deten- « zione preventiva dei giudicabili. »

« COSTA — LUCCHINI. »

Messa ai voti, la proposta è approvata.

La seduta è tolta alle ore 12 1 2 pomeridiane.

---



## **Seduta del 14 giugno 1893.**

### **Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.**

Sono presenti i Commissari: Auriti, Boccardo, Bodio, Canonico, Costa, Curcio, De' Negri, Ferri, Fortis, Inghillieri, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Righi, Sandrelli e Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 5 pomeridiane.

Il segretario Borgomanero dà lettura del verbale della precedente seduta, che è approvato.

PRESIDENTE. Invita l'on. Lucchini a riferire sui discorsi dei Procuratori generali intorno all'amministrazione della giustizia penale nell'anno 1892.

#### **Relazione dell'on. Lucchini sui discorsi dei Procuratori generali intorno all'amministrazione della giustizia (parte penale) nell'anno 1892.**

Non è facile il riferire sul contenuto delle Relazioni statistiche del Pubblico Ministero, non già per l'aridità della materia o per il ripetersi annuale di simili rassegne, ma per quel difetto di armonia e di uniformità di criteri nel modo onde sono compilate, tante volte lamentato, e soprattutto perchè nel maggior numero esse non sono ispirate e coordinate a un concetto di sana e feconda ricerca statistica, come dovrebbe essere e quale deve specialmente informare i nostri studi e lavori.

Comunque sia, procurerò di adempiere il meglio che per me si possa al compito affidatomi dal Comitato permanente, per quanto concerne la parte penale dei discorsi in esame.

Devo però premettere alcune avvertenze.

Altri colleghi hanno già riferito o devono riferire nella presente sessione della nostra Commissione intorno ad alcuni argomenti sui quali i Procuratori generali più o meno s'intrattengono nelle loro Relazioni. È naturale che sui medesimi argomenti io mi astenga dal riferire, per non incorrere in duplicazioni o in dispareri. Ciò per quanto riguarda: a) lo stato e il movimento della criminalità, di cui tratterà il collega Bodio; b) l'applicazione di alcuni istituti speciali del Codice penale, della quale ci ragionerà il collega Costa; c) gli insuccessi istruttori, che formarono già tema di una relazione del collega Curcio.

Mi sembra altresì opportuno di non occuparmi delle cifre dei prospetti annessi ai discorsi, per le ragioni già ripetutamente accennate sulla loro inesattezza e perchè io crederei che fosse più conveniente portare lo studio della Commissione piuttosto sui volumi analitici, ormai pubblicati con periodicità quasi normale e assiduità lodevolissima dalla Direzione generale della statistica. Vorrei anzi, senza farne oggetto di formale proposta, che il Comitato vedesse se non fosse il caso, sdoppiando i compiti nostri, di fare oggetto di separate e distinte relazioni l'esame dei detti volumi, a mano a mano che vengano pubblicati.

E poichè sono sulla via di indicare quello che ometto nella presente mia Relazione, aggiungerò ancora che non intendo, in massima, soffermarmi sui voti di riforme legislative cui accennano spesso i Rappresentanti del Pubblico Ministero, perchè ordinariamente non vi si trovano sufficientemente esposte le ragioni che le suffragano e talvolta hanno tutta l'aria di censure della legge, assai inopportune per il luogo, per il tempo e per l'ufficio di chi le proferisce.

Nè occorre dire che trascurerò del tutto la retorica di cui sogliono essere infarciti non pochi di questi discorsi, e i pomposi elogi che, per vana e non encomiabile tradizione, si usano prodigare allo stuolo dei magistrati e delle autorità, che fanno corona all'oratore, e ai Ministri che si succedono al potere.

Chiuderò questo esordio richiamando un voto tante volte espresso in seno alla Commissione, che i discorsi cioè siano fatti dai capi d'ufficio e non ne venga comodamente delegato il compito ai sostituti. Presso le Corti d'appello soli sette Procuratori generali in quest'anno fecero personalmente il discorso! Si può essere con-

vinti abolizionisti di queste Relazioni, ma finchè sarà precetto di legge che si facciano, bisogna obbedirvi, e volenterosamente e nel miglior modo, tanto più che si tratta di validamente cooperare al grande edificio della statistica giudiziaria del Regno, oggi posato su basi tanto solide da meritare gli elogi persino degli stranieri. Non è ancora un anno, nel *Giornale degli Economisti* (fascicolo di agosto del 1892), il prof. Carlo F. Ferraris riportava il giudizio datone dal prof. Mischler di Praga, che è il seguente: « Ove noi dobbiamo decidere se si deva riconoscere il primato alla statistica criminale tedesca o all'italiana per quanto si riferisce non solamente all'interna struttura, ma principalmente anche alla sua importanza per la vita del popolo e dello Stato, si deve ammettere che, pur avendo un'alta, incontestabile estimazione della lucida, trasparente metodica della statistica criminale tedesca, quella del Regno d'Italia, per una combinazione di pregi organici e metodici, è sul punto di presentarsi come senza pari altrove. » Il Procuratore generale di Cagliari, richiamando questo lusinghiero giudizio, osserva che desso si riferisce alla statistica prima del 1890, prima cioè che, per l'attuazione del nuovo Codice, pur rimanendo integra la sua ossatura, fosse notevolmente accresciuta e necessariamente modificata. Aggiunge poi l'egregio oratore (a cui, sia detto subito, dobbiamo uno dei più notevoli Discorsi dell'annata) di aver riferito il giudizio del Mischler, non tanto per soddisfazione morale dell'uomo egregio che dirige la statistica e dell'autorevole Commissione che lo assiste, « quanto per *eccitare* gli uffizi che principalmente la compilano a proseguire in quell'esattezza e in quello studio ben dovuti a opera così importante e gloriosa per la pubblica amministrazione. » *L'eccitamento* ci pare che tocchi da vicino anche i signori Procuratori generali: diano dunque ascolto a un loro collega!

Con ciò non vogliam credere che i Discorsi si facciano generalmente nel modo descritto dal Procuratore generale di Potenza, che sarebbe questo: « Alla sera del 31 dicembre tutti i Cancellieri, dalla conciliazione alla Cassazione, e loro dipendenti sono all'opera. Premesso qualche complimento all'indirizzo dei rispettivi superiori, con mirabile celerità sommano e sottraggono. Dopo pazienti ricerche e profonde investigazioni, il lavoro è compiuto: un guizzo di gioia anima i pallidi volti, le lampade stridono per mancanza d'alimento, e i registri sudano per condensati sospiri. »

D'altronde, è un compito che soltanto i capi d'ufficio possono e devono convenientemente disimpegnare, siccome quelli che, avendone la direzione e la responsabilità, sono in grado di seguirne mese per mese, giorno per giorno, gli atti, le funzioni, le vicende, e formarsene un concetto complessivo e sintetico. Per il funzionario zelante e coscienzioso non dovrebbe trattarsi che di un'opera riassuntiva, abbastanza facile e anche ambita e geniale.

Non dispiacerà poi alla Commissione che talvolta io accenni anche a qualcuna delle più pregevoli Relazioni del Pubblico Ministero presso i Tribunali.

### I. — Istruttorie.

Cominciando a dire delle istruttorie, è notevole il lamento sempre più persistente sull'abuso delle *delegazioni* ai Pretori. Queste delegazioni, come fu già ripetutamente osservato e in quest'anno ribadisce il Procuratore generale di Bologna, « son di grave nocumento alle istruttorie, per il difetto d'unità d'indirizzo, di concetti, di vedute, d'azione; per la perdita di tempo cagionata dal continuo giro e rigiro di atti ». Aggiunge poi, osservazione non nuova neppur questa, ma sempre opportuna, il Procuratore del Re a Benevento, che una delle cause del numero non esiguo delle istruzioni fallite è a rintracciarsi in quest'abuso, « perchè si è in pratica constatato che le istruzioni delegate presentano alle volte difetti nè pochi nè lievi, d'onde gli insuccessi, che potrebbero in qualche modo diminuire se le stesse fossero condotte a dovere, con prontezza e sagacia, e perchè è del pari assodato che quelle portate a termine personalmente dall'istruttore danno, in massima parte, risultati affermativi, e riescono sempre più accurate, sincere e sollecite ». A una maggior parsimonia, secondo lo stesso oratore, dovrebbe indurre altresì « il riflesso che oggi i Pretori, per la crescente competenza *ratione materiae et loci*, sono carichi di affari e non possono sempre corrispondere, come vorrebbero, alle esigenze del servizio ». Certo che, a testimonianza anche di taluni oratori, vi sono dei Pretori che corrispondono egregiamente all'ardua missione, tanto da doversi lodare dell'opera loro; ma a me piace assai più il sentire i Rappresentanti del Pubblico Ministero a lodarsi del numero scemato delle delegazioni, come fa il Procuratore generale di Bre-

scia, o a constatarne l'avvenuta diminuzione, come fa il Procuratore generale di Catanzaro. E piace ancora sentire gli oratori della legge a sferzare il mal vezzo, o quanto meno dar consigli, formulare suggerimenti e rivolgere raccomandazioni all'uopo, come fa appunto il Procuratore generale di Bologna, il quale inculca di non delegar mai per i reati avvenuti nel capoluogo, o soltanto in via eccezionale, come insiste il Procuratore generale di Cagliari.

Intorno al servizio delle *trasferte*, il Procuratore generale di Firenze, avendo trovato fra i processi per reati di competenza della Corte d'assise, dei quali si occupò la Sezione d'accusa, dei telegrammi allegativi di Pretori al Procuratore del Re per chiedergli l'autorizzazione a trasferirsi sul luogo del reato onde procedere ai primi atti d'istruzione, fa le sue meraviglie, non essendovi disposizione di legge che lo esiga, e dice: « L'obbligo della *trasferta* è imposto al Pretore nei casi urgenti e gravi dal Codice di procedura penale. L'urgenza e la gravità dei casi devono essere riconosciute da lui anzichè dal Procuratore del Re, che d'altronde con un telegramma non può essere dettagliatamente informato del fatto. Le istruzioni del Ministero sulle *trasferte*, e alle quali credono di uniformarsi i Pretori che non si muovono senza la spinta del Procuratore del Re, non sono state da essi ben intese. Il Ministero vuole che sia osservata la legge; vuole cioè che non si facciano *trasferte* nei casi in cui non sono necessarie, perchè non si aggravi l'erario dello Stato con spese inutili. La Procura generale non approva il sistema dei telegrammi con cui s'implora l'autorizzazione ad accedere sul luogo del reato. Da tale sistema potrebbe derivare danno all'amministrazione della giustizia. Ciò avvenendo, la responsabilità andrebbe a cadere tutta sul Pretore ».

Merita poi menzione quanto si nota circa l'*invio degli atti all'archivio* per parte dei Pretori, o perchè il fatto non costituisce reato, o perchè ne sono ignoti gli autori, o perchè, infine, l'azione penale rimase estinta per remissione o per altro motivo. Il Procuratore generale di Parma deplora che il Pretore « da solo, senza sindacato e senza formalità di sorta, possa collocare in archivio qualsiasi causa che egli creda di sua competenza, quantunque potesse non essere ».

Questo provvedimento, osserva il Procuratore del Re a Padova, fu adottato per necessità di cose nella pratica, perchè la legge processuale è muta in tale riguardo, e lascia quindi al prudente criterio del Pretore di regolarsi come meglio crede. Or bene questa lacuna, a suo avviso, costituisce un grave inconveniente: « ed invero il Pretore con una semplice ordinanza può risolvere un'importantissima questione di diritto e passare gli atti all'archivio senza che alcuno ne sia informato, e, quel che è peggio ancora, senza che la legge suggerisca alcun rimedio per impugnare la detta ordinanza, che può, tanto dal P. M. che dal querelante, costituitosi parte civile, essere ritenuta erronea ».

Egli intanto, per riparare in parte all'inconveniente e in attesa della tanto desiata riforma processuale, che questo ed altro elimini, ha prescritto ai Pretori di comunicargli in copia tutte le ordinanze da essi proferite; ma non ha saputo escogitare il rimedio per far argine all'errore in cui il Pretore fosse eventualmente incorso. E invero, equiparare l'ordinanza a una sentenza e dichiararla appellabile gli pare una stiracchiatura della legge, perchè non può assumere l'importanza di un atto pubblico e solenne, qual'è la sentenza, un provvedimento che vien proferito all'insaputa di tutti, senz'alcuna formalità, e che non ha nemmeno giuridica esistenza, perchè dalla legge non riconosciuto e soltanto in pratica tollerato. Piuttosto potrebbesi sostenere che per quest'ultimo motivo fosse facoltativo nell'Autorità superiore, niun calcolo tenuto della emessa ordinanza, ingiungere al Pretore di riassumere la causa e far luogo a un regolare giudizio; ma neanche questo espediente gli sembra accettabile, perocchè sarebbe un esautorare il giudice inferiore.

C'è finalmente il Procuratore generale di Catania, che per conto suo si lagna che i Pretori non mandino più facilmente in archivio tanta roba senza valore.

Dobbiamo registrare dei voti, non equivoci nè larvati, ma chiari ed espliciti, per l'abolizione, malgrado che il Procuratore generale di Lucca la ritenga una garanzia per l'imputato e un controllo per il Giudice istruttore, della *Camera di consiglio*, « la quale dovrebbe essere il vigilante controllo del Giudice istruttore, mentre non lo è, e della medesima non dovrebbe egli far parte, in quanto

i suoi deliberati rappresentano l'esclusiva di lui opinione, perchè egli solo conosce il processo, ed egli solo diventa, in pratica, il giudice dell'opera sua ». (Procuratore generale di Venezia).

Il Procuratore generale di Catania limita la questione all' « alto penale », com'egli dice, non sapendosi dar ragione della coesistenza della Camera di consiglio e della Sezione d'accusa, mentre sarebbe più celere e ponderato esame quello soltanto della Sezione d'accusa sulle risultanze vergini dell'istruttoria, e l'istruttore, rimanendo estraneo, sarebbe costretto a coordinare con più logica coesione la istruttoria per il giudizio di un magistrato più sereno, oltre di che si eviterebbe il frequente cozzar di opinioni e di apprezzamenti fra i due Collegi.

Il Procuratore generale di Trani, alla sua volta, trova conveniente in ogni caso l'abolizione della Camera di consiglio: nei rinvii ai Tribunali e ai Pretori, perchè non sarebbe niente di anormale deferire ogni incombenza all'istruttore, trattandosi di reati per i quali si può procedere direttamente dal P. M., e tutto di guadagnato l'evitare la contraddizione che i giudici della Camera di consiglio giudichino due volte sul medesimo affare; nel rinvio all'accusa, perchè, se vanno necessariamente rivedute dalla Corte, in seguito alla relazione del Procuratore generale, le relative ordinanze, nulla sarebbe ancora a temere con sottrarle alla cognizione della Camera di consiglio, in cui il voto d'un bravo istruttore è preponderante, ed egli, facendo da solo, farebbe meglio e più presto. E l'egregio oratore rammenta in proposito che, ristabilita la Camera di consiglio, dopo essere stata abolita, negli Stati Sardi con la procedura del 59, un Istruttore, ad un Sostituto Procuratore generale che amichevolmente dolevasi seco lui che le ordinanze non erano più quelle di una volta, rispose che ora si facevano in Camera di consiglio, « quasi declinando ogni responsabilità, mentre pur troppo egli le faceva ».

Certo, risorta la responsabilità esclusiva del Giudice istruttore, più impegnato si troverebbe costui nell'opera sua, dalla quale deriverebbe indubbiamente un maggior profitto.

Comunque sia, con o senza la Camera di consiglio, la missione del Giudice istruttore sarà sempre delle più ardue, e quindi sarà del massimo interesse trovare uomini che ne siano all'altezza, e che, in compenso, abbiano, siccome invoca il Procuratore generale di Perugia, la soddisfazione e il vantaggio della loro carriera

speciale. Giustamente egli osserva: « La pronta percezione dei rapporti delle cose, il colpo d'occhio nel discernere il vero dal falso, l'apparente dal reale, l'utile da ciò che è solo un superfluo ingombro, la facilità di correre dal poco noto all'ignoto, e trovare il legame tra gli effetti e le cause spesso riposte ed oscure, non si trovano che in un uomo che alle lezioni dell'esperienza congiunge una naturale e celere intuizione delle cose ».

Peraltro, se molto si può e si deve attendere dall'intelligenza, alacrità, diligenza, esperienza e accortezza dei Giudici istruttori, dirò anch'io col Procuratore generale di Bologna, molto si può e si deve attendere dalla polizia quando bene organizzata, e molto ancora si potrà sperare dalla invocata riforma del procedimento penale, proclamata oramai urgente più che necessaria, e che dovrà metter capo, secondo il Procuratore generale di Genova, che si associa ai precedenti, all'abolizione, al solito, della Camera di consiglio.

A proposito della *citazione diretta* trovo giuste le raccomandazioni di un uso prudente (Procuratori generali di Potenza, Trani, Venezia), perchè appunto, come dice il Procuratore generale di Venezia, « la giustizia può perdere in autorità ciò che guadagna nel tempo con la celerità del giudizio. »

Del resto chi non sa, per quanto riguarda la citazione diretta, che, come osserva il Procuratore generale di Bologna, « purtroppo, malgrado le disposizioni e lo spirito della legge, e le istruzioni e le direzioni ripetutamente e spesso invano date, si risolve quasi sempre in un'istruttoria larvata »? — Che più? Non si tratta che di un'istruttoria qualsiasi senza le garanzie, quali che siano, di una vera istruttoria. Racconta, a proposito, il Procuratore generale di Genova che in taluni casi troppo tempo trascorse dal fatto al di della citazione diretta per sentirsene i vantaggi.

Arroge poi che il sistema della citazione diretta vuole un substrato di notizie non equivoche, di elementi di prova non fallibili, d'indagini preliminari condotte con diligenza; vuole insomma una conveniente preparazione, sulla quale giustamente insistono il Procuratore generale di Firenze e i Procuratori del Re a Castiglione delle Stiviere, Lagonero, Trapani, Treviso e altri ancora.

Il Procuratore generale di Catanzaro, non dissimulandosi i difetti e i pericoli della citazione diretta, caldeggia invece la direttissima.



Quei pochi oratori, che sceverano le due forme, attestano, in gran parte, che scarsissimo ne fu l'uso, vuoi per non prestarvisi le circostanze locali, vuoi per non prestarvisi l'indole dei reati, vuoi (e questo si sottintende facilmente) per le opposizioni che suscita; opposizioni derivanti da timori, dice il Procuratore del Re a Milano, che non hanno ragion di essere, quando si consideri che con questo rito si giudicano i reati più lievi, specialmente quelli, che per la loro semplicità e per l'avvenuto arresto in flagranza, non richiedono altre indagini che quelle eseguite dalla pubblica sicurezza, e intanto si consegue col pronto giudizio l'esemplarità di una condanna immediata: beneficio posto in speciale rilievo anche dal Procuratore del Re ad Aosta, cui fa eco l'altro di Conegliano, agli occhi del quale la citazione direttissima rappresenta « la purezza del processo accusatorio con tutto il pregio dell'oralità ».

In quanto alla *durata dei procedimenti e del carcere preventivo* le attestazioni di brevità sorpassano di assai le recriminazioni per un soverchio prolungamento. Si mostrano, invero, soddisfatti i Procuratori generali di Aquila, Bologna, Catanzaro, Firenze, Genova, Macerata, Modena, Torino e altri ancora. Ciò può dar ragione all'oratore ultimo citato, in quanto afferma che le attuali leggi di procedura non sono guari di ostacolo al conseguimento della maggior possibile sollecitudine. Concordano in quest'avviso i Procuratori generali di Perugia e di Modena. Le lentezze non dipendono dalla legge, dice il primo, « ma dalla poca solerzia e attività dei funzionari che le devono eseguire », e cita esempi di processi compiuti in brevissimo lasso di tempo, fra i quali quello contro il nominato Annibale Poggioni, che assassinò in ferrovia il vescovo di Foligno, il quale durò un mese e mezzo. Cita esempi, questo compreso, pure il secondo, aggiungendo: « nè si obbietti che sono eccezioni; pur troppo lo sono: ma, se si potè con sì lodevole celerità compiere quei procedimenti, l'eccezione, volendo, può diventare regola ».

Certe volte le lungaggini sono inevitabili e giustificate (come spiega il Procuratore generale di Aquila), quando nei procedimenti riferibili ai reati di sangue l'infermità degli offesi abbia dato luogo a diverse ispezioni generiche, per istabilire senza equivoci le conseguenze derivate dalle lesioni inferte; quando siasi dovuto at-

tendere dal tempo lo sviluppo delle prove per gli impedimenti trovati dall'istruttore, ecc.

Ma, quando alle istruttorie si voglia dare un troppo esteso sviluppo, raccogliendo fatti e circostanze non assolutamente necessari (Procuratore generale di Brescia); quando si vogliano esaminare stuoli immensi di testimoni con immenso spreco di tempo e di danaro (Procuratore generale di Napoli); allora, e in altri simili casi, non c'è giustificazione che tenga, e certo la colpa non è della legge, ma degli uomini.

Racconta il Procuratore generale di Brescia che, sollecitato un giudice a dar compimento a un'istruttoria per falso in documento pubblico, cui da mesi e mesi attendeva, riferiva che la procedura volgeva al suo termine, che si era sentito per mandato di comparizione l'imputato, ma che a completare l'interrogatorio occorreavano ancora tre giorni.

Maggiori e più accentuate sono le lamentanze circa la lentezza del procedimento d'accusa, e specialmente nell'intervallo fra questo e il dibattimento. Così si esprime in proposito il Procuratore generale di Cagliari: « Tutta quella istruzione anteriore alla apertura del dibattimento, di cui negli art. 453 e seguenti, non sembra che abbia nella pratica vera utilità nè per l'accusa nè per la difesa, e costituisce un vero intralcio al rapido andamento del processo. L'imputato, coi suoi interrogatori durante l'istruzione e con le difese che gli avvocati possono presentare alla Sezione d'accusa, è bastevolmente protetto, e può affrontare il pubblico giudizio, sicuro di far valere contro le prove dell'accusa i mezzi della propria difesa. Diventata esecutiva la sentenza d'accusa, potrebbesi senz'altro segnare la causa a dibattimento nella prossima quindicina della Corte d'assise, e il giudizio dovrebbe incominciare con l'esposizione orale dell'accusa, come in sostanza si pratica nei giudizi avanti i Tribunali, nè apparisce la ragione per la quale il sistema accusatorio non sia per quel modo affermato anco nei giudizi di competenza delle Corti d'assise, nè il perchè in questi sia necessario l'atto d'accusa scritto, il quale non ha un valore se non in quanto è conforme alla sostanza della sentenza d'accusa. Con la lettura di essa e con l'esposizione dell'accusa fatta oralmente dal P. M. dovrebbe aver principio il pubblico dibattimento ».

## II. — Giudizi.

In tema dei *giudizi* non sono molte cose degne di nota in questi discorsi, o si attengono più che altro al movimento della criminalità e all'andamento dei nuovi istituti generali, di cui io qui non debbo occuparmi.

Deplorano alcuni Procuratori generali ciò che già da tempo è risaputo, ossia che sia costume costante quello di applicare normalmente il minimo della pena. Ma ciò su cui particolarmente mi interessa intrattenermi si è sulla considerazione fatta da taluno tra essi intorno al difetto d'indicazione del punto di partenza nella durata o nell'ammontare della pena, per operare nel caso concreto gli aumenti o le diminuzioni conseguenti al concorso di circostanze aggravanti o diminuenti.

« I Tribunali (così il Procuratore generale di Bologna) non designano che raramente il punto di partenza, per far poi in seguito gli aumenti e le diminuzioni occorrenti, onde in appello è mestieri ricostruire i calcoli che i Tribunali dovrebbero stabilire esplicitamente, per poter tenerne conto in caso di aggravanti o scusanti. »

La stessa cosa ripetono i Procuratori generali di Cagliari e di Venezia.

Tale omissione produce non lievi inconvenienti; e, fra gli altri, se ne verifica uno abbastanza notevole in questi giorni in relazione all'ultima amnistia, che, in caso di condanna per più reati, non può congruamente applicarsi ove non emerga quale pena sia stata inflitta per ciascuno; e invece molte e molte sentenze di condanna indicano la pena complessiva risultante dal concorso, senza significare, come dovrebbero, le singole pene applicate, e giustificare quindi l'operazione compiuta per giungere al risultamento dell'unica pena.

Questo, che tanto si attiene anche alle garanzie di una retta amministrazione della giustizia, mi porse argomento alla formola di voto, che sottopongo alle deliberazioni della Commissione.

Debbo pure farmi eco delle lagnanze dei Procuratori generali di Brescia, Genova, Napoli e Perugia relativamente alla compilazione trascurata dei verbali, che danno appena una pallida immagine

della discussione, e che talvolta giungono persino, anzichè a completare, a contraddire i motivi delle sentenze.

Il Procuratore generale di Brescia lamenta « l'incuria e la negligenza con cui furono redatti in non pochi casi i verbali di udienza ». « Talvolta non si completavano coi motivi della sentenza, ma si contraddicevano; le circostanze importanti o non erano esposte o lo erano troppo laconicamente o in modo imperfetto. Dei riti della procedura non si attestava l'osservanza, come, per esempio, la prestazione del giuramento; poca nitidezza di caratteri, sovrapposizioni, raschiature, aggiunte senza corrispondenti approvazioni; e così veniva menomata la forza di prova che la legge attribuisce a quei pubblici documenti ».

Quello di Napoli deplora il troppo facile e frequente riferimento alle disposizioni scritte; e quello di Perugia, notando come i verbali « lascino molto a desiderare e non riescano a dare che una pallida immagine della vera discussione giudiziale », ne accagiona i Cancellieri svogliati e i Presidenti che non invigilano come dovrebbero.

Anche questo mi sembra tema meritevole di tutta l'attenzione nostra e del Governo.

Volgendoci alle Corti d'appello, è mestieri ancora una volta raccogliere le voci e i voti, le osservazioni e le proposte su di una questione, per quanto vecchia, tuttora insoluta.

Tutti gli oratori sono d'accordo nel lamentare l'eccesso nel numero degli appelli; particolarmente i Procuratori generali di Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Trani.

Convengono pure tutti che lo scopo precipuo degli appellanti è quello di far differire l'esecuzione della condanna, correndo un'alea soltanto, quella di vedersi diminuita la pena. Così i Procuratori generali di Cagliari, Palermo, Perugia, Roma, Trani.

Per questo il Procuratore generale di Messina vorrebbe abolito il divieto di aumentare la pena inflitta nella prima sentenza; e con lui concordano i Procuratori generali di Trani e di Palermo.

Mentre però da una parte si propugna l'abolizione senz'altro del gravame (Procuratori generali di Catania e di Roma), dall'altra parte si propongono rimedi atti a scemarne il numero e l'abuso. Il Procuratore generale di Cagliari, che vorrebbe conservato sol-

tanto l'appello dalle sentenze dei Pretori, ritiene che, non dedotti in tempo i motivi, le cause si dovrebbero eliminare dai ruoli, con provvedimento da prendersi in camera di consiglio. Lo stesso sostiene il Procuratore generale di Catanzaro, che, insieme al Procuratore generale di Macerata, vorrebbe fosse senz'altro provveduto all'esecuzione della sentenza del magistrato che la pronunziò, e che alla mancanza di motivi pareggerebbe i motivi troppo laconici (difetto di prova, pena eccessiva, ecc.), e che, pur conservando il beneficio dell'art. 403, lascierebbe libero il non appellante di profittarne, senza quasi costringerVELo mediante la citazione all'udienza. Il Procuratore generale di Messina esigerebbe in certi casi la costituzione in carcere dell'appellante; e quello di Potenza ritiene che si dovrebbe giudicare in appello come in cassazione, senza la presenza dell'imputato. Finalmente il Procuratore generale di Catania stigmatizza l'abitudine del magistrato di appello di diminuire la pena, che equivale, dice, alla censura del convincimento del primo giudice, esponendolo ai frizzi e alla barzelletta, e inducendolo a trasmodare in benignità, pur di veder confermate le sue sentenze.

### III. — **Giuria.**

Oggi che si vanno ripetendo gli attacchi contro la *giuria*, e a ogni verdetto che appaia erroneo o non concordi con la pubblica opinione suolsi farla bersaglio delle più aspre censure e anche di indecorose contumelie, non sarà inopportuno seguire l'apprezzamento che ne fanno i Rappresentanti del Pubblico Ministero. Il meno che si possa dire dei giurati è di accusarne la mitezza, l'indulgenza, la facilità nell'impietosirsi, nello scusare e nell'assolvere; tanto più è quindi importante conoscere qual sia l'avviso prevalente tra i funzionari che hanno l'ufficio di promuovere e di sostenere l'accusa.

Or bene, su 22 fra i Procuratori generali ch'ebbero a intrattenersene, soli 5 (Catania, Genova, Macerata, Messina, Parma) se ne dichiararono avversari, 4 (Ancona, Milano, Napoli, Venezia), fecero delle riserve, e ben 13 (Aquila, Bologna, Brescia, Cagliari, Casale, Catanzaro, Lucca, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trani) se ne dichiararono aperti fautori.

Per renderne più fedelmente il pensiero, cercherò di riprodurne testualmente le parole.

*I contrari.*

CATANIA. — « Io, da pratico, direi eccellente questa eminente democratica istituzione, se la libertà di coscienza del giurato fosse assicurata e sottratta alle influenze dell'intrigo, o di altre malefiche forze, che fortunatamente rare volte, producono scandalosi verdetti, che scuotono e sbalordiscono la pubblica opinione.... Il giurato è materialista, e dev'essere colpito nei sensi, non già nell'intelletto; onde tutte le volte che gli si presenta una quistione soggettiva, senza, ovvero con poca oggettività, manda tutto a monte. Come, senza andar pel sottile, afferma, non dico le attenuanti che son divenute ormai triste consuetudine, ma le dirimenti e le scusanti, desumendole da circostanze di nessun valore giuridico... Ciò ho creduto dire, non per combattere la giuria, della quale non sono nemico; ma per provare che la qualità dei verdetti lascia molto a desiderare, più nella città che nella campagna.... »

GENOVA. — « Quello... che maggiormente può chiamare a sé l'attenzione è il numero dei prosciolti.... Forse recano danno le industrie poste in opera dagli accusati, molto tementi la condanna, di allontanare il giorno del dibattimento,.... giacchè di tal modo si fa illanguidire l'impressione prodotta dal misfatto; nè vi porta difficoltà la detenzione preventiva, andando essa sempre in isconto di pena grave, quale la reclusione, salvo poscia invocare la prolungata detenzione medesima, come argomento atto almeno a destare la compassione. Peggio poi una certa facilità con cui si scambia o si confonde dai giudicanti una scusa di provocazione, massime se grave, un'azione andata oltre gl'intendimenti del colpevole, un eccesso nel difendersi, colla genuina difesa legittima; senza dire che torna il più delle volte assai malagevole allontanare l'errore dal modo onde i giurati guardano l'eccesso predetto.... Gioverebbe... il restringere davvero ai casi gravissimi il giudizio delle Assise, col modificare, come altri ha suggerito, l'art. 12 del Codice processuale, accomunando alla Sezione d'accusa il principio che informa l'art. 252 di esso Codice.... Ricaverebbe poi considerevole beneficio, non la giustizia sola, ma insieme la scienza, da un ordinamento medico-legale, che istituisse collegi acconci a fornire

perizie.... Dopo tutto questo debbo però non tacere, che nell'anno ora finito non avemmo verdetti i quali possano assolutamente qualificarsi di scandalosi, come suolsi dire. »

MACERATA. — « ... Fra gli scogli, che insidiano la lealtà e la moralità dei responsi della giuria, è da annoverarsi l'abuso delle schede bianche..... Quando non è possibile riuscire ad un favore diretto, l'insinuazione della scheda bianca è il mezzo più facile all'intento, avvegnachè ben si arrende agli adescamenti quegli, cui si lasci supporre esistere il modo legittimo di liberare un colpevole, senza far peso alla coscienza, d'onde i nuovi Pilati a lavarsene le mani. »

MESSINA. — « ... alle Corti d'assise, di fronte a giurati, mancanti di quella diuturna esperienza che fa facilmente discernere il vero dal falso, le raffinate astuzie, gli artificiosi maneggi, le audacie, le impudenze eccedono ogni misura. Basta entrare in quelle sale, attendere con occhio scrutatore a quanto in esse di impreveduto, di mistificatore, di fenomenale avviene, per persuadersi. Gli stessi accusati devono tal fiata restare stupefatti di quanto si osa attestare a loro difesa. Il sano di mente è dipinto maniaco o quasi, diventa ubbriaco fradicio chi non si era mai sognato d'essere stato brillo; l'odio, lo spirito di vendetta, lo stesso brutale istinto di malvagità si trasforma in nobile, ardente passione... Queste sono le armi corte pertinacemente impugnate contro la società... Ecco perchè da tutte le parti del nostro paese si fa strada insistente, generale la voce : si aboliscano i giudici popolari, bando alla giuria, la bilancia della giustizia penale non sia ulteriormente affidata, anche per reati comuni gravissimi, a persone nella gran maggioranza profane delle discipline legali; ed a tanta maggior ragione, se il loro *si o no* riflette, non soltanto l'affermazione o la negazione di un fatto, ma la risoluzione di quistioni giuridiche, tal fiata ardue. Io non so se il voto delle popolazioni, sempre state riluttanti all'esercizio di un diritto e all'adempimento di un dovere, che nessuno forse compirebbe se non vi fosse costretto, sarà per essere soddisfatto. Certo è però che, fino a quando durerà in vita l'istituzione, sarebbe stretto obbligo di tutti di non lasciarla cadere in maggiore discredito ».

PARMA. — « Esito cotesto (delle troppe assoluzioni), che nonostante le riserve impostemi, voglio chiamare *deplorabilissimo*, per ciò, che starebbe a significare o che molti innocenti patirono il

danno e l'onta di un giudizio, o che molti delinquenti tornarono a funestare la società della loro presenza, non rade volte fra i plausi e le ovazioni di quel pubblico, che crea, come si dice, *l'ambiente favorevole* ».

*Gli incerti.*

ANCONA. — « Restringete ancora più il numero dei reati da rinviare alla cognizione dei giudici popolari; riducete ancora più le quistioni da proporsi alla loro soluzione, limitatele anzi alla sola affermazione del fatto puramente materiale; rimandate al magistrato responsabile la decisione di ogni quistione che rasenti anche lievemente il diritto, siano esse quistioni principali o secondarie; affidate ai giurati la sola raccomandazione alla Corte per la grazia delle attenuanti, ed i giudizi pubblici cominceranno ad acquistare, a mio credere, quella feconda serietà dalla quale non pare siano andati finora circondati. »

MILANO. — Deplora due verdetti assolutori, sebbene si dia « ragione assai facilmente delle dubbiezze e delle perplessità che possono sollevarsi anche nelle coscienze più rette innanzi alla furia di quelle tempeste dell'animo, di quelle crisi morali che vanno ad estinguersi nel sangue. È necessario però di mettersi in guardia e di dare il segno di allarme contro una tendenza pericolosa, che ogni dì va sempre più accentuandosi, quella cioè di sostituire ai criteri della legge i criteri propri e, quel che è peggio, le proprie impressioni. »

NAPOLI. — Alludendo alla applicazione dell'art. 46. « Non oserei toccare il merito di questi verdetti, e sarebbe temerità grande farne la disamina, senza conoscere le condizioni psichiche del giudicabile e i risultamenti dell'istruzione orale e scritta. »

VENEZIA. — « V'hanno talvolta, è vero, dei verdetti che ci sorprendono, che ci sembrano addirittura un naufragio della giustizia; ma in tal caso a noi magistrati altro non resta che di associarci come semplici cittadini a quel sindacato supremo della pubblica opinione, alla quale soltanto è affidato il compito di rilevare i traviamenti, gli errori, le aberrazioni così delle persone, come degli istituti, ai quali è affidato il sacro deposito della giustizia, come d'ogni altra pubblica amministrazione. »



*I favorevoli.*

AQUILA. — « I giurati abruzzesi sostennero con fermezza i dritti della giustizia, nè piegarono soverchiamente a blandizia; furono, tranne in pochi casi, misurati e circospetti nel determinare la penale responsabilità degli accusati, e, rimanendo pure nei confini dell'equità, niuna esagerata condiscendenza ebbero per i colpevoli. Usarono misericordia e giustizia ai traviati, severità ai nequitosi. »

BOLOGNA. — Strenuo paladino del giuri è quel Procuratore generale di fronte allo strepito inconsultamente fatto per il verdetto assolutorio dei falsificatori della rendita spagnuola, per il quale s'invocò addirittura la soppressione del giuri. « Esagerazioni — grida l'oratore — ... esagerazioni alle quali noi Italiani facilmente ci abbandoniamo, sia nell'esaltarci quando ci arrida una fortunata e lieta vicenda, sia nel deprimerci quando un fatto qualunque funesto o dannoso ci incolga. » Difendendo il giuri, egli ammette che possa errare, ma non mai per corruzione.

BRESCIA. — « Mi sia lecito far voti che non venga già abolita la giuria, presidio di libertà, ma possibilmente ristretta, meno che per reati politici e di stampa, in più angusti confini. »

CAGLIARI. — « Avuto riguardo all'ordinamento politico dello Stato ed a quelle istituzioni che vi fanno corona, i verdetti dei giurati, vuoi per l'istituto in sè, vuoi per il rispetto ond'è necessario che siano circondati, hanno un'autorità morale che è di grande presidio all'amministrazione della giustizia. E quando pure in certe specie di reati il giuri, trasportato da un intimo sentimento di alta moralità, vi obbedisce, spesso dal suo verdetto derivano un ammaestramento ed un bene che l'applicazione della fredda disposizione della legge non avrebbe potuto cagionare. »

CASALE. — « La giuria ha fatto sempre il dover suo. »

CATANZARO. — « I verdetti risposero alle universali aspirazioni: imperocchè, senza morbose simpatie o preconcetti che offuscano la serenità de' responsi, i giurati ammisero que' soli benefizi che agli accusati spettavano, e che anche il più rigoroso dei magistrati permanenti non avrebbe ad essi negato... Non rade volte occorre tutto l'ingegno e l'acume de' giurati per rinvenire nel dedalo delle pruove il filo conduttore, e rendere un verdetto il quale rispecchiasse la pubblica opinione. »

LUCCA. — « Va pur lodata la giuria di questo distretto, che nei suoi verdetti, senza preoccupazioni di persone e con pieno adempimento del proprio dovere, dette libero corso alla retta amministrazione della giustizia, con vantaggio della pubblica tranquillità, ed a monito ed esempio dei colpevoli ».

PALERMO. — Lamenta il Procuratore generale che questo « nobile istituto » sia stato fatto segno « ad ignobili accuse, ad inconsulte recriminazioni ». Egli trovò i giurati « sempre diligenti e imparziali, sempre giusti »; soltanto un po' troppo indulgenti nei reati di sangue, onde rivolge loro la « *fraterna* parola » di esserlo meno.

PERUGIA. — « I giurati umbri riescono con molta lode nel loro difficile ufficio ».

POTENZA. — « I giurati furono quasi sempre pronti e diligenti ai propri doveri, alcuna volta pietosi, ingiusti mai ».

ROMA. — « ... La giuria... ha in ogni tempo adempiuto alla sua missione ispirata al sentimento del dovere ed all'amore della giustizia ».

TORINO. — « Si ottennero verdetti i quali confortano a sperare che la giuria, penetrata dell'importanza dell'alto suo ufficio per la tutela sociale, corrisponderà sempre più degnamente al proprio compito ».

TRANI. — « ... I suoi pregi sono maggiori de' difetti, tra i quali pregi è quello che non ha l'abito di ridurre tutti i fatti alle prescrizioni della legge, e di poter supplire... a casi non apparsi alla mente di chi la dettò ».

Del resto, come diceva il Procuratore generale di Venezia, per i verdetti che sorprendono e che ripugnano, ai magistrati non resta che associarsi, come cittadini, al sindacato supremo della pubblica opinione. La quale, suscettibile anch'essa di travimenti, di errori e di aberrazioni, può manifestarsi ostile, come fatalmente avvenne per il verdetto bolognese nell'affare della rendita spagnuola, ma solo in casi speciali, non per progetto e per sistema, trattandosi di una istituzione che ne è la diretta emanazione.

Ciò, per altro, non vuol dire che l'istituzione sia senza difetti e che non se ne debba migliorare l'organismo, facendo capo soprattutto a una formazione più accurata e più illuminata delle liste, che giustamente furono dette la pietra angolare dell'edificio.

Insistono su questo punto capitale i Procuratori generali di Bologna, Brescia, Messina, Perugia, Trani, Venezia, nonchè taluni Procuratori del Re.

Lamenta il Procuratore generale di Brescia che del diritto conceduto alle Giunte distrettuali di eliminare i non idonei non si faccia una giusta applicazione, tantochè non rare volte si videro fra i giurati individui non nuovi al casellario penale, e taluni anche con condanne che escludono da quell'ufficio; onde ammonisce: « Sdegnino le Giunte qualunque invito per eliminazioni non consentite dal pubblico interesse. I forti, i capaci, gli onesti, che si ritirano, siano i primi sulle liste. Le sincere informazioni, la notorietà, il casellario, siano le fonti prime e non mai trascurate per qualsiasi umano riguardo ».

Il Procuratore generale di Perugia vorrebbe abolita qualche categoria fra quelle fissate dalla legge, p. es. « quella del censo, ora computato sempre in misura troppo ristretta, essendochè il criterio per farne parte lascia a desiderare una più sicura garanzia morale per la scelta migliore dei più idonei all'ufficio, nè vi abbia un'intima relazione fra quella condizione personale e la morale dell'ufficio ».

Altri oratori avvisano all'abolizione della ricusa, altri alla proscrizione delle schede bianche, altri ad altro.

Secondo i più, un'influenza salutare sul miglioramento dell'istituzione che ci occupa dovrebbe esercitarla una riforma del rito nei giudizi d'Assise.

Taluni oratori, non paghi della già avvenuta, vorrebbero una maggiore restrizione di competenza: così, per far qualche indicazione, i Procuratori generali di Ancona, Macerata e Brescia. Quest'ultimo, per giustificare il suo desiderato, si richiama a una regola di buona amministrazione, cioè di conseguire lo scopo che si prefigge qualunque istituzione pubblica con la minore spesa possibile. Nel triennio 1887-89, antecedente al nuovo Codice penale, in quel suo distretto le indennità pagate ai giurati sommarono a lire 66,865 20, di fronte al triennio 1890-92, nel quale si verificò la spesa di meno della metà, cioè di lire 27,862 10; con più le indennità ai Presidenti nel primo triennio, in lire 5,472, e nel secondo in lire 2,532 20: onde un risparmio complessivo di lire 41,942 90, e così una media di 13,980 lire all'anno. A ciò aggiungasi che presso

i Tribunali si suole usare assai maggiore parsimonia e minor lusso di testimoni che non presso le Assise, e, tenuto calcolo che le Corti di quel distretto hanno assai minor lavoro delle altre della maggior parte d'Italia, puossi con fondamento ritenere che in tutte le Corti d'assise d'Italia, con la minor competenza demandata ai giurati dal nuovo Codice, si abbia un'economia non inferiore a un milione all'anno.

A parte la restrizione, molto problematica, della competenza, è indiscutibile che, al fine cui s'intende, una riforma del rito, nel senso di eliminare la teatralità dei dibattimenti e l'affollamento nei giudizi, il lusso inutile delle testimonianze, l'abuso delle perizie, gli eccessi oratori, le lungaggini e gli stancheggi, come tante altre volte fu detto e come quest'anno, fra gli altri, ripetono e reclamano i Procuratori generali di Genova, Lucca, Macerata, Milano, Modena e Napoli, produrrebbe l'effetto desiderato; per quanto sia discutibile, secondo il pensiero del Procuratore generale a Milano, « l'efficacia delle leggi contro il procedere di certe tendenze alimentate dai facili successi che inebbriano gli spiriti leggieri ». Egli frattanto, non a torto, invoca l'esempio della Francia, con la quale abbiamo tanta comunanza di istituzioni giudiziarie, dove si è visto come si possano condurre a termine in uno o due giorni dibattimenti gravissimi, emozionanti in estremo grado, senza che si abbia avuto motivo a sospettare che le ragioni della giustizia non sieno state pienamente soddisfatte.

#### IV. — Argomenti speciali.

Parecchi degli oratori s'intrattengono di argomenti speciali, fra cui parvemi meritassero menzione quelli della delinquenza dei minorenni e della recidiva, che formano oggetto particolare dei nostri studi, e quello della precedenza del matrimonio civile al religioso, ch'è il soggetto di un disegno di legge pendente avanti al Parlamento.

« L'argomento della *delinquenza dei minorenni*, osserva giustamente il Procuratore generale di Bologna, è meritevole del maggiore interessamento e dei più accurati studi. » Invece nei discorsi d'apertura è generalmente trascurato. Speriamo che sia per

non esserlo più dopo il voto emesso dalla Commissione di statistica, affinchè nei prospetti sommari annessi ai discorsi l'esito dei giudizi sia posto in relazione con le circostanze della minorennità e della recidiva. Non foss'altro, avremo allora le cifre, che potranno di per sè stesse offrir tema di studio. Perchè non basta che ci si dica che « allarmante è la cifra che la prima gioventù fornisce alla delinquenza », come annunzia il Procuratore generale di Roma, il quale vede con dolore « presentarsi sovente nei dibattimenti penali figure di giovinetti coinvolti nelle violenze e ribellioni contro la pubblica forza, nelle offese alle persone, nei reati contro la proprietà, e persino affiliati in criminose associazioni »; o che « incessanti e vigili sollecitudini domandano », come incalza il Procuratore generale di Genova, il quale ne conta giudicati in primo grado presso tutte le giurisdizioni del distretto 4,298, più di due terzi dei quali condannati, e fra questi 546 recidivi; o che « i certificati del casellario sono lì a dimostrare che la delinquenza segue un ordine ascendente; epperchè, più che l'indulgenza, per gli adolescenti è meglio indicata, come profilassi efficace, una giusta severità » (Procuratore generale di Napoli); o magari che sommarono a tanti su tanti condannati.

Frattanto, egregiamente considera il Procuratore del Re a Salerno, « i numeri tacciono, ed è questa una lacuna della statistica, sulla specie dei delitti ai quali di frequente si abbandonano i minori; tacciono se nel commetterli furono soli o associati a uomini rotti al vizio; se recidivi e sottoposti alla patria potestà o alla tutela; tacciono quali fossero le condizioni della famiglia cui appartengono, quale il grado d'istruzione ».

Non c'è che il Procuratore generale di Bologna (e fra i Procuratori del Re quello di Como, il quale si occupa diffusamente dell'argomento) che arrischi qualche cifra. Egli, infatti, ci apprende che il numero dei giudicati fu di 2,269, dei quali 1,847 condannati, 422 assolti, 212 recidivi, con diminuzione rispetto all'anno 1891, cioè di 173 per i giudicati, di 287 per i condannati, di 79 per i recidivi, mentre gli assolti segnano un aumento di 114. Ritiene anche di poter affermare che non fossero chiamati a rispondere di reati gravi, avvegnachè 548 fossero giudicati dal Pretore urbano di Bologna, e degli altri la più parte dai Pretori del distretto. L'egregio oratore avrebbe voluto presentare una stati-

stica più particolareggiata, comprendente età, sesso, stato, condizione, istruzione; ma gliene mancò il tempo. Eppoi ci vorrebbero, dice egli pure, dei prospetti uniformi per l'uniformità delle osservazioni ai fini della statistica stessa.

Le cause e i rimedi son sempre quegli stessi. Il Procuratore generale ultimo citato vorrebbe che si considerasse anche il precoce sviluppo fisico e intellettuale e i diversi costumi per i quali oggi l'adolescente di un tempo è un giovane, il giovane un adulto; onde sarebbe stato più opportuno fissare la maggiore età penale al di sotto dei ventun anni. Quanto ai rimedi, oltre i noti, raccomanda la segregazione dei minori dagli adulti nelle carceri e l'applicazione dei surrogati di pena, tanto provvidamente stabiliti dal Codice penale. Accenna, a titolo d'encomio, all'opera della locale Società protettrice dei fanciulli abbandonati e maltrattati: opera meritoria finchè vuolsi, ma di scarsa efficacia, per la vita stentata ed effimera della Società stessa. L'invocare le Società protettrici di fanciulli abbandonati, come fa anche il Procuratore del Re a Urbino, è una buona e santa cosa, ma non ci vogliono larve di società, non sterili tentativi, ma istituti rigogliosi e fiorenti per concorso di favore cittadino: favore che non è mancato alla Nave Scuola-Officina del valoroso e benemerito prof. Garaventa (*Rivista penale*, vol. XXXVII, pag. 190 e 601), menzionata a titolo d'onore anche dal Procuratore generale di Genova. Il segreto della riuscita del Garaventa sta nella sua fede d'apostolo che gli accaparrò le simpatie e il contributo dei particolari e dei corpi morali.

La questione dei rimedi contro la precoce delinquenza si riduce, del resto, come nota il Procuratore del Re ad Alba, principalmente a una questione d'educazione, parentale finchè sia possibile, estranea negli altri casi, quello compreso, e non raro, di colpa dei parenti che spingono i loro ragazzi sulla via del delitto, « pur di trarne, come dice il Procuratore del Re a Brescia, con probabile propria impunità, condannevole profitto ». E poichè la è questione d'educazione, la è anche questione di prevenzione, con i relativi mezzi opportuni, quali sarebbero, secondo il Procuratore del Re a Napoli, « la severa applicazione della legge sull'istruzione obbligatoria, non disgiunta da una sana educazione che inculchi ai giovinetti l'abiettezza per il vizio e ne formi il carattere, la fondazione di riformatorii per i fanciulli, forse qualche colonia agricola, o meglio

l'assegnazione dei giovanetti alle famiglie coloniche, secondo l'esempio dell'Inghilterra e dell'America ». Dal canto suo il Procuratore generale di Roma invoca « un sistema di riformatorii, di istituti educativi per gli impuberi, e un regime carcerario che presieda alla cura delle tendenze colpevoli ».

Confermano i Procuratori del Re a Milano e a Napoli un fatto già constatato, che cioè la delinquenza dei minorenni prepondera nei grandi centri. Quanto al genere, pare che il prevalente sia quello dei delitti contro la proprietà e contro le persone. Per i delitti contro le persone il Procuratore del Re a Padova ammette che possano trovare una scusa nel bollore giovanile; ma per quelli contro la proprietà, quasi sempre preparati di lunga mano e perpetrati con tutta calma, non sa darsi spiegazione nè pace.

E con ciò l'argomento è a ritenersi esaurito, non senz'aggiungervi il suggello delle seguenti parole d'incitamento dettate dal Procuratore del Re a Como: « Salviamo i fanciulli dalla corruzione, togliamoli dagli ambienti depravati, impediamo che si abbrutiscano in un lavoro eccessivo, assicuriamo al corpo un pane, all'anima l'educazione, e allora avremo fatto opera civile..... Così certamente si possono combattere con efficacia mali gravi, e cento volte meglio di quanto non sia dato farlo col Codice penale. La sentenza che condanna il giovinetto condanna assai di più la società che lo abbandonò: il giovinetto tolto al mal fare è segnacolo di vittoria della civiltà ».

Anche l'argomento della *recidiva*, sia per manco di notizie statistiche, sia per manco di osservazioni, se non originali, che si elevino almeno al disopra dei soliti luoghi comuni, con la guida e sulla falsariga dei discorsi, si fa presto a esaurirlo.

E incomincio col solito ritornello, che questa volta tolgo a prestito dal Procuratore del Re a Mondovì: « La piaga della recidività trova una delle sue principali cause nel nostro deplorabile regime carcerario, per cui chi entra nelle prigioni già pericolante sulla via del male, ne esce troppo spesso più viziato e corrotto. »

È quindi invocata da ogni parte la riforma carceraria. « al provvido, supremo intento del Codice penale, il quale ha voluto che le nostre case di pena diventassero luogo di lavoro, di emenda, di redenzione » (Procuratore generale di Bologna). Ma fino a quando

rimarrà, come barbaramente direbbe il Procuratore generale di Napoli, « destituita d'ogni attuosa effettività », a giusto giudizio dello stesso oratore, « sarà vano sperare un miglioramento ». — « La riforma penitenziaria, soggiunge il Procuratore generale di Roma (e identiche osservazioni fanno i Procuratori generali di Bologna e di Catanzaro), è il compimento della legislazione penale, per modo che, mancando l'una, l'altra rimane senza effetto. E questo è grave nell'interesse della moralità pubblica e anche dello Stato, giacchè i delitti e i delinquenti, oltre che turbano la quiete sociale, hanno diretta influenza sull'economia e sul benessere del paese. È quindi da augurarsi che non sia più oltre trascurata la pratica attuazione di questa riforma, la quale, mentre varrà a integrare e rendere effettivo il provvido sistema penale introdotto dal nuovo Codice, avrà pure i suoi benefici effetti sulle condizioni della delinquenza ».

La *precedenza obbligatoria del matrimonio civile* al religioso, salvo errori od omissioni, non trova ostilità in alcuno degli oratori, mentre vi si dichiarano esplicitamente favorevoli i Procuratori generali di Bologna, Brescia, Casale, Catania, Catanzaro, Lucca, Messina, Perugia, Potenza, Trani e Venezia.

Il Piemonte e la Liguria lamentano in minor numero gli abusi del matrimonio religioso. Nondimeno il Procuratore generale di Casale attribuisce ad essi i 545 figli illegittimi procreati nel suo distretto nel 1892, e invoca la sanzione repressiva, non per odio alla potestà ecclesiastica, ma « per ottenere osservanza, senza delusioni, alle leggi, onde non venga il giorno in cui, per non aver pensato spontaneamente alla ossequenza ai patrii istituti, lo sconforto, l'isolamento, le lagrime e la miseria siano il solo retaggio di tanti disgraziati, inconsci espiatori delle colpe e riluttanze altrui ».

In Lombardia, il Procuratore generale di Brescia, dove è più sensibile l'abuso, nota come a ben poco approdino i pretesi consigli e le esortazioni del clero per la celebrazione del matrimonio civile, consigli ed esortazioni di cui non risulterebbe la sussistenza, come invece sussiste il rifiuto dei parroci a dare le occorrenti notizie, donde si desume « un certo quale spirito di ribellione ». Il Procuratore generale riconosce nel disegno di legge « tutto ciò che havvi di più nobile, di più morale in mezzo a un popolo civile,



voglio dir l'istituto della famiglia ». « Il numero dei matrimoni illegittimi costituisce un vero scandalo, un disordine sociale, che il legislatore non può e non deve tollerare. Una gran parte degli atti della vita è turbata. Turbata nell'esercizio dei diritti di successione, turbata nell'adempimento degli obblighi militari, turbata nella stessa ingenua confidenza di quelle sventurate che si credono e non sono mogli e madri avanti la legge, e spesso si vedono abbandonate alla disperazione e alla miseria. » Il progetto non offende la libertà di chicchessia, ma la rafforza, « e servirà anche per i ministri del culto a rendere più efficaci i loro ammonimenti ed esortazioni, che troveranno pieno riscontro e appoggio nel precetto legislativo ».

« L'abuso dei matrimoni semplicemente religiosi (dice il Procuratore generale di Venezia), molto accentuato in queste provincie, concorre potentemente ad aumentare il numero di codesti sciagurati (minorenni delinquenti), e richiama l'attenzione di chiunque sia preposto alla tutela della pubblica morale, e si preoccupi della sorte di tante innocenti creature destinate ad aumentare il numero di quegli altri poveri figli della sventura gettati là, nave senza nocchiero in questo mare procelloso della vita, quasi condannati a espiare le colpe dei genitori, che, snaturati, vollero negar loro un nome, abbandonarli alle umiliazioni ed alle sventure innarrabili della prole bastarda. Gli è che il connubio religioso scompagnato dal matrimonio civile serve non di rado a scopo e mezzo di seduzione e d'inganno; ed è sempre una tentazione tanto più forte ad un mancamento di fede, ad un abbandono, quanto più impunito, ed imposto da sensuali passioni, il cui fomite va sempre crescendo, come provano le statistiche ». Sembra però che « dietro l'esperienza quotidiano dei gravissimi danni che ne conseguono, come cioè di giovanette abbandonate dai mariti, di figliazioni ritenute illegittime, e via via, si imponga oramai allo Stato il dovere di intervenire con una legge, la quale ristauri l'ordine turbato nella famiglia e nella società per opera di chi, sotto l'usbergo della religione, combatte le nostre istituzioni civili, anche a costo di mettersi in contraddizione coi doveri più sacri che la religione stessa ha la missione di raccomandare e difendere ».

Riferite le cifre che, dice, « sono per sè eloquentissime », il Procuratore generale di Bologna, si augura « che la sapienza del legislatore provveda come consigliano ragione e giustizia ».

Quello di Ancona inneggia al Ministro, che, « con plaudito coraggio, sostenne la precedenza del matrimonio civile col nobile scopo di legalizzare lo stato disonorante e fuori legge di tante famiglie ».

Il Procuratore generale di Perugia attribuisce egli pure al matrimonio soltanto religioso una gran parte dei fanciulli abbandonati, e caldeggiando la proposta riforma, dice che il pubblico potere « troverà aiutatrice leale e severa la stessa autorità ecclesiastica, che non può non deplorare su tal punto un dualismo inopportuno e dannoso ».

Il provvedimento, nota il Procuratore generale di Roma, è reclamato dalla necessità di « consolidare nei costumi e nelle abitudini del paese » l'istituto del matrimonio civile; « e a raggiungere questo intento fa uopo di assicurarne la rigorosa osservanza, senza la quale continuerebbe uno stato di cose che turba l'ordine e la pace della famiglia ».

Anche la Toscana non è estranea al triste costume. Il Procuratore generale di Lucca plaude però egli pure al progetto di legge, che scagiona dagli appunti mossigli di offendere la libertà degli sposi e della Chiesa. Non la libertà degli sposi, poichè « quelli che ricorrono al solo rito religioso, compiendone tutte le preliminari formalità, hanno già dimostrato il pieno interesse ed il fermo proposito di rendere legittima e indissolubile la loro unione; quindi ad essi non può essere di offesa l'altro obbligo di far precedere il matrimonio civile, che solo può regolare i giuridici rapporti tra di loro, rispetto alla prole e di fronte alla società. » Non la libertà della Chiesa, « imperocchè con ciò non si viene affatto a proibire l'unione religiosa, ma l'effettuazione di essa si sottopone all'adempimento di un'altra formalità analoga a quelle che la Chiesa stessa richiede prima della celebrazione del sacramento ». Tanto è ciò vero che la Santa Sede consentì la divisata precedenza obbligatoria nei concordati con la Francia e col Belgio e nelle leggi napoletane. « Ad ogni modo la libertà della Chiesa deve procedere in armonia con quella della società civile, diversamente si sottoporrebbe lo Stato alla Chiesa, cosa esclusa dal nostro e da tutto il diritto pubblico europeo ».

Nelle provincie meridionali, dove pure non si lamentano i maggiori abusi, i Procuratori generali sono pienamente concordi nel concetto dello schema.

Il Procuratore generale di Napoli rileva che « la libertà di contrarre il matrimonio ecclesiastico, scompagnato dal rito civile, si risolve praticamente, per moltissimi casi, nella possibilità di coonestare, con decorose apparenze, unioni, alle quali non presiede un serio proposito dei doveri coniugali, se pure non siano occasionati da mire decisamente immorali ».

« Essa è un fomite di meno onesti intendimenti, essa è un mezzo efficace per isviare buon numero di cittadini dal vero matrimonio giuridico, crescendo così il numero delle donne sacrificate e dei figli sfortunati della pienezza dei diritti famigliari. Di fronte a questo male, che potrebbe assumere proporzioni maggiori, a ragione lo Stato non deve *lasciar fare, lasciar passare*, come se si trattasse di una crisi economica, se gli è vero che la missione dello Stato consiste appunto nel custodire e confortare la morale pubblica, e nell'assicurare i diritti delle future generazioni, conservando quel livello generale di costumatezza, senza di che potrebbe dissolversi la civile convivenza ».

Parlando dell'argomento, il Procuratore generale di Potenza osserva: « Un gran numero dei matrimoni religiosi non trovano riscontro nei registri di stato civile. La causa è riposta, più che nel malanimo, nella impotenza dei contraenti di poter questo, e quello insieme, celebrare; e più che nei malvagi e tenebrosi consigli, nell'apatia della classe non abbiente, la quale, ad evitare incomodi e non avendo rapporti giuridici da regolare, non cura di porsi nella tutela delle leggi. Da qui perturbamenti nelle famiglie, figli disconosciuti, successioni defraudate, donne gettate sul lastrico e tragici avvenimenti ». Ricordati quindi i precedenti, e, fra altri, il decreto Pepoli del 31 ottobre 1860, fa voti per l'approvazione della legge, onde impedire « che dinanzi alla legge un gran numero d'italiani siano senza padre e senza famiglia ».

« Quale profonda perturbazione dell'ordine morale (esclama il Procuratore generale di Trani) non produce, difatti, quella schiera di nati da tali unioni, prive di effetti civili? Non si apre ad essi un abisso, quasi figli della venere vaga, della libertà amorosa? Che dir, poi, dell'esca che offrono alle seduzioni e ai tradimenti; dello sconvolgimento dell'ordine delle successioni; della manomissione de' diritti e doveri, che la legge sancisce nei rapporti dei coniugi fra loro e dei genitori verso i figli; e delle disposizioni, che si fru-

strano e si mettono nel nulla, dell'uomo e della legge, fondate sulla condizione di vedovanza, potendosi dire, della donna infida; di aver trovato il rimedio alle sue peccata?!... L'Italia, è vero, ha esitato a far sacrificio del principio di assoluta libertà, che sperava potere applicare senza danno nella sua legislazione; ma, quando tutta la iattura n'è venuta e ne verrebbe sempre più, non pare si possano più ritardare le sanzioni penali, in omaggio alla morale pubblica offesa ».

Il Procuratore generale di Catanzaro non è meno favorevole per la sanzione penale di cui si tratta, dimostrando il diritto dello Stato d'intervenire in argomento. « Nè per combattere questa legittima restrizione alla sconfinata libertà della sanzione religiosa si potrebbe opporre l'indifferenza con cui la legge riguarda il concubinato naturale, i cui effetti non sono guari dissimili, e spesse volte sono anche più dannosi di quelli che produce il solo matrimonio religioso; imperocché da una parte non si rinviene nel concubinato puramente naturale quella purificazione e comunanza di dritti e quel consorzio della intera vita che forma il carattere costitutivo del matrimonio; e dall'altra il sentimento morale è così vivo ancora e profondo, e tanta influenza esercita, che da tutti si sente la necessità imperiosa di occultar nel mistero e nelle tenebre un legame non riconosciuto dalla legge e non benedetto dal sacerdote ».

Anche in Sicilia non è indifferente il numero dei matrimoni soltanto religiosi e i Procuratori generali delle tre Corti non mancano di farne oggetto di studio speciale, invocando il rimedio dalle sanzioni penali. « È una fra le tante manifestazioni di avversità politica all'unità della patria (dice il Procuratore generale di Palermo), al nostro risorgimento ed alla nostra rigenerazione. » Deplora la libertà esorbitante fin qui ammessa. « Certa cosa è che lo spirito di ostilità abusandone, si volge alle credule plebi e consiglia nodi infauti per alimentare il sentimento di una lotta, che ripugna allo stato di civiltà in cui ci troviamo; a quella libertà di coscienza, che costituisce l'intimità dei cuori, la spiritualità delle credenze, la purificazione del culto e la moralità delle opere. Conosco che la libertà si alimenta della libertà; ma quando essa trasmoda, è la forza della legge che può solo contenerla ed infrenarla. » E rivendica il diritto d'intervenire allo Stato, il quale « non deve permettere che si faccia

a spargere il turbamento e lo scompiglio nelle coscienze, creando una famiglia di bastardi, senza nome e senza stato »; chè « se la religione è rivolta a regolare le credenze e la fede, lo Stato non deve sopportare che siano manomessi i dritti della coscienza, della ragione e della verità ».

Il Procuratore generale di Catania ricorda l'opera benemerita ma insufficiente delle Commissioni mandamentali costituite anni or sono in alcune provincie per promuovere la celebrazione dei matrimoni civili. E i matrimoni religiosi « ripullularono più rigogliosi ».

« Or di quanti delitti e di quante sciagure siano causa tali matrimoni, non vi è chi nol sappia. È davvero uno stato anormale insopportabile, e la storia giudiziaria contemporanea registra non poche spose col solo rito religioso, le quali, per non dover sostenere la vista delle rivali spose civili, corsero forsennate alla strage del traditore o al suicidio!... Però ventisei anni di dura prova valgono a dimostrare che il fanatismo religioso ed i pregiudizi del volgo, nonchè le fiere, persistenti ostilità che il clero frappone, sia pure per sincere convinzioni, sono insormontabili, per cui i matrimoni solamente religiosi esorbitano tuttavia, se non prevalgono; e si assiste allo straziante spettacolo di chi (non sono pochi) si trova contemporaneamente *concupino* in faccia al Codice, *sacrilego* in faccia alla Chiesa, vale a dire marito ecclesiastico di una e marito legittimo di altra, con figli d'ambo i lati ».

« *Libera Chiesa in libero Stato* fu detto (osserva finalmente il Procuratore generale di Messina); e sia sempre così, perchè non può essere altrimenti, quando non si voglia, come non si deve, vulnerare il rispetto dovuto alla libertà di coscienza. Resti indiscutibile ed indiscussa l'efficacia piena per i credenti del sacramento; ma poichè esso nella sua estrinsecazione si risolve in un contratto civile della massima importanza, la legge deve salvaguardarlo e metterlo al coperto da ogni possibile insidia, da qualsiasi pericolo, così nell'interesse degli sposi contraenti, come in quello dei figli che fossero per nascere dalla loro unione. Dura da troppo tempo cruenta di danni esiziali e tal fiata irreparabili per la società l'ostinata resistenza, perchè non abbia ad intervenire il Governo e far sì che, sino all'ultimo meato della nazione, la famiglia, risplenda la maestà dello

Stato e si estenda fino ad essa indiminutamente il prestigio della suprema sua autorità ».

Su questo ultimo argomento ho creduto di dovermi intrattenere alquanto per l'attualità sua e del disegno di legge che pende avanti alla Camera, di cui io non sono entusiasta, benchè ne riconosca l'opportunità.

E con ciò è finita questa mia Relazione, dolente che tre cause principalmente abbiano contribuito a scemarne il pregio e l'interesse: la scarsa messe veramente statistica dei discorsi presi in esame; le limitazioni impostemi dai compiti riserbati ad altri colleghi; e la mia insufficienza.

Chiudo col formulare le seguenti proposte :

\* La Commissione, prese in esame le Relazioni statistiche « (parte penale) dei signori Procuratori generali, richiama specialmente l'attenzione del Ministro Guardasigilli intorno ad alcuni inconvenienti da essi segnalati nell'amministrazione della « giustizia penale, i quali possono essere rimossi senza ricorrere « ad alcuna riforma legislativa. E cioè:

« 1° sulla durata eccessiva, in generale, di non poche procedure « dure e in ispecie dei pubblici dibattimenti, sia davanti i Tribunali, « sia, e più, davanti le Corti d'assise;

« 2° sul modo con cui vengono compilati i processi verbali, « così nel periodo istruttorio, come nel pubblico dibattimento, che « non sogliono riprodurre esattamente e fedelmente i risultamenti « processuali; nonchè sul modo di scritturazione dei medesimi;

« 3° sul difetto di designazione nelle sentenze di condanna « del punto di partenza della pena o delle pene applicate, prima di « procedere agli aumenti o alle diminuzioni conseguenti al « compimento delle circostanze aggravanti o diminuenti o al concorso di « più reati.

« La Commissione incarica il Comitato di provvedere perchè, « tanto nei prospetti sommari annessi alle Relazioni statistiche del « Pubblico Ministero, quanto nelle pubblicazioni analitiche annuali, « l'esito dei giudizi sia posto in relazione :

« a) con le forme iniziali della procedura, specialmente riguardo « alla citazione diretta e direttissima;

« b) con le circostanze della minore età e della recidiva. »

LUCCHINI. Il contenuto della prima parte delle sue proposte non è che il risultato dello studio di talune fra le più notevoli osservazioni fatte dai Procuratori generali nei discorsi inaugurali. La seconda parte contiene l'espressione di due desideri, per avere maggiori notizie su punti importanti per lo studio della procedura penale e della delinquenza, cioè sull'esito dei giudizi in relazione con le forme iniziali del procedimento (e l'utilità di questa ricerca risulta pure dalle osservazioni di molti Rappresentanti il Pubblico Ministero), sulla criminalità dei minorenni e sulla recidiva; argomenti questi, sui quali è più che necessario che la Commissione raccolga finalmente i materiali e le osservazioni da tanto tempo richiesti.

Del resto, salvo il contenuto delle sue proposte, egli è pronto ad accettare qualsiasi modificazione di forma che piaccia ai colleghi di introdurvi.

PRESIDENTE. A proposito della prima proposta dell'on. Lucchini, non sarebbe forse inopportuno di aggiungervi qualche parola per deplorare l'uso invalso nei nostri Tribunali e nelle nostre Corti d'assise, di interrogare, in modo non consentito dalla legge, i testimoni, vale a dire chiedendo loro apprezzamenti sia su fatti determinati, sia sulle condizioni morali degli accusati.

Secondo il nostro sistema procedurale, il testimone deve essere chiamato a deporre unicamente sulle circostanze del fatto, non sulle proprie impressioni.

RIGHI. L'osservazione dell'on. Presidente è giustissima; ma basterà che se ne tenga conto nei verbali delle sedute della Commissione.

FORTIS. Dalla prima proposta dell'on. Lucchini si potrebbero togliere le parole *in specie*, senza alterarne il concetto.

LUCCHINI. Accetta la modificazione dell'on. Fortis, e desidera sia aggiunto l'inciso « e sulle cause che vi possono influire ».

PRESIDENTE. Legge e mette ai voti il n. 1 delle proposte Lucchini, così modificato:

« La Commissione, prese in esame le Relazioni statistiche (parte « penale) dei signori Procuratori generali, richiama specialmente « l'attenzione del Ministro Guardasigilli intorno ad alcuni inconve-

« nienti da essi segnalati nell'amministrazione della giustizia penale, « i quali possono essere rimossi senza ricorrere ad alcuna riforma « legislativa. E cioè:

« 1° sulla durata eccessiva, in generale, di non poche proce-  
« dure e dei pubblici dibattimenti, sia davanti i Tribunali, sia, e  
« più, davanti le Corti d'assise, e sulle cause che vi possono in-  
« fluire ».

La Commissione approva.

FORTIS. Rispetto alla seconda proposta presenta un emenda-  
mento per sostituire alle parole: « che non sogliono riprodurre  
esattamente e fedelmente » le altre: « che non sempre riprodu-  
cono esattamente ».

LUCCHINI. Accetta l'emendamento dell'on. Fortis.

AURITI. Occorrerebbe ricordare le disposizioni degli art. 316  
e 317 del Codice di procedura penale, nelle quali sono enunciate le  
indicazioni le quali, a pena di nullità, devono contenere nel ver-  
bale di udienza.

COSTA. Modificherebbe a sua volta l'emendamento dell'on.  
Fortis, sembrandogli più opportuno che, invece di dire « che non  
sogliono riprodurre », si dica piuttosto « affinché riproducano. »

FORTIS. Non può accettare la modificazione del senatore Costa,  
giacchè bisogna appunto esprimere il concetto che nei processi ver-  
bali manca realmente l'esatta e fedele riproduzione dei risultamenti  
processuali. Tutt' al più si potrebbe dire invece di « esattamente »  
« fedelmente. »

COSTA. In tal caso sarebbe meglio usare l'espressione « nei modi  
prescritti dalla legge. »

FORTIS. Concorda in questa dizione.

PRESIDENTE. Mette ai voti il numero secondo delle proposte del  
Relatore colle modificazioni introdotte dagli on. Fortis e Costa.

« La Commissione richiama l'attenzione del Ministro Guar-  
« dasigilli:

« 2° sul modo con cui vengono compilati i processi verbali,



« così nel periodo istruttorio, come nel pubblico dibattimento, che  
« non sempre riproducono nei modi prescritti dalla legge i risulta-  
« menti processuali; nonchè sul modo di scritturazione dei mede-  
« simi ».

La proposta è approvata.

INGHILLERI. Quanto alla terza proposta, circa il difetto di designazione nelle sentenze di condanna del punto di partenza della pena o delle pene applicate, dubita che sia nella competenza del Ministero di grazia e giustizia di provvedervi, tanto più che questa mancanza non può considerarsi come una violazione di legge. Se vi fosse illegalità, spetterebbe ad ogni modo alle magistrature superiori, e non al Ministro Guardasigilli, di rilevarla.

CURCIO. Vorrebbe che in fine di questa terza proposta si aggiungessero le parole « e dei reati continuati » ovvero « e alla continuazione dei reati. »

COSTA. Fa osservare al senatore Inghilleri che la proposta del Relatore non accennava alla illegittimità dei giudicati, nei quali manca la enunciazione del punto di partenza delle pene, giacchè il dichiarare illegale una sentenza è un apprezzamento di esclusiva competenza del magistrato superiore.

È innegabile però che si tratta di un'irregolarità di metodo nella motivazione, che, fra le altre cose, obbliga il giudice d'appello a fare il computo delle pene.

D'altronde nulla impedisce che questi inviti il magistrato di primo grado ad indicare il punto da cui è partito nell'applicazione della pena e che l'on. Guardasigilli raccomandi ai Procuratori generali e ai Procuratori del Re di non omettere nelle loro requisitorie l'enunciazione già ricordata.

Facendo una tale raccomandazione, il Ministero non esce dai limiti delle sue attribuzioni, perchè non fa altro che ricordare l'osservanza di una forma esteriore di ragionamento.

AURITI. Ritiene che sia piuttosto frequente il caso lamentato dal prof. Lucchini. Il magistrato di appello può benissimo censurare la sentenza di primo grado per la mancanza della indicazione del

punto di partenza delle pene, e la Corte di cassazione, anche senza annullare la sentenza, dolersi di tale omissione.

Ma non è necessaria alcuna deliberazione su questo punto; se l'inconveniente esiste, esiste pure il rimedio nella censura dei magistrati superiori.

TONDI. Nel caso in discussione non si tratta di un'illealtà, ma soltanto di un'irregolarità, che minaccia peraltro di diventare tradizionale per l'acquiescenza dei Rappresentanti il Pubblico Ministero. Non crede adunque che si possa negare al Guardasigilli il diritto di raccomandar loro che nelle sentenze non si dimentichi di accennare il limite di pena da cui si è partiti nell'infliggere la condanna.

FORTIS. Si associa alla proposta dell'on. Lucchini. Si tratta di un fatto anormale e contrario allo spirito della legge, al quale è bene trovare subito un rimedio.

Vorrebbe che, per dimostrare maggiormente la necessità di un provvedimento, si aggiungessero dopo la parola « difetto » le altre « non infrequente. »

FERRI. L'art. 29 del Codice penale non prescrive che si faccia nella sentenza il computo della pena: dubita, quindi, che approvando la proposta del prof. Lucchini, si venga a modificare il testo della legge, richiedendo una formalità da essa non imposta.

LUCCHINI. La sua proposta mira semplicemente a rilevare una irregolarità di metodo, non un difetto della legge, a trovare, in altre parole, un mezzo più adatto per applicare il precetto della legge. Nè gli sembra che esca dai limiti delle attribuzioni della Commissione il segnalare questo inconveniente al Governo, dal momento che spetta ad essa di richiamare l'attenzione del Ministero sui fatti più importanti che risultano dall'esame dei discorsi inaugurali e dei volumi analitici della statistica giudiziaria.

È dolente di dissentire dall'on. Auriti; ma d'altronde il fatto che parecchi Procuratori generali deplorano questo inconveniente, dimostra che esso è abbastanza esteso. Ciò è confermato d'altra parte dalle difficoltà a cui i magistrati si sono trovati di fronte nell'applicazione del recente decreto di amnistia, per causa appunto del modo in cui è fatto generalmente il computo delle pene.

Al senatore Inghilleri ha già risposto l'on. Costa, ed al consigliere Curcio fa osservare che è inutile aggiungere nella sua proposta le parole « continuazione del reato », perchè il reato continuato è già compreso nella espressione di « concorso di più reati. » Accetta infine l'aggiunta proposta dall'on. Fortis.

**PRESIDENTE.** Legge e mette ai voti la proposta del Relatore, colla modificazione apportatavi dall'on. Fortis:

« La Commissione richiama l'attenzione del **Ministro** Guardia-  
« sigilli :

« 3° Sul difetto non infrequente di designazione nelle sentenze  
« di condanna del punto di partenza della pena o delle pene appli-  
« cate, prima di procedere agli aumenti o alle diminuzioni conse-  
« guenti al computo delle circostanze aggravanti o diminuenti o al  
« concorso di più reati. »

La proposta è approvata a maggioranza.

**LUCCHINI.** Modifica in parte le parole che precedono le sue ultime proposte, riducendole del seguente tenore :

« La Commissione prega il Comitato di studiare se sia possi-  
« bile che, ecc., ecc.

**DE' NEGRI.** Gli duole di dover dichiarare subito all'on. Lucchini che il suo desiderio potrà difficilmente essere soddisfatto.

L'aggiungere ne' prospetti sommari le notizie che l'on. collega richiede, ossia quelle dell'esito dei giudizi messo in relazione con le forme iniziali della procedura, con la minore età e con la recidiva, vorrebbe dire raddoppiare la mole e il contenuto di questi prospetti, che allora non si potrebbero davvero chiamare più « sommari ».

Oltre di che, prima di inserire nei prospetti sommari le nuove rubriche desiderate dal prof. Lucchini, bisognerebbe introdurle nei registri giornalieri, affinché i Cancellieri avessero modo di desumerle dai medesimi in fin d'anno. La Commissione rammenterà certo gli inconvenienti derivati dall'aver chiesto nei prospetti sommari notizie che non si contenevano nei registri, tanto che essa dispose di instituirne appositamente uno per le Corti d'assise, a fine di agevolare la compilazione del prospetto sommario per la parte concernente i giudizi di questa magistratura.

Ora l'aggiungere nei registri le rubriche sull'esito dei giudizi in corrispondenza colla forma del procedimento, la minore età e la recidiva è possibile?

I registri giornalieri furono ridotti e riformati quando entrò in vigore il sistema della scheda nel 1890, ed una delle ragioni principali che ci indusse a far ciò, fu quella di non sopraccaricar troppo di lavoro i funzionari delle Cancellerie. Mentre questo lavoro va crescendo ogni anno per le sempre maggiori richieste di notizie da parte nostra e da parte del Ministero della giustizia, potremo noi aumentare ancora il numero delle colonne dei registri, numero che, nonostante le riduzioni fatte, rimane sempre molto grande? Bisogna riflettere che le notizie volute dall'on. Lucchini importerebbero l'aggiunta non di poche, ma di parecchie colonne, perchè si tratta di notizie in funzione le une delle altre.

Un miglior partito sarebbe quello di valersi delle schede per ricavarne le informazioni che stanno a cuore del nostro collega.

Ma in una Relazione, che leggerà posdomani alla Commissione, sono accennate le difficoltà che si incontrano nel lavoro di spoglio e l'assoluta deficienza di mezzi per intraprenderlo in cui, per alcuni anni, s'è trovato l'Ufficio della statistica giudiziaria. E se si è potuto ora incominciare questo spoglio, si è però stati costretti a limitarlo alle sole notizie più essenziali.

L'indagine desiderata dall'on. Lucchini aumenterebbe di non poco la mole del lavoro, e coi mezzi attualmente disponibili, ciò vorrebbe dire rinunciare a vederlo compiuto; mentre la circostanza che nelle statistiche annuali pubblicate dopo il 1889 manca ogni notizia sulle qualità personali degli imputati rende tanto più urgente di pubblicare i risultati dello spoglio delle schede.

LUCCHINI. Insiste nelle sue proposte, giacchè è urgente avere precise notizie su due fattori così gravi della criminalità, quali sono appunto la delinquenza dei minorenni e la recidività. Queste notizie non parrebbero a lui concludenti se scompagnate da quella sull'esito del giudizio.

In fin dei conti gli sembra di non domandare se non quello che è umanamente possibile; ad ogni modo è pronto a modificarla la sua proposta, purchè ne resti fermo il concetto.

**COSTA.** Il comm. De'Negri deve ancora riferire sulla statistica compilata col metodo delle schede individuali per gl'imputati di delitti; si potrebbe quindi discutere la proposta del prof. Lucchini dopo la lettura della relazione del comm. De'Negri.

**LUCCHINI.** Accetta il rinvio.

**FORTIS.** Vorrebbe fare ancora una proposta o per meglio dire esprimere un desiderio, che vedrebbe volentieri comunicato al Ministro Guardasigilli dal Presidente della Commissione. Sarebbe quello di provvedere affinché tanto i verbali di udienza quanto le sentenze siano scritti con migliore calligrafia, in modo che possano leggersi senza fatica.

**PRESIDENTE.** Terrà conto del desiderio dell'on. Fortis.

La seduta è tolta alle ore 7 pomeridiane.

## **Seduta del 15 giugno 1893.**

### **Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.**

Sono presenti i Commissari: Auriti, Boccardo, Bodio, Canonico, Costa, Curcio, De' Negri, Ferri, Fortis, Inghillieri, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Righi, Sandrelli e Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 5 pomeridiane.

Il segretario Borgomanero dà lettura del processo verbale della precedente seduta, che è approvato.

PRESIDENTE. Invita il comm. Bodio a riferire sul movimento della delinquenza nell'anno 1891.

### **Relazione del Direttore generale della statistica sul movimento della delinquenza nell'anno 1891.**

#### **I.**

Ho l'onore di presentare alla Commissione i volumi della statistica giudiziaria per l'anno 1891. Essi sono, per la sostanza, simili a quelli dell'anno precedente e sono compilati con lo stesso metodo.

Per ciò che riguarda la statistica civile, interessa di notare che le notizie riguardanti i provvedimenti di volontaria giurisdizione furono raccolte questa volta mediante elenchi nominativi, invece che nella forma di prospetti numerici, come si faceva per l'addietro, e quindi abbiamo garanzia migliore di esattezza. Oltre a ciò, fu ampliata e modificata la tavola dei fallimenti, includendovi le indicazioni, altra volta richieste dalla Commissione, sul tempo da cui

erano stati iniziati i fallimenti pendenti e sulle spese. Queste ultime sono divise in *spese di amministrazione* (cioè *soccorsi al fallito e di altra specie*) e *giudiziali* (ossia *retribuzioni dovute al curatore e altre spese*).

Il volume della statistica penale contiene una tavola nuova, che riguarda i *provvedimenti circa la liberazione condizionale*. Conviene vedere quale applicazione abbia ricevuto questo nuovo istituto della nostra legislazione penale; quante volte e per quali titoli di reati sia stato concesso ai condannati il beneficio della liberazione condizionale.

Il volume della statistica penale del 1891, come quello già dell'anno precedente, essendo compilato unicamente sugli elementi forniti dai *registri giornalieri*, manca delle notizie sulle qualità personali e sulla recidività degli imputati, le quali debbono essere dedotte dallo spoglio delle schede individuali. La statistica penale del 1890 e del 1891 è dunque per una parte incompleta, e dovrà essere integrata coi risultati dello spoglio delle schede.

Questo spoglio è stato ultimato per l'anno 1890 e si stanno riassumendo per la stampa le notizie dei singoli Tribunali.

Un saggio del lavoro viene presentato alla Commissione, e non mi dilungo intorno ad esso, perchè sarà oggetto di un'ampia comunicazione da parte del comm. De' Negri.

In base ai risultati esposti nel volume che ho presentato, riassumerò le notizie più importanti sulla delinquenza nel 1891 e cercherò, per quanto lo consentano i diversi Codici, di paragonare l'ultimo anno con i precedenti.

Nel 1890, quantunque fosse già attuato il nuovo Codice penale, non possiamo constatarne gli effetti che parzialmente ed in modo assai incerto. Nel 1890 si applicarono ad un tempo il Codice nuovo e i Codici Sardo e Toscano, attesochè dei reati deferiti al giudizio dei magistrati nel 1890, si può calcolare che due quinti, circa, fossero commessi nel 1889 od in anni antecedenti. Tali almeno sono le proporzioni in cui si distribuiscono nella statistica tedesca i giudicati secondo la data del fatto a cui si riferiscono; e per un criterio di approssimazione, non è fuor di luogo citare l'esperienza dell'ufficio imperiale germanico, che da più anni compila la statistica penale col mezzo della scheda. Infatti nel 1890 furono giudicati dai tribunali della Germania 498,390 reati per infrazione al Codice comune a

tutto l'Impero od a leggi speciali comuni pure a tutto l'Impero (escluse, cioè, le contravvenzioni prevedute dal Codice penale, le contravvenzioni finanziarie e le infrazioni a leggi particolari dei vari Stati). Di questi 498,390 reati, 296,801 erano stati commessi nel 1890 e 201,589 erano avvenuti o nel 1889 o in anni precedenti.

Per i reati commessi in Italia prima del 1890, accadeva spesso di applicare, come più miti, i Codici aboliti. Inoltre si deve porre mente che, quando una nuova legislazione va in vigore, occorre sempre un po' di tempo perchè essa entri veramente nella pratica giudiziaria e scompaiano le difficoltà e le incertezze di una prima applicazione.

Ad esempio, quantunque il nuovo Codice prescriva che nel concorso di più reati la pena deve essere complessiva, e stabilisca anzi le norme per calcolare quest'unica pena, tuttavia nel 1890 vi furono dei magistrati che continuarono a pronunciare due o più pene (per esempio, la detenzione e la reclusione). Ciò risultò pure all'Amministrazione carceraria, la quale si trovò talvolta incerta di fronte all'esecuzione di sentenze che indicavano una duplice pena da scontarsi.

Parimenti, sebbene per il nuovo Codice si debba ritenere che l'omicidio commesso congiuntamente ad un reato contro la proprietà costituisce un'unica azione criminosa (art. 366, nn. 5 e 6), nondimeno nel 1890 si trovarono parecchie sentenze che ritennero esservi stati in questi casi due reati, ossia un omicidio ed un furto, ovvero un omicidio ed una rapina.

È solamente nel 1891 che si può cominciare a vedere all'opera con minori perturbazioni la nuova legislazione e si possono constatarne gli effetti, sia rispetto all'esito dei giudizi e delle pene, sia rispetto alla fisionomia della criminalità. Certi fatti, che prima sfuggivano alla sanzione penale, sono ora colpiti dal nuovo Codice; per altri reati gli elementi costitutivi furono in parte mutati; mutate pure sono le condizioni per cui si può far luogo all'azione penale, essendo molto cresciuto il numero dei reati non perseguibili che dietro querela della Parte lesa. Tutto ciò fa cambiare l'aspetto della criminalità, diminuire il numero di certi reati, aumentare quello di altri, quando pure nel fatto non si fossero alterate le condizioni morali del paese.



Nel mettere a confronto i dati del 1890 e del 1891 con quelli degli anni precedenti, non dobbiamo dimenticare queste avvertenze; altrimenti si può giungere a conclusioni errate. Così pure nello studiare e paragonare per i vari anni l'opera delle diverse magistrature (Pretori, Tribunali, Corti di assise), bisogna sempre aver presenti le mutazioni di competenza che furono introdotte dalle disposizioni per l'attuazione del nuovo Codice.

## II.

Ciò premesso, cominciamo a considerare, in generale, il numero dei reati denunciati, istruiti e giudicati nei singoli anni dal 1880 al 1891.

L'aumento nel numero totale dei reati verificatosi nell'anno 1890 crebbe ancora nel 1891. I dati delle denunce, delle istruttorie e dei giudizi si confermano a vicenda. Limitandoci a tener conto dei reati giudicati, troviamo che dal 1883 al 1891 sono aumentati di 140,000 circa.

Ma per verificare se questo aumento rappresenti un peggioramento delle condizioni della delinquenza, è necessario analizzare più da vicino le varie specie di reati. Occorre vedere quale parte abbiano, nel cresciuto numero dei reati, le semplici contravvenzioni e le infrazioni a leggi speciali. È vero che alcune di queste infrazioni rappresentano veri e propri atti criminosi, che non si distinguono per la loro intrinseca natura dagli altri delitti (quali ad esempio le bancherotte prevedute dal Codice di commercio, certe frodi prevedute dalla legge sulla sanità pubblica); ma nella massima parte sono semplici violazioni di leggi amministrative e politiche, che debbono essere punite per necessità fiscali e per tutela dell'ordine pubblico.

Le contravvenzioni e le infrazioni di leggi speciali, in tutti i paesi seguono un movimento ascendente, quasi si direbbe parallelo al progredire dei rapporti della vita civile.

Basti l'esempio dell'Inghilterra, dove i condannati con rito sommario (*Persons tried summarily*) dai giudici di pace o dai magistrati di polizia crescono ogni anno di numero.

GIUDICATI DAI GIUDICI DI PACE O DAI MAGISTRATI DI POLIZIA IN INGHILTERRA.

Anno 1879 . . . . .	641,038
» 1886 . . . . .	639,776
» 1887 . . . . .	663,887
» 1888 . . . . .	668,558
» 1889 . . . . .	689,158
» 1890 . . . . .	738,061
» 1891 . . . . .	733,140

Ora la massima parte delle persone condannate in via sommaria sono giudicate per vere e proprie contravvenzioni, ossia per leggi che toccano al buon ordinamento della società e dello Stato, senza essere effetto di reali tendenze criminose. La legislazione amministrativa e sociale aumenta ogni anno la categoria di quelle azioni od omissioni che importano una sanzione penale.

Per esempio i soli giudicati per infrazioni alla legge sull'istruzione primaria (*Elementary Education Act*) furono 76,173 nel 1885, 80,519 nel 1889, 87,439 nel 1890, 96,601 nel 1891.

Anche in Italia le infrazioni previste da leggi speciali e le contravvenzioni sono venute crescendo di numero, per modo che ad esse principalmente va attribuito l'aumento generale della delinquenza dianzi notato.

Infatti troviamo che il loro numero si è addirittura raddoppiato dal 1885 al 1891 (chè più addietro del 1885 non si può risalire, atteso il modo con cui furono compilate le statistiche fino a quell'anno).

CONTRAVVENZIONI PREVISTE DAL CODICE PENALE E CONTRAVVENZIONI O DELITTI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI O DA REGOLAMENTI GENERALI O LOCALI.

Anno 1885 . . . . .	113,535
» 1886 . . . . .	121,758
» 1887 . . . . .	126,734
» 1888 . . . . .	140,078
» 1889 . . . . .	151,726
» 1890 . . . . .	191,171
» 1891 . . . . .	207,451

Per gli anni 1890 e 1891 devesi tener conto delle nuove contravvenzioni sottoposte a sanzione penale dal Codice penale ita-

liano, come l'ubriachezza, punita prima dal solo Codice toscano, ma non dal sardo (1).

Nel 1890 e 1891 si ebbero:

CONTRAVVENZIONI PER UBERIACHEZZA GIUDICATE DALLE VARIE  
AUTORITÀ GIUDIZIARIE.

Anno 1890. . . . .	16,129
» 1891. . . . .	16,057

Bisogna però avvertire che alcuni reati i quali, prima del nuovo Codice, erano considerati come delitti, quali la mendicizia e il porto d'armi, costituiscono ora speciali contravvenzioni, e quindi concorrono ad accrescere il numero di queste.

Vi furono infatti:

CONTRAVVENZIONI GIUDICATE.

ANNI	Mendicizia	Porto d'arma	Altre contravvenzioni in fatto d'armi e di materie esplodenti	Contravvenzioni concernenti la pubblica tutela della proprietà
1890 . . . . .	7 406	12 074		1 894
1891 . . . . .	8 766	14 064	1 865	1 293

La maggior parte di queste contravvenzioni era compresa, negli anni precedenti, fra i delitti (2).

Ma, oltre che per queste particolari ragioni di aumento, dovute

(1) Le statistiche pubblicate prima del 1890 non distinguevano l'ubriachezza fra le contravvenzioni prevedute dal Regolamento di polizia punitiva della Toscana (art. 60).

Non possiamo quindi sapere quante fossero queste contravvenzioni in Toscana prima del 1890, ma si può ritenere che rimanessero inferiori a 700.

Infatti nel 1890 non vi furono che 623 contravvenzioni per ubriachezza giudicate in Toscana e nel 1891 ve ne furono 723.

(2) Dalle statistiche degli anni precedenti al 1890 non si può ricavare il numero di questi reati allora ritenuti delitti, fuorchè per il porto d'arma. Se ne ebbero:

nel 1887 . . . . .	15,441
nel 1888 . . . . .	16,338
nel 1889 . . . . .	15,936

Quanto alla mendicizia e ai reati contro la tutela della proprietà, erano riuniti, nella classificazione dei delitti, con altri reati affini.

al nuovo Codice, le contravvenzioni e le violazioni di leggi speciali continuarono a crescere nel 1890 e nel 1891, per ragioni intrinseche alle odierne condizioni civili e sociali, e comuni, come si è visto, a tutti gli Stati.

Veniamo ora alla delinquenza vera e propria, depurata, per così dire, da quest'elemento fittizio che sono le contravvenzioni ed i reati contro leggi speciali.

Troviamo che i delitti sono bensì aumentati nei due ultimi anni, ma non in proporzioni così notevoli, quanto le contravvenzioni. Ecco infatti le cifre :

DELITTI (*escluse le contravvenzioni ed i reati previsti da leggi speciali*)  
GIUDICATI NEGLI ANNI 1885-91.

Anno 1885 . . . . .	236,535
» 1886 . . . . .	250,124
» 1887 . . . . .	198,614
» 1888 . . . . .	207,757
» 1889 . . . . .	218,756
» 1890 . . . . .	212,882
» 1891 . . . . .	238,087

Passando ora alle singole specie di questi delitti, metterò in evidenza quali sono quelle aumentate nel 1890 e 1891.

Una specie di reato che si è fatto più frequente nel 1891 è quella delle *resistenze e violenze contro l'autorità*.

Nel 1891 si ebbero infatti 11853 violenze ed oltraggi giudicati dalle varie Autorità giudiziarie, mentre questi reati erano stati :

nel 1890. . . . .	9,231
nel 1889. . . . .	9,817
nel 1888. . . . .	9,923
nel 1887. . . . .	10,517

Si tratta, del resto, di una classe di infrazioni che, anche in altri paesi, va del continuo aumentando.

Per esempio, in Germania i condannati per offese e violenze contro i pubblici funzionari (*Gewalt und Drohungen gegen Beamte*) sono cresciute da 11,948 nel 1882 a 13,268 nel 1891.

E nel Belgio si nota lo stesso fatto, secondo le cifre del quin-

quennio 1881-1885, l'ultimo per cui fu pubblicata in quello Stato la statistica penale:

	1881	1882	1883	1884	1885
Oltraggi contro pubblici funzionari. . .	2 220	2 267	2 541	2 537	2 781
Ribellioni commesse da una sola persona. . . . .	280	330	200	239	256
Ribellioni in riunione di più persone. .	548	520	585	510	528
<i>Totale</i> . . .	3 048	3 117	3 326	3 286	3 565

Crebbero pure in misura notevole le *diffamazioni* e le *ingiurie*. Esse, mentre negli anni precedenti (1885-1889) erano discese da 33,000 a 22,000 circa, sono aumentate d'un tratto a 42,000 nel 1890 e a 46,000 nel 1891. La cifra del 1891, che conferma quella del 1890, dimostra che non si tratta di un fatto accidentale al primo anno in cui entrò in vigore la nuova legge, ma di un fatto reale, che probabilmente sta in relazione col disposto di questa medesima legge.

Forse la maggior severità con cui questi reati sono puniti dal Codice e la loro più precisa configurazione hanno contribuito a rendere più frequenti le querele delle Parti lese, e quindi ad iniziare un maggior numero di procedimenti.

Anche in Germania i reati d'ingiuria e di diffamazione vanno aumentando, quantunque in proporzione molto minore di quella osservata per l'Italia. Il numero dei condannati per diffamazione ed ingiurie fu il seguente negli anni 1882-1890:

CONDANNATI PER DIFFAMAZIONE ED INGIURIE (*Beleidigung*).

Anno 1882 . . . . .	38,971
» 1883 . . . . .	39,911
» 1884 . . . . .	42,616
» 1885 . . . . .	40,859
» 1886 . . . . .	42,586
» 1887 . . . . .	44,084
» 1888 . . . . .	42,959
» 1889 . . . . .	43,600
» 1890 . . . . .	45,351
» 1891 . . . . .	44,809

Tornando all'Italia, continuiamo ad osservare quei reati che seguirono nel 1890 e 1891 una curva ascendente.

Tali sono i furti, che dal 1884 sono sempre andati aumentando, salvo una passeggera diminuzione nel 1887 :

FURTI DI OGNI SPECIE GIUDICATI DALLE VARIE MAGISTRATURE.

Anno 1884 . . . . .	43,736	(148. 96 ogni 100,000 abitanti)
» 1885 . . . . .	51,986	(175. 04 id. )
» 1886 . . . . .	54,859	(183. 22 id. )
» 1887 . . . . .	42,853	(141. 59 id. )
» 1888 . . . . .	47,597	(155. 72 id. )
» 1889 . . . . .	50,121	(161. 96 id. )
» 1890 . . . . .	49,907	(159. 79 id. )
» 1891 . . . . .	54,156	(171. 54 id. )

Avverto che qui, pei nostri confronti, si ebbe cura di eliminare l'effetto perturbatore che avrebbe potuto avere per gli ultimi anni la nuova legislazione penale. La quale, come è noto, ha inchiuso fra i delitti e collocato nel capo del furto lo *spigolamento nei fondi altrui* (art. 405), che prima, dal Codice sardo, era ritenuto una contravvenzione ed inchiuso fra queste anche nella statistica.

Nelle cifre recate più sopra si è escluso anche per il 1890 e il 1891 lo spigolamento dalla somma totale dei furti. Perciò l'aumento delle cifre negli ultimi anni risponde ad una realtà.

Anche gli altri reati contro la proprietà, diversi dai furti, sono in aumento. Per le frodi nei commerci e nelle industrie tale aumento fu dal 1880 al 1891 progressivamente accelerato. Da 480 nel 1880 si sale a più di 1000 nel 1888, e negli anni successivi si raggiungono le seguenti cifre :

FRODI NEI COMMERCII E NELLE INDUSTRIE.

Anno 1889 . . . . .	1,351
» 1890 . . . . .	1,483
» 1891 . . . . .	1,574

Forse il nuovo Codice, che ha determinato più esattamente le varie ipotesi e i vari casi passibili di frode, non è estraneo a questo aumento di cifre degli ultimi anni.

Le rapine, che erano andate continuamente scemando di numero

dal 1880 al 1889, effetto delle migliorate condizioni della sicurezza pubblica, sono cresciute di nuovo nel 1890 e 1891; ma rimangono sempre molto lontane dai primi anni del periodo.

RAPINE, ESTORSIONI E RICATTI GIUDICATI.

Anno 1880 . .	1,212	(4.26 ogni 100,000 abit.)	
» 1881 . .	961	(3.38 id.)	)
» 1882 . .	705	(2.45 id.)	)
» 1883 . .	735	(2.53 id.)	)
» 1884 . .	663	(2.26 id.)	)
» 1885 . .	631	(2.12 id.)	)
» 1886 . .	526	(1.75 id.)	)
» 1887 . .	493	(1.63 id.)	)
» 1888 . .	539	(1.76 id.)	)
» 1889 . .	571	(1.85 id.)	)
» 1890 . .	778	(2.49 id.)	)
» 1891 . .	719	(2.28 id.)	)

Se ci volgiamo ora a dare uno sguardo agli altri paesi, vediamo come anche in parecchi di questi i reati contro la proprietà siano in aumento.

In Germania, mentre dal 1882 (primo anno in cui fu compilata una statistica uniforme per tutto l'Impero) i furti diminuirono di numero fino al 1887, negli ultimi anni hanno all'opposto preso a crescere in una misura forte, come si vede da queste cifre:

CONDANNATI PER FURTO IN GERMANIA.

	1888	1889	1890	1891
Furto semplice ( <i>Einfacher Diebstahl</i> ) . . . .	65 060	71 881	70 945	75 256
Furto semplice con recidiva ( <i>Einfacher Diebstahl im wiederholten Rückfalle</i> ).	10 185	11 085	10 983	11 483
Furto grave ( <i>Schwerer Diebstahl</i> ). . . . .	6 972	7 978	8 370	8 695
Furto grave con recidiva ( <i>Schwerer Diebstahl in wiederholten Rückfalle</i> ).	2 160	2 412	2 427	2 499
<i>Totale</i> . . . .	84 377	93 356	92 725	97 933

Tutte le specie di furto sono in aumento, compresi i furti commessi da persone recidive in questo reato.

Oltre i furti, anche altri reati contro la proprietà crebbero di numero in Germania, specialmente le frodi (*Betrug*).

CONDANNATI PER FRODE IN GERMANIA.

	1886	1887	1888	1889	1890	1891
Frode ( <i>Betrug</i> ) . . . . .	12 360	13 101	13 493	15 205	15 661	17 012
Frode con recidiva ( <i>Betrug im wiederholten Rückfalle</i> ) .	1 249	1 459	1 485	1 643	1 703	1 937

E così pure in Francia. Se riuniamo insieme le varie specie di furto e sommiamo i condannati dalle Corti di assise e dai Tribunali, troviamo che furono:

Nel 1886 . . . . .	41,936
» 1886 . . . . .	41,819
» 1887 . . . . .	43,139
» 1888 . . . . .	45,518
» 1889 . . . . .	46,825

In Inghilterra, all'opposto, i reati contro la proprietà si mantengono da alcuni anni in condizioni pressochè stazionarie:

CONDANNATI PER FURTO IN INGHILTERRA.

Anno 1886 . . . . .	39,219
» 1887 . . . . .	40,555
» 1888 . . . . .	41,762
» 1889 . . . . .	41,729
» 1890 . . . . .	39,589
» 1891 . . . . .	39,141

Fra i reati che in Italia nel 1890 e 1891 andarono diminuendo troviamo le lesioni. Da 72,000 nel 1889 si discende a 54,000 nel 1890 e a 57,000 nel 1891.

Però questa diminuzione così forte ed improvvisa dipende assai più dalla nuova legge penale che da un effettivo decremento di questo reato. Come è noto, secondo il Codice sardo (art. 550) erano perseguibili esclusivamente a querela di Parte le ferite, che avevano prodotto un danno corporale guaribile in cinque giorni. Invece, secondo il Codice entrato in vigore nel 1890 (art. 372, ultimo capoverso), l'azione penale deve sempre iniziarsi su domanda della Parte lesa ogni volta che le lesioni abbiano cagionato un danno corporale guaribile entro dieci giorni.



Quindi deve essere certo non piccolo il numero delle lesioni per le quali (o per indulgenza della Parte lesa, o perchè questa è venuta ad una composizione coll'offensore) non si inizia l'azione penale ovvero l'azione stessa si estingue per remissione.

Che la remissione sia molto frequente per le lesioni, possiamo constatarlo osservando i risultati messi in luce dalla statistica fatta collo spoglio delle schede individuali.

Mentre sino ad ora colla statistica compilata coi registri non conoscevamo l'esito delle istruttorie e dei giudizi che complessivamente per tutte le specie dei reati, la statistica fatta colle schede ci permette di conoscere quell'esito in rapporto ad ogni singola specie.

Limitandoci a considerare alcuni compartimenti pei quali sono già terminati i lavori riassuntivi, troviamo per le lesioni (rispetto alle quali, quando erano di minima gravità, poteva per legge avvenire la remissione della querela) i seguenti risultati durante il periodo istruttorio:

IMPUTATI PROSCIOLTI PER LESIONI NEL PERIODO ISTRUTTORIO NEL 1890.

COMPARTIMENTI	In complesso	Per remissione
Piemonte . . . . .	881	832
Liguria . . . . .	500	454
Lazio . . . . .	(1) 435	218
Sardegna . . . . .	396	372

Ed il fatto medesimo si osserva nel periodo del giudizio :

IMPUTATI DI LESIONI PROSCIOLTI COL GIUDIZIO NEL 1890.

COMPARTIMENTI	In complesso	Per remissione
Piemonte . . . . .	836	613
Liguria . . . . .	289	161
Lazio . . . . .	377	205
Sardegna . . . . .	469	242

(1) Per 174 fu dichiarato il proscioglimento per il motivo che non poteva esercitarsi l'azione penale, cioè ne era stata fatta la denuncia, ma non data la querela di Parte.

Dalle lesioni passiamo agli omicidii.

La diminuzione costante di questi reati dal 1880 in poi non è venuta meno neppure negli ultimi due anni.

OMICIDII DI OGNI SPECIE GIUDICATI.

Anno 1880	. .	3,326	(11. 69 ogni 100,000 abitanti)
» 1881	. .	3,217	(11. 30 id. )
» 1882	. .	2,871	( 9. 99 id. )
» 1883	. .	2,693	( 9. 28 id. )
» 1884	. .	2,572	( 8. 76 id. )
» 1885	. .	2,616	( 8. 81 id. )
» 1886	. .	2,572	( 8. 59 id. )
» 1887	. .	2,974	( 9. 82 id. )
» 1888	. .	2,736	( 8. 95 id. )
» 1889	. .	2,611	( 8. 44 id. )
» 1890	. .	2,236	( 7. 16 id. )
» 1891	. .	2,098	( 6. 65 id. )

Non solo, come ho detto, la diminuzione è sempre stata costante, ma anzi negli ultimi anni fu anche più sensibile.

Dal 1889 al 1890 è stata di 400 e dal 1890 al 1891 di 200.

Potrebbe darsi quindi che, negli anni prossimi, s'avesse da constatare di nuovo qualche leggiero aumento, e ciò per quelle oscillazioni in più od in meno che si osservano in una curva statistica, anche quando la sua tendenza generale è, come in questo caso, al discendere.

Infatti, guardiamo ai reati denunciati e seguiti da istruzione che, meglio di quelli giudicati, riproducono le condizioni effettive della criminalità propria di ciascun anno, poichè, come sappiamo, la somma dei reati giudicati si compone, per circa tre quinti, di reati avvenuti in quell'anno, e pel rimanente di reati avvenuti e denunciati in anni precedenti.

Gli omicidii denunciati e seguiti da istruzione nel 1891 sono leggiermente aumentati rispetto a quelli del 1890, ma rimangono sempre al disotto di quelli del 1889.

Si ebbero infatti:

ANNI	OMICIDII			
	denunciati		sottoposti ad istruzione	
	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti	Cifre effettive	Ogni 100,000 abitanti
1888 . . . . .	4 302	14. 06	4 021	13. 16
1889 . . . . .	4 000	12. 92	3 750	12. 12
1890 . . . . .	3 628	11. 62	3 102	9. 93
1891 . . . . .	3 944	12. 49	3 152	9. 98

Ciò induce a credere che la statistica del 1892 segnerà probabilmente un piccolo aumento nel numero degli omicidii giudicati; ma non per questo sarà infirmata la conclusione che risulta evidente da tutte le cifre riferite, che cioè gli omicidii vanno scemando.

E si avverta che qui, nel paragonare le cifre del 1890 e 1891, con quelle degli anni precedenti, la legislazione non può esercitare alcun effetto, perchè le innovazioni introdotte dal nuovo Codice riguardano soltanto la pena e le circostanze aggravanti e qualificanti di questo reato; il concetto ne è rimasto identico.

Quanto all'antica *grassazione con omicidio*, che prima formava un reato a sè ed era compreso fra i reati contro la proprietà, mentre ora non è che una specie dell'omicidio, essa anche per gli anni 1890 e 1891 è stata sommata cogli altri omicidii.

Non insisto in questa analisi delle varie specie di infrazioni e trascuro altri reati, che non presentano notevoli differenze negli ultimi anni rispetto ai precedenti, come la falsità in monete ed in atti, i reati contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, ecc.

Concludendo, credo si possa dire che, per una parte, l'aumento di delinquenza nel 1890 e 1891 è dovuto a contravvenzioni, od a fatti che non perturbano la sicurezza sociale, e per una parte ancora a nuove figure prevedute dalla legge penale.

Inoltre alcuni veri delitti (furti, rapine, truffe) sono effettivamente cresciuti e le condizioni della delinquenza contro la proprietà sono peggiorate.

Circa i reati contro le persone, la mutata legislazione non permette di trarre deduzioni sicure, nè rispetto all'aumento delle diffamazioni ed ingiurie, nè rispetto alla diminuzione delle ferite. Quanto

al reato più grave contro le persone, l'omicidio, seguita a diminuire.

A questo rapido esame del movimento della delinquenza nel 1890 e nel 1891 aggiungerò qualche cenno sull'esito dei giudizi e sulle pene. Anche da queste, dalla loro specie e durata, si possono trarre alcuni altri indizi, che valgono a meglio ritrarre le condizioni della criminalità negli ultimi anni.

### III.

Quanto all'esito dei giudizi, la proporzione delle condanne è diminuita nel 1890 e nel 1891 presso tutte le Magistrature.

#### CONDANNATI DALLE VARIE MAGISTRATURE NEGLI ANNI 1879-1891.

ANNI	CONDANNATI					
	dai Pretori		dai Tribunali penali		dalle Corti d'assise	
	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati dai Pretori	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati dai Tribunali	Cifre effettive	Ogni 100 giudicati dalle Corti d'assise
1879 . .	231 735	70.54	—	—	7 109	75.03
1880 . .	262 035	71.79	—	—	7 805	73.76
1881 . .	231 665	70.51	66 244	74.79	7 684	74.14
1882 . .	235 808	69.71	61 509	75.96	6 065	73.71
1883 . .	232 594	69.27	58 414	77.05	5 702	70.16
1884 . .	254 930	73.16	55 168	75.94	5 311	70.50
1885 . .	273 463	72.81	53 103	75.27	5 513	69.59
1880 . .	280 810	71.56	51 654	74.67	4 930	70.01
1887 . .	259 387	68.37	50 426	75.21	5 546	69.81
1880 . .	282 646	67.73	52 369	76.47	5 366	72.11
1889 . .	292 041	66.58	54 088	75.96	5 089	71.13
1890 . .	270 613	59.15	62 080	72.75	3 225	67.34
1891 . .	290 625	58.07	66 475	69.88	3 135	68.67

Innanzi ai Pretori da 66 condannati ogni 100 giudicati nel 1889 si è discesi a 59 su 100 nel 1890 ed a 58 nel 1891.

La ragione di ciò deve essere soprattutto cercata nella nuova legislazione penale, la quale ha aumentato il numero dei reati pro-

seguibili solo a querela della Parte lesa ed ha quindi reso più numerosi i proscioglimenti per la remissione della Parte.

Che a questo motivo principalmente si debba attribuire la maggior frequenza dei proscioglimenti nel 1890 e nel 1891, si vede dall'esame delle diverse ragioni per cui i Pretori pronunciarono dichiarazione di non farsi luogo.

Mi limito a paragonare il 1891 e il 1890 col 1889, perchè, per gli anni anteriori, fanno difetto i dati analitici necessari per questo raffronto.

IMPUTATI PROSCIOLTI DAI PRETORI NEGLI ANNI 1889-1891.

ANNI	IMPUTATI PROSCIOLTI DAI PRETORI			
	in totale	per dichiarazione di non luogo		per assoluzione
		per inesistenza di reato, per cause escludenti l'imputabilità, ecc.	per remissione della Parte lesa o per oblazione accettata	
1889. . . . .	144,355	58,390	26,741	59,224
1890. . . . .	184,319	52,497	87,875	43,947
1891. . . . .	207,234	54,705	101,886	50,643

Mentre il numero degli imputati per cui vi fu dichiarazione di non farsi luogo per inesistenza del fatto o del reato, ovvero per cause escludenti l'imputabilità, o per estinzione dell'azione penale (prescrizione, amnistia, ecc.), è diminuito nel 1890 e di poco cresciuto nel 1891, e mentre il numero dei prosciolti per assoluzione (cioè perchè gli imputati non erano autori del fatto o per non provata reità) è diminuito così nel 1890 come nel 1891, troviamo che i prosciolti per remissione sono quasi *quadruplicati* in questi due ultimi anni.

L'influenza dei reati d'ingiuria e delle lesioni (per i quali reati, come si è visto, la remissione è frequentissima) è qui evidente.

Bisogna però avvertire che, anche prima del nuovo Codice, si notava una tendenza all'aumentare dei proscioglimenti nei giudizi dei Pretori. La proporzione dei condannati da 73 nell'84, da 71 nell'86 era discesa a 68 nell'87, a 66 nel 1889. Ciò era forse effetto di quelle piccole contravvenzioni, di quei lievi reati, che, in numero sempre maggiore, son portati al giudizio del Pretore e per i quali

questo non sempre ritiene opportuna una condanna a pochi giorni di detenzione od a poche lire di ammenda.

Lo stesso fatto che abbiamo notato per i Pretori, si osserva per i Tribunali e per le Corti di assise, quantunque in proporzioni molto minori.

Per i Tribunali da una proporzione di 75 per cento, mantenutasi pressochè costante in tutto il periodo anteriore alla nuova legislazione, si discende a 72 per cento nel 1890 e 69 per cento nel 1891.

Anche per i Tribunali la ragione dell'aumento dei proscioglimenti è dovuta al maggior numero di remissioni come risulta da queste cifre:

IMPUTATI PROSCIOLTI DAI TRIBUNALI PER REMISSIONE.

Anno 1888 . . . . .	1,051
» 1889 . . . . .	1,175
» 1890 . . . . .	3,030
» 1891 . . . . .	4,101

Quanto alle Corti di assise, la proporzione dei condannati fu nel 1890 di 67 per cento e nel 1891 di 68, mentre nel 1889 era stata di 71 per cento.

Qui si tratta piuttosto di un fatto che perdura da più anni, che non di un effetto della nuova legislazione. I reati di competenza della Corte di assise sono pressochè tutti di azione pubblica e poca influenza può avervi avuto la remissione.

Si tratta, dicevo, di un fatto che si osserva da più anni. Invero, mentre nel 1879 la proporzione dei condannati avanti alle Corti era di 75 per cento, essa è andata via via scemando a 74, 73, 71, 70, giungendo fino, in un anno (nel 1887), a 69 per cento.

Per giudicare dell'effetto della nuova legislazione rispetto ai giudizi delle Assise non possiamo limitarci all'esperienza di soli due anni. Bisogna attendere ancora qualche tempo per vedere che influenza abbia sui giudizi coi giurati il nuovo sistema penale e la diminuita competenza delle Assise.

Passiamo alle pene.

Un confronto fra i dati del 1890 e 1891 e quelli degli anni precedenti non è facile. La mancanza di una classificazione particolareggiata delle pene secondo la loro durata nelle statistiche degli

anni anteriori al 1887 ci obbliga ad un confronto molto sommario. Avverto che la comparazione fra le pene inflitte sotto l'impero della nuova legislazione e quelle pronunciate quando vigevano ancora i Codici aboliti, è fatta in base alle norme di parificazione stabilite nelle disposizioni per l'attuazione del Codice penale (art. 20).

Il confronto fra i vari anni dal 1881 al 1891 è esposto in questo prospetto:

ANNI	CONDANNATI ALLE PENE									
	dell'ergastolo		della reclusione o della detenzione per più di 5 anni		della reclusione o della detenzione per meno di 5 anni o del confino o degli arresti per più di 5 giorni		della multa o dell'ammenda superiore alle 50 lire		degli arresti non oltre 5 giorni o dell'ammenda non superiore a lire 50	
	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati
1881.	604	0.20	4 977	1.63	112 244	36.73	29 192	8.57	161 576	52.87
1882.	456	0.15	3 986	1.31	106 261	35.03	28 810	9.50	163 869	54.01
1883.	406	0.14	3 625	1.22	102 898	34.68	28 031	9.45	161 750	54.51
1884.	330	0.10	3 232	1.03	107 189	34.01	29 561	9.38	174 849	55.48
1885.	363	0.11	3 252	0.98	110 222	33.23	30 752	9.27	187 117	56.41
1886.	336	0.10	2 928	0.87	104 603	31.03	30 752	9.12	198 497	58.88
1887.	349	0.11	3 315	1.05	99 093	31.47	21 305	6.77	190 841	60.60
1888.	297	0.09	3 259	0.96	102 893	30.47	19 788	5.86	211 491	62.52
1889.	316	0.09	3 085	0.89	101 869	29.25	19 511	5.60	223 437	64.17
1890.	98	0.03	2 086	0.62	143 876	42.85	40 071	11.94	149 610	44.56
1891.	124	0.04	2 215	0.61	162 920	45.22	43 875	11.97	151 137	42.16

Le pene perpetue e quelle di lunga durata sono diminuite: mentre nel 1889 i condannati ai lavori forzati a vita erano stati più di 300, i condannati all'ergastolo furono 98 nel 1890 e 124 nel 1891.

I condannati ad una pena detentiva superiore ai 5 anni diminuirono da 3000 nel 1889 a poco più di 2000 nel 1890 e nel 1891.

Crebbero all'opposto nel 1890 e nel 1891 i condannati a pene detentive di minor durata e i condannati a pene pecuniarie sopra le 50 lire. Questi ultimi si raddoppiarono: da 20,000 circa nel 1889 salirono a 40,000 nel 1890 e nel 1891.

I condannati a minime pene, detentive o pecuniarie (sotto le 50 lire), sono diminuiti.

Per vedere quale applicazione abbia avuto la nuova legislazione

penale, possiamo pure istituire un confronto più particolareggiato fra gli ultimi due anni 1890 e 1891, rispetto ai quali non ci fanno difetto i dati statistici.

CONDANNATI DALLE VARIE MAGISTRATURE NEGLI ANNI 1890 E 1891.

SPECIE DELLE PENE	1890		1891		
	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	Cifre effettive	Ogni 100 condannati	
Ergastolo . . . . .	98	0.03	124	0.04	
Reclusione. {	fino a 1 mese . . . . .	62 062	18.49	82 330	22.85
	da più di 1 mese a 6 mesi.	23 626	7.04	30 872	8.57
	da più di 6 mesi a 5 anni.	14 394	4.29	16 767	4.66
	da più di 5 anni a 15 anni.	1 494	0.44	1 522	0.42
	oltre 15 anni . . . . .	408	0.12	497	0.14
<i>Totale . . . . .</i>	<b>101 984</b>	<b>30.38</b>	<b>131 988</b>	<b>36 64</b>	
Detenzione. {	fino a 1 mese . . . . .	17 746	5.29	11 697	3.25
	da più di 1 mese a 6 mesi.	8 937	2.66	4 802	1.33
	da più di 6 mesi a 5 anni.	3 271	0.97	1 257	0.35
	oltre 5 anni . . . . .	183	0.06	196	0.05
<i>Totale . . . . .</i>	<b>30 137</b>	<b>8.98</b>	<b>17 952</b>	<b>4.98</b>	
Confino . . . . .	136	0.04	110	0.03	
Multe . . . {	fino a 500 lire . . . . .	34 906	10.40	39 437	10.95
	oltre 500 lire . . . . .	684	0.20	699	0.19
<i>Totale . . . . .</i>	<b>35 590</b>	<b>10.60</b>	<b>40 136</b>	<b>11.14</b>	
Arresto . . . {	fino a 5 giorni . . . . .	21 756	6.48	22 988	6.38
	da 6 giorni a 1 mese . . .	10 147	3.02	11 812	3.28
	oltre 1 mese . . . . .	3 558	1.06	3 253	0.90
<i>Totale . . . . .</i>	<b>35 461</b>	<b>10.56</b>	<b>38 053</b>	<b>10.56</b>	
Ammenda . {	fino a 50 lire . . . . .	126 326	37.62	128 863	35.77
	oltre 50 lire . . . . .	6 009	1.79	2 999	0.84
<i>Totale . . . . .</i>	<b>132 335</b>	<b>39.41</b>	<b>131 862</b>	<b>36.61</b>	
<i>Totale generale . . . . .</i>	<b>385 758</b>	<b>(a)</b>	<b>386 285</b>	<b>(a)</b>	

(a) Sono compresi nel totale generale anche i condannati al solo aumento della segregazione cellulare. Essi furono 7 nel 1890 e 10 nel 1891.



#### IV.

Prima di chiudere questa relazione, vorrei rispondere alla questione che spesso ci vien fatta e sulla quale in una delle precedenti sedute ritornava il prof. Ferri, intorno al numero dei reati denunciati che giungono al giudizio ed al numero dei reati giudicati per i quali viene pronunciata condanna.

Il calcolo non si può istituire in modo esatto; non si può giungere che a risultati molto approssimativi, e ciò per le note ragioni.

Noi non possiamo seguire lo svolgimento dei singoli processi penali, dall'inizio di ciascuno fino al suo esaurimento; non abbiamo sott'occhio costantemente la medesima *unità statistica*. Dapprima, nel periodo della denuncia e dell'istruttoria, abbiamo dinanzi a noi dei *reati* o dei *procedimenti*, ma non ancora delle *persone* o degli *imputati*, perchè, per parecchi di quei *reati* o di quei *procedimenti*, non si trovano le persone imputabili. Quindi, per avere il numero compiuto delle denunce o delle istruttorie, dobbiamo prendere il dato *reati* o *procedimenti*, non quello degli *imputati*, giacchè questo dato sarebbe parziale, incompleto: ci mancherebbero tutti gli autori ignoti.

Quando invece ci facciamo a studiare il periodo del giudizio, ci troviamo dinanzi, non più a dei *procedimenti* o a dei *reati*; ma a degli *imputati*, perchè le statistiche, finora, fanno conoscere l'esito del giudizio (proscioglimento o condanna) solo in relazione alle persone e non anche in relazione ai reati. Dallo spoglio delle schede abbiamo ricavato anche quest'ultima notizia; ma siccome non sono ancora terminati i riassunti per tutti i compartimenti, non possiamo, per ora, servirci di questo dato.

Cominciamo adunque dall'osservare il numero dei reati denunciati.

Essi furono nel 1891, 651,000 e di essi 206,000 non furono portati a giudizio, 445,000, ossia 68 per cento, vennero giudicati.

Questa proporzione è pressochè la medesima per i vari anni. Nel 1890 fu di 66 per cento, nel 1889 del 64 per cento, nel 1888 del 62 per cento e nel 1887 del 61 per cento. Si nota anzi un continuo aumento nel numero dei reati portati a giudizio e la proporzione sale ogni anno. Ciò parrebbe dimostrare una maggiore efficacia dell'azione della giustizia.

Ma questa proporzione di 68 per cento non rappresenta la vera condizione di cose.

Nel numero di 206,000 reati non portati a giudizio nel 1891 sono compresi anche i fatti inesistenti o non costituenti reato, ossia tutte le denunce o querele prive di qualsiasi fondamento. E perciò la proporzione dei reati portati a giudizio, rispetto a quelli denunciati, deve calcolarsi sopra la cifra di questi, depurata dei fatti insussistenti o non costituenti reato.

Ora i *procedimenti* inviati all'archivio (prima del giudizio) per inesistenza del fatto o del reato furono nel 1891 :

presso i Pretori . . . . .	32,000
presso gli Uffici del P. M. . . . .	23,000
presso gli Uffici d'istruzione . . . . .	17,000

ossia, in totale, 72,000.

Questa cifra di 72,000 riguarda *procedimenti*, non *reati*, e si sa che i reati sono in generale più numerosi dei procedimenti, perchè per uno stesso procedimento vi sono spesso più reati. Se quindi ci limitiamo a dedurre la cifra di 72,000 dai 651,000 reati o fatti denunciati, noi ci teniamo senza dubbio al di sotto del vero, e il nostro computo peccherà piuttosto per difetto che per eccesso.

Eliminando i 72,000 fatti non costituenti reato, rimangono 579,000 reati denunciati, dei quali 445,000 furono portati a giudizio, ossia 76 su 100. Pertanto, prima del giudizio, si perdono 134,000 reati, cioè il 24 su cento.

Ora bisogna vedere quanti di questi 445,000 reati giudicati sono seguiti da condanna. Anche qui, per le ragioni esposte dianzi, non possiamo conoscere in modo diretto questa proporzione; ma è d'uopo calcolarla, applicando quella che si trova per l'esito dei giudizi considerato in relazione agli imputati.

Nel 1891 i condannati dai Pretori furono 58 su 100; quelli dai Tribunali, 69 su 100; dalle Assise, 68 su 100; ossia, prendendo la media di tutte le Magistrature, 65 su 100.

Applicando questa proporzione ai 445,000 reati giudicati, si trova che di essi 289,000 furono seguiti da condanna.

E riprendendo infine la cifra dei 579,000 reati denunciati, e riferendo a questo numero quello ora trovato di 289,000, concludiamo

che 50 su 100 reati denunciati furono seguiti da condanna, ossia se ne perdettero la metà senza giungere fino alla sanzione penale.

Avverto che qui pure abbiamo largheggiato nel computo, poiché avviene parimenti che al giudizio (specialmente avanti ai Pretori) si trovino dei fatti inesistenti o non costituenti reato.

Tenendo conto anche dei fatti trovati insussistenti al giudizio, quella proporzione di 50 su 100 reati che *non* sono seguiti da condanna, diminuirebbe ancora. E questa proporzione è senza dubbio maggiore del vero:

Del rimanente, questa proporzione dei reati portati a giudizio e seguiti da condanna varia molto da una specie all'altra di infrazioni.

Limitandoci a considerare i reati portati a giudizio, vediamo che, mentre la proporzione generale è, come si è detto, per il totale dei reati, 68 su 100, essa discende per alcune specie o categorie molto al di sotto. Così su 100 furti denunciati ne vanno a giudizio 49 per cento; e quanto alle truffe, esse presentano quasi la stessa proporzione dei furti: 48 per cento.

All'opposto, la proporzione discende per le rapine, estorsioni e ricatti, dei quali giungono a giudizio soli 27 su 100; e discende ancor più per i falsi in moneta ed in atti, cioè fino a 15 per cento. Si noti però che parecchi di questi reati di falso consistono in una infrazione di poca gravità, cioè spendita, senza concerto, di monete falsificate.

Per altri reati la proporzione di quelli portati a giudizio supera la media generale.

Delle resistenze e violenze contro le Autorità giungono ad essere giudicati 84 per cento; delle lesioni, 73 per cento; delle contravvenzioni e reati previsti da leggi speciali, 87 per cento; delle diffamazioni e ingiurie, 68 per cento. Quanto agli omicidii, 51 per cento sono portati a giudizio.

Pertanto, allorchè si discute intorno alla proporzione dei giudizi e delle condanne rispetto al numero delle denunce, conviene, quando si può, distinguere le varie specie di reati. Solo in tal modo le nostre indagini possono acquistare un valore pratico.

LUCCHINI. Si compiace della relazione del comm. Bodio per il modo chiaro col quale sono riassunte le cifre della delinquenza nell'anno 1891 e per le sue ponderate e caute deduzioni.

Egli si limiterà a poche osservazioni. Toccando prima di tutto delle pene, nota che, se negli anni 1890 e 1891 vi fu una diminuzione nel numero delle condanne alle pene detentive, essa è più apparente che reale, essendo compensata dall'aumento nel numero delle condanne a pene pecuniarie, il cui ammontare crebbe notevolmente dopo l'attuazione del nuovo Codice penale.

Quanto all'influenza esercitata dalla maggiore estensione data alla querela di Parte sulla maggior proporzione dei proscioglimenti, gli pare che non debba essere stata di grande importanza per ciò che riguarda le lesioni personali. Anche sotto l'impero del vecchio Codice le lesioni di piccolissima entità non erano generalmente perseguite, nè gli offesi facevano ricorso alla pubblica autorità. Conviene poi notare che per le appropriazioni indebite, le quali sono adesso perseguibili soltanto a querela di Parte, si riscontra un notevole aumento nel numero delle denunce e delle condanne, tanto che, per questo reato, la procedibilità a querela di Parte avrebbe esercitato un effetto opposto a quello osservato dal comm. Bodio per le lesioni; ne avrebbe fatto aumentare, anzichè diminuire il numero. La diminuzione, pertanto, nelle lesioni personali lievi, e l'aumento nelle appropriazioni indebite son due fatti che provano come non si possa trarre alcuna conclusione sulla influenza che ha avuto la maggiore estensione data alla querela di Parte intorno al far crescere o scemare il numero dei reati. Piuttosto noterà a questo proposito come, secondo lui, sarebbe stato desiderabile che il legislatore avesse stabilito un termine entro il quale il querelante avesse avuto facoltà di ritirare la querela, e ciò per evitare che spesse volte il giudizio penale sia esposto alla mercè di private contrattazioni e di venali mercimoni.

FORRIS. Loda anch'egli la relazione del comm. Bodio, nella quale però mancano, a suo parere, alcune considerazioni illustrative che avrebbero dovuto accompagnare le cifre esposte. È vero che maggiori commenti ad esse ed un esame più compiuto della statistica penale si può trovare nella introduzione ai volumi analitici che si pubblicano ogni anno. Tuttavia egli amerebbe che anche la relazione alla Commissione non fosse una semplice e arida esposizione di cifre, ma un'esposizione, anche per rapidi tocchi, delle condizioni della delinquenza nel nostro paese in relazione con le condizioni sue morali ed economiche.

Egli avrebbe voluto che la questione, sempre tanto dibattuta, se la delinquenza sia in aumento o in diminuzione, fosse stata più approfondita. L'averne una chiara e precisa notizia è necessario se si vuol studiare il modo in cui funzionano certi istituti e certe leggi, e vedere se, nelle condizioni della nostra società, vi sia un progresso o non piuttosto un regresso. Si tratta di un quesito gravissimo non solo sotto l'aspetto sociale, ma anche sotto quello politico ed amministrativo. Egli spera che la Commissione vorrà esaminarlo diligentemente e fornire agli uomini di Stato ed al Governo quelle indicazioni che essi hanno diritto di attendere da essa.

Ha poi visto con piacere che il comm. Bodio è ritornato sulla questione dei proscioglimenti e dei reati impuniti. Le cifre esposte da lui compiono la relazione fatta su questo argomento dal consigliere Curcio e dimostrano sempre meglio la necessità che la Commissione studi questo argomento con quella diligenza ed ampiezza di indagini che la sua importanza richiede. Gioverà soprattutto mettere in luce le cause del gran numero di proscioglimenti che si osservano in alcune provincie e per alcune specie di reati. Egli si augura che il Comitato riferisca nella ventura sessione sui risultati dello studio intrapreso. La Commissione vedrà allora se sia opportuno proporre speciali provvedimenti.

FERRI. Il desiderio espresso dall'on. Fortis di avere maggiori notizie ed illustrazioni intorno al movimento della delinquenza nel 1891, lo spinge a ritornare su di un concetto espresso già altre volte, che cioè è opportuno che la Commissione si occupi ogni anno, con speciali relazioni, dei risultati contenuti nei volumi analitici della statistica giudiziaria e che le cifre in essi raccolte siano esaminate e discusse, tratte fuori, per così dire, alla luce.

È d'accordo col comm. Bodio nelle sue conclusioni, in quanto riguardano l'aumento della delinquenza nel suo complesso e in certe sue forme speciali, durante gli ultimi anni.

Si tratta di un nuovo ritmo di aumento. L'intensità della delinquenza in Italia ha delle oscillazioni di quinquennio in quinquennio; l'anno 1880 segna un *maximum* nel movimento della criminalità; ad esso ne corrisponde ora un altro negli anni 1890-91.

Ed il fatto che l'aumento osservato nel 1890 e 1891 sia dovuto in parte alle contravvenzioni e ad alcune altre figure di lievi reati

previsti dal nuovo Codice penale o da leggi speciali non toglie valore a ciò che egli ha detto, poichè in questi ultimi anni crescono pure reati che hanno un vero carattere criminoso.

Crescono tanto i reati contro la proprietà, quanto quelli contro le persone, il che sarebbe in contraddizione con ciò che si afferma da molti, che cioè ad un aumento nei reati contro la proprietà deve corrispondere una diminuzione in quelli contro le persone.

Per quello che riguarda le lesioni, crede anch'egli che la maggiore estensione data alla querela di Parte abbia potuto avere l'effetto di diminuirne il numero, ma non tanto nel periodo della denuncia, quanto in quello del giudizio. Può infatti accadere che coloro i quali si vedono offesi siano spinti dal loro amor proprio a denunciare l'ingiuria patita e siano più tardi consigliati o da un sentimento del cuore o da altre nobili cagioni a perdonare l'offensore e ad accordargli la rimessione nello stadio del giudizio.

Nessuna sicura conclusione si può trarre intorno al maggiore o minor numero di omicidii, giacchè interviene qui, secondo lui, un elemento perturbatore a cagione di un uso invalso presso gli Uffici del P. M. Quando si tratta di omicidii tentati o mancati, non è raro che essi nel giudizio siano ritenuti come lesioni personali, ed in tal caso si riscontrerà una diminuzione degli omicidii ed un corrispondente aumento delle lesioni personali. I Procuratori del Re preferiscono dare al reato una più benigna qualificazione, sia per ottenere più facilmente la condanna, sia per non rappresentare in modo troppo fosco le condizioni della delinquenza del loro distretto.

Nel 1887 furono denunciate 85812 lesioni; nel 1888, 91551; nel 1889, 86026; nel 1890, 73695; nel 1891, 78081; gli omicidii denunciati furono 3966 nel 1887, 4302 nel 1888, 4000 nel 1889, 3628 nel 1890, 3944 nel 1891.

Venendo alle lesioni giudicate, esse furono: nel 1887, 63846; nel 1888, 68414; nel 1889, 72909; nel 1890, 54921; e 57417 nel 1891; e infine gli omicidii giudicati furono 2778 nel 1887; 2547 nel 1888; 2478 nel 1889; 2121 nel 1890 e 2026 nel 1891.

Ora la diminuzione verificatasi nel 1891 nel numero degli omicidii giudicati, si può spiegare coll'aumento nel numero delle lesioni giudicate.

D'altro canto si ebbe nel 1891 un aumento nel numero degli omicidii denunciati, che da 3628, quanti erano nell'anno precedente,

salirono a 3944. L'aumento degli omicidii denunciati e la diminuzione di quelli giudicati non si potrebbe altrimenti spiegare se non ammettendo che il Pubblico Ministero rinvia spesso al giudizio, per titolo di lesioni personali, fatti, che furono denunciati come omicidii tentati o mancati.

Il comm. Bodio ha pure trattato l'argomento, già largamente esaminato dal consigliere Curcio, dei proscioglimenti e dei reati non portati a giudizio, i quali starebbero, a suo dire, nella ragione del 50 per cento.

Egli, non ostante il ragionamento ed i calcoli del comm. Bodio, crede che questa proporzione sia assai al disotto del vero. Esclusi i fatti non costituenti reato, egli ritiene che la proporzione dei reati dei quali non si riesce ad ottenere la condanna vari fra il 70 ed il 75 per cento.

Ma quand'anche si volesse tener per buona la cifra data dal comm. Bodio, bisogna convenire che è assai grave. Urge quindi di meditare l'argomento, tanto più che dall'esame imparziale fatto del movimento della delinquenza nel 1891 si è dovuto riconoscere che vi fu un aumento, ed è a ritenersi che questo aumento si sia conservato anche nel decorso anno 1892.

COSTA. In merito a ciò che disse l'on. Fortis intorno alla relazione del comm. Bodio ed alle lacune che ha creduto ravvisarvi, crede opportuno di richiamare alla memoria del collega ciò che queste annuali relazioni debbono essere; una esposizione *statistica* del movimento della delinquenza nell'ultimo anno confrontato con i precedenti, non una trattazione in ogni parte compiuta del grave argomento.

L'on. Ferri si è compiaciuto anche questa volta di insistere sul peggioramento nella criminalità in Italia, ed anche questa volta egli dubita che sia andato al di là del vero. Non sa comprendere la ragione di un così costante pessimismo, a meno che esso non derivi dalla dottrina di una scuola, della quale l'on. Ferri è uno dei più valorosi sostenitori. Egli, per trovare una spiegazione alla diminuzione del numero degli omicidii giudicati, che non poteva altrimenti negare, ha detto che può essere un semplice effetto apparente dell'abitudine del Pubblico Ministero di mutare il titolo dei reati nel mandarli a giudizio, che cioè spesso sono rinviati al giu-

dizio del Tribunale, sotto la qualifica di lesioni personali, fatti che erano stati denunciati e potrebbero anche essere ritenuti come omicidii mancati o tentati. Ma perchè allora l'egregio collega si dimentica di questa sua osservazione, quando afferma recisamente che vi è stato un aumento negli omicidii denunciati? Eppure anche qui si dovrebbe tener conto di un elemento incerto ed ipotetico, qual è il titolo del reato denunciato, soggetto all'opinione personale di colui che presenta la denuncia. Non rare volte accade che si è erroneamente denunciato come un omicidio mancato o tentato un fatto, che, in realtà, è semplicemente una lesione.

Insomma, l'apprezzamento subiettivo si ha tanto nel giudizio quanto nella denuncia; ma mentre nel rinvio a giudizio l'apprezzamento è del Pubblico Ministero, vale a dire di un magistrato investito di un'alta funzione piena di responsabilità, nelle denunce, invece, l'apprezzamento è talvolta di privati cittadini, tal altra di funzionari di polizia, che non posseggono, gli uni e gli altri, sufficienti cognizioni giuridiche per determinare esattamente se si tratti di un omicidio tentato o mancato piuttostochè di un semplice ferimento.

Riconosce che è un grave argomento quello del gran numero dei proscioglimenti, e nota intanto che la proporzione del 50 per cento a cui è giunto, con i suoi accurati calcoli, il comm. Bodio, è molto inferiore a quella del 75 per cento annunciata e sostenuta dal prof. Ferri. Ed anzi egli crede che quando si avranno gli elementi per calcolare direttamente quella proporzione, senza bisogno delle ipotesi a cui è necessariamente dovuto ricorrere il comm. Bodio, si vedrà come questa del 50 per cento sia piuttosto al di sopra del vero.

Conclude facendo voti perchè si venga una buona volta ad una sicura conclusione intorno al movimento della delinquenza nell'ultimo decennio: egli si impegna di studiare con amore questo grave quesito ed esprime il desiderio che altrettanto faccia dal canto suo l'on. Ferri; la Commissione deciderà, poi, in una prossima sessione, da qual parte stia la ragione.

**FERRI.** Accetta la proposta del senatore Costa, lieto di avere un così valoroso e competente avversario.

Nell'esprimere il suo giudizio sulle condizioni della delinquenza in Italia egli non è mosso da alcun preconcetto; ma si limita a con-



statare un fatto che gli pare risulti evidente dall'esame delle statistiche giudiziarie penali e dei discorsi dei Rappresentanti il Pubblico Ministero.

Del resto spetta alla Commissione di decidere, appunto perchè essa è, per così dire, l'osservatorio sociale che deve segnalare al paese le oscillazioni annuali della criminalità.

Quanto all'influenza esercitata dall'elemento subbiiettivo della opinione dei magistrati e dei Rappresentanti il P. M. circa il numero degli omicidii, insiste nella propria opinione. Ritiene che il criterio subbiiettivo di coloro che denunciano un reato sia meno variabile di quello dei Rappresentanti del Pubblico Ministero, il cui giudizio è spesso determinato dal concorso di parecchie circostanze, che fanno loro considerare un fatto sotto l'uno piuttosto che sotto l'altro aspetto.

Borio. Se ha bene inteso, l'on. Fortis trova che manca nella relazione un giudizio sintetico sulle condizioni della delinquenza nell'ultimo anno, comparativamente cogli anni anteriori. Si permette di far osservare che un giudizio complessivo non si può dare in poche parole: come si potrebbe asserire che la delinquenza sia diminuita nel 1891, ovvero cresciuta di fronte a quella del 1890? Possono essere cresciute di numero le denunce e querele e non essere cresciute nella stessa proporzione le istruttorie, e in misura anche diversa possono essere variate le sentenze e le condanne. E poi le denunce di contravvenzioni, per esempio, alle leggi sulla igiene e sanità pubblica non si possono sommare coi reati contro la proprietà o contro le persone, per concludere che la criminalità nel suo insieme sia cresciuta o scemata. Egli crede adunque che, in luogo di formulare un giudizio complessivo, convenga procedere, come appunto ha cercato di fare, in modo analitico; ha passato in rassegna le principali categorie di reati e per ciascuna di esse ha esposto come fossero mutate, in più od in meno, le cifre delle denunce, delle istruttorie e dei giudizi di assoluzione o di condanna.

Nella relazione che presentò l'anno scorso a questo medesimo Consesso, ha cercato pure di mettere in parallelo colle fluttuazioni delle varie specie di delinquenza alcuni fatti demografici ed economici che possono avere influenza su di essa, quali sono l'emigrazione, i salari, gli scioperi di operai e di contadini, i prezzi delle

derrate alimentari, l'abbondanza o scarsezza dei raccolti e via dicendo. Ma, oltrechè è difficilissimo lo stabilire una relazione precisa di causalità fra questi fenomeni, ha creduto questa volta di potersi limitare a considerare le cifre della statistica giudiziaria per loro medesime. L'azione di codesti altri fattori a cui ora ha accennato si palesa meglio nelle curve di un periodo di tempo abbastanza lungo, che non dalle variazioni annuali, tanto più se si riflette che nella statistica di un anno non abbiamo rappresentata la delinquenza dell'anno stesso, ma in parte abbiamo denunce e querele presentate nell'anno prima ed istruttorie e giudizi che si riferiscono a reati di uno o due o anche tre anni precedenti.

**AURITI.** Si compiace nel vedere che si vada facendo strada il suo concetto, che per giudicare la gravità della delinquenza di un paese sia necessario fare astrazione dal numero de'processi per contravvenzioni, il crescere dei quali è per un verso indizio di progrediente civiltà, per la maggiore diligenza de'pubblici funzionari a scoprire e denunciare le più piccole mancanze.

Crede egli pure col prof. Bodio che non si possa giudicare del movimento della delinquenza nel suo complesso, ma importi determinare in quali categorie di reati si abbia un aumento e in quali una diminuzione, e se questi aumenti e diminuzioni si verificchino, oltre che nel nostro, anche nei paesi stranieri.

Stima opportuno distinguere d'ora innanzi gli omicidii consumati da quelli tentati o mancati, affinchè non si possa dubitare, come ha osservato l'on. Ferri, che fra le lesioni personali rinviate al giudizio vi sieno degli omicidii mancati o tentati.

Vorrebbe da ultimo che in ogni sessione della Commissione si presentasse una relazione su qualche tema speciale da illustrarsi unicamente colle cifre raccolte nei volumi analitici della statistica giudiziaria.

**LUCCHINI.** Non tutti i reati costituiscono un eguale indizio delle condizioni della delinquenza, della moralità pubblica. La criminalità si deve quindi studiare non già nel suo complesso, ma nei suoi singoli dati, opportunamente raggruppati secondo i vari aspetti da cui si vuol considerare.

E neppure è lecito dedurre dall'aumento di una determinata categoria di reati un peggioramento in quell'aspetto della delin-

quenza. Così, per esempio, il numero degli omicidii può salire, senza che per questo si debba ritenere che i costumi di un dato paese si vadano facendo più crudeli e perversi; non tutti gli omicidii denotano infatti un egual grado di malvagità di animo in chi li commette: gli omicidii per impeto, per vendetta, per gelosia, sono una cosa ben diversa dagli omicidii per brutale malvagità o a scopo di lucro.

Comunque, egli persiste a credere che, anche nel 1890 e nel 1891, la più grave criminalità sia in diminuzione. Non solo, come ha dimostrato il prof. Bodio, è diminuito il numero degli omicidii, ma sono anche divenuti meno frequenti gli omicidii più gravi, come lo dimostra la diminuzione delle condanne a pene maggiori.

Da ultimo, pur avendo già manifestato il suo compiacimento per la relazione del comm. Bodio, è però costretto a deplorare che essa non contenga notizie sulla delinquenza dei minorenni e sulla recidiva, che sono argomenti ai quali la Commissione ha sempre detto di voler rivolgere in particolar modo la sua attenzione, ma sui quali intanto difettiamo assolutamente di notizie.

PRESIDENTE. Dolente di non poter presiedere le altre sedute che terrà la Commissione, dovendo per ragioni del suo ufficio assentarsi da Roma, rivolge un affettuoso saluto ai colleghi, li ringrazia della loro assidua cooperazione, e prega il senatore Auriti di sostituirlo nelle successive adunanze.

La seduta è tolta alle ore 7 pomeridiane.

---

## **Seduta del 16 giugno 1893.**

### **Presidenza del senatore AURITI.**

Sono presenti i Commissarij: Boccoardo, Bodio, Canonico, Costa, Curcio, De' Negri, Ferri, Fortis, Inghillieri, Lucchini, Mazzucchelli, Penserini, Sandrelli e Tondi, ed i segretari Borgomanero e Bosco.

La seduta è aperta alle ore 5 pomeridiane.

Il segretario Borgomanero dà lettura del verbale della precedente seduta, che è approvato.

**PRESIDENTE.** Invita il comm. De'Negri a riferire sulla statistica compilata col metodo della scheda individuale per ogni imputato di delitti.

### **Relazione del comm. DE' NEGRI sulla statistica compilata col metodo della scheda individuale per ogni imputato di delitti.**

Nella seduta del 2 giugno 1892 la nostra Commissione, intesa la Relazione del comm. Bodio sull'andamento dei lavori della statistica giudiziaria penale e sui mezzi necessari per eseguirla, a proposta degli on. Costa e Lucchini, incaricava il Comitato « di coordinare il lavoro di spoglio delle schede ai mezzi che sarebbero stati posti a disposizione della Direzione generale della Statistica, attenendosi al sistema di eseguire lo spoglio completo delle schede, ma cominciando dalle notizie più essenziali ed elementari per procedere quindi gradualmente a quelle che lo sono meno. »

Non è forse inutile che io ricordi come il collega Bodio nella sua Relazione dichiarasse che, volendo utilizzare in qualche modo il copioso materiale statistico venutosi raccogliendo col mezzo delle schede penali individuali dal 1° gennaio 1890, e dati i mezzi limitatissimi sui quali potevasi fare assegnamento, era necessità restrin-

gere lo spoglio delle schede alle notizie più salienti contenute nelle medesime, se si reputava utile di fare un lavoro d'indole generale: che si riferisse, cioè, a tutti i 300,000 individui annualmente imputati di delitti; chè, se preferivasi invece di approfondire qualche argomento speciale e di singolare importanza, come sarebbero stati la delinquenza dei minorenni e la recidiva, bisognava rinunciare a una statistica complessiva (fosse pure sommaria) desunta dalle schede, accontentandosi, quanto al movimento generale della criminalità, dei dati che potevano trarsi dai registri numerici giornalieri.

Il Comitato, tenuto conto dei mezzi d'esecuzione che il Guardasigilli erasi impegnato di porre a disposizione dell'Ufficio di statistica giudiziaria (che consistevano nell'opera di 15 Pretori destinati a prestar servizio presso di quello), studiò quali notizie dovessero assumersi dalle schede e quali trascurare, almeno nei primi anni, e venne nella conclusione che le notizie concernenti la criminalità oggettiva e l'esito delle istruttorie e dei giudizi fossero conservate quasi tutte, ad eccezione di due: quella del luogo (Comune e Provincia) ove era stato commesso il delitto e quella delle circostanze aggravanti non previste nel Codice penale come ipotesi distinte. Credette invece che potessero omettersi senza gravi inconvenienti parecchie notizie personali: e, tra le altre, la maggior parte di quelle che si riferivano ai precedenti penali degli imputati, le quali erano state inserite nella scheda per coordinarla alla scheda carceraria secondo il desiderio del collega Beltrani-Scalia, allora Direttore generale del servizio penitenziario.

In base a queste determinazioni, si stabilì poi come dovessero raggrupparsi i vari dati elementari e distribuirsi in una serie di tavole corrispondenti ai diversi argomenti considerati.

Ma qui non era tutto. Prima di iniziare il lavoro di spoglio occorreva ancora risolvere una grave questione di metodo.

## I.

*Selezione delle schede da attribuirsi al 1890.* — Importava determinare di quali elementi, in ordine al tempo, dovesse costituirsi la prima statistica penale desunta dalle schede: cioè quali schede fossero da attribuirsi all'anno statistico 1890.

E all'uopo si paravano dinanzi tre diversi criteri, potendosi as-

sumere come appartenenti al 1890 le schede che si riferivano a reati avvenuti in quell'anno; o le schede che concernevano ordinanze o sentenze divenute irrevocabili nell'anno medesimo (sia per il decorso del tempo utile a sperimentare contro di quelle gli estremi rimedi legali, sia per essersi questi esauriti di già); o infine le schede riguardanti ordinanze o sentenze pronunziate in unico od in ultimo grado di giurisdizione nel 1890, indipendentemente dal tempo nel quale erano divenute irrevocabili, cioè astraendo dalla circostanza che fossero divenute tali nell'anno stesso o nei susseguenti.

Non parve conveniente accogliere il primo di questi criteri, poichè, pur avendo l'apparenza di essere il meglio adatto a porre in rilievo la criminalità del 1890, non rispondeva all'intendimento d'iniziare una serie regolare di pubblicazioni annue delle notizie desunte dalle schede penali. Per rappresentare integralmente la vera criminalità del 1890 (poichè solo da questo intento poteva essere giustificata una statistica informata al primo dei detti criteri) si sarebbero dovute spogliare le schede del 1891 e quelle del 1892 (se pur fosse bastato), perchè un numero considerevole di procedimenti per reati commessi nel 1890 trovano il loro esito definitivo soltanto negli anni successivi. È ben vero che si sarebbero potute pubblicare per il primo anno le sole notizie degl'imputati che avevano commesso reati nel 1890 e che erano stati pei medesimi definitivamente giudicati nello stesso anno. Ma ciò avrebbe complicato il sistema e impedito la uniformità nelle pubblicazioni periodiche di statistica penale, perchè il primo volume avrebbe recato notizia dei soli reati commessi e giudicati nel 1890, mentre il volume successivo avrebbe presentato tanto i dati della delinquenza del 1890 giudicata nel 1891, quanto quelli della delinquenza del 1891 giudicata nell'anno medesimo.

Il secondo criterio non differiva gran che dal terzo, ma presentava in confronto di questo lo svantaggio di allungare fittiziamente (tenendo conto dei termini stabiliti per la irrevocabilità delle ordinanze o delle sentenze) l'intervallo non breve che già corre fra il tempo del commesso reato e il giudizio definitivo. Aggiungasi che sul tempo della irrevocabilità, non ostante che uno sia il Codice di procedura penale, si trovarono frequentemente discordi i magistrati: onde conveniva muovere da un punto di partenza che non fosse incerto e mutevole.

Si è accolto perciò il terzo criterio che permette di pubblicare

statistiche periodiche, sollecite ed omogenee, anzichè frammentarie ed incomplete; e così la statistica della quale vi sta dinanzi un saggio, si occupa esclusivamente dei delitti rispetto ai quali fu definitivamente provveduto nel 1890, fossero essi stati commessi in quell'anno o in anni anteriori.

## II.

*Classificazione delle notizie.* — Stabilito così il metodo da seguire nel lavoro di spoglio, i dati forniti dalle schede sono stati distribuiti per ragione di materia in nove tavole.

Debbo premettere che le notizie sono date non già frammentariamente, secondo la divisione meramente accidentale e fittizia delle competenze e delle giurisdizioni, ma per tutte le Magistrature insieme: e cioè per gli Uffici d'istruzione e le Sezioni d'accusa quanto allo stadio istruttorio, e per i Pretori, i Tribunali e le Corti d'appello e d'assise quanto ai giudizi, ricostituendo così nella loro unità morale e giuridica il fenomeno della criminalità e i risultati dell'azione repressiva della giustizia penale.

In una tavola, che stá quasi da sé, sono riassunti i dati della criminalità obbiettiva. Essa, infatti, dà notizia, nonchè dei delitti per i quali fu constatata o presunta la prova dell'esistenza materiale o legale, ma ben anche di tutte le azioni che, indagate dal Magistrato inquirente o dal giudicante, furono riconosciute non aver consistenza di fatto, ovvero di fatto ledente *il diritto*.

Dei delitti pei quali il procedimento non andò oltre il periodo istruttorio è dato il solo numero complessivo. Quelli giudicati, invece, sono studiati nelle loro circostanze più spiccate e salienti, cioè secondo che furono commessi con o senza altrui concorso, secondo che furono o no continuati e secondo che vennero perpetrati nel 1890 o negli anni anteriori ed in uno piuttosto che in un altro mese dell'anno.

Nelle tavole oggi presentate sono stati distribuiti per mesi i soli delitti del 1890 e non anche quelli degli anni 1889 e anteriori, poichè la maggior parte dei delitti commessi in quegli anni erano stati definitivamente giudicati anteriormente al 1890 e cioè prima che il sistema della scheda cominciasse a funzionare e non si sarebbero quindi potute aver mai notizie complete per quegli anni.

Continuandosi, nelle pubblicazioni che terranno dietro a questa che concerne il 1890, a dare l'indicazione degli anni e, per ciascun anno, dei mesi nei quali furono commessi i delitti in esse considerati, dopo tre anni, o quattro al più, chi non si accontenti di conoscere il movimento *legale* della criminalità in un dato anno, ma voglia indagarne il movimento reale ed effettivo, potrà sempre ricostruirlo da sè per qualsiasi anno, a partire dal 1890.

Queste diverse notizie sono date non per pochi e complessi gruppi di delitti, ma separatamente per tutte le specie criminose. I soli delitti considerati nel Codice penale sono stati distinti in ben 134 classi o voci, mettendo in particolare evidenza quelle singole forme di reato che per la loro intrinseca gravità o per le condizioni speciali del nostro paese più meritano l'attenzione degli uomini di Stato e dei cultori delle scienze sociali. Altre 13 voci rispecchiano delitti preveduti in altri Codici o in leggi speciali.

In relazione a tutte queste molteplici e svariate categorie di delitti sono esposti i dati intesi ad illustrare le condizioni della criminalità sotto l'aspetto soggettivo. E siccome tra gli imputati vi ha chi è chiamato a rispondere di uno o più delitti della stessa specie e chi di delitti di specie diverse, così, oltre al mettere in evidenza l'unica o la più grave specie di delitto ascritto a ciascuno, coordinando a questo dato fondamentale le notizie sull'esito del procedimento e sulle ragioni del proscioglimento per gl'imputati dimessi, e sulla qualità e misura della pena pei condannati, si è stimato utile indicare anche i delitti concorrenti e meno gravi, in modo da conoscere distintamente per ogni specie criminosa, quanti furono gl'individui giudicati ed i condannati. E di quest'utilità avrò tra breve occasione di dare una prova luminosa.

A sette ascendono le tavole nelle quali è studiata la delinquenza da siffatto punto di vista. L'ampio svolgimento dato a questa parte della statistica si giustifica con la necessità di avere notizie larghe e precise intorno alla delinquenza dei minorenni e delle donne, all'influsso della professione sul delitto ed infine intorno al fenomeno inquietante della recidività.

Le indagini però hanno una estensione diversa secondo che si tratta di imputati condannati o di imputati prosciolti dall'accusa. Le prime due tavole di questa seconda parte riguardano appunto i prosciolti, e si limitano a specificare quale fu per ogni specie di



reato l'esito del procedimento iniziato contro di essi, tenendo separati coloro che furono dimessi nel periodo istruttorio e quelli che lo furono nel giudizio.

Informazioni molto specificate si contengono invece nelle tavole IV, V e VI rispetto agli imputati condannati, che soli costituiscono la criminalità legale.

In una di queste tavole è dato conto, sempre in relazione a ciascuna categoria di delitti, della specie delle pene inflitte, delle circostanze che influirono sulla misura delle pene medesime, e posto in evidenza se la condanna era avvenuta per più delitti e di qual indole: ricerca nuova e che solo sommariamente vien fatta dalla statistica tedesca, la quale indica soltanto il numero e non l'indole dei reati concorrenti.

Un'altra tavola è intesa a mettere in luce la condizione personale dei condannati rispetto all'età, allo stato civile, alla nazionalità, ed alla loro professione od occupazione principale. Per l'età si hanno dieci distinti gruppi che permettono di studiare per ciascuna delle principali forme criminose quale azione eserciti su di esse il progredire degli anni. Quanto alle professioni, si è fatta una specificazione che credo non potrebbe desiderarsi maggiore senza eccedere i confini del discreto. Infatti gli uomini sono stati, sotto questo aspetto, ripartiti in 46 classi o gruppi di professioni od occupazioni affini tra loro, e le donne in 27 soltanto, meno numerose e svariate essendo le applicazioni dell'attività muliebre nel nostro paese. Importava scendere per questa parte a particolari un po' minuti, l'occupazione o professione avendo un non dubbio influsso sulla delinquenza, per la natura stessa del lavoro, per lo stato di maggiore o minore agiatezza che dà la occupazione o professione e per l'ambiente nel quale l'imputato è costretto di vivere per l'esercizio della sua occupazione.

La criminalità dei minorenni risulta dalle stesse tabelle dei condannati. Essi sono suddivisi secondo i tre gradi della minore età che il nuovo Codice distingue per la misura della pena, e poichè la delinquenza degli uomini e quella delle donne figurano in due tabelle diverse e con uguale larghezza di particolari, si possono far ricerche separate sulla criminalità dei minorenni dell'uno e dell'altro sesso.

Si è cercato in tal modo di soddisfare, per quanto era possibile nelle presenti condizioni della statistica giudiziaria, i desiderii più volte espressi in proposito anche nella nostra Commissione, giustamente sollecita della moralità delle generazioni che vengono affacciandosi alla vita.

Dei precedenti penali degl'imputati, quando ne continuo, e delle caratteristiche che presenta la recidività loro si occupano due altre tabelle. La prima concerne gl'imputati prosciolti sia nel periodo dell'istruttoria, sia in quello del giudizio, e li distingue secondo il numero delle precedenti condanne e l'indole dei reati anteriormente commessi; infine secondo la natura del motivo legale del proscioglimento avvenuto per l'ultimo delitto.

Per poter apprezzare esattamente da un lato le condizioni morali della società e dall'altro l'oculatazza e l'efficacia dell'azione investigatrice della giustizia, è necessario mettere in evidenza le cagioni per le quali tanta parte di coloro che vengono sottoposti a procedimento come sospetti di delitti sfuggano alla sanzione penale e se essi fossero o no già incorsi nei rigori della legge punitiva.

La seconda tavola concerne i condannati. Questi sono stati suddivisi secondo l'età ed il sesso, giovando aver separata la recidività dei minorenni da quella dei maggiorenni, e quella delle donne da quella degli uomini, per poter così ricostruire la intera fisionomia della delinquenza degli uni e degli altri, della quale tanta parte trovasi effigiata nelle tabelle già descritte. I condannati recidivi sono poi considerati in relazione al numero dei giudizi nei quali avevano anteriormente riportato condanna ed all'indole del reato precedentemente commesso, dividendo questi in tre gruppi secondo che l'ultimo reato era identico ai precedenti, affine o d'indole diversa. Era sorta l'idea di svolgere quest'ultima notizia in modo più analitico, che avesse permesso per tutti gl'imputati, condannati per una determinata specie di delitto, di raffrontare con questa le altre specie di delitti precedentemente commessi; ma un'indagine siffatta, eccessivamente particolareggiata, avrebbe richiesto troppo lungo lavoro. In conformità alla statistica tedesca si sono per altro distribuiti i recidivi secondo la specie e la complessiva durata delle pene riportate in tutto il periodo di vita anteriore all'ultimo giudizio.

### III.

*Metodo per la pubblicazione delle notizie.* — Ho esposto così l'organismo e il contenuto delle diverse tavole. Ma prima di lasciar questo tema, debbo dir qualche cosa del metodo che l'Ufficio di statistica si proporrebbe di tenere nella pubblicazione delle notizie raccolte nelle tavole che vi ho delineate.

Come è noto, i dati statistici vennero spogliati e registrati per ogni singolo Tribunale. Se però si volessero pubblicare tali e quali, non basterebbe un volume di ben diecimila pagine; e un computo approssimativo ci dice che quattromila pagine richiederebbe la pubblicazione di questi dati, se fossero invece raggruppati per provincie.

Si sarebbe quindi venuti nell'avviso di pubblicare per compartimenti la massima parte delle notizie, e talune anzi, cioè quelle concernenti la criminalità oggettiva (vale a dire i reati) e la condizione personale degl'imputati, come pure la recidiva, in modo anche più riassuntivo, ossia per il Regno intiero. Non pertanto, alcune notizie fondamentali verrebbero pubblicate in forma più analitica, cioè per provincie, raccogliendole in una tabella speciale, e sarebbero: il numero dei reati giudicati, il numero degl'imputati giudicati e dei condannati, ed il numero delle donne, dei minorenni e dei recidivi parimenti condannati.

Ristretta in questi confini, la stampa delle tavole analitiche prenderà poco più di 350 pagine, non compresa la prefazione riassuntiva dei dati esposti nelle tavole stesse.

Non credo inutile di aggiungere che ad ogni tavola verrà premessa una breve illustrazione intesa a chiarirne il contenuto.

### IV.

*Saggio dei risultati dello spoglio.* — L'Ufficio di statistica contava di poter non solo compiere il lavoro di spoglio entro il primo semestre di quest'anno, ma presentarlo ben anco in bozze di stampa alla Commissione. E, se avesse potuto disporre di tutto il personale promesso dall'on. Ministro Guardasigilli, il suo proposito sarebbe già stato tradotto in atto.

Malauguratamente, però, non furono 15, ma 11 soltanto i Pre-

tori in disponibilità destinati a prestare temporaneamente l'opera loro nei lavori di statistica giudiziaria; cosicchè il compimento del lavoro è stato ritardato in modo che non potrà aversi intieramente pronto per la stampa prima di due mesi.

Nondimeno, per porre la Commissione in grado di farsi un concetto adeguato del modo nel quale fu condotto il lavoro e dei vantaggi che se ne potranno ritrarre, l'Ufficio ha stimato conveniente di sottoporgliene un saggio.

All'uopo si sono scelti quattro compartimenti e tali da presentare una certa varietà di condizioni naturali e civili. Essi sono: il Piemonte, la Liguria, il Lazio (o provincia di Roma) e la Sardegna.

Per porgere una idea più esatta della copia ed importanza delle notizie che possono ritrarsi dalle schede, andrò spigolando i dati più salienti o curiosi che emergono da questo spoglio parziale, seguendo l'ordine delle tavole.

Rispetto a questa tavola lo spoglio è stato circoscritto al Piemonte, non tanto per affrettare il lavoro, quanto perchè dovendo le notizie sulla criminalità oggettiva essere pubblicate, come ho accennato testè, non per compartimenti, ma per il complesso del Regno, non conveniva spendere molto tempo intorno ad uno spoglio parziale di cui non ci si sarebbe potuti giovare per la pubblicazione.

TAVOLA I.

Numero e circostanze principali dei delitti pei quali fu promossa azione penale contro persone determinate, ed esito dell'azione stessa.

In questo compartimento i delitti *oggettivamente provati al giudizio* (esclusi cioè i fatti inesistenti o non costituenti reato) sommano a 8769 e circa tre quarti furono seguiti da condanna (6093).

Quanto al concorso di più persone nello stesso delitto, esso ebbe luogo soltanto per un quarto circa del numero totale dei reati. Varia naturalmente secondo le diverse specie di delitti.

L'influenza del Codice abolito si può indirettamente misurare dal numero e dalle specie dei delitti commessi prima del 1890.

Essi furono in tutto 2108.

Per parecchi fra questi reati, in forza della disposizione dell'articolo 2 del nuovo Codice, è stata fatta applicazione del Sardo o Toscano, come portanti una pena più mite.

Guardando alla distribuzione per mesi delle varie specie di reati, se ne trovano alcune, come le *violenze private*, le *resistenze e gli oltraggi all'Autorità* (per non scegliere fra le più numerose), che non sembrano risentire alcuna influenza della stagione.

All'incontro le *lesioni* e i *reati contro il buon costume* si addensano nei mesi dalla primavera all'estate per diradare in quelli dell'inverno.

I *reati contro la proprietà*, almeno secondo i risultati di questo solo compartimento, non comprovano la nota tendenza ad essere commessi nell'inverno, poichè appaiono relativamente meno numerosi nel novembre e nel dicembre.

È notevole il numero dei proscioglimenti per remissione della Parte lesa:

TAVOLA II.  
Prosciolti nel periodo istruttorio.

Piemonte . . .	1,965	su 4,818	ossia 40.78	su 100
Liguria . . .	1,118	» 2,496	» 44.79	»
Lazio . . . .	792	» 4,333	» 18.28	»
Sardegna . . .	2,416	» 4,518	» 53.47	»

Questo fatto attiene quasi interamente ai seguenti delitti: lesione lievissima; ingiuria; violenza privata e minaccia; diffamazione.

Nel Piemonte, ad esempio, vi furono 73 casi di remissione su 105 proscioglimenti per violenza privata; 828 su 878 per lesioni lievissime; 675 su 713 per ingiurie; 102 su 167 per diffamazione.

All'opposto, per l'appropriazione indebita pur essa perseguibile (meno il caso di speciale aggravante) a querela di Parte, i casi di remissione sono stati relativamente rari, eccetto che in Sardegna. Eccone le cifre:

Piemonte. . . .	32	su 148	pari a 21.62	su 100
Liguria . . . .	22	» 90	» 24.44	»
Lazio . . . . .	41	» 304	» 13.49	»
Sardegna . . . .	53	» 151	» 35.10	»

Non vi fu nei quattro compartimenti alcun caso di proscioglimento per ubbriachezza accidentale.

Il metodo seguito nel registrare gl'imputati che dovevano rispondere di più reati, che è quello di classificarli e secondo il reato più grave (contandoli una volta sola) e secondo le diverse specie dei reati ascritti loro (contandoli tante volte quante erano le specie medesime), permette di vedere quali sono i reati più di frequente commessi in unione con altri. Per es. in Piemonte vi furono:

Prosciolti per violenza privata e minaccia (come unico o più grave reato) . . . . .	105
Prosciolti per violenza privata e minaccia (in concorso con altri reati più gravi). . . . .	326

Queste cifre mostrano l'utilità di aver dato, per i rei di più reati, oltre la notizia del delitto più grave anche quella di tutti i delitti concorrenti.

Infatti, se non si fosse tenuto questo metodo, figurerebbero nel Piemonte soli 105 imputati di violenze; mentre in realtà ve ne furono 221 di più (in totale 326) chiamati a rispondere contemporaneamente di un altro delitto più grave della violenza.

Rara, come è naturale, fu l'applicazione dei motivi che escludono l'imputabilità, quali l'*infermità di mente*, il *difetto di discernimento*, la *legittima difesa*, o la *disposizione di legge*.

Rari pure furono i proscioglimenti *perchè gli imputati non erano autori del reato nè vi avevano preso parte*.

Questo, a dire il vero, è un motivo che non è contemplato dal Codice di procedura penale fra quelli pei quali nel periodo istruttorio si può dichiarare non farsi luogo a procedere (art. 250, 257 e 434). Però si è dovuto tenerne conto poichè si è riscontrato esservi parecchi magistrati che prosciogliono per questo motivo.

TAVOLA III.

Prosciolti nel periodo  
del giudizio.

Questa tavola conferma le osservazioni fatte sulla precedente: essere cioè numerosi i casi di remissione per i reati perseguibili a querela di Parte, e l'accompagnarsi quasi sempre il reato di violenza privata o minaccia e quello di violenza e resistenza all'Autorità con altri più gravi delitti (lesioni, ingiurie, oltraggi, ecc.).

È pure rilevante il numero dei proscioglimenti avvenuti per il motivo che il fatto o il reato era inesistente; il che può rivelare una cotale deficienza nell'istruttoria.

Se ne ebbero:

nel Piemonte. . .	793 su 4,269 cioè 18.58 su 100
nella Liguria. . .	321 » 1,588 » 20.21 »
nel Lazio . . . .	370 » 2,173 » 17.03 »
nella Sardegna. .	1,042 » 4,559 » 22.86 »

Guardando per quali categorie di delitti si è più spesso dichiarata l'*inesistenza di reato*, si vede, ad esempio, che in Sardegna fu pronunciata per 36 *sottrazioni di cose pignorate* su 60 proscioglimenti per questo reato.

Nella Liguria tutti i 22 proscioglimenti per usurpazione di funzioni pubbliche furono motivati dall'*inesistenza del fatto*.

In generale i reati che più diedero luogo al proscioglimento per inesistenza del fatto o del reato furono le *violenze e resistenze alla Autorità e gli oltraggi* (il che dipende dalla circostanza che per questi reati si procede spesso per citazione diretta o direttissima, onde manca ogni previa istruttoria), *le falsità in giudizio* (anch'esse talora giudicate senza precedente istruttoria perchè avvenute durante un dibattimento e subito sottoposte a giudizio), i *furti*, le *truffe* e le *inosservanze di pena*.

Rari sono, com'è ovvio, nel periodo del giudizio i proscioglimenti per il motivo che non poteva proseguirsi l'azione penale a cagione dell'età dell'imputato, o perchè mancava la querela mentre trattavasi di reati di azione privata, o l'autorizzazione speciale in casi nei quali sarebbe stata necessaria.

Poco numerosi furono, anche in sede di giudizio, i casi di proscioglimento perchè l'imputato non era autore del reato nè vi aveva preso parte.

Piemonte . . .	121 su 4,269 ossia 2.83 su 100
Liguria . . . .	52 » 1,588 » 3.27 »
Lazio . . . . .	69 » 2,173 » 3.18 »
Sardegna . . .	120 » 4,559 » 2.63 »

È rilevante il numero delle concessioni di circostanze diminuenti o attenuanti l'imputabilità e quindi la pena.

TAVOLA IV.  
Condannati.

COMPARTIMENTI	Numero totale dei condannati	Condannati pei quali furono ammesse circostanze					
		diminuenti l'imputabilità		attenuanti			
				specifiche		generiche	
		Cifre effettive	Su 100 condan- nati	Cifre effettive	Su 100 condan- nati	Cifre effettive	Su 100 condan- nati
Piemonte . . .	6 652	2 257	33.93	1 400	21.05	2 736	41.13
Liguria . . .	2 663	807	30.30	353	13.26	1 133	42.55
Lazio . . . .	5 949	1 638	27.53	513	8.62	2 290	38.49
Sardegna . . .	4 442	815	18.35	804	18.10	1 434	32.28

Ed a quasi tutti i rei di delitti più gravi furono concesse due o più attenuanti.

Pressochè tutti i condannati per omicidio ebbero almeno le attenuanti generiche.

Condannati con attenuanti

Lazio . . . .	135	su 156	ossia	86.54	su 100
Sardegna. . .	66	»	77	»	85.71
Liguria . . .	17	»	24	»	70.83
Piemonte. . .	51	»	68	»	75.00

Nel Piemonte su 15 falsari di monete 14 ebbero le attenuanti generiche e 14 le specifiche.

Nella Liguria di 12 *associati per delinquere* 11 ebbero le attenuanti generiche.

I magistrati furono più restii a concedere le attenuanti per i reati contro la proprietà:

nel Lazio . . . .	su 2,623	soltanto	833	cioè	31.76	su 100
nella Sardegna . .	» 2,118	»	602	»	28.42	»
nella Liguria . . .	» 1,137	»	409	»	35.97	»
nel Piemonte . . .	» 3,417	»	1,214	»	35.53	»

Quanto alle pene, ecco quali furono più di sovente applicate:

COMPARTIMENTI	Condannati						
	in totale	alla reclusione		alla detenzione		alla multa	
		Cifre effettive	Su 100 condannati	Cifre effettive	Su 100 condannati	Cifre effettive	Su 100 condannati
Piemonte . . .	6 652	4 619	69.44	1 072	16.12	953	14.33
Liguria . . .	2 663	1 496	56.18	587	22.04	575	21.59
Lazio . . . .	5 949	3 957	66.52	1 263	21.23	719	12.09
Sardegna . . .	4 442	2 353	52.97	980	22.06	1 103	24.83

Delle condanne alla reclusione circa i quattro quinti in ciascun compartimento non oltrepassarono la durata di sei mesi.

La multa non sorpassò quasi mai le 500 lire. Essa fu inflitta frequentemente in Sardegna per il reato di *ingiuria* e di *lesioni lievissime*.

Non è superfluo qualche cenno sulle pene applicate alle singole specie di reati.



L'*omicidio d'infante*, ad esempio, è quasi dovunque punito con una pena compresa fra i 6 mesi e i 5 anni di detenzione, mentre la pena comminata dal Codice va da 3 a 12 anni.

Nel Lazio si trovano 10 *omicidii semplici* puniti con la reclusione oltre i 15 anni e 26 *omicidii qualificati* con pena da 5 anni a 15. Non bisogna però dimenticare che le circostanze del reato possono influire sensibilmente sull'applicazione della pena.

Nel Piemonte si ebbero 10 *omicidii* su 68 e nel Lazio 18 su 156 puniti con la reclusione da 6 mesi a 5 anni; nella Liguria invece furono tutti puniti con più di 5 anni.

Risulta assai rara l'aggiunta della vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza. Infatti nel Piemonte non fu applicata che a 140 su 6652 condannati e di 68 omicidi e 923 rei di lesioni appena 8 vi furono sottoposti; nella Liguria che a 63 su 2663, cosicchè di 511 rei di omicidio o di lesioni ve ne furono assoggettati 10 solamente e di 601 rei di furto aggravato 25.

Non è però improbabile che in qualche caso la vigilanza sia stata applicata dal giudice ma non registrata nella scheda.

Ma d'altronde non si potevano rimandare tutte le schede per siffatta ragione, trattandosi di una notizia della quale non poteva stabilirsi con sicurezza la mancanza.

Gl'imputati condannati contemporaneamente per più delitti della stessa specie furono:

nel Piemonte . . . . .	209	su 6,652	pari a 3.14	su 100
nella Liguria . . . . .	63	» 2,663	» 2.36	»
nel Lazio . . . . .	80	» 5,949	» 1.34	»
nella Sardegna . . . . .	95	» 4,442	» 2.14	»

Nel Piemonte su 607 rei di furto con effrazione se ne contano 69 per aver commesso due o più delitti di questa specie e 29 per aver commesso varii altri reati affini.

E nella Liguria è parimenti il furto di notte e con scasso che dà il maggior numero di rei condannati per più delitti. Ve ne furono 53 su 236 (22.46).

Anche per le qualità personali dei condannati abbiamo limitato lo spoglio delle notizie al Piemonte, per le ragioni stesse che ci consigliarono di fare altrettanto rispetto alla Tavola I.

TAVOLE V e VI.  
Qualità personali di  
condannati.  
a) *Uomini.*

*Età.* — Su un totale di 5713 condannati dei quali era notà l'età, 1814 (32 per cento) erano minorenni e di questi :

188 sotto i 14 anni . . . . .	ciòè	10.37	su	100
738 fra i 14 e i 18 anni . . . . .	»	40.68	»	
888 fra i 18 e i 21 anni . . . . .	»	48.95	»	

I minori sotto i 14 anni delinquono specialmente per reati contro la proprietà. 86, ossia circa la metà, erano colpevoli di *furto semplice*; e soltanto 15 furono ritenuti colpevoli di lesioni. Anche nella classe di età fra i 18 anni ed i 21 è prevalente il reato di furto su quello di lesioni; infatti, sopra 888, ne furono condannati per il primo reato 457 e soli 161 per il secondo.

La classe intermedia, cioè d'età fra i 14 e i 18 anni, concorre, si può dire, in tutti i delitti senza speciali prevalenze d'una specie sull'altra.

I vecchi (se le cifre forse troppo esigue e limitate ad un solo compartimento consentono di trarre delle deduzioni) si dimostrano inclinati ai reati contro il buon costume e specialmente ad *atti di libidine, corruzione di minorenni e oltraggi al pudore*. Su 9 condannati per atti di libidine 3 avevano superati i 50 anni; su 44 rei di oltraggi 17; e, fra questi ultimi, 4 avevano da 60 a 70 e 3 oltre 70 anni.

Anche per reati contro la proprietà i vecchi delinquono abbastanza frequentemente.

La classe di età che dà il maggior contingente di delinquenti è quella fra i 20 e i 30 anni.

*Stato civile.* — I celibi, nel complesso, sono in numero doppio di quello dei coniugati, ma le proporzioni s'invertono nei reati di *ingiuria* (97 coniugati, 46 celibi).

Nei reati contro il *buon costume* i celibi riprendono il sopravvento sui coniugati, eccettochè nel *lenocinio*.

Nel reato di *omicidio* prevalgono pure i celibi in una proporzione più che doppia.

Il numero dei *vedovi* è così scarso che non permette di trarre alcuna speciale deduzione.

*Professione ed occupazione.* — Per uno studio serio e concludente dell'influenza delle professioni sulla criminalità bisognerebbe istituire i confronti colle corrispondenti classi della popolazione totale; ma il tempo non mi ha permesso di tentarlo neanche come saggio.

L'occupazione che dà il maggior contributo alla delinquenza è quella dei *giornalieri e braccianti*. Ve ne sono 1776 sopra un totale di 5713 condannati dei quali conoscevasi la professione, cioè un terzo; e di questi 1776 ben 1116 erano rei di *delitti contro la proprietà*. Non è possibile non isorgere in questo fatto l'influenza della condizione economica di siffatta classe di lavoratori.

Viene appresso con 605 individui (11 su 100 condannati in complesso) la categoria dei *muratori, fornaciari ed altri occupati a lavorare pietre, marmi, ecc.* La metà di essi si rese colpevole di *furto* ed un centinaio circa di *lesioni*.

Un contingente forte di condannati è pur dato dagli *agricoltori che coltivano terreni propri, fittaiuoli, fattori, mezzadri, ecc.* Furono 471 (8 su 100 del totale), 141 dei quali erano rei di *furto semplice*.

Su 165 *carrettieri e cocchieri* condannati, 33 erano rei di *oltraggi all'Autorità*, probabilmente per contestazione di contravvenzioni.

Nei reati contro la *sanità*, tengono il primo posto, com'è ovvio, i *lattai, fornai, erbivendoli*, e simili.

Per le donne valgono in generale le stesse osservazioni fatte per gli uomini.

Dopo la categoria delle *braccianti, giornaliera, ecc.*, che dà, come per gli uomini, il maggior numero di rei, viene la classe delle *attendenti alle cure domestiche, o viventi a carico altrui*, essendo questa, del resto, la condizione quasi generale delle donne.

Abbastanza numerosa, 56 su 938, è la classe delle *cameriere, cuoche, serve, ecc.* La maggior parte di esse (41) erano colpevoli di *furto*.

I reati prevalenti nella delinquenza femminile sono il *furto semplice* (43 su 100 del totale) e l'*ingiuria* (13 su 100).

b) *Donne.*

TAVOLA VII.  
Precedenti penali degli imputati prosciolti.

Gli imputati prosciolti nel periodo istruttorio che avevano riportate precedenti condanne furono:

nel Piemonte .	563	su 4,818	ossia 12	su 100
nella Liguria .	254	» 2,496	» 10	»
nel Lazio . . .	630	» 4,333	» 15	»
nella Sardegna .	435	» 4,518	» 10	»

La metà circa, per ogni compartimento, erano stati condannati precedentemente una volta sola; ma taluni avevano riportato da 6 a 10 condanne (35 nel Piemonte, 12 nella Liguria, 17 nel Lazio, 8 nella Sardegna) e 4 da 11 a 15.

Se si guarda al motivo del proscioglimento, risulta che per il Piemonte e la Liguria la metà circa (263 per il primo e 114 per la seconda) furono prosciolti per insufficienza di indizi, cioè a dire per un motivo che lascia perplessi se si tratti di imputati realmente innocenti o di colpevoli che hanno saputo cansare la meritata punizione. Negli altri compartimenti i prosciolti per insufficienza di indizi sono alquanto al disotto della metà dei prosciolti condannati precedentemente (275 su 630 nel Lazio e 167 su 435 in Sardegna).

Consimili osservazioni possono farsi per gli imputati prosciolti nel periodo del giudizio.

Essi furono:

nel Piemonte .	460	su 4,269	ossia 11	su 100
nella Liguria .	173	» 1,588	» 11	»
nel Lazio . . .	441	» 2,173	» 20	»
nella Sardegna .	511	» 4,559	» 11	»

Più della metà erano stati condannati per una volta soltanto, e cioè:

nel Piemonte .	266	su 460	ossia 57.83	su 100
nella Liguria .	94	» 173	» 54.34	»
nel Lazio. . .	243	» 441	» 55.10	»
nella Sardegna	335	» 511	» 65.56	»

Parecchi erano stati condannati da 2 a 5 volte, ossia 168 in Piemonte, 69 nella Liguria, 184 nel Lazio, 159 nella Sardegna; alcuni avevano riportato da 6 a 10 condanne (20 nel Piemonte, 9 nella Liguria, 14 nel Lazio e 16 nella Sardegna), ed alcuni perfino da 11 a 15 volte (6 nel Piemonte, 1 nella Liguria ed 1 nella Sardegna).

Sorpassando su quei motivi di proscioglimento che si può credere non lascino dubbio sulla innocenza degli imputati (inesistenza del fatto o del reato, cause escludenti l'imputabilità, ecc.) e sui motivi rispetto ai quali il dubbio deve cedere innanzi a ragioni d'indole procedurale (imperseguibilità del fatto, estinzione dell'azione penale), resta tuttavia il fatto che oltre il terzo e in qualche compartimento anche più della metà dei prosciolti già condannati precedentemente furono assolti dall'imputazione per non provata reità: ossia 155 dei 460 prosciolti (33.70 su 100) nel Piemonte, 81 dei 173 (46.82 su 100) nella Liguria, 204 dei 441 (46.26) nel Lazio e 263 dei 511 (51.47 su 100) nella Sardegna.

Sopra 6652 condannati per i quali avevasi la notizia dei rispettivi precedenti penali, vi furono in Piemonte 1967 recidivi ossia 30 su 100 condannati; 453 di essi, cioè 23.03 su 100 recidivi, erano minorenni e in gran parte (due terzi circa) recidivi per furto.

Erano recidivi una volta 836; da 2 a 5 volte 921; da 6 a 10 volte 185; da 11 a 15 volte 23, ed infine 2 avevano avuto da 16 a 25 condanne.

Su 1967 recidivi, ben 1148 (ossia 58.36 su 100) erano ricaduti nello stesso reato.

Fra i recidivi sono compresi 3 condannati all'ergastolo, due dei quali furono successivamente condannati per *lesioni* ed uno per *truffa*.

Il maggior numero di recidivi aveva riportato precedentemente una pena detentiva non eccedente in complesso i 30 mesi (1402 su 1967).

I recidivi giudicati per *furto* furono 970, ossia la metà del numero totale, e altri 200 circa furono giudicati per *altri reati contro la proprietà*.

Dei 970 giudicati per *furto*, 757 erano recidivi per questo stesso reato.

Di 204 condannati per *lesioni* di qualsiasi entità, 115 (ossia 56.37 su 100) avevano riportato anteriormente condanne per questo reato.

I recidivi con maggior numero di condanne (da 16 a 25) si riscontrano per i reati di *truffa* e d'*inosservanza di pena* per contravvenzione alla vigilanza speciale della P. S.

TAVOLA VIII.  
Recidività dei condannati.

V.

*Difficoltà incontrate nello spoglio e difetti rilevati nelle schede.*

— Con questa esposizione sommaria delle principali risultanze numeriche emergenti dalla statistica parziale compilata in base alle schede di alcuni compartimenti, ho terminato la parte che può dirsi narrativa del mio compito. Rimane la parte critica e deduttiva.

Lo spoglio accurato che si è fatto delle singole schede ha messo in luce taluni difetti nella compilazione di esse e ha presentato qualche difficoltà, che si è procurato di risolvere nel momento come si seppe meglio.

Sui più salienti, almeno, di tali difetti e difficoltà giova che io richiami l'attenzione della Commissione, sia per averne norma sicura per l'avvenire, sia perchè, se essa convenisse meco nel riconoscerne la gravità, sarebbe necessario avvisare ai mezzi di rimuoverli.

Qualcuna delle difficoltà incontrate è di ordine giuridico e dipende dal diverso modo nel quale sono interpretate le leggi penali dalle singole Magistrature; altre invece traggono origine da difetti che riscontransi nell'amministrazione giudiziaria e più specialmente nel servizio delle cancellerie.

Com'è noto, la nostra statistica penale estende le sue ricerche anche agli imputati di delitti preveduti da leggi speciali. Ora il criterio indicato dal legislatore (art. 21 delle Disposizioni per l'applicazione del nuovo Codice penale) per riconoscere quali fra i reati previsti dalle leggi speciali si debbano considerare delitti e quali contravvenzioni è di natura affatto dottrinale, e può quindi facilmente condurre ad opposti apprezzamenti nel determinare il carattere di questo o di quel reato speciale.

L'Ufficio di statistica non poteva arrogarsi il compito di dichiarare esso la natura giuridica dei reati preveduti da leggi speciali.

Si ricorse quindi ai responsi della giurisprudenza; ma questa ebbe fino a qui troppo poche occasioni di pronunziarsi in proposito, per poter rischiarare tutti i dubbi che ci si presentavano. Un elenco dei più interessanti fra questi reati fu allora presentato al Comitato

Reati preveduti da  
leggi speciali.

permanente di statistica giudiziaria e questo ci fu largo di consigli che vennero provvidamente ad avvalorare i nostri studi. Nondimeno la questione sorta intorno ai reati speciali non può dirsi risolta, e ciò anche perchè havvi qualche ragione di temere che dalla difficoltà di ordine dottrinale non vada disgiunta un'altra difficoltà d'ordine materiale, se così può chiamarsi, ma non meno grave, benchè non apparente, e che deriva dalla prima.

Se nei giudizi sull'indole di parecchi reati preveduti da leggi speciali si riscontra oggi ancora una non lieve discordanza, ciò dovette accadere anche in più larga misura nel 1890, quando il nuovo Codice era appena entrato in vigore e la Corte suprema non aveva ancora avuto alcuna occasione di pronunciarsi in argomento. E la compilazione delle schede non ha potuto non risentirsi di quest'incertezza.

Infatti, in tutti quei casi (e v'ha ragione di supporre che non siano stati pochi) nei quali i Magistrati opinarono che certi reati previsti da leggi speciali erano semplici contravvenzioni, evidentemente non fu compilata la scheda; mentre, dove altri Magistrati ritennero delitti quegli stessi reati, la scheda fu compilata. Cosicchè noi, pubblicando ora i soli dati che ci forniscono le schede pervenuteci, faremmo opera incompleta e perciò inconcludente e vana. E il sospetto di questa disformità di procedimento, che toglie ogni guarentigia d'esattezza a questa parte della statistica, apparirà tanto più legittimo, ove si pensi che arbitri della opportunità di compilare o no la scheda sono non già i magistrati, ma i cancellieri od i vice-cancellieri, seppure, come più generalmente accade, non sono gli alunni di cancelleria, ai quali è quasi dovunque affidato il compito di riempire le schede.

Malgrado queste circostanze, che facevano presumere la sterilità del lavoro, l'Ufficio di statistica, attenendosi alle massime della Corte suprema di cassazione ed alle risoluzioni del Comitato, aveva iniziato lo spoglio delle schede concernenti i reati preveduti da leggi speciali. Ma poi, vista la esiguità, evidentemente fallace, delle cifre che emergevano dallo spoglio per taluni di quei reati, ha stimato prudente limitare per questa parte la pubblicazione dei risultati statistici ai soli delitti preveduti dal Codice di commercio, i quali possono ritenersi facenti parte integrante del Codice penale, com'era negli aboliti Codici sardo e toscano.

A mio avviso sarebbe bene adottare lo stesso provvedimento nelle pubblicazioni che si faranno per gli anni 1891 a 93. Ciò sarebbe opportuno anche perchè, operando altrimenti, bisognerebbe invitare le varie Autorità giudiziarie a verificare se non avessero ommesso di compilare la scheda per qualche reato ritenuto delitto dalla Corte suprema; il che obbligherebbe le cancellerie a ricerche laboriose e quindi malsicure.

Quanto al 1894 (ove la Commissione stimi che non debbano trascurarsi notizie le quali hanno pure la loro importanza, sia perchè i delitti previsti da leggi speciali valgono ad integrare, la rappresentazione della criminalità legale, sia perchè, influendo anch'essi sulla determinazione della recidività degli imputati, per aver dati esatti su questo punto occorre accertare quando si tratti veramente di delitti anzichè di contravvenzioni), si potrebbe avvisare a qualche provvedimento che guarentisse la compilazione della scheda in tutti quei casi di reati preveduti da leggi speciali che avessero carattere di delitti, e permettesse così di raccogliere, anche per questa specie tutt'affatto particolare d'infrazioni, notizie sicure e complete.

Un espediente efficace sarebbe il prescrivere alle diverse Autorità giudiziarie di compilare la scheda per tutti quei delitti preveduti da leggi speciali che fossero indicati in apposito elenco formato dalla Commissione o dal Comitato e sottoposto poi all'approvazione del Ministero della Giustizia. Così si potrebbero limitare le ricerche alle violazioni di legge sul carattere delittuoso delle quali havvi minore dissidio d'opinioni e che indubbiamente son quelle che presentano un maggior carattere di gravità per la civile convivenza e che meritano perciò di essere poste in evidenza. Si avrebbero così notizie meno estese, ma uniformi e sicure. Per le rimanenti specie, d'importanza ben scarsa, bastano a mio avviso i dati sommarii contenuti nei registri.

Se non si vuole assolutamente abbandonare ogni ricerca su questo argomento speciale, urge prendere un provvedimento che valga a rimuovere le cagioni per cui le ricerche statistiche fatte in proposito non hanno fino a qui dato risultati attendibili: sia poi esso quello da me accennato, sia un altro che si giudichi meglio rispondente allo scopo.



Non è mio intendimento di tediare la Commissione facendo la storia di tutte le difficoltà occorse nello spoglio delle schede penali, tanto più che talune furono facilmente vincibili, derivando da cause transitorie, come sarebbe quella dell'equiparazione dei titoli di reato preveduti dai cessati Codici penali a quelli che sono considerati nel Codice vigente.

Parti, capoversi e numeri degli articoli.

Difficoltà maggiori e continue presentò invece la determinazione del reato più grave, nel caso del concorso di più delitti commessi da uno stesso imputato; determinazione necessaria per stabilire sotto qual voce o categoria di delitti egli dovesse essere di preferenza classificato, per gli scopi statistici. Se è ovvio, infatti, che reato più grave debba ritenersi quello che la legge colpisce con una pena di maggiore entità, la risoluzione non è altrettanto agevole quando si tratti di reati di diversa indole, ma portanti uguale pena; tanto più che non di rado mancano perfino gli elementi per la comparazione. Infatti, le ordinanze o le sentenze (molte delle quali volemmo esaminare nella loro integrità, richiedendone appositamente copia ai magistrati) non contengono bene spesso che la mera indicazione dell'articolo di legge applicato e non specificano la parte o il capoverso, e il numero o la particolare disposizione dell'articolo stesso che riferiscansi alla fattispecie; cosicchè, essendovi nel Codice non pochi articoli i quali considerano più e diverse figure criminose, quali, ad esempio, quelli che prevedono le minacce, le ingiurie, le lesioni (delitti che frequentemente si accompagnano fra loro), ne consegue che la mancanza di queste precise specificazioni non permette il più delle volte di identificare un delitto e di raffrontarlo con i delitti concorrenti per determinarne la gravità rispettiva.

Ad evitare tale inconveniente, l'esperienza ha mostrato che non bastano le pertinaci osservazioni ed i frequenti rinvii di schede fatti dall'Ufficio di statistica affinché queste siano chiarite e completate; e che occorre qualche cosa di più, cioè un'espressa disposizione del Ministero da cui dipendono i Magistrati.

Nelle nostre statistiche giudiziarie non si tenne conto fino a qui (salvo che per le Corti d'assise) del grado e della qualità del concorso soggettivo nella perpetrazione di delitti commessi da più persone; mentre non può revocarsi in dubbio l'utilità di sapere se

Correttezza, complicità e connesità.

nella esecuzione di un fatto criminoso addebitato a più rei, l'uno di questi fosse autore principale, l'altro mandatario, il terzo complice necessario o no e via dicendo. Ma del concorso di più persone nella esecuzione di uno stesso delitto abbiamo creduto doverci interessare anche per un altro motivo, che rispondeva alla necessità di dare il più esattamente possibile il numero dei delitti oggettivamente considerati, distintamente per ciascuna specie o categoria: cioè per poter tenere distinti i reati perpetrati da più persone legate fra loro dal vincolo della correatà o della complicità, da quelli commessi da più persone che si trovarono coinvolte in un unico procedimento per mera ragione di connessità. Ad esempio, è evidente che, se trovansi compilate cinque schede per cinque persone imputate di aver commesso un furto con rapporti di correatà o di complicità fra loro, nella statistica dei delitti dovrà figurare un solo reato di furto. Se invece i cinque imputati di furto trovaronsi collegati in un unico procedimento soltanto per l'economia dei giudizi, senza che fra loro esistesse concerto alcuno che rivelasse correatà o complicità, le cinque schede compilate per quegli imputati starebbero a rappresentare cinque distinti furti. Questa distinzione è di capitale importanza per non ingrossare o scemare artificialmente la criminalità oggettiva. Ora, nonostante le varie ed insistenti osservazioni ed esortazioni fatte ai magistrati ed alle cancellerie, la esatta ed accurata distinzione fra i due diversissimi casi non si potè mai ottenere. È debito di giustizia avvertire che il magistrato non ha sempre necessità di dichiarare nella sentenza la natura del rapporto giuridico esistente fra le persone che concorsero insieme nella perpetrazione dei delitti. La legge non lo obbliga a mettere in luce l'indole del rapporto intercedente fra più rei compresi in un unico procedimento, se non quando debba applicare le disposizioni del Codice che mirano a rendere più tenue la pena a chi fra i più rei concorse in minor grado nella esecuzione del delitto.

Questa difficoltà ha pesato non poco sulla compilazione della tabella dei reati. Per ovviare al male peggiore, si è presa la determinazione di considerare fittiziamente come correi o complici anche quegli imputati intorno ai quali non si erano avute notizie sicure rispetto al rapporto esistente fra essi nella perpetrazione di delitti identici a ciascuno di essi addebitati.

Per il futuro, ad evitare ogni arbitraria interpretazione dell'Uf-

ficio di statistica, occorrerebbe che tanto i Magistrati inquirenti quanto i giudicanti non omettessero mai la menzione della correttezza o della complicità ogni qual volta ne fosse il caso, indicando se furono applicati gli articoli 63 e 64 del Codice penale, e che i cancellieri riportassero sempre l'indicazione sulla scheda.

Seguitando ad enumerare le difficoltà che si presentarono nel lavoro di spoglio, accennerò di volo, poichè l'ora tarda mi sospinge, che non furono rari i casi nei quali si riscontrarono applicate pene non consentite dall'indole del reato, o pene ridotte a tale misura da scendere al di sotto del *minimum* fissato dalla legge per una determinata specie di pena (ad esempio, uno o due giorni di reclusione o di detenzione), o anche giustificati taluni proscioglimenti con motivi legali inconciliabili con la natura del delitto commesso (come la remissione concessa per un oltraggio a pubblico funzionario, o la compensazione nel caso di lesioni lievissime). E parimenti sorvolò sulle parecchie sentenze nelle quali figuravano due pene restrittive della libertà personale inflitte distintamente per due reati fra loro concorrenti, il che ha costretto l'Ufficio di statistica ad eseguire il computo voluto dal Codice penale, e ciò per non registrare più volte lo stesso imputato.

Non insisto maggiormente su questo punto, perchè giova credere che una parte dei difetti accennati sia dovuta alla novità della legislazione entrata in vigore appunto nel 1890, e che in avvenire essi andranno sempre scemando fino a scomparire, col continuo elevarsi del livello intellettuale dei Magistrati, specialmente dei minori.

Ma non posso però fare altrettanto riguardo ad un altro difetto, cioè alla mancanza non pure di notizie esatte e complete, ma talora di qualsiasi notizia, intorno ai precedenti penali degli imputati ed alle condanne anteriormente riportate da essi. Lascio stare che più volte si è riscontrato non essersi applicata la recidiva quando legalmente doveva applicarsi, o viceversa. Alla statistica interessa poco la constatazione giudiziaria che della recidività fa il Magistrato; essa indaga, direi quasi, tutta la vita penale dell'imputato, intendendo la recidività in un senso più ampio che non sia quello attribuite dal Codice penale, per il quale il nuovo reato non costituisce

Sentenze errate.

Notizie mancanti  
sulla recidività.

recidiva, se non fu commesso entro determinati periodi di tempo dall'espiazione della pena incorsa pei reati anteriori.

Non è chi non comprenda la gravità della mancanza o della inesattezza delle notizie che concernono i precedenti penali o la recidività degli imputati. Eppure vi ha di più e di peggio. Molte volte si è avuto a constatare che i procedimenti si svolsero senza che il Magistrato avesse richiesto il certificato penale dell'imputato, al quale fu talora aggravata la pena sol perchè egli medesimo in udienza confessò di essere stato precedentemente condannato; e si è pur avuto a constatare che i Cancellieri, richiesti del certificato penale, piuttosto che trascrivere per intero le notizie contenute nel cartellino del casellario giudiziario, si limitarono talora a dichiarare inapplicabile la recidiva (quasi ch'essi i magistrati giudicanti) per non essere stato l'imputato colpito da alcuna condanna nell'ultimo quinquennio o decennio.

Qualche volta si è perfino osservato che nei cartellini del casellario giudiziario, invece di un estratto delle singole sentenze, appena trovasi indicato il titolo del reato per il quale ebbe luogo l'antecedente condanna, senza citazione alcuna di articoli di legge: per modo che, ad esempio, i furti campestri preveduti dal Codice sardo vengono designati semplicemente col nome di furti, alla stessa maniera che furti, senz'altra indicazione, son chiamati quelli qualificati od aggravati. Parimenti, tanto le lesioni gravi, quanto le lievissime sono confuse sotto il generico titolo di ferimenti o lesioni; e parecchie azioni criminose, disparate fra loro, figurano sotto la denominazione di ribellione. Di tutto ciò, non è la sola statistica giudiziaria penale che risenta pregiudizio, ma eziandio la retta amministrazione della giustizia. Ed io mi compiaccio, sotto un certo aspetto, che le nostre indagini abbiano messo in luce tanto disordine e tanta incuria che tolgono ogni guarentigia di esattezza e di valore a quel provvido istituto che è il casellario giudiziario, il quale dovrebbe rappresentare quasi il catasto probatorio della criminalità nazionale; e me ne compiaccio perchè in tal modo cui spetta vedrà la necessità di riparare prontamente ai lamentati sconci.

Scusabile è invece la mancanza della notizia che si riferisce al tempo dell'ultima liberazione dallo stabilimento di pena o dal rico-

vero forzato. Infatti il Cancelliere che compila la scheda non trova fra i documenti del processo alcun atto donde possa risultare la data di quella liberazione, tanto più difficile a sapersi, se la precedente pena fu inflitta da un Magistrato diverso da quello che giudicò l'imputato per l'ultimo delitto. Scarsissime essendo state, perciò, le risposte a tale domanda, si è tralasciato di spogliarle.

Ma anche questa è una lacuna tanto più deplorabile, inquantochè torna ancor più nociva alla retta amministrazione della giustizia che non alla statistica. Infatti, per l'articolo 80 del codice penale, non vi ha recidiva legale se un individuo già condannato commette un nuovo reato dopo trascorsi cinque o dieci anni, a seconda della gravità dei casi, dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta altrimenti.

Urge quindi che siffatta lacuna sia colmata, se non si vuole che per questa parte resti ineseguita la legge.

Quelli che io sono venuto enumerando fino ad ora sono imperfezioni od omissioni che viciano parzialmente le schede, non consentendo di ricavarne tutte le notizie che dovrebbero fornire, ma che per altro non compromettono l'essenza di questo perfezionato metodo di raccolta dei dati interessanti la statistica criminale.

Mancata compilazione di schede.

Ma vi ha un altro sconcio che presenta ben maggiore gravità, sia per sè stesso, poichè scalza dalle fondamenta il sistema della scheda e ne rende incompleti ed incerti i risultati statistici, sia perchè riesce oltremodo malagevole all'Ufficio centrale di accertarlo, onde il più delle volte passa inosservato. E questo gravissimo sconcio è la mancanza della scheda in casi nei quali si sarebbe dovuta indubbiamente compilare. Talora non si tratta che di una mancanza temporanea: cioè di un ritardo più o meno lungo nella compilazione o nella spedizione delle schede, dovuto o all'erronea interpretazione di quella parte delle *Istruzioni* date dall'Ufficio circa i termini trascorsi i quali deve ritenersi che un'ordinanza o sentenza sia divenuta irrevocabile e farsi quindi le schede, o a trascuranza nello spedirle dopo compilate. Così si sono ricevute nel 1892 e nel 1893 schede che riferivansi a sentenze divenute irrevocabili nel 1890 e nel 1891, rispettivamente.

Altra volta, invece, si omette affatto, per malvolere o per inerzia, la compilazione della scheda, e questo è il caso più deplorabile.

Siccome, accanto alla scheda, si sono ancora conservati i registri, e quelli in uso per le Corti d'assise sono nominativi, così l'Ufficio ha cominciato a fare un riscontro fra questi ultimi registri e le schede dei giudicati dalle Assise. E subito si sono trovate delle differenze: in qualche caso leggiera, ma in uno veramente enormi. Nel distretto giudiziario di Cagliari, e più precisamente nel Circolo d'Assise di Nuoro, si è assodato che mancavano le schede per trenta imputati d'omicidio!

Chi sa, specialmente nei centri giudiziari più affollati di lavoro, quanti di questi casi si saranno dati?

Basta enunciare un tal dubbio, perchè ognuno ne comprenda la portata e si persuada della necessità ed urgenza d'impedire queste omissioni, do'ose bene spesso, colpose sempre. All'uopo basterebbe che i Pretori ed i Capi di Collegio facessero, saltuariamente almeno, qualche riscontro fra il registro generale delle cause che si tiene in ogni Ufficio giudiziario e il registro speciale in cui vanno annotate le schede che si spediscono periodicamente alla Direzione della statistica; e che ai funzionari di cancelleria trovati in colpa fossero applicate adeguate pene disciplinari, dando ai provvedimenti di rigore un'esemplare pubblicità coll'inserzione loro nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Questa ormai troppo lunga Relazione non avrebbe alcun valore pratico e riuscirebbe una vuota disquisizione accademica, se non mettesse capo a qualche concreto suggerimento; se non proponesse alcun provvedimento inteso a rimuovere gl'inconvenienti più o meno gravi che ha posti in evidenza.

Egli è perciò che, quale conclusione del mio dire, mi permetto di sottoporre alla Commissione una serie di risoluzioni, le quali, ad eccezione di una, non sono poi che altrettanti voti o raccomandazioni che la Commissione stessa dovrebbe, se le troverà meritevoli della sua approvazione, presentare a S. E. il Ministro della giustizia; il solo che abbia autorità e modo di assicurare il retto funzionamento della statistica giudiziaria.

È superfluo che io dia partitamente ragione delle singole proposte, poichè l'ultima parte della Relazione non è, in fondo, che l'esposizione dei motivi dai quali esse sono, a mio avviso, giustificate.

Eccole dunque senz'altro.

I.

La Commissione fa voti al Ministro Guardasigilli :

1° Che sia raccomandato ai magistrati di indicare sempre nelle ordinanze o sentenze :

a) non solo i singoli articoli di legge sui quali si fonda il dispositivo, ma la parte, il capoverso o il numero degli articoli stessi;

b) e, nel caso di concorso di più persone in un reato, quando fu applicato l'articolo 63 e quando l'articolo 64 del Codice penale.

2° Che sia migliorato l'ordinamento del casellario giudiziario per modo che si possa rilevarne :

a) i singoli articoli del Codice penale o delle leggi speciali richiamati nel dispositivo delle ordinanze o sentenze annote nei cartellini individuali, con le specificazioni indicate nella lettera a del numero precedente;

b) se la pena inflitta nei singoli casi di condanna fu scontata, indicando lo stabilimento dove lo fu e la data della liberazione, ovvero se la condanna fu estinta per altro motivo.

3° Che sia fatta rigorosamente osservare in tutti i gradi di giurisdizione la disposizione dell'art. 323 del regolamento generale giudiziario, per la quale agli atti processuali deve sempre unirsi il certificato di penalità dei singoli imputati.

4° Che siano eccitati i Capi del Pubblico Ministero ed i Pretori a vigilare attentamente affinchè sia compilata la scheda individuale per *tutti* gli imputati di delitti e non appena l'ordinanza o la sentenza che ha statuito su di essi sia divenuta irrevocabile, facendo all'uopo frequenti riscontri fra il registro generale delle cause penali e il registro di spedizione delle schede.

II.

La Commissione invita il Comitato (rafforzato all'uopo da quei membri presenti in Roma che intendessero concorrere a questo studio) a preparare un elenco di quelli, fra i delitti previsti in leggi speciali, dei quali importa avere particolare notizia, ed a rivolgere poi preghiera al Ministro Guardasigilli di voler prescrivere con apposita Circolare alle diverse Autorità giudiziarie di compilare la

scheda individuale per tutti i delitti compresi nello elenco così predisposto.

**PRESIDENTE.** La discussione sulla relazione del comm. De' Negri dovrebbe rivolgersi soprattutto a questi tre punti: risultati ottenuti dallo spoglio delle schede; esame del metodo adottato per lo spoglio; proposte presentate dal Relatore.

**LUCCHINI.** Ha ascoltato con attenzione e con interesse la relazione del collega De' Negri, e non farà su di essa che brevi osservazioni.

Anzitutto egli crede che lo spoglio delle schede del 1890 debba avere un valore assai limitato, perchè si tratta di un anno di transizione tra la vecchia e la nuova legislazione. I risultati che si ricaveranno dallo spoglio delle schede del 1890 non ci autorizzeranno a nessuna deduzione sicura.

Venendo poi all'esame particolareggiato delle tavole, osserva che in quelle così importanti della recidiva mancano alcune notizie che, secondo lui, sarebbero di grande utilità, come quella sull'esito del giudizio. Inoltre non vede che si sia tenuto conto dell'art. 82 del Codice penale, che stabilisce quali sono i reati che si debbono considerare della stessa indole per rispetto alla recidiva. Così pure avrebbe voluto trovare maggiori notizie per i minorenni e conoscere l'esito del giudizio anche per essi.

Del pari, tra gli imputati giudicati desidererebbe fossero messi in evidenza quelli inviati al giudizio con citazione diretta e direttissima, distinguendoli in condannati e prosciolti.

La classificazione dei reati che è stata seguita non gli pare che risponda a tutte le esigenze scientifiche. In certi punti essa è forse troppo ampia, in altri è all'opposto insufficiente; a mo' di esempio, la categoria dei delitti contro la libertà del lavoro avrebbe dovuto presentare maggiori specificazioni, distinguendo gli scioperi dagli altri reati.

Non bisogna poi dimenticare che la scheda individuale, della quale egli fu ed è ardente fautore, e che dovrebbe, a suo parere, costituire l'unica base delle statistiche penali, può giovare immensamente come mezzo per fare delle indagini monografiche. Quindi egli vorrebbe che lo spoglio annuale delle schede si limitasse a poche notizie, a quelle ritenute più essenziali, e si riserbassero poi



le ricerche più particolareggiate su' punti di maggior interesse quando soltanto se ne mostrasse il bisogno e se ne facesse richiesta.

COSTA. L'argomento che si sta ora discutendo è di tale importanza ed estensione che difficilmente potrebbe esaurirsi in una o due sedute.

La relazione del comm. De' Negri meriterebbe di essere sottoposta ad un esame serio e approfondito, che darebbe certo luogo a viva discussione; ma, data la ristrettezza del tempo, bisogna limitarsi ad esaminare i punti più importanti di essa e soprattutto le proposte che ne formano le conclusioni.

Ora egli crede che di quelle proposte, alcune possano essere sottoposte senz'altro al voto della Commissione, altre debbano invece essere rinviate allo studio al Comitato. Questo, tenendo conto dei desideri espressi dal prof. Lucchini, dovrà riprendere in esame le tavole di spoglio delle schede, vedere se vi siano rubriche da modificare o da correggere, quali siano fra le notizie ricavate dallo spoglio quelle che è indispensabile pubblicare, e stabilire per contro se convenga, nei prossimi anni, aggiungere qualche maggiore notizia per i minorenni e per i recidivi.

FERRI. Non si occuperà dei risultati delle cifre esposte nel saggio di pubblicazione presentato dal comm. De' Negri, poichè riguardano solo alcune regioni e provincie, mentre bisognerebbe conoscerle per tutto il Regno.

Farà piuttosto egli pure alcune osservazioni su alcune rubriche delle tavole.

In quella concernente i recidivi trova insieme riuniti quelli che erano stati precedentemente condannati *per delitti previsti dallo stesso capo del Codice penale o dalla stessa legge speciale* e vorrebbe fossero distinti i due fatti contemplati nella colonna. Così pure in questa stessa tavola gioverebbe distinguere i precedenti penali in genere da quelli costituenti recidiva.

Approva pienamente che nella statistica non ci si limiti a considerare la recidiva nel suo solo stretto significato giuridico, quale le vien dato dal Codice, e si tenga conto di tutti coloro che riportarono precedenti condanne. Ma è però necessario che insieme con

questa notizia, importante, senza dubbio, per lo studio della delinquenza e della sociologia criminale, si abbia anche l'altra dei recidivi nel senso legale della parola, cioè secondo gli art. 81 e 82 del Codice penale.

Nelle tavole concernenti gli imputati prosciolti nel periodo dell'istruttoria e in quello del giudizio si distinguono i vari motivi di proscioglimento. Egli vorrebbe si distinguessero tutte le varie circostanze diminuenti l'imputabilità, in modo da poterle studiare separatamente, mentre ora si trovano insieme unite alcune di esse.

Circa la classificazione delle professioni (della quale riconosce del resto le difficoltà) gli pare troppo comprensiva la rubrica « Studenti, ricoverati in ospizi. » Una consimile rubrica dovrebbe essere sdoppiata, poiché riunisce persone che, in verun modo, possono andare insieme congiunte.

Circa la classificazione dei delitti, egli non è dell'opinione dell'on. Lucchini, il quale la crede troppo ampia, sebbene poi egli stesso sia venuto a proporre delle nuove specificazioni. Quanto più la classificazione dei reati sarà diffusa e particolareggiata, tanto meglio saranno agevolati i nostri studi.

Egli vorrebbe dunque piuttosto allargare che restringere la classificazione seguita nel saggio di spoglio presentato, e ritiene che ciascun delitto dovrebbe avere una rubrica speciale.

DE' NEGRI. Risponderà brevemente alle osservazioni che sono state fatte intorno alla sua Relazione.

Incominciando da quanto gli on. Lucchini e Ferri hanno detto circa la classificazione dei reati, che l'uno trova troppo larga e diffusa, mentre l'altro vorrebbe fosse ancora ampliata, le due opposte critiche dimostrano quanto sia malagevole riuscire in questa parte ad un risultato di cui si possa essere pienamente soddisfatti.

Oltre le difficoltà intrinseche ad ogni classificazione, ossia al trovare nessi logici e raggruppamenti razionali fra oggetti e fatti, che talvolta non presentano fra loro che relazioni lontane, lo statistico deve conciliare le esigenze scientifiche, che richiederebbero una classificazione molto particolareggiata, con le necessità pratiche e finanziarie, che obbligano spesso a contenere le ricerche entro modesti confini.

Nella classificazione dei reati, quale, dopo lunghi studi, è stata predisposta dall'Ufficio di statistica ed accettata dal Comitato, si è cercato di tener conto di quelle due opposte necessità e di presentare agli studiosi di sociologia criminale un ricco materiale di osservazioni, specialmente per quei delitti che più frequentemente ricorrono nel nostro paese, senza accrescere soverchiamente nè il lavoro di spoglio, nè la mole dei volumi stampati.

Inoltre, il prof. Lucchini, il quale vorrebbe una classificazione più ristretta, non dovrebbe dimenticare che, quanto maggiori e comprensivi sono i raggruppamenti, tanto più divengono facili gli errori.

Se dunque egli non crede che, almeno per ora, si possa acconsentire al desiderio, scientificamente giusto, del prof. Ferri, che cioè ogni delitto preveduto dalle leggi penali abbia una sua propria rubrica, è però contrario, in massima, alla proposta del prof. Lucchini di ridurre notevolmente il numero delle voci nella classificazione dei reati.

È però disposto, valendosi dell'autorevole aiuto del Comitato, di riprendere in esame questa classificazione e vedere se qua e là si possano riunire alcune rubriche, ed anche, all'opposto, introdurre qualche maggiore specificazione. Il prof. Lucchini stesso, non ostante il suo desiderio di una classificazione più sintetica, ha proposto di aggiungere una nuova rubrica per distinguere gli scioperi dagli altri delitti contro la libertà del lavoro.

Così pure studierà accuratamente le modificazioni proposte dagli on. Ferri e Lucchini ad alcune rubriche delle tavole che stanno dinanzi alla Commissione.

Deve però dichiarare che sarà impossibile introdurre nella statistica del 1890 quelle maggiori distinzioni che vorrebbero, il prof. Lucchini per i minorenni e per i recidivi, il prof. Ferri per i motivi di proscioglimento. Il riprendere le 300,000 schede del 1890 per ricavarne le notizie che non furono spogliate, e non figurano quindi nelle tavole ch'egli ha presentate, importerebbe tempo, fatica e spesa, quali forse gli onorevoli colleghi, che non seguono d'avvicino le operazioni tecniche degli spogli statistici, non riescono ad immaginare. Per una imprescindibile necessità bisogna accontentarsi d'introdurre le nuove rubriche e le maggiori specificazioni soltanto nelle statistiche del 1891 e degli anni successivi.

Ma, anche per queste future statistiche, egli, pur riconoscendo ispirate a concetti di grande considerazione le proposte di aggiunte fatte dagli onorevoli colleghi, deve fare sin d'ora le più ampie riserve sulla loro attuazione.

Spesso, per ragione de' propri studi speciali o per il desiderio di particolari ricerche, si è indotti a chiedere che sieno introdotte nelle statistiche le notizie che possono servire per quegli studi o per quelle ricerche. Ma non è sempre possibile di accondiscendere a queste domande. La Commissione deve aver ben presente che nel preordinare lo spoglio delle schede una necessità s'impose sopra tutte: quella di limitarlo alle notizie più importanti, dati i mezzi che si avevano e si hanno per eseguirlo. Anzi, se una critica si dovesse fare al Comitato ed all'Ufficio di statistica, sarebbe piuttosto quella di aver varcati i limiti di quanto è strettamente fattibile nel momento presente, che non di essere rimasti al di qua.

Se si vuole seriamente iniziare la statistica penale fatta col metodo della scheda (del quale non vi è più bisogno di ripetere alla Commissione i vantaggi), occorrono due condizioni. L'una che si sappiano, almeno per i primi anni, contenere i propri desideri e contentarsi delle notizie di maggior momento; l'altra che, fermati una volta i criteri con cui lo spoglio si deve condurre, determinate le notizie che si debbono mettere in rilievo, restino fissi gli uni e le altre. Senza di ciò rinnoveremo continuamente e senza utilità il nostro lavoro.

Concludendo, egli accoglie volentieri il partito proposto dal senatore Costa e studierà col Comitato se e quali modificazioni di forma (chè di sostanza non si può) siano da portare nella statistica del 1890, ed in quanto convenga ritoccare la classificazione dei reati e le tavole di spoglio per la statistica del 1891 e degli anni successivi.

Per ultimo non vuol lasciare senza risposta l'osservazione del prof. Lucchini, che i risultati del 1890 non avranno grande valore a causa dell'applicazione che venne fatta in quell'anno di due diverse legislazioni penali, l'abolita e la nuova.

Anzitutto ciò può esser vero per le tavole concernenti l'esito dei giudizi, non per quelle contenenti le notizie sulle qualità personali degli imputati: notizie che oggi c'interessano più d'ogni altra, essendone completamente privi dal 1889 in poi.

Inoltre è bene poter seguire, fin dal primo momento, gli effetti del nuovo Codice penale, pur tenendo conto, per i primi anni, dell'elemento perturbatore cagionato dall'essere ancora rimasti parzialmente in vigore i Codici vecchi. Se l'influenza di questo elemento perturbatore si manifestò specialmente nel 1890, si trovano pure tracce di esso negli anni successivi.

**COSTA.** Trova giuste in generale le considerazioni fatte dal collega De' Negri ed è lieto che egli accetti la sua proposta di deferire al Comitato l'esame dei desideri manifestati dagli on. Lucchini e Ferri. Egli spera che la Commissione vorrà pur essa accettare quella proposta e dare anche questa volta una prova di fiducia al Comitato.

Quando la discussione si deve aggirare su particolarità tecniche, sulla miglior esistenza di alcune formule e rubriche, mal può essere fatta in una assemblea troppo numerosa. Gli onorevoli colleghi potranno però mandare al Comitato quelle osservazioni e proposte che stimassero opportune: di tutte sarà tenuto il debito conto.

**LUCCHINI.** Gli argomenti con cui il comm. De' Negri ha cercato di confutare quanto egli aveva detto sulla cagione del poco valore che potrà avere la statistica del 1890, non lo hanno intieramente persuaso. Egli persiste a credere che gioverebbe meglio abbandonare lo spoglio per l'anno 1890, e riprenderlo per l'anno 1891, previo un maturo studio del Comitato. Prima che questo sia fatto, non crede si possano discutere le singole proposte del comm. De' Negri.

**FERRI.** Non sarebbe alieno dall'accettare la proposta dell'on. Lucchini, di non pubblicare i dati statistici per l'anno 1890 ottenuti con lo spoglio delle schede.

**COSTA.** Si oppone risolutamente alla proposta dell'on. Lucchini, a cui l'on. Ferri sembra aderire. Vi sarebbe una lacuna ed una interruzione nelle pubblicazioni annuali. Fu deliberato di iniziare il metodo della scheda nell'anno stesso in cui entrò in vigore il nuovo Codice penale. La Commissione non potrebbe venir meno a quella sua deliberazione. Tanto meno si potrebbe rinunciare al lavoro di spoglio già eseguito e che è costato non lieve fatica. Esso, come bene ha avvertito il comm. De' Negri, ci fornirà, specialmente per ciò che si riferisce alle qualità personali degli impu-

tati, quelle notizie di cui manchiamo da più anni e che sono desiderate da tutti gli studiosi di scienze penali. Tutt'al più si potrà vedere se per questo primo anno non si possano introdurre nella stampa del volume contenente i risultati dello spoglio delle schede alcune abbreviazioni, anche perchè per il 1890 fu già pubblicata la statistica desunta dai registri. Anche per questa ragione egli crede che la Commissione debba affidarsi all'opera ed allo zelo del Comitato.

LUCCHINI. Pur mantenendo ferma la propria opinione, non insiste nella sua proposta di non pubblicare la statistica del 1890.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione, e dà lettura della proposta del senatore Costa, che è del seguente tenore :

« La Commissione, udita la relazione del comm. De' Negri, in-  
« carica il Comitato di prendere i provvedimenti che crederà più  
« opportuni intorno alla compilazione della statistica penale col me-  
« todo della scheda individuale. »

« COSTA. »

La Commissione approva.

LUCCHINI. Poichè la Commissione ha fatto atto di fiducia nel Comitato, egli crede che sia inutile di passar ora ad una discussione delle singole proposte del comm. De' Negri, ma che convenga meglio, anche per queste, di rimettersi al Comitato. Presenta in tal senso una proposta di deliberazione.

DE' NEGRI. Non ha difficoltà, per sua parte, che si segua la via indicata dal prof. Lucchini.

PRESIDENTE. Legge la proposta dell'on. Lucchini, così concepita :

« La Commissione rinvia al Comitato le proposte del comm.  
« De' Negri, perchè, in base ad esse, promuova dal Ministero quei  
« provvedimenti che valgano a migliorare la compilazione della  
« scheda individuale e l'andamento del casellario giudiziale. »

« LUCCHINI. »

Messa ai voti, la proposta è approvata.

LUCCHINI. La sua proposta che fossero introdotte nei prospetti sommari le notizie riguardanti l'esito dei giudizi in relazione con le forme iniziali del procedimento, con la minore età e con la recidiva fu rimandata a dopo che si sarebbe avuto comunicazione del saggio di spoglio delle schede.

Ma poichè anche in questo quelle notizie mancano, egli è costretto ad insistere nella sua proposta e desidera che sia inviata al Comitato affinchè ne faccia oggetto di studi.

COSTA. Acconsente volentieri al desiderio del prof. Lucchini.

PRESIDENTE. Legge la proposta del prof. Lucchini, della quale egli chiede il rinvio allo studio del Comitato :

« La Commissione, avuta comunicazione del primo saggio di spoglio delle schede, esprime il voto che tanto nei prospetti sommari annessi alle Relazioni statistiche del Pubblico Ministero, quanto nelle pubblicazioni analitiche annuali, l'esito dei giudizi sia posto in relazione :

« a) con le forme iniziali della procedura, specialmente riguardo alla citazione diretta e direttissima;

« b) con le circostanze della minorennità e della recidiva. »

« LUCCHINI. »

La Commissione approva il rinvio.

PRESIDENTE. Il senatore Costa dovrebbe ora riferire sulle relazioni dei Procuratori generali presso le Corti di appello intorno all'applicazione di alcune disposizioni del Codice penale.

Ricorda a questo proposito come l'on. Guardasigilli, assecondando una deliberazione presa dalla nostra Commissione nella seduta del 5 giugno 1892, richiese ai Procuratori generali, con una Circolare del 10 marzo 1893, informazioni e notizie sull'applicazione di alcuni nuovi istituti del Codice penale.

COSTA. Dall'esame dei dati statistici annessi alle relazioni dei Procuratori generali intorno a questi nuovi istituti penali, ha dovuto rilevare che non sono sempre compiuti nè redatti in modo uniforme e con gli stessi criteri. Gli è quindi necessario raccogliere

nuove notizie e propone perciò che la sua relazione sia rinviata alla sessione ventura.

Nessuno opponendosi, il rinvio è approvato.

**PRESIDENTE.** Ringrazia i Commissari della loro assidua cooperazione e dichiara chiusa la sessione. A cura della Presidenza verrà presentata all'on. Guardasigilli una relazione sui lavori compiuti e sulle deliberazioni prese dalla Commissione.

La seduta è tolta alle ore 7 1/2 pomeridiane.

---



## ALLEGATI

### I.

**Circolare del Ministero di grazia e giustizia ai Procuratori generali presso le Corti d'appello, concernente l'applicazione di alcune disposizioni del nuovo Codice penale.**

Roma, 10 marzo 1893.

La Commissione per la statistica giudiziaria ha richiamato la mia attenzione sulla opportunità di ricercare in qual modo hanno funzionato le seguenti istituzioni introdotte dal nuovo Codice penale:

- a) la riprensione giudiciale;
- b) l'arresto in casa per le donne, e pei minori non recidivi;
- c) l'arresto espiato in casa di lavoro, o mediante prestazione di opera in lavori di pubblica utilità;
- d) l'espiazione delle pene negli stabilimenti intermedi;
- e) la liberazione condizionale;
- f) l'oblazione volontaria nei casi preveduti dal Codice penale, dalle leggi speciali e dai regolamenti municipali;
- g) i provvedimenti indicati dall'art. 46, capov., del Codice penale;
- h) i provvedimenti di cui agli art. 47, capov., 48, primo capov., 53, capov., 54, prima parte, e 58 del Codice penale.

La stessa Commissione mi ha altresì manifestato il voto di conoscere quali effetti abbia prodotto, in rapporto al numero ed all'esito dei procedimenti, l'estensione data dal nuovo Codice alla categoria dei reati perseguibili soltanto a querela di Parte.

Secondando i desiderii sopra espressi, prego le SS. LL. di fornire le informazioni chieste dalla Commissione, relativamente al triennio 1890-92.

A tale uopo le SS. LL. vorranno inviare a questo Ministero (Ufficio della statistica giudiziaria), non più tardi del 30 aprile prossimo, le rispettive relazioni, nelle quali saranno esposte le notizie raccolte e quelle osservazioni e proposte, che saranno ravvisate opportune in seguito del compiuto triennale esperimento.

*Il Ministro*  
T. BONACCI.

---

## II.

**Circolare della Direzione generale della statistica agli Economi generali dei Beneficii vacanti del Regno ed al Delegato economico di Roma, riguardante la compilazione della statistica patrimoniale degli Enti ecclesiastici conservati.**

---

N. 384.

Roma, 12 marzo 1893.

Alcuni Economi generali mi hanno avvertito di dubbi e di difficoltà da essi incontrati nella compilazione della statistica patrimoniale degli Enti ecclesiastici conservati, ordinata dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti con la Circolare del 1° settembre 1892, n. 1270.

Io mi son fatto un dovere di sottoporre siffatti dubbi a S. E. il Ministro Guardasigilli, ed ora che ne ho avuto i necessari chiarimenti, debbo fornire alle SS. LL. alcune istruzioni a complemento di quelle contenute nei modelli statistici già stati distribuiti.

1° La statistica deve comprendere tutti indistintamente gli Enti ecclesiastici conservati, qualunque sia la loro denominazione ed il loro ordinamento amministrativo, cosicchè importa fornire i dati richiesti anche per i seminari, per gli scorpori beneficiari, per le cappellanie amovibili, ecc.;

2° Non occorre occuparsi delle chiese dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, che sono tenute aperte soltanto per i loro pregi artistici, nè di quelle di proprietà demaniale dipendenti dalle Intendenze di finanza, salvo che abbiano rendite proprie o sia loro annesso un Beneficio;

3° L'inchiesta statistica deve estendersi all'intero patrimonio di ciascun Ente ecclesiastico; e perciò, dove i beni sono divisi e amministrati separatamente, secondo che spettano al *Beneficio* o alla *Chiesa*, importa avere piena ed esatta conoscenza degli uni e degli altri.

Quindi va tenuto conto anche del patrimonio delle Fabbricere, delle Opere, delle Maramme e di qualsiasi altra istituzione congenere, a cui sia commessa l'amministrazione d'una chiesa.

E siccome interessa di avere notizia del patrimonio destinato esclusivamente al mantenimento dei beneficiati separatamente da quello destinato alla conservazione delle chiese e ai servizi di culto, così, per conseguire l'intento senza moltiplicare gli stampati, i compilatori dei singoli prospetti statistici dovranno dividere in due colonne lo spazio riservato alle cifre, segnando nella prima colonna i dati concernenti il *Beneficio* e nella seconda quelli riguardanti la *Chiesa*.

Ciò si farà anche nel caso in cui l'Amministrazione dei due patrimoni sia riunita in una sola persona fisica o morale, invece di essere bipartita tra persone o corpi diversi;

4° Nel caso che un Beneficio sia momentaneamente vacante, i dati sulle attività e sulle passività patrimoniali si forniranno nello stesso modo che se il Beneficio fosse coperto, non dovendosi tener conto della circostanza che solo una parte delle rendite sia goduta dall'economato-curato e da altro provvisorio surrogante del titolare mancante e che il resto si devolva a vantaggio dell'Economato generale, poichè la statistica è intesa rappresentare la condizione normale di ciascun Beneficio, non quella transitoria della sua temporanea vacanza;

5° La determinazione del valore dei beni rustici si farà, come fu detto nelle istruzioni allegate al modello statistico, per mezzo di inventari, perizie, titoli di acquisto e simili, qualora siano di data recente e non anteriore in ogni caso al 1880. In difetto di tali documenti, e qualora non si conosca con precisione in quale rapporto stiano fra loro la rendita *catastale* e la *effettiva* in maniera da poter esattamente determinare quest'ultima per capitalizzarla poi al cento per cinque (moltiplicandola, cioè, venti volte), nè si creda di poter trarre norma dal prezzo comune dei terreni nel luogo, il valore approssimativo del fondo si stabilirà prendendo per base:

a) l'ammontare dell'imposta fondiaria principale, esclusi i decimi di guerra, moltiplicato per 100;

b) la media del prezzo di affitto durante l'ultimo quinquennio, diminuita dell'importo di un'annualità d'imposta erariale

(compresi i decimi) e di sovrimposta provinciale e comunale, e capitalizzata al 100 per 5. Qualora il fondo sia condotto in economia o a colonia parziaria, si capitalizzerà pure al 100 per 5 la rendita media annuale durante l'ultimo quinquennio, dedotta prima un'annualità d'imposta e sovrimposta. Se il fondo fosse stato per alcuni anni dato in affitto e per altri anni tenuto in modo diverso, si farà la media annuale delle somme ricavate dall'affitto e dalla rendita e si capitalizzerà al 100 per 5, fatta sempre la deduzione dei tributi annuali.

La media dei due valori trovati colle operazioni *a* e *b* costituirà il valore approssimativo del fondo.

Per esempio: l'Ente *A* possiede un fondo, che nel triennio 1888-1890 era affittato per lire 865, e negli anni 1891 e 1892, essendosi rinnovato il contratto, per lire 790. La imposta erariale che grava sullo stabile è di lire 115, dedotti i decimi di guerra; la sovrimposta provinciale e comunale di lire 113. 50

La capitalizzazione in base all'imposta erariale (operazione di cui alla lettera *a*) si eseguisce moltiplicando le lire 115 per cento, e il valore del fondo risulta così di lire 11,500.

La capitalizzazione in base alla media dell'affitto (operazione di cui alla lettera *b*) si compie moltiplicando prima i due diversi canoni d'affitto pagati nel corso del quinquennio per il numero degli anni durante i quali furono rispettivamente pagati, cioè moltiplicando l'annualità di lire 865 per 3 e quella di lire 790 per 2, e dividendo la somma dei prodotti (lire 4175) per 5. Dall'annualità media di affitto così ottenuta in lire 835 si sottrae l'imposta erariale e la sovrimposta provinciale e comunale (lire 240, compreso il decimo di guerra), ed il reddito netto di lire 595 che ne risulta, si moltiplica per cento e si divide per 5, ciò che dà per il fondo un valore di lire 11,900.

Facendo poi la somma dei due valori sopra ottenuti (11,500 + 11,900) e dividendo questo totale (lire 23,400) per 2, si ottiene il valore medio del fondo in lire 11,700, valore che è quello da esporre nello stato patrimoniale dell'ente.

In nota alle cifre della valutazione dei beni rustici si dichiarerà su quali titoli (contratti d'acquisto, perizie, ecc.) o con quale dei suddetti metodi sia stata fatta la stima del valore capitale;

6° La determinazione del valore dei fabbricati si farà mol-

tiplicando 140 volte l'imposta principale che grava su di essi, esclusi, cioè, i decimi di guerra;

7° Per ciò che concerne gli oggetti d'arte, a rendere più facile e spedito il lavoro statistico, si potrà tralasciare l'indicazione del loro valore, ed omettere anche le notizie circa l'autore ed il pregio dei medesimi, quando non siano ben certe;

8° Per la categoria III delle rendite patrimoniali (canoni, decime, censi e simili) importa conoscere di quanto le riscossioni effettive siano rimaste inferiori a quelle che avrebbero dovuto essere.

Pertanto, oltre all'inscrivere in ciascun prospetto, di contro alla categoria III delle rendite, l'ammontare complessivo delle decime e dei canoni, censi e livelli secondo le competenze dell'anno, gioverà indicare in nota la somma effettivamente riscossa per questi titoli.

Affinchè non manchi il tempo per condurre a buon fine l'intrapresa indagine e si possa tener conto, nel riempire i modelli statistici, delle nuove istruzioni ora impartite, il termine per la restituzione dei modelli stessi a questa Direzione generale rimane prorogato fino al 31 maggio p. v.

Se dai Subeconomi fossero già pervenuti alle SS. LL. dei prospetti statistici incompleti, cioè mancanti di una parte delle notizie accennate ai nn. 3 e 8 della presente circolare, o compilati in modo diverso da quello indicato al n. 4, sarà bene che siano restituiti loro per farli opportunamente completare o rettificare.

Quanto alle difficoltà che si potessero frapporre dalle autorità ecclesiastiche nel fornire le notizie ad esse richieste, i signori Economi e Subeconomi dovranno far presente ai parroci ed agli altri investiti di benefici, che le ricerche statistiche ordinate dal Ministero dei culti non hanno nessuno scopo fiscale, ma sono dirette soltanto a dimostrare quale sia lo stato di fatto della proprietà ecclesiastica in Italia.

È chiaro che il Governo, se nutrisse realmente propositi fiscali, non avrebbe bisogno di ricorrere a una inchiesta statistica; esso potrebbe valersi dell'opera degli agenti demaniali, che già hanno l'incarico di ricevere le denunce dei redditi degli enti ecclesiastici e di accertarli anche d'ufficio per l'applicazione della tassa di manomorta.

In ogni caso ai Subeconomi non può mancare il modo di conoscere la consistenza patrimoniale di ciascun Beneficio, anche senza l'intervento dell'investito.

Circa alle spese che potessero eventualmente occorrere in qualche luogo per raccogliere le notizie statistiche, siccome non è stanziata nel bilancio dello Stato alcuna somma per questo titolo, i signori economi generali potranno chiedere al Ministero di grazia e giustizia l'autorizzazione di pagarle sui fondi dei rispettivi Economi.

Prego le SS. LL. di accennarmi ricevimento della presente circolare, e di farne tenere senza indugio un esemplare a ciascuno dei dipendenti subeconomi.

*Il Direttore generale*

L. BODIO.

---